

TABELLA N. 13

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1973**

ANNESSO N. 15

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA**

(Situazione al 31 dicembre 1971)

GENERALITA'

PREMESSA

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento sulla situazione di applicazione al 31 dicembre 1971 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, « Piano di sviluppo dell'agricoltura per il quinquennio 1966-'70 », dando adempimento a quanto disposto dall'art. 57 della legge stessa, nonché sull'applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 592, « Ponte Verde ».

In sostanza gli elementi prodotti nella relazione, pur riguardando l'arco operativo che va dal 1966 al 1971, e soffermandosi in particolare sulle iniziative svolte e sugli interventi effettuati in quest'ultimo anno, attengono alla convergente attività sia della legge n. 910 sia della legge n. 592 per quella parte di attività cui questa ha dato luogo, peraltro modesta, ove si consideri che la iscrizione in bilancio dei relativi capitoli di spesa è stata effettuata solo nel tardo autunno dell'esercizio 1971.

Da un punto di vista espositivo si è cercato di fornire un quadro il più possibile preciso di quanto si è fatto in applicazione delle suddette leggi per consentire di valutarne la rispondenza alle esigenze del mondo agricolo, e insieme la capacità orientatrice e sollecitatrice. In tal senso le note illustrative riferite a ciascun articolo evidenziano quanto è stato fatto in linea generale e soprattutto nel corso dell'ultimo esercizio non mancando peraltro, in una valutazione globale, di rimarcare, oltre che le finalità delle singole norme, gli effetti che possono essere derivati dalla loro applicazione e le eventuali difficoltà emerse nel corso dell'applicazione stessa.

Di notevole utilità risultano inoltre, si ritiene, gli elaborati tabellari allegati i quali riferiscono per ciascun articolo, e partitamente per ciascuna regione, oltre che sulle assegnazioni effettuate e sulla situazione degli impegni assunti, sulla ripartizione degli investimenti e delle spese per categorie di aziende e per tipi di opere complessivamente al 31 dicembre 1971. Ne deriva così un quadro che consente di avere, per ciascuna regione, una valutazione di quanto è stato fatto attraverso il congiunto impegno degli organi pubblici e della volontà degli operatori singoli e riuniti nelle loro associazioni.

Gli obiettivi della legge, i criteri generali e le direttive regionali.

Non si mancò nelle precedenti relazioni di porre l'accento sugli obiettivi che il provvedimento ha inteso perseguire e, correlativamente, sui principali criteri che hanno informato la sua applicazione.

Sta di fatto che l'obiettivo di fondo a cui il nuovo Piano Verde si è ispirato è il perseguimento di più elevati livelli di efficienza dell'agricoltura sul piano produttivistico, economico e sociale. In questa impostazione, anzi, esso si è maggiormente qualificato nel senso di favorire la valorizzazione imprenditoriale e di sollecitare lo spirito associativo, attraverso la predisposizione dei principali strumenti normativi e finanziari volti a facilitare lo sviluppo produttivistico e cooperativo dell'agricoltura, tendendo a realizzare le condizioni di più immediato effetto per l'adeguamento del settore aumentando la produttività e, quindi, i redditi.

In base a queste linee, che si sintetizzano nell'aumento nei tempi più brevi dell'efficienza dell'agricoltura italiana, il provvedimento ha scelto quindi come prioritari alcuni

campi operativi ritenuti più atti a conseguire direttamente gli obiettivi proposti: il potenziamento di servizi di carattere generale, l'organizzazione di mercato in tutte le sue diverse componenti, il miglioramento delle dotazioni di esercizio e di conduzione delle aziende agricole, il potenziamento di produzioni portanti, come la zootecnia e le coltivazioni arboree, il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali a carattere produttivistico, il miglioramento di alcune particolari infrastrutture di servizio, l'espansione dell'irrigazione, lo sviluppo forestale e, più in genere, il potenziamento dell'economia montana.

In base a queste linee, il provvedimento ha mirato ad orientare ed assecondare il processo evolutivo non solo di ogni territorio agricolo, favorendone, attraverso interventi armonicamente articolati, il tipo di sviluppo ad esso più congeniale, ma di ogni azienda che abbia prospettive di vitalità.

Inoltre, il nuovo Piano Verde ha inteso ordinare e regolare le azioni e l'erogazione dei finanziamenti in stretta relazione alla comune utilità ed alle esigenze e possibilità dei diversi ambienti, nel rispetto — a suo tempo sottolineato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel corso dell'esame preventivo del disegno di legge — del principio della economicità dell'intervento pubblico, che postula che l'intervento stesso sia subordinato alla verifica della sua rispondenza all'interesse generale.

Con l'emanazione dei criteri generali, poi, che hanno costituito il primo degli strumenti programmatici che la legge stessa ha sancito come pregiudiziali alla sua applicazione, hanno trovato così più chiara esplicitazione e delimitazione le preferenze da seguire, sia in linea generale, sia per quanto riguarda le singole norme.

Come si ricorderà, infatti, i criteri generali di applicazione degli interventi e degli incentivi previsti dalla legge n. 910 furono emanati, con decreto ministeriale, il 20 gennaio 1967, cioè a meno di due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, sentito il Comitato nazionale per la programmazione.

Tali indicazioni hanno poi trovato collocazione nelle singole realtà ambientali in cui si articola l'agricoltura italiana attraverso le direttive regionali, che costituiscono l'altro strumento programmatico previsto dall'art. 38 della legge.

Le direttive regionali hanno indicato gli obiettivi della produzione agricola ed i modi di intervento dello Stato in unità territoriali aventi omogenee caratteristiche ecologiche, economiche e sociali, dal punto di vista agricolo, nella valutazione globale delle relative tendenze di sviluppo e nella considerazione del contributo che a tale sviluppo può venire dall'agricoltura.

Alla formazione delle direttive hanno partecipato i Comitati regionali della programmazione, attraverso un'ampia consultazione che ha visto impegnate tutte le istanze locali.

Sulla base dei relativi pareri è stato possibile individuare, nell'ambito di ciascuna regione, territori agrari omogenei nella considerazione degli elementi fisici, ambientali, tecnici, economici e sociali dell'agricoltura, nonché delle più generali tendenze dell'economia territoriale; e per ciascuno di tali territori sono stati indicati gli orientamenti produttivi e strutturali da perseguire e le priorità e le preferenze nell'ordinamento della spesa.

Le assegnazioni per zone di intervento.

Nel quadro dell'applicazione della legge ha assunto significato di particolare rilevanza economica il riparto delle disponibilità finanziarie fra le diverse regioni. L'Amministrazione si è attenuta al criterio di assicurare finanziamenti commisurati alle obiettive istanze di ciascuna zona, attraverso un approfondito esame ed una conseguente comparazione delle esigenze locali. Ciò ha consentito di realizzare, nei limiti del possibile, il duplice obiettivo di una sostanziale aderenza dell'intervento pubblico alle caratteristiche ed esigenze dei singoli ambienti e di una razionale utilizzazione dei mezzi recati dalla legge.

Evidentemente, sono state tenute in particolare evidenza le istanze delle regioni meridionali, sì da garantire ad esse il supporto finanziario necessario al loro sviluppo, nella considerazione tra l'altro che, avendo il piano di coordinamento emanato in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 realizzata una sostanziale concentrazione degli interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno nelle aree irrigue, è rimasto demandato all'Amministrazione ordinaria il compito di garantire la presenza dello Stato in zone in cui le risorse vanno comunque utilizzate e valorizzate secondo forme congeniali.

TABELLA 1.

ASSEGNAZIONI PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

(Importi in milioni di lire)

ANNI	Stanziamen- ti	Accanto- namento e competen- za mini- steriale	Assegna- zioni	Assegnazioni per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentr.		Alle Regioni merid. e insul.	
				L.	%	L.	%
Al 31 dicembre 1969 . .	698.400,0	109.891,1	588.508,9	339.050,6	57,6	249.458,3	42,4
Al 31 dicembre 1970 . .	777.432,0	92.981,6	684.450,4	401.495,4	58,6	282.955,0	41,4
Al 31 dicembre 1971 . .	1.078.150,0	151.438,8	926.711,2	512.916,4	55,3	413.794,8	44,7
Differenza	300.718,0	58.457,2	242.260,8	111.421,0	46,0	130.839,8	54,0

Particolare attenzione è stata attribuita, fra l'altro, a due aspetti.

Il primo riguarda la ripartizione delle assegnazioni tra le regioni centro-settentrionali e quelle meridionali ed insulari, sì da corrispondere al principio del mantenimento di una quota non inferiore al 40% delle assegnazioni totali a favore di queste ultime regioni, come è stabilito, del resto, oltre che dalla citata legge n. 717, dall'art. 53 del secondo Piano Verde.

D'altra parte, è da sottolineare che non in tutte le regioni le norme di legge trovano facile rispondenza; ciò che ha indotto — onde evitare la formazione di residui altrimenti inutilizzati — a ridurre le assegnazioni di alcuni articoli a favore delle regioni meridionali, compensandole peraltro, ove possibile, con maggiori fondi su altri tipi di intervento.

E' in questo senso che va vista la attribuzione alle regioni meridionali nel 1971 del 44,7% delle assegnazioni complessivamente fatte, come risulta dalla tabella n. 1.

I dati sopra riportati attestano che a fronte ad assegnazioni complessive fatte sul totale degli stanziamenti pari a 1.078.150 milioni di lire, sono stati attribuiti alle regioni meridionali 413.794,8 milioni di lire, e cioè il 44,7%. Naturalmente, non si mancò di farlo notare l'anno precedente, il dato indica il valore medio, ma in sostanza la percentuale varia a seconda del tipo di intervento raggiungendo livelli più elevati nel settore degli impianti di interesse pubblico, dei miglioramenti fondiari, dello sviluppo della elettrificazione rurale e nel settore della viabilità e degli acquedotti (vedi tav. all. n. 3). Soltanto in taluni casi, e cioè quanto una maggiore quota avrebbe potuto costituire motivo di ritardo nella utilizzazione delle risorse, le assegnazioni si sono portate al di sotto della citata media.

Per altro verso nelle stesse regioni hanno trovato impiego cospicue aliquote delle somme direttamente gestite dall'Amministrazione centrale — pari, come si evince dalla tabella n. 1, a 151.438,8 milioni —, ovvero assegnate ad enti diversi, ordinariamente a circoscrizione nazionale.

Altro aspetto cui si è data importanza attiene alle assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale verso le quali si sono indirizzati incisivi interventi, affinché nei con-

fronti di quelle popolazioni agricole si accelerasse quel processo di riscatto, in quella stessa prospettiva che fu determinante per quelle regioni ai fini della loro costituzione in Enti speciali.

TABELLA 2.

ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Al 31 dicembre 1970	Al 31 dicembre 1971	Nel 1971
Valle d'Aosta	2.120,2	2.811,1	690,9
Trentino-Alto Adige	11.575,1	15.936,3	4.361,2
Friuli-Venezia Giulia	10.231,0	13.631,1	3.400,1
Sicilia	49.971,0	64.633,5	14.662,5
Sardegna	23.195,8	30.277,6	7.081,8
<i>In complesso</i>	97.093,1	127.289,6	30.196,5
% sul totale degli stanziamenti	13,5	11,8	1,8

La tab. n. 2 pone in rilievo l'importo degli stanziamenti assegnati a tali Regioni; si tratta, complessivamente dell'11,8% dello stanziamento globale recato dalla legge. In sostanza, quindi, al 31 dicembre 1971, su 1.078.150 milioni di lire stanziati ad opera della legge n. 910 e della legge n. 592 risultavano assegnati alle regioni a statuto speciale 127.289,6 milioni di lire, e più precisamente: 2.811,1 milioni alla Valle d'Aosta, 15.936,3 milioni al Trentino A. Adige, 13.631,1 milioni al Friuli V. Giulia, 64.633,5 milioni alla Sicilia e 30.277,6 milioni alla Sardegna.

Naturalmente, anche per quanto attiene a queste assegnazioni, vale la considerazione generale già fatta in precedenza e cioè che esse variano, regione per regione, in funzione delle singole realtà regionali e delle possibilità da parte dell'intervento pubblico di contribuire alla soluzione delle relative esigenze (vedi tav. all. n. 2).

Ma va rilevato che le cifre sopra indicate non esauriscono l'impegno dello Stato messo in opera in applicazione del Piano Verde a favore delle popolazioni agricole delle regioni a statuto speciale. Nelle relative circoscrizioni, infatti, ricadono anche opere ed iniziative dallo Stato ed amministrate a livello centrale.

Così ad esempio ricade in esse l'applicazione di agevolazioni creditizie, le quali sono amministrate, come è noto, a livello centrale, attraverso la corresponsione di anticipazioni agli Istituti di credito i quali procedono poi, sempre di intesa con l'amministrazione, alla ripartizione nelle diverse sedi periferiche.

Alcuni aspetti principali dell'applicazione della legge.

Va anche ricordato che nella previsione che gli adempimenti prescritti dall'art. 38 — riguardanti l'emanazione dei criteri generali e delle direttive regionali — avrebbe comportato un certo ritardo nell'inizio di applicazione della legge, l'Amministrazione si preoccupò di considerare i settori per i quali sarebbe stato possibile dar luogo in linea immediata ad una prima attività. Sicché, fu autorizzata la concessione dei concorsi sui prestiti di conduzione e fu altresì autorizzata la spesa dei rientri sui fondi di rotazione per la meccanizzazione e la zootecnia, peraltro in base alle nuove norme recate dalla legge.

Infatti, l'emanazione dei criteri generali avvenne con D.M. 20 gennaio 1967 e quella delle direttive regionali avvenne con una serie di decreti in un giro di tempo compreso tra il 17 aprile e il 22 maggio 1967.

Va ricordato anche come il provvedimento introducendo per la prima volta talune norme specifiche, o modificando per altro verso altre norme, non poteva non suscitare iniziali perplessità ed incertezze da parte degli operatori agricoli. Per ovviare a queste perplessità si è dato luogo ad un'opera intensa di divulgazione i cui effetti sono dimostrati, fra l'altro, proprio dall'elevato numero delle domande affluite negli anni più recenti con riferimento a quegli articoli che all'inizio sembrava non raccogliessero diffuso favore.

Del pari, altre complessità si è reso necessario superare in ordine all'ulteriore decentramento disposto dal provvedimento che non solo ha affidato agli organi periferici i nuovi settori di attività ma ha elevato anche l'importo degli investimenti e degli acquisti la cui autorizzazione è stata attribuita alla loro competenza.

Infine, va ricordato come in attuazione della delega contenuta nell'art. 58 della legge, il D.P.R. 22 maggio 1967, n. 466, abbia introdotto nuovi criteri in relazione alle procedure sia per la concessione di agevolazioni creditizie, sia per l'approvazione di progetti di opere pubbliche allo scopo di semplificare tali procedure.

Va anche aggiunto che sempre allo scopo di assicurare la più tempestiva correttezza nell'applicazione delle norme, l'Amministrazione si è preoccupata di comunicare agli organi ed Enti periferici le assegnazioni di cui questi avrebbero potuto disporre prima della iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti; talché, è stata data opportunità a questi organi di procedere all'istruttoria delle pratiche per modo che, appena avuta la disponibilità dei fondi, fosse possibile anche assumere i relativi decreti di impegno.

I risultati dell'applicazione.

E' appunto grazie all'impegno messo per superare tali difficoltà, ed agli accorgimenti adottati per assicurare la massima celerità all'attuazione delle norme, che soprattutto negli ultimi anni i risultati conseguiti sono stati particolarmente soddisfacenti.

Con particolare riferimento al 1971, su una disponibilità per gli organi dell'Amministrazione centrale e periferica recata dagli stanziamenti dell'esercizio pari a 270.521,5 milioni, gli impegni assunti si sono ragguagliati a 279.944,4 milioni, in grado di provocare investimenti per 711.978,2 milioni.

TABELLA 3.

DISPONIBILITA', IMPEGNI ASSUNTI E INVESTIMENTI PROVOCATI

(Importi in milioni di lire)

ANNI	Disponibilità Lire	Impegni assunti		Investimenti provocati Lire
		Lire	% rispetto disponibilità	
Al 31 dicembre 1970	680.338,9	818.317,3	120,3	2.302.882,1
Al 31 dicembre 1971	950.860,4	1.098.261,7	115,5	3.014.860,3
Differenza	270.521,5	279.944,4	103,4	711.978,2

Difatti, sulle relative percentuali gioca non solo il crescente ritmo di assunzione degli impegni, attraverso l'utilizzo anche di somme riferite agli esercizi precedenti, ma anche l'impiego dei rientri sul fondo di rotazione per la meccanizzazione che hanno, in ultima analisi, largamente ampliato la misura degli stanziamenti che il secondo Piano Verde ha destinato a tale scopo.

Naturalmente, le percentuali variano però a seconda dei diversi tipi di intervento, così come si mise in evidenza già nella passata relazione. Così, mentre per alcuni di questi gli impegni hanno riguardato il totale delle disponibilità, per altri interventi particolarmente accentuati sono stati i ritmi di impegno riscontrati nell'ultimo anno.

Per alcuni articoli, inoltre, si è registrato nel corso degli ultimi anni un importante accentuarsi di interesse; può essere ricordata in tal senso l'applicazione delle norme relative alla concessione di contributi per la costituzione di aziende silvo pastorali e per l'attuazione di rimboschimenti privati.

Infine, sono oramai giunti a maturazione i diversi progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione, le quali, rientrando nei programmi a suo tempo approvati, hanno dovuto subire successivamente i tempi tecnici relativi alla progettazione ed all'iter istruttorio (vedi tav. n. 4).

Giova tuttavia a questo punto sottolineare come le cifre relative agli impegni assunti ed agli investimenti provocati siano la risultante, insieme, sia della capacità di spesa degli stanziamenti disponibili dimostrata dagli organi pubblici — tenendo conto, tra l'altro, oltre che delle procedure istruttorie di legge, anche delle procedure programmatiche disposte per assicurare il coordinamento degli interventi — sia della propensione ai diversi tipi di investimento manifestata dagli operatori e che trova la sua espressione nel numero e nell'importo delle domande presentate.

A tale riguardo va detto che tale propensione è stata particolarmente accentuata; ne è dimostrazione il fatto che gli investimenti programmati dalla iniziativa degli operatori agricoli singoli o riuniti nelle loro associazioni sono stati, in rapporto alle disponibilità finanziarie, nel loro complesso superiori del 60% alle possibilità operative offerte dalla legge.

TABELLA 4.

RAPPORTO FRA INVESTIMENTI PROGRAMMATI ED INVESTIMENTI AUTORIZZATI
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti provocabili	Investimenti programmati	Investimenti autorizzati	% investimenti programmati su provocabili
Contributi in conto capitale:				
— Difesa fitosanitaria (Art. 7)	67.660,0	91.398,0	31.816,0	135,1
— Impianti collettivi (Art. 9)	98.469,0	220.554,0	118.743,0	223,9
— Acquisto macchine (Art. 12 - 6° comma)	42.191,0	66.961,0	37.839,0	158,7
— Miglioramenti fondiari (Art. 16) . .	180.270,0	372.390,0	168.758,0	206,5
— Viabilità ed acquedotti (Art. 17) . .	20.700,0	70.677,0	18.078,0	341,4
TOTALE	409.290,0	821.980,0	375.234,0	200,0
Concorso sugli interessi:				
— Miglioramenti fondiari (Art. 16) . .	231.200,0	390.920,0	203.357,0	169,1
TOTALE GENERALE	640.490,0	1.212.900,0	578.591,0	189,3

Come si evince dalla tabella, lo squilibrio maggiore riguarda le richieste relative alla concessione di contributi in conto capitale, mentre nel settore del credito agevolato per i miglioramenti fondiari si è avuta solo una modesta eccedenza delle richieste.

Così, se è in un certo senso rispondente alle previsioni che le istanze di contributo per opere di miglioramento fondiario o per l'acquisto di macchine agricole siano state ampiamente superiori alle disponibilità, il fatto che analogo squilibrio si sia verificato

anche nel campo della difesa fitosanitaria, è indice di come gli operatori vadano rapidamente organizzandosi ed assumendo efficaci autonome iniziative in questo campo.

Superiori del 25% alle possibilità di intervento sono state poi le richieste di contributi per la realizzazione di impianti collettivi per la trasformazione, vendita e commercializzazione dei prodotti, ciò che è attestazione che anche in questo campo l'agricoltura italiana compie notevoli sforzi di organizzazione.

Ma dalla tabella appare anche come lo squilibrio maggiore si abbia nel campo dei servizi civili, della viabilità e degli acquedotti. Certamente, le somme stanziare per i relativi interventi sono state relativamente modeste, ed appunto per questo la norma di legge ha definito la sfera territoriale di questi interventi. D'altro canto, si è cercato di porre a disposizione dell'agricoltura ulteriori disponibilità in questo campo con altri interventi.

Indubbiamente, la novità di alcuni meccanismi introdotti non ha potuto non dar luogo, per taluni tipi di intervento, ad un iniziale rallentamento e richiedere un certo periodo di rodaggio sia da parte dei produttori, sia da parte della stessa pubblica amministrazione. Va peraltro osservato che nel corso degli ultimi anni si è potuta notare una crescente presa d'atto anche per questi interventi che si è tradotta in un crescente moltiplicarsi del numero delle iniziative per ottenere i previsti benefici; tale è il caso delle norme in favore della costituzione di aziende silvo-pastorali nelle zone montane, di quelle volte a favorire i rimboschimenti volontari, così come una forte ripresa di iniziative si è avuta soprattutto nel campo del miglioramento e del potenziamento dei diversi tipi di allevamenti zootecnici.

Inoltre, va messa in evidenza anche la maggiore latitudine assunta dall'intervento diretto della pubblica amministrazione specialmente laddove essa è chiamata ad esplicare, attraverso i suoi organi, attività di informazione, di orientamento ed azioni direttamente esecutive.

Come è noto, la legge n. 910 aveva un periodo di operatività il cui arco andava, nelle previsioni normative, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970. Pur essendo intervenuta l'approvazione della legge in epoca successiva alla data che avrebbe dovuto segnare l'inizio della sua applicazione, e pur avendo comportato la definizione dei conseguenti documenti programmatici ulteriori ritardi, la incisiva operatività messa in atto dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha consentito, a partire dalla fine del 1967, di recuperare buona parte dei tempi andati in precedenza persi attraverso impegni che hanno finito col destinare ad agevolare le diverse iniziative gran parte delle somme complessivamente disponibili sui singoli capitoli. Talché, con l'inizio del 1971 — e cioè al momento in cui teoricamente la legge veniva a scadere — erano disponibili, in quanto non impegnati anche se ancora materialmente non erogati in attesa del completamento delle iniziative, solo limitati residui su alcuni capitoli di bilancio. Ciò mentre da una parte si prospettava la necessità di adeguare le forme di presenza pubblica nei confronti dell'agricoltura in vista dei due fatti determinanti dell'avvenire del settore costituiti, rispettivamente, dall'impegno della Comunità ad intervenire in forma vieppiù incisiva in una politica globale di sviluppo agricolo che facesse essenziale riferimento sul miglioramento delle strutture e dall'avvio operativo delle regioni a statuto ordinario recentemente istituite. E mentre, dall'altra parte, proprio la prospettiva di una più intensa concorrenza a livello internazionale e la spinta ad un miglioramento produttivistico e reddituale che ponesse l'agricoltura in condizioni di pur relativa parità nei confronti degli altri settori sollecitava il mondo agricolo ad una intensificazione di iniziative e di investimenti.

In questa situazione si proponeva quindi una duplice esigenza. Da una parte, di evitare soluzioni di continuità nella presenza pubblica incentivatrice e sollecitatrice nei confronti del mondo agricolo per corrispondere alle istanze che questo esprimeva in modo talvolta drammatico e per evitare che pause o sospensioni nei processi di investimento determinassero un aumento dei distacchi nei confronti delle altre agricolture. Dall'altra parte si trattava di predisporre una normativa la quale, valorizzando l'esperienza in pre-

cedenza avuta e valutando insieme le prospettive e le necessità di interventi richieste dai due fatti prima ricordati — e cioè la decentralizzazione regionale e la nuova politica comunitaria — tendesse appunto ad utilizzare quella esperienza in vista di quelle nuove prospettive.

Questa pluralità di scopi si è quindi proposta la legge 4 agosto 1971, n. 592, come provvedimento ponte atto ad assicurare, con sufficienti stanziamenti, la saldatura tra la precedente e la nuova fase della politica agricola. Ed appunto in questa prospettiva a quel provvedimento si è data la previsione della durata di un anno.

Rispetto alle norme precedenti, per le ragioni che sono state esposte, la legge n. 592 introduce innovazioni talvolta di non trascurabile portata. Fra l'altro, nuova e più ampia considerazione è stata data alla richiesta del capitale in agricoltura nelle sue forme differenziate di provvista per le necessità dell'esercizio aziendale, per le dotazioni e le attrezzature con particolare riferimento al bestiame e alle macchine.

Considerazione di pari rilievo hanno altresì trovato, nell'ambito del credito, le esigenze della cooperazione per la valorizzazione dei prodotti in modo da consentire un più ampio respiro non solo per gli oneri della lavorazione e della trasformazione, ma anche per quelli dello stoccaggio.

Inoltre, è stato tenuto adeguato conto degli interventi per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali attraverso la realizzazione di strutture ed infrastrutture interaziendali.

Così come, infine, altri punti qualificanti caratterizzano il provvedimento ponte, quali ad esempio gli interventi per le opere di bonifica e di irrigazione nonché quelli per gli impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

E' noto come la presenza su basi di razionalità ed efficienza di servizi a carattere generale — dalla sperimentazione alle ricerche di mercato, dall'assistenza tecnica alla difesa fitosanitaria — i quali, facendo prevalentemente capo alla organizzazione pubblica sviluppino peraltro la loro azione nei confronti dei produttori mettendo a disposizione acquisizioni scientifiche, notizie e orientamenti tecnici e di mercato, mezzi strumentali — si da orientarne e facilitarne le determinazioni in ordine alle scelte produttive e di mercato ed alla organizzazione aziendale — è aspetto condizionante per lo sviluppo dell'agricoltura secondo una linea di modernità.

In effetti, sono le stesse condizioni prevalenti nel settore — di ridotte dimensioni economiche in senso assoluto delle unità produttive — che sottolineano la necessità da parte della pubblica amministrazione di mettere a disposizione tali servizi.

Perché questi possano esplicitare appieno la loro azione appare tuttavia necessario non solo che la loro attuazione possa svolgersi attraverso l'utilizzo di un congruo volume di disponibilità finanziarie ma, altresì, che essa si realizzi secondo indirizzi coordinati con tutti gli altri campi dell'attività pubblica in agricoltura, si da manifestare una diretta positiva influenza su ciascun aspetto in grado di influire sulla produttività in termini globali del settore. Da ciò stesso deriva la necessità che queste stesse azioni si svolgano nel complesso in base ad una visione reciprocamente coordinata che, facendo riferimento all'intero quadro normativo e tecnico che presiede a tali servizi, ne valorizzi i risultati attraverso quasi un effetto di moltiplicazione.

In questo senso gli stanziamenti e le norme recati dal primo Piano di sviluppo dell'agricoltura non solo dimostrarono una intrinseca capacità di agire validamente nel promuovere il generale sviluppo economico e produttivo dell'agricoltura ma consentirono, attraverso la loro esperienza applicativa, un opportuno adeguamento delle norme che in tali comparti furono disposte con la legge sul secondo Piano Verde.

In effetti col secondo Piano Verde si è voluto seguire a rendere più penetrante l'azione in questi settori, attraverso l'attuazione di programmi straordinari volti ad affrontare i problemi di più immediata urgenza e la cui soluzione può appalesarsi di più incidente efficacia ai fini del generale progresso dell'agricoltura del nostro Paese.

In sostanza, il secondo Piano Verde, ed in suo proseguimento la legge 4 agosto 1971, n. 592, ha puntato, attraverso un insieme di distinte norme raggruppate peraltro in un unico titolo, a:

— promuovere un più incisivo ed organico coordinamento dei programmi di ricerca nei comparti produttivi più importanti per lo sviluppo agricolo, assicurando in questa prospettiva la dotazione di mezzi finanziari e strumentali ai bisogni dei vari Istituti;

— realizzare i presupposti per un organico riordinamento della ricerca e della sperimentazione e, più in generale, delle attività sperimentali sulla base di una più razionale dimensione e di un più funzionale dislocamento;

— sviluppare le strutture e le attività di ricerca di mercato, economica e sociologica, riguardanti l'agricoltura;

— sviluppare le strutture e le attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale;

— assistere e promuovere, negli opportuni modi, le forme associative dei coltivatori e dei produttori agricoli, per lo svolgimento delle attività di mercato;

— promuovere la costituzione di forme associative dei produttori per lo sviluppo di attività di difesa delle colture e dei prodotti dai parassiti.

Gli effetti derivati dall'applicazione di queste norme sono illustrati nel presente capitolo. Va tuttavia osservato che ogni quantificazione numerica che verrà data nel corso della relazione in ordine allo sviluppo di tali servizi non si propone di dar misura dell'ottimalità dei risultati conseguiti — peraltro di difficile valutazione — quanto invece di dimostrare che l'essenza dei risultati è tale da portare in germe una dinamica di autentico ammodernamento dell'agricoltura.

La sperimentazione agraria (artt. 2 e 3).

Si è ricordato come la legge 27 ottobre 1966, n. 910 abbia previsto col titolo primo un programma straordinario per lo sviluppo dei servizi di carattere generale. In questo quadro, in particolare, lo stesso titolo ha concentrato negli articoli 2 e 3 la normativa riguardante la sperimentazione e la previsione di delega per il riordinamento della sperimentazione agraria.

Va quindi pregiudizialmente sottolineato che per poter obiettivamente valutare gli effetti degli interventi attuati a tutto il 1971 a termini dell'art. 2 della citata legge nello specifico settore della sperimentazione agraria è opportuno considerare in un quadro congiunto anche l'impegno dispiegato dal Ministero dell'agricoltura per assicurare la piena operatività del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che, in attuazione dell'apposita delega recata dall'art. 3 della legge n. 910, ha impartito le norme per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione degli Istituti sperimentali agrari che sono andati a sostituire, come è noto, le soppresse Stazioni sperimentali agrarie.

In questo senso, ed in attuazione della citata legge delegata si è dato luogo, come è noto, ad un incisivo processo di ristrutturazione della ricerca e della sperimentazione agraria la cui realizzazione si ispira, appunto, in modo appropriato alle linee di fondo definite dallo specifico disegno normativo.

Tale disegno infatti discendeva dalla constatata necessità di dar luogo anche in agricoltura, così come si era determinato negli altri settori economici del Paese, ad una incidente azione di spinta nell'avanzata tecnologica e nella ricerca scientifica onde determinare una vera e propria azione di superamento degli schemi programmatici ed operativi in passato seguiti nel settore della sperimentazione agraria. Ciò in vista della progressiva compenetrazione dell'agricoltura con le altre attività produttive e dei notevoli contributi

che da una organica programmazione della ricerca e della sperimentazione potevano ad essa derivare.

Al perseguimento di queste finalità ha puntato quindi, in una visione peraltro organica e coordinata, il citato D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

Talché, come si ricordò nella precedente relazione, la nuova organizzazione del settore si incentra praticamente su 22 Istituti sperimentali a carattere nazionale, articolati in 85 sezioni operative centrali ed in 50 sezioni operative periferiche, dislocate queste ultime nelle zone dove la specifica attività della ricerca si identifica con le possibili e reali esigenze di sviluppo dell'agricoltura locale.

Indubbiamente, la concreta attuazione del decreto ha comportato per il Ministero dell'agricoltura un impegno notevole e responsabile nella misura in cui era necessario evitare ogni possibile turbamento — ovvero ogni interferenza e sovrapposizione di iniziative con conseguente spreco delle risorse disponibili — all'attività sperimentale in atto presso le varie istituzioni.

Inoltre tra gli ulteriori adempimenti più qualificanti a cui si è dato luogo, con la finalità di portare l'attività della sperimentazione agraria su più coordinati ed attuali livelli operativi, va sottolineata la istituzione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria che il citato decreto del Presidente della Repubblica colloca all'apice della struttura organizzativa sperimentale, affidandogli compiti di elevato coordinamento a livello nazionale.

Al riguardo, non si mancò di sottolineare in precedenza come quest'organo, operante ormai da più anni, vada svolgendo una rilevante mole di qualificato lavoro e come abbia già provveduto, tra i compiti prioritari demandatigli, alla individuazione delle tematiche più importanti connesse alle attività degli Istituti sperimentali e degli Istituti universitari ai fini della formulazione dei rispettivi programmi sperimentali. Sono state determinate anche le modalità a cui devono di volta in volta attenersi gli Istituti sperimentali per la redazione degli « Annali della Sperimentazione agraria », la cui pubblicazione, come è noto, è stata ripresa ed uscirà in 22 edizioni specializzate, e sono stati impostati i criteri relativi all'attività di ricerca singola e collegiale programmata dagli Istituti sperimentali e dagli Istituti universitari collaboratori.

Ancor più, l'opera del Comitato nazionale della sperimentazione agraria ha potuto selettivamente completarsi in una azione di coordinamento globale e più incisiva a seguito della entrata in funzione, nel corso del 1970, dei Comitati regionali della sperimentazione agraria, la cui azione rappresenta un ulteriore contributo al processo riorganizzativo del settore. In particolare la loro attività, che consiste prevalentemente nella segnalazione di volta in volta al Comitato nazionale delle istanze e degli obiettivi prioritari della sperimentazione nel quadro delle rispettive esigenze regionali e nella formulazione delle relative proposte, assume significato di particolare rilevanza ove si tenga conto della multiformità delle condizioni ambientali in cui opera la nostra agricoltura. Tale diversità richiede infatti sforzi tecnici ed organizzativi di particolare complessità oltre che una organizzazione articolata capace di risolvere i diversi e specifici problemi attraverso permanenti collegamenti con le imprese agricole localmente operanti.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti in questione si ha che la disponibilità complessiva al 31 dicembre 1971, recata dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, era pari a 9 mila milioni di lire. Di questa cifra risultavano utilizzati 8.563,3 milioni di lire, di cui 4.392,7 milioni per il finanziamento dell'attività di ricerca degli Istituti sperimentali agrari e degli Istituti universitari collaboratori e 4.193,6 milioni per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli Istituti sperimentali agrari.

L'attuazione delle attività sperimentali ha riguardato in sostanza tutti i settori, ma in particolare quelli che, allo stato attuale, presentano un maggiore interesse per l'adeguamento delle produzioni agricole del Paese alle richieste del mercato. Ciò ha consentito di incrementare le ricerche e le sperimentazioni relative al miglioramento genetico delle piante erbacee ed arboree, nonché di dar luogo alla creazione di nuove varietà ortofruttifere.

cole e di approfondire i criteri da adottare per la difesa antiparassitaria, la lavorazione meccanica dei terreni, la meccanizzazione delle operazioni di raccolta, la sistemazione e la irrigazione dei terreni, oltre che la selezione, l'alimentazione ed i sistemi di allevamento del bestiame bovino, ovino, suino e degli allevamenti da cortile.

In particolare, i quattro gruppi di lavoro per l'attuazione di ricerche collegiali già costituiti nei settori della surgelazione e della frigoconservazione dei prodotti ortofrutticoli, del miglioramento genetico e sanitario della fragola e della sperimentazione collegiale sulle pesche da industria hanno proseguito le loro attività sulla base delle impostazioni precedentemente avviate.

Ad essi, inoltre, si è aggiunto un quinto gruppo, composto come i precedenti da Istituti sperimentali ed universitari, per l'attuazione di ricerche afferenti alla diagnostica fogliare del pesco.

Gli interventi sulle strutture e sulle attrezzature hanno riguardato la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sedi sperimentali, l'acquisto di aziende e di campi per la sperimentazione agronomica, nonché l'acquisto di attrezzature scientifiche e tecniche, allo scopo di creare le indispensabili basi per una radicale evoluzione delle tecniche sperimentali capaci di consentire l'auspicato incremento delle attività di ricerca applicativa in ogni settore dell'agricoltura.

Va infine ricordato che per quanto riguarda lo stanziamento di 3 mila milioni disposto con la legge 4 agosto 1971, n. 592, essi vengono utilizzati in attesa dell'approvazione di nuovi stanziamenti straordinari, per il finanziamento dell'attività sperimentale degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti universitari collaboratori allo scopo di soddisfare alcune prioritarie richieste formulate dagli Istituti stessi.

Le ricerche economiche e di mercato (art. 4).

La necessità di garantire a tutti coloro che operano nel settore agricolo un sufficiente grado di conoscenza sull'andamento e sulle prospettive dei mercati e di consentire alla pubblica amministrazione l'acquisizione di elementi di valutazione idonei ad orientarne tempestivamente ed efficacemente l'azione a livello operativo, ha indotto il legislatore a potenziare ed estendere l'attività di ricerca e di informazione iniziata con il primo Piano Verde.

L'art. 4 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, infatti, per corrispondere alla esigenza di evitare dispersioni di mezzi e far sì che il servizio di indagini permanenti dei fenomeni di mercato, il parallelo articolato servizio di informazione e di orientamento per gli operatori agricoli nonché l'esame dei problemi attinenti alle strutture ed all'economia del settore agricolo fossero attuati da organismi di elevata specializzazione quali appunto la materia richiede, ha previsto la possibilità di affidarne lo svolgimento all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

Tale Istituto, promosso per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in armonia con gli scopi del primo Piano Verde, e di cui viene fatta esplicita menzione nel secondo Piano quinquennale, è stato così chiamato a far fronte a compiti vieppiù impegnativi nel quadro delle proprie finalità, incentrate appunto sulla diffusione della conoscenza dei fenomeni di mercato e delle loro prospettive nei confronti dei pubblici poteri e dei privati imprenditori, nonché sullo studio delle forme più idonee per l'espletamento di una efficace azione promozionale a favore della produzione agricola nazionale.

Il conseguimento di tali finalità, realizzato attraverso il puntuale adempimento degli specifici compiti che via via gli sono stati affidati, ha comportato per l'Istituto l'esigenza di provvedere ad un suo assetto organizzativo, basato su una autonoma rete di rilevazione estesa e capillare (oltre 350 punti di rilevazione localizzati nei principali centri di scambio italiani e dei Paesi della Comunità) e sull'adozione di tutti quei mezzi di diffusione indispensabili per assicurare la massima tempestività di trasmissione delle notizie.

E' appunto tale assetto organizzativo, migliorato progressivamente in rapporto al continuo evolversi delle situazioni produttive e di mercato e alla conseguente variabilità dei campi di indagine, che ha fatto dell'IRVAM una tangibile ed apprezzata realtà e che ha permesso all'Istituto di svolgere con efficacia e tempestività crescenti i tradizionali compiti nel campo delle informazioni di mercato.

In questo settore, nel corso del 1971, l'IRVAM ha ulteriormente migliorato il contenuto del secondo quotidiano « IRVAM Mattino » rendendolo di più facile ed immediata lettura; ha sostituito con notizie relative all'andamento dei prezzi e delle tendenze della domanda e dell'offerta rilevate nelle principali zone di produzione le notizie relative all'andamento dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso trasmesse quotidianamente via radio; ha esteso a tutti i principali prodotti agricoli le edizioni straordinarie previsionali relative alle venienti campagne di commercializzazione, provvedendo ad inoltrarle a tutti i destinatari del quotidiano « IRVAM Informazione », che costituisce il principale veicolo di divulgazione delle notizie di mercato. Ciò, ferma restando l'intera gamma dei servizi prestati a favore sia degli operatori agricoli (comunicati RAI, servizio di segreteria telefonica dai principali capoluoghi di provincia, servizi telex), sia della pubblica amministrazione (note settimanali in cui l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli è esaminato mediante variazioni di indici sintetici; note mensili in cui viene analizzato settorialmente l'andamento dei vari mercati sottolineando i nessi di causalità ed evidenziando tutti i fenomeni che presentano carattere di anomalia; note di natura congiunturale in cui sintetiche misurazioni riferite a brevissimi intervalli di tempo consentono di controllare la dinamica del flusso produttivo del settore agricolo, quella dei fattori di produzione nonché le variazioni dei consumi e dell'indice dei prezzi al consumo dei prodotti agricolo-alimentari).

Sempre nel quadro della attività di informazione, l'Istituto ha curato, inoltre, la pubblicazione di numerosi rapporti consuntivi che oltre a contenere motivati giudizi circa i risultati economici della precedente campagna di commercializzazione hanno permesso di effettuare una accurata revisione dell'analisi delle strutture produttive e distributive dei prodotti esaminati.

Infine, nell'ambito dell'attività informativa è proseguita l'opera di assistenza agli incubatoi di uova di volatili e l'elaborazione delle denunce da questi inviate mensilmente al Ministero dell'agricoltura allo scopo di fornire utili strumenti per una migliore programmazione della produzione.

Nel 1971 l'IRVAM ha dato inoltre corso ad una indagine permanente sugli allevamenti da riproduzione tendente ad accertare mensilmente la consistenza delle ovaiole da riproduzione ed a prevedere quindi con un ampio margine di anticipo la produzione di polli da carne e di uova da consumo.

Accanto all'attività di informazione l'IRVAM ha provveduto alla redazione del consueto rapporto sulle tendenze dei consumi alimentari e delle produzioni agricole con prospezioni a cinque anni, per la cui definitiva stesura esso si è avvalso del contributo dei Comitati di esperti e di tecnici già da tempo istituiti per i vari settori merceologici.

Nel 1971 è proseguita altresì l'opera di divulgazione delle norme di qualità relative ai vari prodotti ortofrutticoli attraverso la diffusione dei dépliant redatti in collaborazione con l'ICE, debitamente aggiornati sulla base delle nuove norme comunitarie. Inoltre è stata portata a termine la ricerca su 10 grandi mercati ortofrutticoli nazionali per la più esatta conoscenza dell'attuale situazione qualitativa ai fini della normalizzazione ortofrutticola e si è affrontata una nuova impegnativa indagine tendente ad accertare il grado di sviluppo delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli in Italia.

L'aspetto più qualificante dell'attività dell'IRVAM è rappresentato peraltro, nel 1971, dalle numerose ricerche espletate nei vari settori produttivi.

In questo quadro, particolare rilievo hanno assunto l'indagine sui consumatori di vino della CEE e quella sulle imprese nazionali di imbottigliamento. La prima, condotta presso un campione di 4.500 unità, si è proposta di individuare il comportamento della domanda in rapporto alle caratteristiche organolettiche dei vari tipi di vino ed alla loro confezione nonché di evidenziare la diversa propensione all'acquisto dei consumatori in

relazione al variare del reddito e dei prezzi dei vini. La seconda, svolta presso le principali imprese imbottigliatrici italiane, ha avuto lo scopo di accertare la situazione strutturale delle varie imprese, di studiare i diversi tipi di imbottigliamento in relazione ai differenti tipi di vino e di individuare il rapporto tra quantitativi di vino venduti allo stato sfuso e quelli venduti in bottiglia.

Altre indagini di notevole impegno portate a termine dall'Istituto nel 1971 sono state quella relativa ai prodotti ortofrutticoli surgelati, tendente ad approfondire la conoscenza del settore in ordine ai problemi della produzione, della distribuzione e delle politiche di approvvigionamento e di vendita adottate, e quella sulla dinamica degli incubatoi e degli allevamenti di moltiplicazione in Italia.

Riguardo allo studio sui surgelati, va sottolineata la vastità del campo di indagine comprensivo dei sei Paesi della Comunità e dei quattro Paesi che hanno recentemente aderito al Mercato Comune, nonché la particolareggiata raccolta di elementi relativi alle norme di qualità richieste per i prodotti freschi destinati alla surgelazione.

Sempre nel campo delle ricerche e degli studi di settore, sono state espletate ancora un'indagine sui circuiti distributivi delle rose, avente lo scopo di mettere in luce oltre al meccanismo della formazione dei prezzi tutte quelle situazioni che contribuiscono ad attenuare il potere contrattuale dei produttori, e uno studio sulla situazione produttiva e distributiva del cavolfiore.

Il 1971 ha visto inoltre una nuova serie di studi sui problemi della valorizzazione della produzione agricola, un ulteriore approfondimento dell'indagine sulla dinamica della localizzazione dei mercati agricoli e la stesura di tre monografie sulla economia della Grecia, della Jugoslavia e di Israele.

Per il 1972, l'Istituto migliorerà il proprio servizio di informazione, darà corso al tradizionale rapporto a medio termine sulle tendenze delle produzioni agricole e dei consumi ed approfondirà tutte quelle indagini che — espletate nell'anno precedente — appaiono suscettibili di aggiornamento.

Inoltre, in considerazione del radicale processo di trasformazione in cui verrà coinvolto il settore agricolo a seguito della nuova realtà regionale e dell'ampliamento dell'area comunitaria, l'IRVAM affronterà nel prossimo anno un analitico studio di carattere monografico relativo all'economia agricola di ciascuno dei Paesi che hanno recentemente aderito alla CEE e complesse indagini tendenti ad inquadrare l'economia agricola di ciascuna regione italiana nel più ampio contesto dell'economia nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di politica agraria stabiliti dal Consiglio dei Ministri della CEE.

L'assistenza tecnica (art. 5).

L'attività dimostrativa e di assistenza tecnica prevista dall'art. 5 del secondo Piano Verde ha potuto continuare a svolgere i suoi programmi di iniziative anche per l'anno 1971, grazie alla legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde) ed al relativo stanziamento di 2 mila milioni di lire a favore di questo settore.

Con i fondi suddetti — che se hanno da un lato reso possibile, come sopra accennato, la continuazione di tale attività, ne hanno rappresentato anche dall'altra parte un limite — si è cercato di imprimere a tutta l'azione di assistenza tecnica un rinnovato impulso su direttrici aggiornate e sempre più adeguate alle mutate esigenze dei ceti rurali, al progresso economico e sociale della nostra agricoltura, ai complessi problemi di natura socio-economica determinati dall'ampliamento dei mercati in sede comunitaria e internazionale.

Nel campo della formazione professionale, tenuto fermo il concetto che l'elemento umano e il suo livello di preparazione tecnica e culturale rimangono il cardine di ogni progresso in agricoltura, è stato dato nuovo impulso alla realizzazione di corsi di aggior-

namento e qualificazione per tecnici ed imprenditori agricoli, puntando soprattutto su corsi della durata di almeno 30 giorni, da effettuarsi presso i « Centri di addestramento professionale » appositamente istituiti presso Enti od aziende controllate da questo Ministero. Tali Centri, dotati di speciali attrezzature didattiche e ricettive, permettono di far conseguire ai lavoratori e tecnici agricoli precise specializzazioni mediante un insegnamento teorico e pratico effettuato nell'azienda stessa di cui il Centro è dotato.

Particolare importanza è stata data alla « assistenza alla impresa », che si propone il continuo perfezionamento della gestione aziendale considerata nel suo insieme, al fine di migliorarne i risultati economici in vista di quella parità di redditi con gli altri settori produttivi che è traguardo scelto dalla politica agricola italiana e comunitaria.

L'assistenza all'impresa presuppone l'esame critico della contabilità di singole aziende rappresentative, ciò che permette di individuare le cause e gli effetti di una irrazionale organizzazione, gli errati indirizzi colturali, le lacune tecniche, ecc. e su queste deficienze definire l'azione da svolgere per correggere i parametri di una organizzazione aziendale risultata inefficiente.

In altre parole, l'esame della contabilità fornisce la radiografia che permette una esatta diagnosi e la scelta degli opportuni interventi basati su dati reali e non su presunte e generiche esigenze. L'analisi di tali dati contabili, inoltre, se estesa ad un certo numero di aziende — attualmente ragguagliabili a circa 600, ma il numero dovrebbe essere aumentato progressivamente — permette ai servizi di divulgazione e assistenza tecnica, di orientare gli indirizzi della loro azione, non solo per quanto riguarda l'opera delle singole aziende, ma anche la messa a punto di piani zonali o regionali che potranno opportunamente avvalersi di una preziosa elaborazione di dati. Per quanto specifico lavoro, i servizi di assistenza tecnica, centrali e periferici, del Ministero dell'agricoltura operano in stretta collaborazione con Enti specializzati ed Istituti di ricerca a livello universitario, gettando le basi di un proficuo lavoro che si ha ragione di ritenere potrà giungere, in un prossimo futuro, alla formulazione di veri e propri programmi di ricerca e di elaborazione su base regionale e nazionale.

Sono state inoltre intensificate le iniziative nel settore della cooperazione e della integrazione generale tra i vari settori produttivi. D'altro canto, la particolare situazione fondiaria esistente oggi in Italia, che vede ancora un numero elevato di piccole e medie aziende, nonché il persistere di una tradizionale mentalità individualistica presso i ceti rurali, rende in effetti il problema dell'associazionismo particolarmente delicato e di urgente soluzione nel nostro Paese.

In questo quadro, i servizi di assistenza tecnica hanno quindi svolto un'azione formativa dei necessari quadri operativi, mediante la organizzazione di speciali corsi tecnico-pratici per dirigenti e per personale specializzato nelle varie branche lavorative. L'azione divulgativa, in questo particolare settore, valendosi dei dati e degli studi promossi dall'Istituto per le ricerche di mercato e la valorizzazione dei prodotti agricoli è indirizzata, inoltre, a fornire all'agricoltore tutte quelle informazioni economiche e di mercato utili per orientare gli indirizzi produttivi, prima, e indirizzare poi il prodotto sui mercati, dando forza contrattuale agli imprenditori stessi.

Particolare attenzione è stata poi rivolta, come per gli anni precedenti, ai problemi dell'economia domestica, riguardanti cioè la famiglia dell'agricoltore presa nel suo insieme e la situazione dei giovani in particolare. Ciò al fine di poter affermare i valori morali della unità familiare e promuovere, al tempo stesso, nella mentalità dei suoi membri, quello spirito aperto e pronto all'innovazione, indispensabile per dare all'azienda agricola un carattere imprenditoriale e competitivo quale oggi si richiede.

Va infine rilevato che, in adempimento a quanto disposto dal D.M. 20 gennaio 1967 — che ha fissato i criteri generali per l'applicazione degli interventi del secondo Piano Verde — tutte le iniziative riguardanti l'assistenza tecnica hanno trovato il loro coordinamento presso gli Organi centrali e periferici dell'agricoltura e sono state messe a punto in relazione alle esigenze più urgenti espresse dalle diverse realtà locali; esse si sono

in particolare indirizzate a favore di gruppi di produttori che hanno dimostrato capacità di autogoverno didattico. Si è cercato di stabilire più diretti e permanenti rapporti tra Ispettorati e Istituti sperimentali agrari, per modo che le acquisizioni della ricerca potessero essere portate al più presto a conoscenza degli operatori agricoli.

Avanti di riferire sugli interventi messi in atto nello specifico settore nel corso dell'anno è opportuno riportare alcune cifre in cui si riassumono le iniziative complessivamente attuate fino al 31 dicembre 1971 e che riflettono la impegnativa azione svolta nel corso di questi ultimi anni (1).

In sostanza, su uno stanziamento complessivo di 16 mila milioni di lire, di cui 14 mila milioni riferiti alla legge n. 910 e 2 mila milioni riferiti alla legge n. 592, sono state effettuate assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per 2.631 milioni (2); sono così rimasti in disponibilità del Ministero per l'agricoltura 13.369 milioni di lire.

Su tale cifra al 31 dicembre 1971 erano stati assunti impegni per 12.069 milioni, mentre rimanevano a costituire disponibilità in corso di assegnazione 3.931 milioni, di cui 1.300 milioni di lire per le finalità della legge 6 marzo 1968, n. 377.

In particolare, 3.459,5 milioni costituivano impegni assunti per il finanziamento dei programmi di attività svolti dagli organi periferici del Ministero. Gli Ispettorati per l'agricoltura hanno effettuato 36.076 corsi di addestramento professionale per una spesa di 1.259 milioni di lire; 14.077 campi dimostrativi di prova ed aziende tipo, per una spesa di 882,1 milioni di lire; 2.283 gite di istruzioni, per una spesa di 592,6 milioni di lire; e, infine, attività varie e acquisto attrezzature, per una spesa di 722,2 milioni di lire (vedi tav. all. n. 6).

Il Ministero, a sua volta, per l'attuazione di iniziative a carattere nazionale, ha sostenuto una spesa di 2.307,5 milioni di lire:

Sono stati inoltre approvati programmi di enti collaboratori comportanti un contributo statale di 3.830,5 milioni di lire.

Per quanto riguarda in particolare l'attività svolta nel corso del 1971 si ha la seguente situazione: sono stati svolti 4.916 corsi di addestramento professionale per una spesa di 119,4 milioni di lire e 33 corsi, per complessivi 250 milioni, per l'attuazione di iniziative a carattere nazionale.

Infine, nell'anno in questione sono stati approvati programmi di Enti comportanti un contributo statale di 688 milioni di lire.

Sulla base della esperienza acquisita nell'ultimo quinquennio, delle esigenze emerse e delle aspirazioni espresse dagli operatori agricoli, si ha ragione di ritenere che, per poter dare la debita consistenza alle attività di assistenza tecnica, sia necessario disporre, anche nel nuovo quadro regionale, di fondi straordinari in misura non inferiore a quelli assicurati dal secondo Piano Verde e dalla legge che ne ha assicurato il rifinanziamento.

Appare infine necessario conseguire un migliore coordinamento delle molteplici iniziative programmate; rendere più tempestivi gli interventi, consolidare i rapporti diretti fra Istituti sperimentali ed Ispettorati regionali; accentuare l'azione rivolta alla gioventù maschile e femminile; imprimere un indirizzo di specializzazione ancor più preciso alla qualificazione professionale; puntare alla formazione dell'imprenditore agricolo; promuovere, con più validi incentivi, lo spirito associativo dei produttori, specie di quelli operanti in zone di più spinto frazionamento fondiario.

(1) Per le attività di preparazione professionale e di assistenza tecnica previste dall'art. 5 della legge n. 910 è stanziata una cifra globale, con riferimento a tutto il quinquennio di applicazione della legge stessa, pari a 14 mila milioni di lire, di cui 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 3.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 2 mila milioni di lire.

(2) Di cui 31 milioni alla Valle d'Aosta, 347 milioni al Trentino A. Adige, 1.325 milioni alla Sicilia, 620 milioni alla Sardegna e 308 milioni al Friuli V. Giulia.

Non si mancò di puntualizzare nelle passate relazioni la funzione ed il ruolo determinante che il movimento cooperativo esercita ai fini del progresso della agricoltura.

In effetti, la cooperazione è oramai da tempo entrata nel sistema agricolo come una struttura portante e si è inserita in esso come un elemento fondamentale, non solo capace di risolvere i problemi del momento, ma di proiettarsi in modo sostanziale nei confronti di un futuro marcatamente evolutivo caratterizzato, fra l'altro, da crescenti sollecitazioni esterne.

L'esperienza insegna infatti che, senza sistematici collegamenti — sia che si tratti di cooperative, sia che si tratti di altre forme di associazione — in grado di riunire le aziende in vista di comuni finalità, l'ammodernamento progressivo dell'agricoltura può incontrare notevoli difficoltà.

Questa importanza della cooperazione è stata riconosciuta dal secondo Piano Verde e tradotta sul piano concreto attraverso la previsione, in tutto il contesto normativo, di disposizioni preferenziali a favore delle diverse iniziative associazionistiche. In particolare quella legge ha recato non solo agevolazioni finanziarie per la realizzazione e la gestione di impianti a carattere associativo per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ma ha altresì stabilito, con l'art. 6, peculiari disposizioni volte ad incentivare lo sviluppo ed il consolidamento del movimento cooperativo nel settore agricolo attraverso idonee forme di assistenza tecnica, economica e finanziaria.

Il primo comma dell'art. 6 della 910 prevede, in primo luogo, una serie di interventi promozionali per lo sviluppo della cooperazione attraverso tre direttrici prioritarie: la divulgazione dei principi cooperativi, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica a favore di iniziative cooperativistiche (1).

Al secondo comma, lo stesso art. 6 della legge n. 910 prevede la possibilità della concessione, a favore di cooperative agricole aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, e che abbiano iniziato da non più di due anni la loro attività, di contributi triennali nelle spese generali, con riferimento agli oneri relativi al personale dirigente (2); ciò avuto riguardo da un lato alla necessità di assicurare, soprattutto nella fase di avvio, una idonea direzione tecnica ai diversi organismi cooperativi e, dall'altro lato, alle difficoltà che le cooperative costituite di recente incontrano nel far fronte ai relativi oneri. Va a proposito rilevato che, con ciò stesso, si è realizzato un importante legame con la corrispondente norma recata dal regolamento comunitario per il settore ortofrutticolo e prevista, sul piano generale, dallo schema di regolamento per la costituzione delle associazioni dei produttori. D'altro canto, la efficienza del movimento cooperativo, la sua presenza e la forza di stimolo che possono venire dall'esempio degli organismi esistenti ed operanti sono condizionati non solo dalla volontà degli operatori organizzati ed associati, ma dalla capacità di chi è chiamato a svolgere funzioni dirigenziali e di promozione.

Infine, il terzo comma dell'art. 6 prevede l'intervento dello Stato per risanare le passività da cui molte volte le cooperative sono gravate in relazione proprio alle necessità finanziarie che si sono poste per la realizzazione dei loro impianti. E' perciò stabilita la possibilità della concessione di mutui agevolati a carattere straordinario per la trasformazione di passività onerose esistenti a carico di cooperative per la valorizzazione di pro-

(1) Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 6 la legge reca uno stanziamento globale di 1.650 milioni di lire, di cui 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 350 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971 n. 592 reca per l'anno 1971 uno stanziamento di 1.000 milioni di lire.

(2) Per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge n. 910 sono stabiliti limiti di impegno per una cifra globale di 1.150 milioni di lire, di cui 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970. La legge 4 agosto 1971, n. 592 prevede invece per l'anno 1971 un limite di impegno di 250 milioni di lire.

dotti agricoli, i cui impianti siano stati realizzati o ampliati con il concorso dello Stato, condizionando peraltro l'intervento statale ad un incidente impegno degli stessi soci nelle operazioni di ripianamento (1).

Onde assicurare la razionale applicazione e la migliore finalizzazione delle specifiche norme, i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 hanno stabilito alcune fondamentali direttrici, e fra l'altro:

— per quanto riguarda le iniziative di formazione ed aggiornamento dei quadri dirigenti, esse dovranno avere particolare riguardo alle necessità connesse alla trasformazione e vendita associata dei prodotti e potranno essere promosse anche attraverso enti i quali svolgano, per rappresentatività, per strutturazione e finalità istituzionali, un importante ruolo nel quadro del movimento cooperativistico in agricoltura;

— per quanto riguarda i contributi previsti dal secondo comma, essi dovranno essere concessi sulla base di programmi annuali articolati per settore e territorio e subordinati all'accertamento della validità delle singole iniziative.

Secondo queste linee il Ministero per l'agricoltura, in applicazione dell'art. 6 della richiamata legge n. 910, rifinanziata con la legge 4 agosto 1971, n. 592, ha continuato l'azione intesa a dare, attraverso idonee forme di assistenza tecnico-finanziaria, sostegno agli organismi cooperativi.

In particolare è stata tenuta presente l'esigenza di attuare iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione, puntando sulla preparazione e qualificazione dell'elemento umano.

In tal senso sono state promosse iniziative volte alla formazione e preparazione professionale di personale dirigente di cooperative agricole, nonché attività di divulgazione, propaganda e assistenza tecnica avvalendosi di Enti ed istituti di provata capacità.

Le attività di preparazione e formazione del personale dirigente di cooperative agricole sono state svolte promuovendo la attuazione di corsi residenziali di formazione professionale, qualificazione e perfezionamento.

Inoltre con specifici e diretti interventi è stata sollecitata una considerevole attività di informazione attraverso la realizzazione di lezioni, borse di studio, viaggi-studi, convegni, giornate di studio e ricerche di mercato.

Parallelamente all'azione di informazione e preparazione professionale, nel periodo considerato è stata promossa anche un'azione diretta all'assistenza tecnica e propaganda.

Per tali iniziative è stata complessivamente erogata, a tutto il 31 dicembre 1971, la somma di 2.116 milioni di lire che, aggiunta alle assegnazioni effettuate a favore delle Regioni a statuto speciale pari a 506 milioni (2), ascende globalmente a 2.632 milioni di lire.

Per quanto riguarda le provvidenze recate dal secondo comma dell'articolo 6 della citata legge, che prevede la concessione di contributi sulle spese che le cooperative sopportano per corrispondere gli assegni fissi al personale dirigente, sono state ammesse ai benefici di legge 113 iniziative comportanti un impegno di contributi triennali per complessivi 464,2 milioni di lire, riguardanti numerosissime iniziative assunte in pressoché tutte le regioni.

Con riferimento all'attività svolta nelle diverse regioni sugli interventi previsti dal secondo comma meritano di essere sottolineate soprattutto le iniziative assunte nell'Emilia-Romagna, comportanti una spesa pari a 142,5 milioni di lire, nel Veneto per una spesa di 83,9 milioni di lire e in Toscana per 53,9 milioni di lire. Si tratta di regioni dove, come è noto, particolare rilevanza assume il movimento cooperativo. Va però rilevato che

(1) Per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 910 — concessione dei concorsi negli interessi — sono stabiliti globalmente limiti di impegno per 500 milioni di lire, in ragione di 100 milioni per ogni esercizio finanziario. La legge 4 agosto 1971, n. 592 prevede invece limiti di impegno per il 1971 pari a 1.400 milioni di lire.

(2) E, in particolare, 75 milioni al Trentino-Alto Adige, 41 milioni al Friuli V. Giulia, 125 milioni alla Sicilia e 265 milioni alla Sardegna.

anche nel Meridione numerose iniziative sono state assunte nel settore e particolarmente in alcune regioni come la Puglia dove ben 24 iniziative sono state ammesse ai benefici di legge per una spesa pari a 89,8 milioni di lire, la Calabria con 5 iniziative per 19,5 milioni e infine il Lazio dove le iniziative volte a favorire la presenza di quadri dirigenziali hanno comportato una spesa pari a 15,3 milioni di lire.

Per i contributi triennali, sempre riferiti al secondo comma dell'art. 6, sono stati complessivamente assegnati alle Regioni a statuto speciale 277,5 milioni di lire.

Difesa fitosanitaria (art. 7).

E' stata ripetutamente sottolineata nelle precedenti relazioni la progressiva presa d'atto da parte dei produttori agricoli delle necessità di dar luogo, attraverso la creazione ed il potenziamento di strutture organizzative, ad una vigorosa azione preventiva di difesa delle coltivazioni dai parassiti animali e vegetali non solo ai fini della preservazione quantitativa delle produzioni, ma anche e soprattutto ai fini della loro tutela qualitativa.

Evidentemente un'azione così intensiva richiede lo svolgimento di interventi vasti e capillari che utilizzino sufficienti strumenti di azione e mezzi tecnici. Né è da ritenere che da ciò derivi un aumento dei costi di produzione; certamente aumentano, secondo del resto una tendenza che si ricollega alla logica inevitabile propria della economia moderna, gli esborsi delle aziende agricole per l'acquisto e la fornitura di questi mezzi e servizi, ma aumentano nel contempo le entrate, sia per le maggiori quantità ottenute — sulle quali si ripartiscono i costi ai fini dei costi unitari — sia per le migliori qualità. Queste, d'altra parte, rispondono così più idoneamente ai migliorati livelli di alimentazione della popolazione ed alle richieste dei mercati esteri.

Si tratta in sostanza, per quest'ultimo aspetto, di un obiettivo tra quelli principali che il legislatore ha voluto anche con l'art. 7 rimarcare, in una proiezione di concorrente finalizzazione di ogni singolo disposto normativo.

In considerazione della importanza, come avanti accennato, della difesa fitosanitaria, lo Stato interviene in via diretta ed indiretta, con interventi ordinari e straordinari per reprimere od evitare i danni causati dai parassiti alle colture ed ai prodotti agricoli.

In particolare, l'azione ordinaria ha trovato la sua preminente applicazione con modalità e criteri selettivi nel senso che le sovvenzioni statali si sono prioritariamente indirizzate in via preferenziale alle operazioni di lotta assunte da Enti ed organismi associativi, in una proiezione di ulteriore sviluppo della organizzazione associativa. Ciò nella considerazione che l'azione di difesa fitosanitaria dovendosi, per essere efficace, esercitare su aree territoriali dimensionalmente ampie, non può esprimersi con interventi frazionati e dispersivi di mezzi e di capitali.

Queste istanze fondamentali ha in buona sostanza recepito l'art. 7 del secondo Piano Verde che, nel prevedere alla lettera *a*) la concessione di contributi per l'esecuzione di interventi di lotta antiparassitaria e, alla lettera *b*) la concessione di contributi per l'acquisto delle attrezzature connesse, ha circoscritto i soggetti beneficiari delle provvidenze soltanto alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori agricoli, agli enti di sviluppo e, dove non operano questi organismi, anche ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario. Ancor più, onde evitare la possibile dispersione delle disponibilità finanziarie, esso ha stabilito che i contributi per l'esecuzione delle operazioni di difesa siano limitati a settori produttivi con caratteristiche ed esigenze particolari quali quello ortofrutticolo, olivicolo, agrumicolo e bieticolo (1).

(1) In applicazione dell'art. 7 erano stati stanziati inizialmente 15.300 milioni di lire, di cui 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-1967 e 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi. In seguito, l'art. 8 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, ha aumentato di 500 milioni di lire l'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio 1968 per far fronte ai gravi danni causati a colture di pregio dalle avversità atmosferiche verificatesi quell'anno. La legge 4 agosto 1971 n. 592 ha previsto uno stanziamento di 2.000 milioni di lire.

Gli aspetti spiccatamente innovativi recati dall'articolo in questione attengono da un canto all'estensione dell'ammissibilità al contributo anche alle operazioni di lotta eseguite con mezzi aerei e, dall'altro canto, alla possibilità al Ministero dell'agricoltura di intervenire direttamente solo laddove si verificano per la prima volta nelle zone colpite focolai di infezioni o di infestazioni parassitarie.

Del pari, per ottenere un più celere snellimento nella istruttoria delle domande ed una selettiva distribuzione degli incentivi, l'art. 7 ha demandato agli Ispettorati agrari provinciali la competenza per le pratiche comportanti una spesa prevista fino a 20 milioni di lire ed agli Ispettorati agrari compartimentali quella per le iniziative di importo tra i 20 ed i 50 milioni, estendendo anche a questo settore il decentramento amministrativo.

Per quanto attiene alla concreta applicazione della legge, va rilevato che la ritardata messa a disposizione dei fondi dell'esercizio 1970 destinati alla difesa fitosanitaria in base all'art. 7 della legge n. 910 e la entrata in vigore, con la conseguente disponibilità dei relativi fondi, della legge 4 agosto 1971, n. 592, in coincidenza con un'epoca in cui raramente vengono effettuate operazioni di lotta contro i parassiti delle piante, fanno sì che si possano dare solo alcune indicazioni orientative in ordine all'andamento ed alla reale entità delle attività del settore nel corso del 1971.

In particolare, coi fondi dell'esercizio finanziario 1970 sono state effettuate assegnazioni, nel 1971, per 2.610 milioni di lire alle Regioni ordinarie, e coi fondi facenti capo alla legge n. 592 del 1971 sono stati assegnati, sempre alle stesse Regioni, 1535 milioni di lire.

Sicché, a causa dell'accavallarsi degli esercizi finanziari, e dato che i fondi disponibili sono venuti amministrativamente a gravare sul capitolo di spesa degli anni precedenti, i dati riferiti per il 1971 al numero delle domande presentate ed alla spesa prevista dai richiedenti, nonché a quella ammessa a contributo e alla somma relativa ai contributi concessi necessariamente riguardano l'applicazione sia dell'art. 7 della legge n. 910 che dell'art. 1 della legge 592 (vedi tav. all. n. 7).

Anche per il 1971, comunque, sono state confermate le direttive di applicazione e di intervento nel settore che erano state in precedenza determinate. Rimane il fatto che sulle domande presentate è stato concesso nel corso dell'anno un contributo inferiore a quello degli anni precedenti. Infatti la percentuale media dei contributi concessi è del 37,5% contro il 36,3%, il 38,9%, il 41,4% ed il 42,9% registrati rispettivamente negli anni 1970, 1969, 1968 e 1966-1967.

Per quanto invece si riferisce alle liquidazioni, nel 1971 vi è stato un maggiore espletamento di pratiche (357 contro 282 del periodo 1967-'70) per un importo di 5.544 milioni, contro i 4.427 del periodo 1966-'67.

Invece, non sono stati attuati sempre con riferimento al periodo in esame in applicazione della legge n. 910 laddove si è ritenuto di utilizzare i residui disponibili sull'articolo 10 della legge 23 maggio 1964 n. 404, per finanziare interventi diretti contro il « cicloconio dell'olivo »; tali interventi sono stati eseguiti su 10.689 ettari per complessive 908.565 piante interessanti i comuni di Cirò Marina, Crucoli, Rossano, Corigliano Calabria, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Bocchigliero, Campana, Terravecchia, Caloveto, Cropalati e Longobucco, impiegando mezzi aerei ad ala fissa su 7.985 ettari per 678 mila 725 piante ed elicotteri su 2.704 ettari per 229 mila 840 piante, per una spesa complessiva di 246,6 milioni di lire.

Sempre in applicazione della legge n. 910 è da segnalare anche un aumento dell'attività aero-agricola, diretta soprattutto alla stessa efficacia e facilità di eseguire trattamenti uniformi. Tale attività si riscontra particolarmente intensa in Piemonte, Lombardia, Veneto e Calabria.

Se si prendono in considerazione i dati che sono stati riferiti annualmente nelle precedenti relazioni, si nota il progressivo aumento delle domande presentate e dei relativi impegni; ciò va però interpretato anche come un chiaro segno che il necessario coordinamento delle azioni di lotta, che scaturisce dalla esatta e puntuale applicazione delle norme legislative, è stato favorevolmente recepito da vasti strati della imprenditorialità rurale.

Sta di fatto che al 31 dicembre 1971, su uno stanziamento complessivo pari a 17.800 milioni compreso l'apporto di 500 milioni di lire di cui alla già vista legge 1088 del 1968, erano stati assegnati alle Regioni a statuto speciale 4.104,5 milioni (1), ed erano rimasti in disponibilità del Ministero per l'agricoltura 13.695,5 milioni di lire; di questa cifra, 12.969 milioni erano stati attribuiti ai diversi organi periferici del Ministero, mentre 726,5 milioni costituivano somma accantonata per gli interventi di competenza dell'amministrazione centrale.

In particolare, nel corso dell'anno 1971, erano state presentate 207 domande di contributo per una spesa prevista di 7.407 milioni. I decreti di impegno emessi erano in numero di 482 per una spesa ammessa di 5.351 milioni ed un contributo di 1.809 milioni di lire. Infine, per gli interventi diretti la spesa totale ammessa si ragguagliava a 5.351 milioni di lire per una spesa statale di 1.809 milioni. Rimanevano invece ancora da impiegare, e le relative pratiche erano peraltro in corso di istruttoria, somme per un importo di 4.104,5 milioni di lire.

E' da sottolineare comunque come tutti gli interventi — sia quelli diretti che quelli indiretti — siano stati in prevalenza rivolti ad elevare l'efficienza della competitività dell'agricoltura nell'area del mercato comune europeo, soprattutto in riferimento ad alcune colture considerate di particolare pregio e ad incentivare lo sviluppo della cooperazione fra i produttori agricoli. Ciò allo scopo di creare quegli opportuni stimoli capaci di rompere talune forme di immobilismo proprie del mondo agricolo di alcune aree rurali e di accelerare l'ammodernamento delle strutture.

Appare anche interessante prendere in considerazione la geografia distributiva dello sviluppo associativo in dipendenza dell'applicazione dell'art. 7: notevole è il numero di domande presentate nel Veneto a cui fa seguito la Calabria e la Campania. Per quel che riguarda invece l'importo di spesa prevista in testa alla graduatoria si trova l'Emilia con oltre 19 miliardi, seguita dal Veneto con 17,8 miliardi e dalla Calabria con 9,6 miliardi di lire.

Ciò dimostra come siano state interessate non soltanto quelle regioni dove l'associazionismo costituisce oramai una solida tradizione ed ha basi di operatività continuativa tra gli imprenditori agricoli, ma come anche le regioni meridionali abbiano saputo soddisfacentemente corrispondere, ribadendo così la piena validità dell'applicazione dell'articolo 7. Si tratta di un fatto di notevole importanza, come si è in precedenza accennato ai fini della elevazione del reddito degli agricoltori meno avvantaggiati, data la stretta correlazione esistente fra una razionale difesa fitosanitaria e l'incremento quanti-qualitativo delle produzioni agricole, con conseguente positivo riflesso sulla commercializzazione stessa dei prodotti.

La norma che prescriveva la concessione di contributi soltanto per la esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicole e bieticole, ha contribuito ad orientare, specie in certe regioni, gli operatori agricoli verso la estensione delle superfici destinate ad ortofrutticoli, ma ha insieme favorito un incremento della produzione e la immissione sul mercato di prodotti esenti da malattie e parassiti capaci di diminuirne la commerciabilità. La maggiore attività del settore riguarda infatti per lo più le regioni a maggiore sviluppo ortofrutticolo (Veneto, Emilia, Campania, ecc.).

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo applicativo delle norme va osservato che nel corso del 1971 si è accentuata la tendenza da parte degli organismi già costituiti verso il consolidamento della loro organizzazione e l'orientamento verso una maggiore richiesta di attrezzature meccaniche di distribuzione di prodotti fitoiatrici.

(1) Di cui 7,35 milioni alla Valle d'Aosta, 558,25 milioni al Trentino Alto Adige, 191,15 milioni al Friuli V. Giulia, 2.067 milioni alla Sicilia e 1.280,75 milioni alla Sardegna.

GLI INTERVENTI PER LA ORGANIZZAZIONE DI MERCATO

Obiettivo fondamentale del titolo secondo della legge 27 ottobre 1966, n. 910 era — come già ricordato nelle precedenti relazioni — di sostenere il settore agricolo in una delle sue più delicate fasi operative — il mercato —, attraverso una adeguata articolazione di interventi.

Si ricorderà a questo proposito come già il primo Piano Verde, prevedendo l'intervento dello Stato nella realizzazione di impianti collettivi a carattere prevalentemente associativo o pubblico e istituzionalizzando in un certo senso l'azione di sostegno per l'attuazione di iniziative riguardanti la raccolta, lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, aveva segnato una fase di nuovo rilancio della presenza pubblica nella direzione più propriamente sollecitatrice dello sviluppo cooperativistico ed associativo.

Sicché, il campo prevalente di azioni da svolgere era quello di promuovere la vendita razionale dei prodotti agricoli attraverso un' incisiva strutturazione dell'organizzazione associata e strumentale delle attrezzature connesse, allo scopo di rendere il più possibile equilibrato il composito meccanismo della domanda e dell'offerta nella proiezione ultima di salvaguardare lo scarso potere contrattuale delle aziende dimensionalmente e quindi economicamente più modeste.

Si è trattato cioè di una vera e propria nuova dimensione strutturale degli interventi di mercato che tenesse soprattutto conto dell'esigenza di sostenere globalmente e coordinatamente l'intero ciclo produttivo agricolo fino al suo completamento, laddove in precedenza si era mirato piuttosto invece a promuovere la razionale articolazione dei fattori della produzione.

Proseguendo in questa strada, il secondo Piano Verde ha non solo rinnovato l'articolazione normativa precedentemente stabilita ma ha anche, in una proiezione nuova e comprensiva degli aspetti connessi alla stessa evoluzione agricola, incisivamente adeguato tutte le possibili forme di intervento.

Tutto ciò è avvenuto di pari passo con lo sviluppo di una politica di mercato al livello comunitario che ha sostanzialmente caratterizzato con positivi indiscutibili riflessi pressoché tutta la politica agricola degli anni '60.

Talché quegli interventi del primo e del secondo Piano Verde che all'inizio della loro operatività si erano posti come strumenti di carattere portante sono venuti via via nel tempo affiancandosi all'azione comunitaria, con ciò stesso o assumendo un aspetto integrativo — quale quello relativo alle operazioni di stoccaggio — o assumendo talvolta l'aspetto pregiudiziale per la formazione di strutture associative che sono poi in definitiva la base sostanziale per l'applicazione delle direttive comunitarie.

Va peraltro aggiunto che tale azione non si esaurisce solo in questo quadro di interventi. Che, anzi, questi, necessitano di continui affinamenti ed adeguamenti. Del resto, l'art. 2 quater della legge 4 agosto 1971, n. 592, ha previsto l'estensione delle agevolazioni contributive con carattere preferenziale alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati, nonché ad enti e società comunque costituite che, nella gestione di strutture commerciali, assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In definitiva, è lo stesso ampliamento dei mercati, lo stesso evolversi delle fasi di trasformazione e di distribuzione dei prodotti, nonché lo sviluppo tecnologico a sollecitare l'esigenza di trasferire dal livello aziendale delle singole imprese a quello associato la sede per la determinazione dei piani produttivi e delle manovre di mercato.

La stabilizzazione dei prezzi (art. 8).

Con le azioni previste dall'art. 8 del nuovo Piano Verde si è voluto contribuire alla soluzione del problema dei prezzi di vendita e della organizzazione di mercato dei prodotti agricoli che, unitamente agli altri problemi concorrenti che ineriscono al potenziamento dei servizi di carattere generale, alla diffusione dei mezzi di produzione, allo sviluppo produttivo, alla estensione della irrigazione ed al miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività economiche e dei modi di vita delle campagne, rimane fra quelli massimamente condizionanti la dinamica dei redditi dei produttori agricoli, e soprattutto di coloro che conducono aziende meno favorite dal punto di vista delle dimensioni.

Rimane infatti e fra l'altro assodato il fatto che il movimento cooperativo ed associazionistico avanza e si consolida su nuove basi come presa d'atto, da parte degli operatori agricoli, sia della sua validità da un punto di vista economico e mercantile, sia della sua efficacia ai fini della elevazione sociale, avuto riguardo alla crescente integrazione ed interconnessione fra il settore agricolo ed il contesto delle restanti attività economiche del paese.

In questo senso l'intervento dello Stato rivolto a favorire l'applicazione del conferimento volontario dei prodotti agricoli in vista della vendita in comune nei tempi e nei luoghi più opportuni, attraverso la concessione del concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, oltre che di contributi sulle spese complessive di gestione, si colloca con uno suo preciso ruolo stabilizzante sulla formazione e sull'andamento dei prezzi in particolare di quei prodotti sui quali meno incisivamente agiscono gli interventi comunitari.

Per altro verso, inoltre, è la stessa regolamentazione comunitaria a sollecitare la diffusa e valida formazione di strutture in grado di svolgere una attiva presenza agricola nelle fasi della raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, attraverso la formazione di validi organismi associativi di primo e di secondo grado chiamati a svolgere una funzione stabilizzatrice sui prezzi e sui mercati.

In questo quadro, va sottolineato innanzitutto come l'applicazione delle specifiche norme del secondo Piano Verde, abbia interessato, rispetto al primo Piano Verde, nuovi settori attraverso l'adozione di particolari strumentazioni di intervento che, sempre previste dalla legge si ponessero come le più consone a sovvenire le più importanti istanze proprie di ciascun settore.

Del resto, lo stesso D.M. 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali di applicazione della legge n. 910, ha dettato norme affinché le agevolazioni fossero concesse a favore di quelle produzioni che rivestono su un piano nazionale rilevante importanza sotto il profilo economico e sociale o che assumono importanza per l'economia di consistenti aree territoriali (1).

Gli effetti derivati da queste norme appaiono impliciti dalla successiva esposizione rivolta a mettere in evidenza come la specifica incentivazione statale abbia potuto ispirare le scelte di comportamento dei produttori agricoli associati.

Ed in particolare gli interventi disposti ed attuati nel corso dell'anno 1971 hanno raggiunto un ammontare complessivo di contributi concessi pari a 8.287,3 milioni di lire, proponendosi come fine specifico quello di sostenere i prezzi dei prodotti agricoli che, in determinati periodi stagionali, finirebbero inevitabilmente col subire flessioni, nel caso in cui i prodotti stessi dovessero venire immessi sul mercato contemporaneamente ed in modo massiccio.

(1) A tale scopo la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 23 mila milioni di lire, di cui 4.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1966/67 e 5 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 6 mila milioni di lire. Per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'art. 8 della 910 il D.L. 30 settembre 1969, 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, reca uno stanziamento di 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'art. 45 della 910.

Tali interventi hanno avuto l'effetto di tonificare le quotazioni e di svolgere un'azione positiva su tutta la produzione.

Tutti gli operatori agricoli si sono avvalsi quindi della situazione favorevole determinata dall'intervento statale, anche se a trarne immediato vantaggio sono stati coloro che hanno conferito il prodotto all'ammasso e beneficiato del contributo.

Come per il passato l'azione svolta ha fatto perno non solo su organizzazioni di grandi dimensioni (come è accaduto nei primi anni di applicazione dell'art. 8) ma anche, dato il continuo aumento di capacità ed efficienza dimostrato da enti e cooperative, su organismi di minori dimensioni economiche, agevolando così una sempre più capillare assunzione di iniziative in ogni settore dell'agricoltura e determinando una effettiva sollecitazione per i produttori ad organizzarsi ed a sviluppare la cooperazione.

Passando ad esaminare i singoli comparti, si ha il seguente complesso di iniziative.

Settore vitivinicolo.

Gli interventi attuati nel particolare settore durante l'anno 1971 hanno riguardato esclusivamente l'ammasso volontario delle uve e dei mosti effettuato da Cantine Sociali ed Enopoli in zone danneggiate da avversità atmosferiche o in condizioni particolarmente onerose, specie per difficoltà di collocamento del prodotto.

A tal fine sono stati erogati i seguenti contributi:

— 24,8 milioni in favore di 3 Cantine Sociali della provincia di Potenza per l'ammasso delle uve di produzione 1969 (D.M. 27 febbraio 1971);

— 199,9 milioni in favore di Cantine Sociali ed Enopoli delle provincie di Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Catanzaro, Ferrara, Forlì, Napoli, Padova, Ravenna, Sondrio e Treviso per l'ammasso delle uve di produzione 1968 (D.M. 4 giugno 1971);

— 200 milioni quale integrazione al contributo di 1.000 milioni già concesso (D.M. 27 marzo 1970) in favore degli enti gestori degli ammassi volontari e delle Cantine Sociali che hanno effettuato l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1969.

I contributi erogati sono stati tutti già liquidati.

Con l'entrata in vigore (1° giugno 1970) delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, stabilite con il regolamento C.E.E. n. 816 del 28 aprile 1970, non è stato possibile attuare ulteriori interventi, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dell'ammasso volontario delle uve e dei mosti.

Settore lattiero-caseario.

Nel corso dell'anno 1971, per sostenere il mercato del latte e consentire la migliore valorizzazione del prodotto, sono stati predisposti i sottoindicati interventi, per una spesa complessiva di 1.002 milioni.

I contributi erogati sono stati destinati quasi esclusivamente a sussidiare le operazioni di raccolta del latte da alimentazione.

— Contributo di 60 milioni in favore della Cooperativa « L'Adriatica » di Adria (Rovigo) per la raccolta collettiva del latte di produzione 1969 e 1970 (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 360 milioni in favore di 5 Cooperative promosse ed assistite dall'Ente Maremma per la raccolta del latte di produzione 1970 nella « zona bianca » di Roma (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 160 milioni in favore del Consorzio Produttori Latte di Milano per la raccolta collettiva del latte di produzione 1968 (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 5 milioni in favore della Cooperativa fra produttori agricoli di Campagnano di Roma per la raccolta collettiva di latte di produzione 1970 (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 25 milioni in favore del Caseificio Sociale di Sorano (Grosseto) per la raccolta e la lavorazione del latte di produzione 1967/68 (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 15 milioni in favore del Caseificio Sociale di Manciano (Grosseto) per la raccolta e la lavorazione del latte di produzione 1967/68 (D.M. 27 febbraio 1971);

— contributo di 17 milioni in favore della Cooperativa « Alto-Lazio » di Viterbo per la raccolta collettiva del latte di produzione 1970 (D.M. 15 aprile 1971);

— contributo di 50 milioni in favore del Consorzio produttori latte « Granarolo » di Bologna per la raccolta collettiva del latte di produzione 1969 (D.M. 15 aprile 1971);

— contributo di 110 milioni in favore della Cooperativa « Centralvalli » di Potenza per la raccolta collettiva del latte di produzione 1968, 1969 e 1970 (D.M. 26 giugno 1971);

— contributo di 25 milioni in favore della « Latterie Riunite » di Reggio Emilia per la raccolta collettiva del latte di produzione 1968 e 1969 (D.M. 19 luglio 1971);

— contributo di 25 milioni in favore della Cooperativa « Aurora » di Piacenza per la raccolta collettiva del latte di produzione 1968 e 1969 (D.M. 19 luglio 1971);

— contributo di 15 milioni in favore della Latteria di Soligo (Treviso) quale integrazione al contributo di 10 milioni già concesso con D.M. 27 marzo 1970 per la raccolta e lavorazione del latte di produzione 1967 (D.M. 19 luglio 1971);

— contributo di 30 milioni in favore del Consorzio Caseifici di Portogruaro (Venezia) per la raccolta collettiva del latte di produzione 1969 e 1970 (D.M. 10 agosto 1971);

— contributo di 30 milioni in favore della Cooperativa « Felzinea » di Bologna per la raccolta collettiva del latte di produzione 1970 (D.M. 23 ottobre 1971);

— contributo di 135 milioni in favore del Consorzio produttori latte di Venezia per la raccolta collettiva del latte di produzione 1969 (D.M. 10 dicembre 1971).

Con i fondi stanziati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

— contributo di 300 milioni in favore di 5 Cooperative promosse ed assistite dall'Ente Maremma per la raccolta collettiva del latte da alimentazione di produzione 1971 nella « zona bianca » di Roma (D.M. 3 dicembre 1971);

— contributo di 5 milioni in favore della Cooperativa produttori latte di Campagnano di Roma per la raccolta collettiva di latte di produzione 1971 destinato ad uso alimentare (D.M. 3 dicembre 1971);

— contributo di 50 milioni in favore della Cooperativa « Santangiolina » (Milano) per la raccolta collettiva di latte alimentare di produzione 1969 (D.M. 29 dicembre 1971);

— contributo di 25 milioni in favore della Cooperativa « Alto Lazio » di Viterbo per la raccolta collettiva di latte da alimentazione di produzione 1971 (D.M. 29 dicembre 1971).

I contributi concessi sono stati quasi tutti liquidati, ed hanno consentito, unitamente agli interventi disposti in sede comunitaria, di tonificare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Settore ortofrutticolo.

Gli interventi attuati in tale settore nel corso dell'anno 1971 riguardano la raccolta collettiva delle patate e delle nocciole, l'ammasso del cedro e del bergamotto, nonché la distillazione della frutta danneggiata da avversità atmosferiche.

Per la raccolta collettiva delle patate da alimentazione di produzione 1970 è stata disposta la concessione dei seguenti contributi:

— 111,6 milioni in favore di 5 Cooperative della Provincia di Viterbo promosse ed assistite dall'Ente Maremma (D.M. 7 ottobre 1971);

- 6,66 milioni in favore della Cooperativa « Alto Viterbese » di Viterbo (D.M. 30 ottobre 1971);
- 6,012 milioni in favore della Cooperativa di Sorano (Grosseto) (D.M. 30 ottobre 1971);
- 2,25 milioni in favore della Cooperativa Soraniese di Grosseto (D.M. 30 ottobre 1971);
- 80 milioni in favore del Consorzio Agrario Provinciale di Cosenza (D.M. 3 dicembre 1971);
- 23,4 milioni in favore della Cooperativa agricola Siana (Cosenza) (D.M. 3 dicembre 1971);
- 4,68 milioni in favore del Consorzio Con.Co.Pr.A. di Trento (D.M. 29 dicembre 1971).

I decreti ministeriali con i quali sono stati concessi i suddetti contributi sono stati registrati alla Corte dei Conti; si è in attesa della prescritta documentazione per procedere alla liquidazione dei contributi erogati.

Per la raccolta collettiva delle nocciole effettuata negli anni 1969 e 1970 dal Consorzio Produttori nocciole « Colli Cimini e Sabatini » di Viterbo sono stati erogati contributi per l'ammontare complessivo di 22,7 milioni così ripartiti:

- produzione 1969: 6 milioni (con D.M. 30 luglio 1971)
- produzione 1970: 16,7 milioni (con D.M. 22 dicembre 1971).

Anche tali contributi debbono essere liquidati, non essendo ancora pervenuta la necessaria documentazione.

Per quanto concerne il cedro, è stato concesso al Consorzio agrario provinciale di Cosenza un contributo di 100 milioni per l'ammasso del prodotto conferito nel 1970 (D.M. 10 maggio 1971), mentre per l'ammasso volontario dei frutti e dell'essenza di bergamotto sono stati concessi, per la produzione 1968/1969, al Consorzio e alla Cooperativa del bergamotto di Reggio Calabria, un contributo di 88,2 milioni (D.M. 21 luglio 1971) e, per la produzione 1970/71, al Consorzio del Bergamotto un contributo di 130 milioni (D.M. 30 ottobre 1971).

Le operazioni di distillazione della frutta danneggiata da calamità atmosferiche sono state assistite da contributi, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammontare complessivo di 1.336,6 milioni, così suddivisi:

- 800 milioni, stanziati con il D.L. 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, in favore di varie Cooperative delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Verona, per la frutta di produzione 1969 (D.M. 24 febbraio 1971);
- 59,6 milioni (di cui 48,6 milioni impegnati sulle residue disponibilità dell'art. 21 del primo Piano Verde, in favore dell'Ente Campania di Napoli e dell'Ente per l'irrigazione e la riforma fondiaria della Puglia e Lucania (Avellino) per la frutta di produzione 1969 (D.M. 2 marzo 1971);
- 280 milioni in favore di Cooperative ed Enti delle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna per la frutta di produzione 1970 (D.M. 13 agosto 1971);
- 197 milioni in favore dell'Associazione produttori ortofrutticoli di Padova e Verona per la frutta di produzione 1970 (D.M. 3 dicembre 1971).

Settore fibre tessili.

I provvedimenti adottati nel corso del 1971, in difesa del settore, riguardano gli ammassi volontari della lana, del cotone e dei bozzoli che sono stati attuati dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari su richiesta e d'intesa con le organizzazioni di categoria.

Per quanto concerne la lana, perdurando la crisi del mercato interno, si è ritenuto opportuno concedere, con D.M. 15 aprile 1971, un contributo di 950 milioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1970, entro i limiti di 3,5 milioni di chilogrammi di prodotto. Come per le precedenti campagne sono state ammesse a contributo anche le operazioni di filatura delle lane tessili.

Per il cotone di produzione 1970 conferito all'ammasso volontario, sono stati erogati contributi per l'ammontare di 300 milioni, riferiti a 3 milioni di chilogrammi di prodotto (D.M. 15 aprile 1971).

Per quanto riguarda i bozzoli, al fine di incentivarne la produzione e migliorare le quotazioni del prodotto sul mercato, è stato concesso, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 840 milioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto della campagna 1970 (D.M. 27 febbraio 1971). Il quantitativo di bozzoli conferito è stato di 2 milioni di chilogrammi.

Con i fondi stanziati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

— contributo di 950 milioni in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1971, entro i limiti di 3,5 milioni di chilogrammi di prodotto (D.M. 3 dicembre 1971);

— contributo di 500 milioni in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1971 entro i limiti di 1 milione di chili di prodotto (D.M. 22 dicembre 1971).

Settore apicolo.

Per quanto concerne gli interventi nel settore apicolo, sono stati assistiti con contributi, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, gli ammassi volontari del miele di produzione 1970 effettuati dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e da cooperative operanti in Abruzzo e Marche.

I contributi erogati, peraltro non ancora liquidati, sono i seguenti:

— 150 milioni alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per l'ammasso volontario del miele di produzione 1970 in tutto il territorio nazionale (D.M. 18 giugno 1971);

— 8,4 milioni alla Cooperativa apistica abruzzese (Chieti) per l'ammasso di miele di produzione 1970 nelle provincie abruzzesi (D.M. 22 ottobre 1971);

— 10 milioni al Consorzio regionale apicoltori di Falconara M. (Ancona) per l'ammasso del miele di produzione 1969/70 nelle provincie marchigiane (D.M. 29 ottobre 1971).

Settore zootecnico.

Per la raccolta collettiva del pollame da carne conferito durante l'anno 1968, è stato concesso, con D.M. 7 ottobre 1971, al Consorzio agrario di Forlì, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 180 milioni di lire.

Tale contributo è stato interamente liquidato con D.M. 3 dicembre 1971.

Settori vari.

Per favorire l'ammasso volontario delle carrube nel corso dell'anno 1971, è stato concesso, con D.M. 10 luglio 1971, alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, un contributo di 100 milioni di lire riferito ad un conferimento di 150 mila quintali di prodotto.

Per la raccolta e selezionatura delle sementi delle compagne di conferimento 1967, 1968 e 1969, con D.M. 29 dicembre 1971 è stato concesso, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 910, in favore del Consorzio « Consmaremma » di Roma, un contributo di 120 milioni di lire.

Carrube.

Con i fondi stanziati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, è stato deliberato un contributo di 100 milioni in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1971 entro i limiti di 15 milioni di chilogrammi di prodotto (D.M. 3 dicembre 1971).

E' stata, infine, data applicazione al disposto dell'art. 2 quater del D.L. 5 luglio 1971 n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, che prevede la possibilità di erogare contributi nelle spese di funzionamento, a carico delle autorizzazioni di spesa relative all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore di enti e società che, nella gestione di strutture commerciali, agevolino la commercializzazione dei prodotti agricoli di cooperative, consorzi e associazioni di produttori.

Ai sensi della citata disposizione legislativa è stato, pertanto, concesso, con D.M. 18 novembre 1971, alla Società Ortomercato di Milano — Sezione Ortocis — un contributo di 300 milioni nelle spese di funzionamento per l'attività diretta a stimolare, promuovere e incrementare gli scambi dei prodotti ortofrutticoli.

Va altresì ricordato che nel corso del 1971 sono stati disposti acconti e liquidazioni, sui contributi concessi, in conformità dei relativi provvedimenti adottati in tutti i settori di intervento.

TABELLA 5.

AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

(Importi in milioni di lire)

PRODOTTO	Annata	Importo del contributo	
		Impegnato	Liquidato
<i>Settore vitivinicolo</i>			
Ammasso volontario uve e mosti	1966	800,0	798,8
	1967	1.203,0	1.200,5
	1968	1.200,0	1.198,7
	1969	1.200,0	1.111,8
Distillazione vini	1966	218,0	137,7
	1967	1.017,0	753,2
	1969	500,0	179,5
<i>Settore lattiero-caseario</i>			
Ammasso formaggi grana e reggiano	1966	623,2	371,9
	1967	960,0	960,0
Raccolta e trasfor. latte da supero	1967-68	800,0	697,5
Raccolta lavoraz. e vendita del latte	1966-68	77,0	50,0
	1967	902,0	737,6
	1967-68	73,0	31,1
	1967-69	47,0	35,0
	1968	825,5	577,8
	1968-69	185,0	137,1
	1969	497,6	439,0
1969-70	80,0	60,0	
	1970-71	1.002,0	381,7
	1971	330,0	—
<i>Settore ortofrutticolo</i>			
Ammasso cedro	1967	100,0	83,4
	1968	100,0	35,4
	1969	100,0	100,0
	1970	100,0	25,9
Ammasso bergamotto	1966-67	120,0	120,0
	1967-68	120,0	120,0
	1968-69	88,2	—
	1969-70	120,0	60,0
	1970-71	130,0	—

PRODOTTO	Annata	Importo del contributo	
		Impegnato	Liquidato
Ammasso mele e pere	1966	42,5	41,9
	1969	59,6	10,9
Ammasso patate	1967	160,0	127,6
	1968	6,0	2,8
	1969	105,6	89,1
	1970	234,5	—
Ammasso nocciole	1967-68	8,0	7,5
	1969-70	22,7	—
Ammasso sementi	1967-68	18,0	16,6
	1967-69	420,0	300,0
<i>Settore fibre tessili</i>			
Ammasso lana	1967	880,0	597,8
	1968	950,0	639,0
	1969	950,0	517,5
	1970	950,0	562,6
	1971	950,0	—
Ammasso canapa	1967	300,0	113,5
	1968	100,0	31,7
Ammasso cotone	1967	300,0	223,1
	1968	300,0	300,0
	1969	300,0	173,4
	1970	300,0	57,5
Ammasso bozzoli	1968	960,0	960,0
	1969	840,0	588,0
	1970	840,0	512,4
	1971	500,0	—
<i>Settore apicolo</i>			
Ammasso miele	1967	150,0	146,8
	1968	200,0	200,0
	1969	210,0	41,0
	1970	158,4	6,4
<i>Settore zootecnico</i>			
Ammasso vacche III categoria	1967-68	387,0	309,5
Raccolta pollame carne	1967	180,0	180,0
	1968	180,0	180,0
<i>Settori vari</i>			
Ammasso carrube	1967	100,0	22,9
	1968	45,0	36,7
	1969	100,0	22,9
	1970	100,0	18,5
	1971	100,0	—
<i>Altri interventi</i>			
Operazioni trasferimento grano duro conferito dai produttori zone terremotate	1968	32,0	24,2
	1969	108,0	—
Per prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali verificatesi in Sicilia	1969	400,0	400,0
Distillazione frutta colpita da calamità atmosferiche	1969	1.336,6	—
TOTALE		28.047,7	17.547,4

I pagamenti effettuati ammontano a complessivi 4.979,3 milioni di lire.

Sicché, considerando anche questa così vasta massa di interventi ultimamente svolta, appare come sui 29 mila milioni di lire disponibili, gli impegni assunti ammontino a 28.047,7 e le liquidazioni effettuate a 17.547,4 milioni di lire.

Dalla tabella 5 appare la vasta gamma dei comparti che si sono potuti agevolare della specifica azione negli ultimi anni, e gli interventi effettuati per ciascuno di essi; interventi che, lo si ripete, vanno visti in una prospettiva la quale non si limita alla misura della spesa statale e alle quantità ad essa direttamente interessati, ma si proiettano, in ultima analisi, sui livelli dei prezzi della totalità delle produzioni di ciascun comparto e, quindi, sulle entrate globali dei produttori.

Gli impianti a carattere collettivo (art. 9).

Anche nel 1971 è proseguita impegnativa l'azione dello Stato rivolta a dare sviluppo alle strutture associative di mercato di cui gli impianti a carattere collettivo rappresentano la piattaforma strumentale pregiudizialmente più importante ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole.

E' noto infatti come la regolazione dei mercati e la realizzazione di equilibri multipli fra il settore agricolo e le altre attività socio-economiche non siano facilmente suscettibili di realizzarsi in maniera spontanea, al di fuori di ogni intervento permanente della collettività.

In questo senso si ritiene di dover sottolineare come la diffusione di siffatto genere di strutture — articolantisi in un contesto di impianti ed attrezzature di mercato tra loro integrate — abbia costituito uno degli obiettivi cardine del primo Piano Verde. A questi criteri preferenziali è ispirata la nuova normativa del secondo Piano Verde nel settore degli impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, che con l'art. 9 ha anzi voluto, in funzione della esperienza fatta, ma anche e soprattutto in funzione dei risultati raggiunti, considerare indirizzi e obiettivi più avanzati.

Fra l'altro, i criteri di applicazione dell'art. 9, riportati nel D.M. 20 gennaio 1967, hanno posto l'accento sulla necessità di orientare gli interventi statali verso le iniziative che per ubicazione, organizzazione e base associativa presentavano requisiti di obiettiva validità tecnica ed economica.

Essi, inoltre, hanno determinato anche un indirizzo di priorità nei riguardi delle iniziative di ampia operatività in grado di completare in più confacenti cicli l'attività svolta dalle strutture di base e da quelle dirette alla costituzione di depositi e centri di smistamento e di vendita, specie se promossi da organismi di secondo e terzo grado.

Ma vi è di più. La legge 4 luglio 1971 n. 600, col modificare il primo comma dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha esteso la possibilità della concessione dei contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa anche per l'acquisto, oltre che per la costruzione o l'ampliamento da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni di produttori e di loro unioni, o di Enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Venendo ora a parlare dell'attività svolta, va annotato che essendo terminati al 31 dicembre 1970 gli stanziamenti recati dalla legge n. 910, nel corso del 1971 è stato formulato un programma generale di intervento mediante l'utilizzazione delle somme residue iscritte come tali nel relativo capitolo del bilancio statale, nonché delle economie realizzate sui precedenti impegni.

Tale programma di intervento ha interessato, come riportato nella tabella n. 6, 141 iniziative promosse da cooperative agricole e loro consorzi, da enti di sviluppo e consorzi di bonifica, comportanti un investimento finanziario pari a 18.443,3 milioni di lire e con un onere a carico dello Stato, per contributi in conto capitale, pari a circa 8.200 milioni di lire.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alle iniziative finanziate, distinte per settore di intervento (vedi anche tav. all. n. 8).

TABELLA 6.

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEL IV PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO

SETTORI	Numero	Spesa in milioni di lire	%
Enologico	55	10.396,0	56,3
Lattiero caseario	38	2.727,8	14,8
Ortofrutticolo	—	—	—
Oleario	23	2.042,8	11,1
Mangimifici ed essiccatoi mais	16	1.895,0	10,3
Altri impianti	9	1.381,7	7,5
TOTALE	141	18.443,3	100,0

Va positivamente annotato il fatto che l'apporto che tali impianti recano alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici si deve ritenere veramente ragguardevole, in relazione soprattutto all'accresciuta potenzialità lavorativa che ciascun settore può così esprimere, con ciò realizzando quella capacità produttiva che da un punto di vista economico può giudicarsi prossima a livelli ottimali.

Va a questo punto illustrata l'attività complessivamente svolta sull'art. 9 per l'intero arco della sua applicazione.

TABELLA 7.

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEL PROGRAMMA SPECIALE DI INTERVENTO, IN QUELLO ORTOFRUTTICOLO E NEI DUE E NEI QUATTRO PROGRAMMI GENERALI

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI IMPIANTI	Numero	Importo	%
Impianti ortofrutticoli	165	27.465	23,1
Latterie e caseifici	292	26.252	22,1
Cantine sociali ed enopoli	230	37.267	31,4
Oleifici	126	9.801	8,3
Essiccatoi mais	66	8.075	6,8
Altri impianti	54	9.883	8,3
TOTALE	933	118.743	100,0

Come si ricorderà, l'attività prese l'avvio dalla formulazione di uno specifico programma nel settore lattiero-caseario, in relazione al quale fu deciso nel 1967, a causa delle particolari condizioni verificatesi sul mercato, di realizzare il più celermente possibile nuovi interventi riguardanti la creazione di impianti a carattere collettivo. A questo fece

seguito, nel corso del 1968, un secondo programma che allargò l'intervento a tutti i settori. Altri programmi si ebbero nel 1969 e nel 1970. Talché, considerando tutti i successivi programmi, compreso quello speciale, risulta che è stata nel complesso decisa la realizzazione di 933 iniziative riguardanti la costituzione o l'ampliamento di impianti di mercato — la gran parte delle quali già compiuta — per una spesa complessiva ammessa di 118.743,3 milioni di lire. Di questi impianti, 230 interessano il settore enologico, 292 il settore lattiero-caseario, 165 quello ortofrutticolo, 126 quello oleario, 66 riguardano gli essiccatoi di mais e 54, infine, attengono ad altri impianti.

La tavola allegata n. 9 fornisce indicazioni in ordine alla diffusione delle iniziative cooperativistiche, nelle diverse regioni, partitamente per settore. Si riconfermano così in testa, per quanto riguarda il numero e l'importo delle iniziative, l'Emilia e il Veneto, rispettivamente con 251 e 148 iniziative realizzate. Seguono la Puglia con 105 impianti, la Lombardia con 79 e la Toscana con 53 iniziative realizzate.

Si tratta peraltro di iniziative considerate nel loro complesso. Ma anche ove si faccia riferimento alla situazione delle iniziative considerate a livello di singolo settore si ha ulteriore conferma della generale tendenza distributiva dianzi cennata. Così ad esempio, per quanto riguarda il settore enologico, al primo posto figura il Veneto, seguito dall'Emilia, dalle Puglie e dal Piemonte; nel comparto ortofrutticolo la maggiore consistenza degli impianti si ha in Emilia, seguita dal Veneto e dalla Puglia; nel settore lattiero-caseario è sempre in testa il numero degli impianti realizzati in Emilia, a cui fanno seguito quelli del Veneto, della Lombardia, della Campania e del Piemonte; nel settore oleario il primo posto viene conservato dalla Puglia, immediatamente seguita dal Lazio e dall'Abruzzo, mentre per quanto attiene al settore dei mangimifici il Veneto e la Lombardia registrano 19 e 14 impianti seguiti dall'Emilia con 7, dalla Toscana con 11, dall'Umbria con 5 e infine dalle Marche con 4 impianti realizzati.

Si fa infine presente che i fondi recati dall'art. 2 undecies della legge 4 agosto 1971, n. 592, saranno interamente utilizzati per il finanziamento di iniziative nel settore degli impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli nell'ambito del quinto programma di intervento in corso di formulazione.

Gli impianti di interesse pubblico (art. 10).

E' noto ormai il quadro dei programmi di intervento predisposti in applicazione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 riguardanti la costituzione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici a totale carico dello Stato. Questi interventi prevedono, come si ebbe a ricordare nelle precedenti relazioni, che gli impianti da realizzare tendano a soddisfare le esigenze connesse alla fase di commercializzazione dei prodotti agricoli su vaste aree territoriali, e che tali strutture trovino concentrazione con riferimento anche alla consistenza delle realtà e suscettività produttive locali (1).

Talché l'azione dello Stato, in questo vasto contesto, riveste un duplice aspetto: da un lato, la responsabile costituzione degli impianti in condizioni di funzionamento che assicurino un quadro di assieme in cui vengono a innestarsi le determinazioni imprenditoriali degli operatori associati e, dall'altro lato, la funzione di stimolo e di perno onde armonizzare le posizioni dei diversi compartecipi del dialogo economico e sociale nel quadro dell'interesse pubblico, delle collettività locali e regionali, dei produttori ed utilizzatori delle risorse.

(1) A tale scopo la legge reca uno stanziamento globale di 23.900 milioni di lire, di cui 4 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-67 e 5.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 2 mila milioni di lire.

Del resto, è proprio la carenza di talune aree e territori di strutture agricole associate — quali vengono postulate da un moderno e integrato sistema distributivo — a richiedere un maggiore impegno operativo dei pubblici poteri per l'attuazione di interventi capaci di calare, a livello mercantile, sul complesso gioco dei meccanismi della distribuzione dei prodotti.

Per corrispondere a questi postulati, ed allo scopo di rendere concrete le iniziative in ciascun settore di intervento, fu a suo tempo costituita una apposita Commissione consultiva, incaricata di esprimere parere sulle singole iniziative e di indicare la più opportuna dislocazione degli impianti. Ciò nella constatata opportunità che gli impianti da realizzare, anche se non debbono necessariamente assumere carattere nazionale, possono peraltro proiettare uno specifico interesse di carattere pubblico ed avere quindi influenza su un'area territorialmente più limitata, ma non per questo meno importante.

Talché l'opera di tale Commissione si è concretizzata nella predisposizione di un generale ma articolato programma di interventi, impostati e commisurati alle necessità di commercializzazione dei diversi settori produttivi, la cui realizzazione riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti autorizzati in bilancio fino al 31 dicembre 1971.

E' stato possibile in questa maniera programmare in modo integrato sugli stanziamenti del primo e del secondo Piano Verde, nonché su quelli della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde) — ammontanti globalmente a 37.900 milioni — una spesa globale prevista per detti impianti, pari a 34.866,8 milioni di lire, di cui 18.784,8 sono stati materialmente già impegnati. In particolare, su tale spesa pari, come si è detto, a 34.866,8 milioni di lire, 21.973,5 milioni riguardano gli impianti di interesse pubblico per il Mezzogiorno e le Isole, con una incidenza sulla complessiva spesa prevista pari al 63%.

E' indubbia quindi l'efficacia di tali interventi ai fini della valorizzazione dei prodotti agricoli non solo sul piano tecnico-economico ma anche e soprattutto su quello sociale, anche se, non va sottaciuto, la realizzazione del programma non può non richiedere tempi tecnici relativamente lunghi. Si tratta cioè, come non si mancò di rilevare nelle precedenti relazioni, non solo di individuare o costituire gli Enti e gli organismi associati disposti ad assumere e gestire la iniziativa, ma di valutare anche i fattori di ordine economico, tecnico e mercantile che rendono valida la iniziativa stessa e che debbono presiederne le linee operative. Inoltre, si tratta di promuovere i relativi progetti affrontando di volta in volta quelle ineliminabili difficoltà connesse al loro coordinamento. E' del resto proprio la complessità di acquisizione di questi fattori di valutazione e dei relativi adempimenti connessi allo svolgimento della fase istruttoria che hanno fatto sì che nel passato l'importo degli impegni sui relativi stanziamenti non abbia sortito talvolta risultati pienamente soddisfacenti.

Peraltro, la situazione in essere al 31 dicembre 1971 era tale che numerose delle iniziative a suo tempo programmate si sono avviate verso l'iter conclusivo e ciò ha consentito di procedere alla pressoché totale assunzione dei relativi impegni formali e di dare avvio o, in taluni casi, anche di ultimare le opere.

Nella tabella che segue vengono elencati gli impianti da realizzare od in corso di realizzazione, ripartiti per settori di intervento e per distribuzione territoriale. Essi attengono agli interventi finora programmati e sui quali l'apposita Commissione consultiva ha espresso parere favorevole.

Successivamente vengono illustrati, insieme alla qualificazione degli impianti, i motivi generali che hanno dato impulso alla realizzazione degli stessi, nonché la situazione in ordine allo stato di realizzazione.

Settore olivicolo.

Allo scopo di mettere nelle mani dei produttori gli strumenti più idonei per fronteggiare taluni stati di crisi o di pesantezza del settore, con l'inserimento diretto nel mercato mediante la qualificazione degli olii commestibili e di costituire un modello tecnico

TABELLA 8.

IMPIANTI DA REALIZZARE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL PRIMO PIANO VERDE, DELL'ART. 10 DEL SECONDO PIANO VERDE E DELL'ART. 2 UNDECIES DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1971, n. 592, DISTINTI PER ZONE DI INTERVENTO E PER SETTORI PRODUTTIVI

(Importi in milioni di lire)

IMPIANTI	INTERVENTI		Totale per settore	Incidenza per settore
	Centro Nord	Mezzogiorno Isole		
<i>A) Settore oleario</i>				
Impianto oleario in Andria (Bari) . . .		300,0		
Impianto oleario in Calabria		6.631,0	7.731,0	22,2
Impianto oleario in Castelvetro (Trapani)		800,0		
<i>B) Settore vitivinicolo</i>				
Impianto enologico in Ponte di Piave (Treviso)	601,4			
Impianto enologico in San Severo (Foggia)		800,0		
Impianto enologico in Marsala		1.390,0		
Impianto enologico in Barile (Potenza)		650,0		
Impianto enologico in Provincia di Chieti		1.250,0	4.691,4	13,4
<i>C) Settore ortofrutticolo</i>				
Centrale ortofrut. Ferrara	2.313,4			
Centrale ortofrut. Gaudiano di Lavello (Potenza)		3.679,0		
Centrale in Lauro (Avellino)		1.212,0		
Centrale ortofrut. Caltagirone (Catania)		1.475,0		
Centrale ortofrut. Pescia (Pistoia) . . .	1.800,0			
Centrale ortofrut. Bologna	2.800,0		13.279,4	38,1
<i>D) Settore lattiero-caseario</i>				
Centrale latte Cameri (Novara)	243,5			
Centrale latte Mantova	1.086,6			
Centrale latte Treviso	303,0			
Centrale latte Vicenza	245,4			
Centrale latte Campobasso		780,0		
Centrale latte Tramutola (Potenza) . .		1.276,5	3.935,0	11,3
<i>E) Settore carni</i>				
Centro macellazioni Chiusi (Siena) . . .	1.800,0			
Centro macellazioni Campobasso		1.180,0		
Centro macellazioni Gangi (Palermo)		550,0		
Centro avicolo Forlì	1.700,0		5.230,0	15,0
TOTALE GENERALE	12.893,3	21.973,5	34.866,8	100,0
Incidenza della spesa	37,0	63,0	100,0	—

ed organizzativo per la tutela degli interessi degli olivicoltori, è stata deliberata la costruzione di un impianto per gli olii di alta qualità in Andria (Bari), di un complesso articolato su 3 centri, uno per provincia, in Calabria — e precisamente per la rettificazione degli olii ad alta acidità in Lamezia Terme (Catanzaro) ed in Gioia Tauro (Reggio Calabria), di un impianto prototipo per la estrazione dell'olio e di un centro di commercializzazione in Rossano (Cosenza) e di 3 magazzini di raccolta in S. Andrea Apostolò (Catanzaro), in Montebello Jonico (Reggio Calabria) e in Fuscaldo (Cosenza) — nonché di un impianto per la conservazione e la commercializzazione delle olive da tavola in Castelvetrano (Trapani).

Il costo del complesso articolato su 3 centri delle provincie calabresi è di 6.631 milioni. I relativi lavori sono in corso di esecuzione.

Il costo del complesso progettato in Andria è di 300 milioni di lire. I lavori di costruzione sono in fase di avanzata esecuzione.

Infine, il costo dell'impianto di Castelvetrano è di 800 milioni di lire. L'incarico della progettazione esecutiva è stato affidato all'Ente di sviluppo agricolo regionale. E' in corso il relativo decreto di concessione all'Ente.

Complessivamente, per il settore oleario è stata prevista una spesa di 7.731 milioni di lire.

Settore enologico.

Per il riordinamento ed il coordinamento dell'attività di trasformazione dell'uva, di valorizzazione del vino e dei suoi sottoprodotti, articolando gli impianti in modo diverso nelle regioni settentrionali e meridionali del territorio nazionale in relazione alla diversa forma di attività delle cantine sociali cooperative, è stata stabilita la costruzione di:

— in Ponte di Piave (Treviso) un impianto per una spesa di 601,4 milioni di lire, per la lavorazione delle vinacce, vinelli e vini di scarto. Il progetto esecutivo è stato approvato dagli organi tecnici. E' stato emanato il decreto di concessione dei lavori per la costruzione dell'impianto all'Ente delle Tre Venezie;

— in San Severo (Foggia) una centrale per l'accantonamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dei vini, per un importo di 800 milioni di lire. L'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania è stato incaricato della progettazione esecutiva;

— in Marsala (Trapani), un centro per il deposito tipicizzazione e commercializzazione dei vini, per un importo di 1.390 milioni di lire. L'Ente di sviluppo agricolo regionale è stato incaricato di procedere alla redazione del progetto esecutivo;

— in Barile (Potenza); un impianto per la produzione di spumanti e vini tipici, per un importo di 650 milioni di lire. La iniziativa è in corso di esame;

— in provincia di Chieti, un impianto per la distillazione di materie vinose nella zona di Ortona, per un importo complessivo di 1.200 milioni di lire. L'incarico di predisporre il progetto esecutivo dei lavori è stato affidato all'Ente Fucino.

Complessivamente, per il settore enologico è prevista una spesa di 4.691,4 milioni di lire.

Settore ortofrutticolo.

Ai fini della migliore tutela della produzione ortofrutticola e del concentramento della commercializzazione nelle zone di maggiore produzione ed in quelle di progressivo sviluppo, connesso alla trasformazione colturale delle medesime zone, è stata prevista la costruzione dei seguenti impianti:

— in Ferrara, un centro di commercializzazione e conservazione per una spesa di 2.313,4 milioni di lire. Il centro è in fase di avanzata costruzione da parte dell'Ente Delta Padano;

— in Gaudio di Lavello (Potenza), un centro per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti della Valle d'Ofanto, per una spesa di 3.679 milioni di lire. Il centro è in fase di avanzata costruzione;

— in Lauro (Avellino), un impianto per la lavorazione, conservazione e commercializzazione di nocciole ed altra frutta, per una spesa di 1.212 milioni di lire. La progettazione esecutiva è stata affidata all'Ente di sviluppo agricolo in Campania;

— in Caltagirone (Catania), un centro agrumicolo per la raccolta, trasformazione e commercializzazione delle arance, per una spesa di 1.475 milioni di lire. È stato emanato il decreto di concessione dei lavori all'Ente di sviluppo agricolo regionale;

— in Pescia (Pistoia), un centro per la commercializzazione di fiori per una spesa di 1.800 milioni di lire. La progettazione esecutiva è stata affidata all'Ente Maremma;

— in Bologna sono in via di ultimazione studi ed indagini per esaminare le convenienti possibilità di realizzare un impianto ortofrutticolo, con caratteristiche particolari. La spesa presumibile è di 2.800 milioni di lire.

Complessivamente, per il settore ortofrutticolo è stata prevista una spesa di 13.279,4 milioni di lire.

Settore lattiero-caseario.

Allo scopo di normalizzare il mercato mediante l'utilizzazione delle eccedenze del prodotto, di dare ai produttori un'adeguata remunerazione, specie nei periodi di maggiore offerta, di sviluppare in determinate zone, che per la loro ubicazione sono particolarmente idonee, la zootecnia, incrementando la produzione e favorendo l'utilizzazione del prodotto stesso, consentendo nel contempo un maggior progresso delle categorie interessate sia dal punto di vista tecnico ed economico che sociale, gli interventi, articolati in modo diverso a seconda delle necessità zonali, sono i seguenti:

— in Cameri (Novara) un impianto per la produzione di latte in polvere, per una spesa di 243,5 milioni di lire. È stato emanato il decreto di concessione alla latteria sociale di Cameri;

— in Mantova un impianto per la produzione di latte in polvere e uno stabilimento per la stagionatura del formaggio grana. La spesa prevista è di 1.086,6 milioni di lire. I lavori sono in fase di ultimazione;

— in Treviso un impianto per la produzione di latte in polvere e per la produzione di latte in polvere per uno zootecnico, per una spesa di 303 milioni di lire. I lavori sono in corso di esecuzione;

— in Vicenza un impianto per la produzione di latte in polvere, per una spesa di 245,4 milioni di lire. I lavori sono in corso di esecuzione;

— in Campobasso una centrale per la raccolta, conservazione, caseificazione e commercializzazione del latte, con annessa porcilaia ed un centro di raccolta in Riccia per una spesa complessiva di 780 milioni di lire. I lavori per la costruzione della centrale sono in fase di avanzata esecuzione;

— in Tramutola (Potenza) un centro per la raccolta, lavorazione e commercializzazione del latte e per la produzione di burro e formaggio, per una spesa complessiva di 1.276,5 milioni di lire. I lavori sono in corso di esecuzione.

Complessivamente, per il settore lattiero-caseario è stata prevista una spesa di 3.935 milioni di lire.

Settore carni.

Nel quadro delle esigenze di carattere nazionale di sviluppare e migliorare le produzioni zootecniche e di normalizzare il mercato delle carni suine e bovine alla produzione ed al consumo attraverso la diretta partecipazione dei produttori agricoli nella fase di

commercializzazione, e nella considerazione che tali impianti, per poter svolgere la loro funzione di potenziamento e sostegno nel settore zootecnico, debbono essere ubicati in zone particolarmente idonee, con concreta possibilità di poter rappresentare dei centri di propulsione tecnico-economica e di convergenza commerciale anche per le zone limitrofe, sono stati previsti i seguenti interventi:

— in Campobasso un frigomacello e salumificio, per una spesa di 1.180 milioni di lire. Il progetto predisposto dall'Ente di sviluppo in Molise si trova per l'esame presso gli organi tecnici;

— in Chiusi (Siena) un centro macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, per una spesa totale di 1.800 milioni di lire. Lo schema di appalto-concorso si trova, per l'esame, presso il Consiglio Superiore della Sanità;

— in Gangi (Palermo) un centro di macellazione, lavorazione e commercializzazione di carni bovine, suine ed ovine, per una spesa di 550 milioni di lire. L'Ente di sviluppo agricolo regionale è stato incaricato di provvedere alla progettazione esecutiva;

— in Forlì un centro avicolo, per una spesa di 1.700 milioni di lire. L'Ente Delta Padano è stato incaricato di predisporre una perizia di stima del complesso da rilevare.

Complessivamente, per il settore carni è stata prevista una spesa di 5.230 milioni di lire.

La graduale messa in attuazione delle norme suindicate ha tenuto presenti, in rapporto alle diverse condizioni strutturali ed ambientali, le esigenze e le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, intervenendo per quelle produzioni che maggiormente incidono sull'economia agricola di quelle zone.

Sta di fatto che, come si è accennato, su una spesa globale prevista per tali impianti di 34.866,8 milioni ben 21.973,5 riguardano impianti ricadenti nel Mezzogiorno e nelle Isole con una incidenza pari al 63%.

L'INTERVENTO PER FAVORIRE L'IMPIEGO DEI CAPITALI DI ESERCIZIO

L'evoluzione della tecnica e dei processi produttivi in genere ha esercitato notevole influenza particolarmente, negli ultimi anni, nel settore dell'agricoltura, sollecitando le categorie rurali alla ricerca di nuovi mezzi e di idonee soluzioni, volte ad elevare i modesti redditi ed a sviluppare la produttività aziendale in relazione ai gusti dei consumatori ed alle esigenze di mercato.

Nel quadro di questa fase evolutiva i capitali di esercizio hanno svolto un ruolo di primaria importanza per l'impresa, sia nelle attività colturali, sia nella dotazione aziendale dei necessari mezzi strumentali.

Si è così sviluppata in modo più accentuato negli ultimi anni la domanda di credito da parte degli operatori, segnatamente nei settori dell'acquisto di mezzi tecnici (concimi, anticrittogamici, ecc.), della meccanizzazione dei processi lavorativi, della selezione e dell'incremento degli allevamenti zootecnici.

L'azione pubblica ha continuato a secondare, come per il passato, il ricorso al credito, convogliando in agricoltura consistenti disponibilità di fondi, sotto forma di concorso negli interessi sui prestiti di conduzione e di anticipazioni per la erogazione di prestiti agevolati per l'acquisto di macchine agricole e di bestiame.

Tale azione si è peraltro particolarmente orientata verso le categorie più meritevoli di assistenza e verso le cooperative agricole di produzione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti.

L'indirizzo costantemente seguito nella concessione delle facilitazioni creditizie e contributive, di favorire i piccoli operatori e le loro associazioni, ha trovato una più concreta attuazione con la legge 4 agosto 1971, n. 592, la quale — essendo esauriti i fondi recati dal secondo Piano Verde e dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18

dicembre 1970, n. 1034 — ha previsto appositi stanziamenti di bilancio sotto forma di concorso negli interessi per la erogazione di prestiti di esercizio a cooperative agricole al tasso agevolato del 3%.

Le specifiche preferenze in favore della cooperazione sono state anche previste dalla stessa legge nel settore dei prestiti per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole al fine di favorire un più adeguato processo evolutivo sotto l'aspetto economico e sociale.

I capitali di esercizio (art. 11).

L'attività degli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario nel settore dei prestiti di conduzione si è incrementata in maniera notevole sia per i benefici effetti esercitati da un equilibrato e tempestivo impiego dei mezzi finanziari nello sviluppo economico e produttivo delle aziende agricole, sia per l'evoluzione dei processi tecnici che è direttamente collegata all'impiego di capitali in agricoltura.

Il concorso dello Stato negli interessi, previsto dall'articolo 11 del secondo Piano Verde, ha reso possibile soprattutto alle categorie di operatori agricoli più modesti — coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati — di procurarsi, a tasso notevolmente inferiore rispetto a quello praticato sul mercato finanziario, i fondi necessari per affrontare le spese di mano d'opera, provvedere alle anticipazioni colturali, sopprimere alle esigenze di utilizzazione e trasformazione dei prodotti (1).

Occorre tuttavia rammentare che gli stanziamenti di bilancio non consentono di assistere tutti i prestiti di conduzione perfezionati annualmente dagli Istituti ed Enti autorizzati, ma solo un terzo circa del volume delle operazioni.

Nel disporre le assegnazioni sotto forma di concorso negli interessi si è reso pertanto necessario richiamare l'attenzione degli Istituti ed Enti sulla necessità di favorire la maggiore possibile perequazione delle provvidenze creditizie in esame, attraverso un'accurata selezione delle richieste presentate dagli operatori, in modo da convogliare, come nel passato, le agevolazioni suaccennate soprattutto verso le categorie più meritevoli di assistenza sotto il profilo tecnico ed economico. In tale azione sono state tenute particolarmente presenti le esigenze delle aziende associate in cooperativa per la utilizzazione, trasformazione e vendita in comune dei prodotti conferiti dai soci.

Nel 1970 le numerose richieste di finanziamento agevolato avevano reso necessario inserire nel noto D.L. n. 621 del 27 agosto, poi sostituito dal D.L. n. 745 del 26 ottobre successivo, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, apposita autorizzazione di spesa destinata ad integrare di 4 miliardi di lire le disponibilità del secondo Piano Verde per l'anno 1970 relative al concorso negli interessi sui prestiti di conduzione.

Nel 1971, con legge 4 agosto 1971 n. 592, sono stati stanziati altri 12 miliardi per la erogazione del predetto concorso, riservando ben 6 miliardi di lire per la riduzione al 3% del tasso di interesse dei prestiti posti in essere da cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, comprese le stalle sociali.

E' tuttavia da rilevare che solo verso la fine del 1971, dopo il completamento delle occorrenti formalità con l'Amministrazione del Tesoro per la iscrizione in bilancio dei fondi stanziati, è stato possibile porre a disposizione degli Istituti ed Enti le somme necessarie per l'accoglimento delle domande di prestito inoltrate dalle categorie agricole per l'annata agraria 1971/1972.

(1) Per la concessione dei concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'art. 11 la legge recava uno stanziamento globale di 29 mila milioni di lire, di cui 5.500 per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi. In seguito però, con la legge n. 622 del 1967, gli stanziamenti relativi agli esercizi dal 1967 al 1969 sono stati ridotti di 600 milioni di lire. Talché lo stanziamento globale è sceso a 27.200 milioni.

I dati riportati in seguito, relativi al volume di operazioni perfezionate al 31 dicembre 1971, riguardano quindi solo in parte i prestiti assistiti da concorso con le disponibilità della citata legge n. 592. E' tuttavia da prevedere che nei primi mesi del 1972 sarà completato dagli Istituti ed Enti l'utilizzo delle nuove quote assegnate.

Nell'anno 1971 risultano perfezionate:

— a favore di operatori singoli 158.237 operazioni di prestito per un importo di 137.930 milioni di lire ed una spesa di concorso statale di circa 5.877 milioni di lire;

— a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione, e vendita di prodotti agricoli 1.153 operazioni per un importo di 24.934 milioni di lire ed una spesa di concorso statale di 1.181 milioni di lire. A tale importo vanno aggiunti 3.140 prestiti per complessivi 39.266 milioni ed una spesa di concorso statale di circa 1.673 milioni perfezionati nel 1971 con aziende associate in cooperativa o in altra forma a valere sugli stanziamenti residui del secondo Piano Verde e della legge 18 dicembre 1970 n. 1034.

In totale sono stati pertanto erogati nel corso del 1971 163.530 prestiti agevolati per 202.130 milioni di lire con l'impiego di quote di concorso statale per un importo di 8.731 milioni di lire (vedi tab. n. 12).

Raffrontando i dati suesposti con quelli dell'anno 1970, si rileva globalmente una diminuzione del numero dei prestiti concessi, ma un aumento nell'importo delle operazioni e delle quote di concorso statale utilizzate. Nel 1970 sono state infatti definite 221.501 operazioni per un importo di 184.813 milioni ed una spesa di concorso statale di 6.192 milioni.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai prestiti perfezionati negli anni dal 1967 al 1971.

TABELLA 9.

CREDITO DI CONDUZIONE-RIPARTIZIONE PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DELLE OPERAZIONI PERFEZIONATE NEGLI ANNI 1967-1968-1969-1970

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE	1967				1968			
	N.	%	Importo	%	N.	%	Importo	%
Italia settentrionale .	78.992	52,5	127.201	74,6	151.499	43,3	163.058	62,5
Italia centrale . . .	15.748	10,5	11.222	6,6	40.018	11,4	21.720	8,3
Italia meridionale ed insulare	55.518	37,0	32.044	18,8	158.486	45,3	75.972	29,2
TOTALE	150.258	100,0	170.467	100,0	350.003	100,0	260.750	100,0
	1969				1970			
	N.	%	Importo	%	N.	%	Importo	%
Italia settentrionale .	129.410	39,8	155.524	59,1	78.090	35,3	98.796	53,6
Italia centrale . . .	41.036	12,6	25.533	9,7	22.490	10,1	18.959	10,1
Italia meridionale ed insulare	154.939	47,6	81.997	31,2	120.921	54,6	67.058	36,3
TOTALE	325.385	100,0	263.054	100,0	221.501	100,0	184.813	100,0

**CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DELLE OPERAZIONI PERFEZIONATE NEGLI ANNI DAL 1967 AL 1971**

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE	1 9 7 1							
	Prestiti ad aziende singole od associate ed alle cooperative di produzione				Prestiti sui fondi riservati alle cooperative di conservazione, tra- sformazione e vendita di prodotti agricoli			
	N.	%	Importo	%	N.	%	Importo	%
Italia settentrionale .	57.290	35,3	93.950	53,0	904	78,4	19.650	78,8
Italia centrale . . .	16.795	10,3	16.230	9,2	58	5,0	1.559	6,3
Italia meridionale ed insulare	88.292	54,4	67.016	37,8	191	16,6	3.725	14,9
TOTALE . . .	162.377	100,0	177.196	100,0	1.153	100,0	24.934	100,0

Da un raffronto dei dati in parola si rileva che rispetto all'anno 1970 il numero dei prestiti erogati è diminuito del 26,17% mentre l'importo delle operazioni perfezionate si è elevato del 9,37%. L'incremento nell'ammontare delle operazioni è da ascrivere in buona parte alle consistenti esigenze finanziarie delle cooperative, le quali sui fondi ad esse riservati hanno potuto fare più ampio ricorso ai capitali occorrenti per le necessità di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. Va peraltro ricordato che un sensibile aumento si è verificato nelle spese generali e nel costo delle materie prime.

Ad ogni modo, considerando i prestiti concessi ad operatori singoli od associati, comprese le cooperative di produzione, si può constatare come in termini percentuali nell'Italia settentrionale il numero delle operazioni sia passato dal 52,5% nel 1967 al 43,3% nel 1968, al 39,8% nel 1969 ed al 35,3% nel 1970/1971, mentre gli importi sono passati dal 74,6% nel 1967, al 62,5% nel 1968, al 59,1% nel 1969, al 53,6% nel 1970 ed al 53% nel 1971.

Pressoché identica è la situazione nell'Italia centrale, dove ad un lieve incremento del numero dei prestiti, dal 10,1% del 1970 al 10,3% del 1971, fa riscontro una diminuzione nell'importo delle operazioni, dal 10,1% del 1970, al 9,2% del 1971.

Al contrario, gli impieghi nel Mezzogiorno sono rimasti, sempre in termini percentuali, pressoché stazionari nel numero, mentre il loro ammontare si è incrementato con ritmo accelerato per effetto della politica svolta in favore delle zone dell'Italia meridionale ed insulare: infatti dal 18,8%, registrato nel 1967, si è passati al 29,2% nel 1968, al 31,2% nel 1969, al 36,3% nel 1970 ed al 37,8% nel 1971.

E' interessante rilevare che i prestiti perfezionati da cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ammessi al concorso statale sullo stanziamento di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 592, interessano soprattutto le zone dell'Italia settentrionale, dove più sviluppato è lo spirito associativo: il numero e l'importo di dette operazioni raggiungono nel nord Italia oltre il 78% dei prestiti accordati nel territorio nazionale. Nella tavola n. 10 si riportano i dati concer-

nenti i prestiti agevolati concessi a cooperative di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, comprese le stalle sociali, sui fondi della citata legge n. 592, divisi per Regioni e per settori di attività.

Si osserva al riguardo che le operazioni più consistenti interessano per il 74,6% il settore enologico e quello lattiero-caseario.

Considerando le categorie beneficiarie può rilevarsi che nel 1971 sono stati erogati 144.476 prestiti a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e piccole aziende, nonché 3.140 prestiti a favore di aziende associate in cooperativa o in altra forma e 14.761 prestiti a favore di medie e grandi aziende in fase di trasformazione. Rispetto al 1970 le percentuali di utilizzo in favore delle cooperative sono più elevate mentre sono diminuite quelle in favore delle medie e grandi aziende (vedi tavola allegata n. 11).

Per quanto concerne lo sviluppo delle operazioni per Regioni nell'anno 1971 appare interessante rilevare che al primo posto figurano, per il numero dei prestiti, le Puglie, seguite dall'Emilia-Romagna, dalla Sardegna e dall'Abruzzo. In ordine all'ammontare delle operazioni figura al primo posto l'Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia, dalle Puglie e dal Veneto.

La media delle operazioni, sempre nell'anno 1971, vede in testa la Lombardia (lire 3.576.000), a cui seguono la Valle d'Aosta (lire 3.356.000), il Veneto (lire 2.286.000) e l'Emilia-Romagna (lire 1.895.000).

Il divario fra le diverse Regioni è rappresentato, ovviamente, oltre che dalle condizioni strutturali dell'agricoltura, dalla consistenza dei prestiti erogati alle cooperative agricole, in particolare nell'Italia settentrionale.

Si può comunque affermare che l'attività nel particolare settore si è intensificata nel Mezzogiorno, dove sono state perfezionate nel corso del 1971 ben 93.389 operazioni pari al 57,1% di quelle poste in essere nell'intero territorio nazionale.

Considerando poi il numero dei prestiti perfezionati dall'inizio di applicazione del secondo Piano Verde raggiunge la cifra di 1.210.677 operazioni per un importo globale di 1.081,2 miliardi di lire. Di tali prestiti, 638.024 per 368,3 miliardi di lire riguardano aziende del Mezzogiorno.

TABELLA 11.

CREDITO DI CONDUZIONE: PRESTITI CONCESSI AL 31 DICEMBRE 1971
PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE	Numero	%	Importo	%
Italia settentrionale	496.185	41,0	658.179,5	60,9
Italia centrale	108.759	9,0	77.461,3	7,2
Italia meridionale ed insulare	605.733	50,0	345.573,3	31,9
TOTALE	1.210.677	100,0	1.081.214,1	100,0

I dati suindicati si ripartiscono per categorie di operatori come segue:

TABELLA 12.

CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE
DEI PRESTITI PERFEZIONATI AL 31 DICEMBRE 1971

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI AZIENDE	Prestiti perfezionati		
	N.	Importo	%
Coltivatori diretti, mezzadri e compartecip. .	979.748	446.286,7	41,3
Cooperative agricole (1)	22.713	290.807,1	26,9
Piccole aziende	113.377	86.560,2	8,0
Medie e grandi aziende	94.839	257.560,1	23,8
TOTALE	1.210.677	1.081.214,1	100,0

(1) Di cui 1.153 prestiti per 24.934 milioni di lire perfezionati da cooperative sui fondi della legge 4 agosto 1971 n. 592.

I coltivatori diretti, le cooperative ed i piccoli operatori nell'insieme hanno ottenuto dall'inizio di applicazione del secondo Piano Verde prestiti pari al 92,1% del numero delle operazioni perfezionate ed al 76,2% del loro complessivo ammontare.

Nell'ordine si sono avvalsi dei prestiti agevolati: coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti (41,3%), cooperative ed altre forme associate (26,9%), grandi e medie aziende (23,8%), piccole aziende (8%).

In conclusione gli apporti finanziari recati dal secondo Piano Verde e dalle leggi successive hanno consentito di proseguire la specifica attività creditizia fornendo consistenti mezzi economici a condizioni di supportabilità per le necessità di sviluppo produttivo delle aziende agricole singole od associate.

La meccanizzazione (art. 12)

L'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come già rappresentato nelle precedenti relazioni, ha concentrato nel settore della meccanizzazione le disponibilità finanziarie che la legge 25 luglio 1952, n. 949 — capo terzo — aveva destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di prestiti e mutui per la esecuzione di impianti irrigui e di prestiti e mutui per la costruzione di edifici rurali.

Tale concentrazione è stata determinata dalla necessità di secondare il continuo sviluppo della tecnica, che in questi ultimi anni ha posto in evidenza come nessuna attività di lavoro in agricoltura possa svolgersi razionalmente senza l'ausilio delle macchine.

Sicché, il secondo Piano Verde trasformando il capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949 ha inteso assicurare le disponibilità di capitali occorrenti per la erogazione agli operatori agricoli di prestiti agevolati da impiegare nell'acquisto dei mezzi e delle

attrezzature necessarie per lo sviluppo di una moderna agricoltura. Quella legge ha inoltre ridotto il tasso di interesse a carico degli agricoltori dal 3% al 2% e semplificato notevolmente le procedure per la definizione dei prestiti, demandando agli Istituti ed Enti il compito di provvedere direttamente all'accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature oggetto del credito agevolato.

Con gli artt. 54 e 55, lett. *j* della citata legge n. 910 sono stati destinati al « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » stanziamenti di bilancio per complessivi 93 mila milioni (1). Sicché sommando tale cifra a quelle precedenti le dotazioni di base del Fondo medesimo si portano a 350 mila milioni.

La legge 4 agosto 1971, n. 592 ha di recente disposto una nuova autorizzazione di spesa di 12 mila milioni di lire a titolo di anticipazione da versare sul conto corrente fruttifero intestato al « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione », per cui la dotazione globale del Fondo si è elevata nel 1971 a complessivi 362 mila milioni.

Gli stanziamenti di bilancio ed il reimpiego delle somme riversate al Fondo dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a titolo di capitale ed interessi per operazioni già poste in ammortamento hanno reso possibile di destinare alla meccanizzazione una massa di capitali che negli ultimi anni ha largamente superato i 100 miliardi di lire.

Infatti in riferimento al 1971 i fondi ripartiti tra gli Istituti ed Enti che operano nel particolare settore di intervento ammontano a complessivi 116.280 milioni a fronte di una disponibilità complessivamente accertata alla fine dello stesso anno come segue:

— maggiori rientri al « Fondo » accertati per l'anno 1970, al netto delle somme versate al « Fondo interbancario di garanzia »	L. 15.824.991.500
— rientri al Fondo per il 1971 valutati in sede di riparto	» 84.000.000.000
— maggiori rientri al « Fondo » accertati per l'anno 1971	» 10.331.038.440
— anticipazione recata per l'anno 1971 dalla legge 4 agosto 1971, n. 592	» 12.000.000.000
	<hr/>
	L. 122.156.029.940
	<hr/> <hr/>

Sempre nel corso dell'anno 1971 sono state perfezionate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario 64.065 operazioni di prestito per un importo complessivo di 116.101 milioni di lire.

L'attività più consistente degli Istituti ed Enti predetti si è sviluppata — come negli anni precedenti — nell'Italia settentrionale, dove tuttavia la percentuale degli investimenti è diminuita dal 68,8% del 1967 al 58,1% nel 1971, per effetto dei maggiori investimenti realizzati nelle restanti zone del territorio nazionale (vedi tav. allegata n. 12).

Nell'Italia centrale si è registrato infatti un incremento, tra il 1967 ed il 1971, del 3,4%, mentre nell'Italia meridionale ed insulare tale incremento è stato del 7,3%. Occorre considerare in proposito che gli operatori agricoli del Mezzogiorno hanno potuto far ricorso anche ad altre provvidenze contributive e creditizie concesse con altri incentivi dello stesso Piano Verde o della Cassa per il Mezzogiorno in applicazione di leggi regionali.

Ove si confrontino i dati regionali del 1967 con quelli relativi al 1971 si rilevano gli incrementi percentuali sugli importi medi dei singoli prestiti concessi.

La punta più elevata di incremento percentuale sull'importo medio dei prestiti si è registrata in Piemonte (57,1%), a cui seguono le Marche (46,7%), la Sicilia (45,1%), l'Abruzzo (43,7%), la Lombardia (40,5%), l'Umbria (39,8%), la Toscana (39,3%), il Tren-

(1) Per gli interventi di cui all'art. 12 la legge n. 910 reca uno stanziamento di 93 mila milioni di lire, di cui 15 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 21 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 12 mila milioni di lire.

tino Alto Adige (36,8%), il Molise (33,3%), il Lazio (32,1%), il Friuli V. Giulia (30,8%), il Veneto (30,6%), la Basilicata (27,7%), l'Emilia Romagna (23,7%), la Liguria (23,3%), la Puglia (12,7%) e la Campania (3,5%). L'importo medio dei prestiti concessi in Sardegna e Calabria è diminuito nel 1971 rispettivamente del 32,5% e del 4,3%.

La media generale dell'importo dei prestiti concessi in tutto il territorio nazionale ha subito un incremento del 33,2%.

TABELLA 13.

IMPORTI MEDI DEI PRESTITI CONCESSI PER REGIONE
E CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

(In migliaia di lire)

REGIONI	Importo medio prestiti concessi		Incremento percentuale 1971/1967
	Anno 1967 L.	Anno 1971 L.	
Piemonte	1.189	1.869	57,1
Liguria	777	958	23,3
Lombardia	1.442	2.056	40,5
Friuli-Venezia Giulia	1.279	1.673	30,8
Trentino-Alto Adige	960	1.313	36,8
Veneto	1.085	1.417	30,6
Emilia Romagna	1.593	1.970	23,7
ITALIA SETTENTRIONALE	1.318	1.736	31,7
Toscana	1.424	1.984	39,3
Marche	1.240	1.820	46,7
Umbria	1.471	2.057	39,8
Lazio	1.400	1.849	32,1
ITALIA CENTRALE	1.364	1.925	41,1
Abruzzo	1.297	1.864	43,7
Molise	1.297	1.729	33,3
Campania	1.475	1.528	3,5
Puglia	1.769	1.994	12,7
Basilicata	2.118	2.704	27,7
Calabria	1.496	1.433	4,3
ITALIA MERIDIONALE	1.558	1.806	15,9
Sicilia	1.895	2.751	45,1
Sardegna	3.177	2.144	32,5
ITALIA INSULARE	1.990	2.447	22,9
TOTALE GENERALE	1.360	1.812	33,2

Considerando l'intera attività svolta con le disponibilità del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » nel periodo di applicazione del secondo Piano Verde e della legge 4 agosto 1971, n. 592, si rileva che le dette disponibilità del Fondo medesimo ammontano a 503.651 milioni di lire, così distribuite:

— residue disponibilità del « Fondo » al 30 novembre 1966	L.	2.153.558.853
— anticipazioni degli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 di cui agli artt. 44 e 45, lettera j) della legge 27 ottobre 1966, n. 910	»	93.000.000.000
— anticipazione dell'anno 1967 di cui alla legge 9 novembre 1964, n. 1132	»	5.000.000.000
— rientri al 30 giugno e 31 dicembre degli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, comprensivi dei versamenti effettuati dalla Tesoreria per interessi sulle giacenze del Fondo nonché dei maggiori rientri al 31 dicembre 1966 rispetto alle previsioni effettuate in sede di riparto per lo stesso anno	»	391.497.471.087
— anticipazione recata dalla legge 4 agosto 1971 n. 592	»	12.000.000.000
		<hr/>
In complesso	L.	<u>503.651.029.940</u>

Le somme attribuite agli Istituti ed Enti negli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 sulle predette disponibilità ammontano complessivamente a 497.775 milioni di lire, così suddivise per categorie di operazioni:

— prestiti per l'acquisto di macchine agricole	L.	488.560.000.000
— prestiti e mutui per l'esecuzione di impianti irrigui	»	390.000.000
— prestiti e mutui per la costruzione di edifici rurali	»	8.825.000.000
		<hr/>
In complesso	L.	<u>497.775.000.000</u>

Le somme assegnate per le categorie di impianti irrigui ed edifici rurali sono state utilizzate per la definizione dei prestiti e mutui relativi a domande presentate da operatori agricoli anteriormente all'entrata in vigore del secondo Piano Verde.

La somma di 488 mila 560 milioni di lire, destinata alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole è stata ripartita tra 98 Istituti ed Enti esercenti il credito agrario. Di essi, 30 sono stati ammessi ad operare nel particolare settore posteriormente alla entrata in vigore della legge n. 910.

Complessivamente, sulla somma di 497.775 milioni di lire sono stati concessi 290.344 nulla-osta alla concessione di prestiti e mutui per un importo di 470.322 milioni di lire ed una spesa globale di investimenti pari a 595.189 milioni di lire.

La ripartizione di tali operazioni per circoscrizione e per tipo di intervento appare nella successiva tabella.

Tralasciando il settore degli impianti irrigui e degli edifici rurali, dove l'operatività del Fondo è andata gradualmente esaurendosi ed i cui investimenti non si discostano da quelli esposti nelle precedenti relazioni, si osserva che nel periodo che va dall'inizio di applicazione del secondo Piano Verde fino al 31 dicembre 1971 sono stati concessi 289.252 prestiti per 459 mila 687 milioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

TABELLA 14.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE:

PRESTITI E MUTUI CONCESSI PER SETTORE OPERATIVO E PER CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI NEGLI ANNI DAL 1967 AL 1971
(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	Prestiti per macchine agricole			Mutui per impianti irrigui			Mutui per edifici rurali					
	N.	Importo operaz.	Spesa totale	%	N.	Importo operaz.	Spesa totale	%	N.	Importo operaz.	Spesa totale	%
Italia settentrionale	192.496	291.971	367.973	63,7	45	224	303	86,1	1.612	10.337	13.980	82,2
Italia centrale	51.489	87.348	110.085	19,1	9	22	29	8,5	198	1.991	2.691	15,9
Italia meridionale ed insulare	44.230	79.173	99.782	17,2	4	14	19	5,4	11	242	327	1,9
IN TOTALE	288.465	458.492	577.840	100,0	58	260	351	100,0	1.821	11.570	16.998	100,0

Per quanto concerne la destinazione dei prestiti tra le diverse categorie di operatori, si riportano nella tabella che segue i dati rilevati alla fine del 1971.

TABELLA 15.

**PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE: RIPARTIZIONE
DEI PRESTITI PERFEZIONATI DALL'INIZIO DI APPLICAZIONE DEL SECONDO
PIANO VERDE SUDDIVISI PER CATEGORIE DI OPERATORI**

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERATORI	Operazioni			
	N.	Importo	Costo Investimenti	%
Coltivatori diretti	201.718	268.826	338.236	58,5
Piccole aziende	40.478	65.715	82.682	14,3
Medie aziende	26.487	55.805	70.214	12,1
Grandi aziende	11.543	35.866	45.126	7,8
Cooperative ed altre associazioni	9.026	33.475	42.118	7,3
TOTALE	289.252	459.687	578.376	100,0

I coltivatori diretti, i piccoli operatori e le cooperative hanno ottenuto l'86,8% del numero dei prestiti concessi e l'80,1% del loro ammontare. E' interessante rilevare che nell'anno 1971 si è registrato un notevole incremento percentuale delle operazioni perfezionate da coltivatori diretti e categorie similari, mentre sono invece rilevate flessioni per le operazioni perfezionate da piccoli, medi e grandi operatori.

Nella tavola allegata n. 12 sono riportate le operazioni distinte per categorie imprenditoriali, per le quali è intervenuto nell'anno 1971 l'accertamento di avvenuto acquisto delle macchine.

Nel prospetto che segue sono indicate le destinazioni date ai prestiti agevolati dall'inizio di applicazione del Piano Verde n. 2.

TABELLA 16.

**PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE: QUALIFICAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI EFFETTUATI DALL'INIZIO DI APPLICAZIONE DEL PIANO VERDE N. 2**

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

MACCHINE ED ATTREZZI	N.	Costo investimenti	%
Trattori	142.760	322.296	55,7
Motocoltivatori	31.134	20.081	3,5
Altre macchine operatrici semoventi	32.143	32.496	5,6
Macchine operatrici trainate o portate	208.593	85.664	14,8
Macchine operatrici fisse	27.806	23.194	4,0
Trebbiatrici	11.711	53.053	9,2
Motori, macchine ed attrezzature varie	101.681	39.637	6,9
Spese generali	—	1.955	0,3
TOTALE	—	578.376	100,0

Le percentuali delle macchine acquistate e dei relativi investimenti non si discostano sostanzialmente da quelle riportate al 31 dicembre 1970. I finanziamenti agevolati sono

stati destinati in prevalenza all'acquisto di trattrici; seguono nell'ordine le macchine operatrici trainate o portate e le trebbiatrici. Nella tav. allegata n. 14 sono riportati i dati statistici delle macchine ed attrezzature per le quali è intervenuto l'accertamento di avvenuto acquisto nell'anno 1971, distinte per singole regioni.

Egualemmte immutata rispetto al 1970 è rimasta la percentuale del valore delle macchine acquistate con il credito agevolato raffrontato al valore globale delle immatricolazioni effettuate presso l'UNACOMA, percentuale che può valutarsi intorno al 70%.

Dall'inizio di applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949 le operazioni perfezionate nel settore delle macchine agricole ascendono a 643 mila 755 per complessivi 849,3 milioni di lire, quelle perfezionate nei tre settori delle macchine agricole, degli impianti irrigui e degli edifici rurali ascendono invece a 707.191 per 1.075,4 milioni di lire con investimenti globali che salgono ad oltre 1.500 milioni di lire.

In alternativa ai prestiti agevolati di cui all'art. 12 del secondo Piano Verde, gli organi periferici del Ministero hanno continuato a concedere, nel 1971, in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i contributi previsti dal comma sesto dello stesso articolo, per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche comportanti una spesa preventivata non superiore ad un milione di lire (1).

Le somme poste a disposizione degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura a tutto il 31 dicembre 1971 — al netto delle assegnazioni riservate alle Regioni autonome a statuto speciale per 3.640 milioni (2) — ammontano a 9.360 milioni, che consentono investimenti per una spesa di circa 42.191 milioni di lire.

Alla stessa data risultavano presentate 126.915 domande di contributi per acquisti comportanti una spesa preventivata di complessivi 66.961 milioni. L'attività degli organi periferici del Ministero in tale settore si è tuttavia necessariamente sviluppata in armonia con l'attività svolta con residue disponibilità di fondi rimasti da utilizzare sulle assegnazioni di cui all'art. 18 del primo Piano Verde. Al 31 dicembre 1971 risultavano emessi in applicazione del sesto comma dell'art. 12 del secondo Piano Verde 80.161 decreti di concessione-liquidazione, comportanti oneri a carico dello Stato per 8.358 milioni su una spesa ammessa di 37.839 milioni di lire (vedi tav. all. n. 15).

Evidentemente della specifica agevolazione hanno beneficiato le sole categorie previste dalla legge (coltivatori diretti, mezzadri e coloni): il 73,7% degli impegni, per 59.053 decreti, riguardano iniziative assunte da proprietari coltivatori diretti, il 13,5% per 11.060 decreti riguardano domande prodotte da affittuari ed il residuo 11,6% pari a 9.324 decreti, si riferiscono a richieste di mezzadri. Le iniziative da coltivatori diretti associati e per le quali è stato concesso il contributo dello Stato sono, infine, in numero di 724, per un importo di contributo liquidato pari a circa 108 milioni di lire (vedi tav. allegata n. 16).

Le macchine oggetto di contributo sono costituite per il 38,7% da macchine operatrici semoventi, per il 50,5% da macchine operatrici trainate o portate, per il 4,7% da macchine operatrici fisse e per il 6,1% da attrezzature meccaniche varie.

La spesa relativa si ripartisce per il 51,1% tra le macchine operatrici semoventi, per il 41,6% fra le macchine operatrici fisse e per il 3% tra le attrezzature meccaniche (vedi tavola allegata n. 17).

Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo zootecnico (art. 13).

Le agevolazioni creditizie contemplate dall'art. 13 del secondo Piano Verde hanno consentito di sviluppare ulteriormente, nel corso del 1971, il processo di specializzazione di qualificazione degli allevamenti zootecnici già intrapreso negli anni decorsi.

(1) Lo stanziamento totale per tale intervento si ragguaglia a 13 mila milioni di lire, di cui 2 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 3 mila milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

(2) Di cui: 65 milioni alla Valle d'Aosta, 325 milioni al Trentino-Alto Adige, 325 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.950 milioni alla Sicilia e 975 milioni alla Sardegna.

Come è noto, allo scopo di costituire uno strumento unico ed efficace, atto a favorire le iniziative zootecniche nei diversi aspetti, il nuovo Piano Verde, con l'art. 13 ha provveduto ad ampliare le finalità della normativa relativa al Fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777 (1) nel senso che il campo operativo di questa viene ad includere anche le attività previste dall'art. 16 lettera a) della legge n. 454. Mentre, cioè, il primo Piano Verde prevedeva per gli interventi creditizi in campo zootecnico la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il nuovo Piano Verde ha preferito attenersi al congegno delle anticipazioni creditizie, con fondi dello Stato erogati a tasso agevolato, tramite Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

Va rilevato che tale innovazione ha sortito non lievi effetti positivi nel settore della zootecnia dando una notevole spinta in avanti alle iniziative singole ed associate. Sta di fatto che gli interventi creditizi sui fondi di anticipazione, in un primo tempo circoscritti alle limitate possibilità di cui il fondo aveva potuto disporre, hanno cominciato a svilupparsi in misura rilevante proprio con le consistenti anticipazioni recate dalla legge n. 910.

La consistenza del Fondo al 31 dicembre 1971 risulta così costituita:

— per anticipazioni complessive versate	L. 95.650.000.000
— per rientri per rate di ammortamento comprensive di capitali e di interesse, per interessi semplici ed estinzioni anticipate	» 82.727.000.000
— per interessi di conto corrente versati dalla Tesoreria centrale	» 1.793.000.000
In complesso	<u>L. 180.170.000.000</u>

Sulle cennate disponibilità, di complessivi 180.170 milioni, sono state versate al Governo degli Stati Uniti, a titolo di rimborso delle spese del prestito che ha originariamente costituito il Fondo per lo sviluppo della zootecnia, 2.230 milioni, e sono state assegnate agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario complessivamente 162.770 milioni, di cui 28.903 milioni anteriormente all'entrata in vigore del secondo Piano Verde, nonché 133.867 milioni posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge. Di questi, 43.890 milioni di lire sono stati ripartiti nel corso dell'anno 1971.

Confrontando le quote assegnate nel 1971 con quelle accordate negli anni precedenti, può rilevarsi che in termini percentuali esse rappresentano più del doppio delle anticipazioni degli anni 1969 e 1970.

A N N I	Anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 13 della legge n. 910
1969	14.000.000
1970	27.120.000
1971	43.890.000
TOTALE	<u>85.010.000</u>

L'incremento verificatosi nelle assegnazioni ha indubbiamente avuto influenza anche sul volume delle operazioni perfezionate, le quali sono andate incrementandosi negli ultimi anni come si evince dalla tabella che segue.

A N N I	Prestiti erogati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 910	
	N.	Importo
1969	6.402	14.266.000.000
1970	8.261	23.196.000.000
1971	7.984	26.617.000.000
TOTALE	<u>22.647</u>	<u>62.079.000.000</u>

(1) Il « Fondo » costituito con 5 miliardi dei surplus americani è stato integrato con legge 23 maggio 1964, n. 404 per 5 miliardi; con D.L. 13 marzo 1965, n. 124 e legge 27 luglio 1965, n. 967 per altri 10 miliardi, nonché con il secondo Piano Verde per complessivi 55.750 milioni di lire. La legge 4 agosto 1971 n. 592 reca uno stanziamento di 12 mila milioni di lire.

Ove si consideri che i 12 miliardi recati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, sono stati posti a disposizione degli Istituti ed Enti solo nel mese di dicembre, può rilevarsi che l'attività del 1971 svolta con le sole anticipazioni accordate sui rientri al « Fondo per lo sviluppo della zootecnia » eccede di 1.500 milioni quella definita nel corso del 1970.

I prestiti accordati nell'anno 1971 si ripartiscono territorialmente come dalla tabella n. 17.

TABELLA 17.

PRESTITI ACCORDATI NEL 1971 PER CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Prestiti concessi ai sensi dell'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		
	Numero	Importo	%
Piemonte	425	1.859	7,5
Valle d'Aosta	12	18	0,1
Liguria	25	57	0,2
Lombardia	860	3.493	14,2
Trentino-Alto Adige	170	400	1,6
Veneto	971	3.903	15,9
Friuli-Venezia Giulia	219	581	2,4
Emilia Romagna	697	3.729	15,2
ITALIA SETTENTRIONALE	3.379	14.040	57,1
Toscana	520	1.723	7,0
Marche	684	1.363	5,5
Umbria	348	1.218	4,9
ITALIA CENTRALE	1.910	5.327	21,6
Abruzzi	547	859	3,5
Molise	552	640	2,6
Campania	528	623	2,5
Puglie	466	879	3,6
Basilicata	103	238	1,0
Calabria	169	548	2,2
ITALIA MERIDIONALE	2.365	3.787	15,4
Sicilia	253	1.258	5,1
Sardegna	77	205	0,8
ITALIA INSULARE	330	1.463	5,9
TOTALE ITALIA	7.984	24.617	100,0

La situazione relativa alla tabella su riportata dimostra che sono ricorsi prevalentemente alle agevolazioni di cui all'art. 13 della citata legge n. 910 le Regioni del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, del Piemonte, della Toscana, delle Marche, della Sicilia e dell'Umbria.

Deve, comunque, rappresentarsi che nelle zone del Mezzogiorno vengono concesse anche particolari agevolazioni creditizie e contributive dalla Cassa per il Mezzogiorno e in applicazione di leggi regionali per cui i dati riguardanti l'art. 13, riferito al Mezzogiorno, non esprimono l'intera realtà.

La media delle operazioni si ragguaglia per l'Italia settentrionale a circa 4.155 mila lire, per l'Italia centrale a circa 2.789 mila lire e per l'Italia meridionale e insulare a circa 1.948 mila lire. Bisogna tuttavia considerare che il frazionamento della proprietà non favorisce sempre un incremento della produzione zootecnica. Anche se le provvidenze previste da leggi dello Stato consentono di sviluppare taluni programmi di

potenziamento e risanamento zootecnico, esistono in molte aziende strutture inadeguate, stalle di piccole e medie dimensioni, dove l'allevamento bovino non può svilupparsi in condizioni di convenienza tecnico-economica.

Considerando le categorie imprenditoriali beneficiarie dei prestiti agevolati per i quali è stato effettuato nell'anno 1971 l'accertamento di avvenuto acquisto del bestiame e delle attrezzature, si osserva che nello scorso anno su 7.086 operazioni, per un importo di complessivi 21.383 milioni di lire, 5.800 per 12.491,9 milioni riguardavano coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e piccole aziende; 110, per 1.842 milioni si riferivano ad aziende associate in cooperativa o in altra forma e 1.176 prestiti per 7.048 milioni di lire interessavano medie e grandi aziende (vedi tav. all. 19).

I coltivatori diretti mezzadri, singoli od associati, categorie similari ed i piccoli operatori hanno ottenuto nell'insieme l'83,3% del numero dei prestiti definiti con il verbale di accertamento di avvenuto acquisto, ed il 67% del loro complessivo ammontare.

I dati riguardanti la destinazione degli investimenti realizzati nell'anno 1971 sono riportati nella tavola allegata n. 19.

Da essi si rileva che i finanziamenti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario nel particolare settore zootecnico riguardano in prevalenza l'allevamento di bovini da carne; seguono gli altri tipi di bestiame mentre pressoché irrilevante è l'attività nel campo dell'acquisto di attrezzature zootecniche e di mangimi.

Raffrontando il numero e gli importi dei prestiti perfezionati, con riferimento alle circoscrizioni territoriali, negli anni 1969; 1970 e 1971, si può constatare che in termini percentuali il numero delle operazioni nell'Italia settentrionale è passato dal 55% del '69 al 51% del 1970 ed al 42% del 1971, e gli importi sempre nell'Italia settentrionale hanno subito una lieve flessione passando dal 60% del 1969 al 59% del 1970 ed al 57% del 1971 (vedi tabella n. 18).

TABELLA 18.

NUMERO ED IMPORTO DEI PRESTITI PERFEZIONATI PER CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	1969				1970				1971			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Italia settentrionale	3.528	55	8.648	60	4.187	51	13.737	59	3.379	42	14.040	57
Italia centrale	1.515	24	3.371	24	1.762	21	5.028	22	1.910	24	5.327	22
Italia meridionale e insulare	1.359	21	2.247	16	2.312	28	4.431	19	2.695	34	5.250	21
TOTALE	6.402	100	14.266	100	8.261	100	23.196	100	7.984	100	24.617	100

Nell'Italia centrale si è verificato un leggero progressivo aumento del numero e degli importi erogati; nell'Italia meridionale e insulare, anche per effetto della consistenza delle quote assegnate, si è parimenti registrato un incremento sia in termini percentuali sia in termini assoluti nel numero e nell'importo dei prestiti.

Da 1.359 prestiti per un ammontare di 2.247 milioni concessi nel 1969 si è passati nel 1970 a 2.312 prestiti per 4.431 milioni e a 2.695 prestiti per 5.250 milioni di lire nell'anno 1971.

Nell'Italia meridionale e insulare sia il numero delle operazioni che il loro importo sono risultati, sempre con riferimento al 1971, più che raddoppiati. Questo sensibile incremento non ha peraltro mancato di determinare un ulteriore progresso aziendale, specie nel mezzogiorno, dove l'economia agricola deve necessariamente e soprattutto integrarsi con attività complementari.

L'INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI E L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

E' noto come la situazione operativa della nostra agricoltura sia condizionata, oltre che dalla presenza di ambienti assai differenziati fra loro sia sotto il profilo pedologico, climatico ed altimetrico, sia sotto il profilo umano e sociale, da un gran numero di aziende aventi limitata estensione territoriale e, spesso, condizioni di arretratezza organizzativa conseguenti allo stesso processo evolutivo che ne determinò la formazione. Da questa situazione deriva una frequente presenza di elevati costi produttivi, di scarsa rispondenza degli orientamenti produttivi alla evoluzione dei mercati, di inadeguata standardizzazione mercantile delle produzioni — in sostanza, condizioni di poco efficiente concorrenzialità — che è spesso causa non ultima, anche se non certa esclusiva, anche della debolezza contrattuale tipica del settore.

Sicché non sono solo le differenti condizioni e suscettività ambientali, ma altresì la realtà di ogni singola azienda che vanno insieme valutate allorché si debbano tentare soluzioni intese a consentire una razionale ristrutturazione delle complesse attività legate all'agricoltura.

Ed è appunto nell'ambito di una generalizzata ristrutturazione agricola, e nella considerazione del ruolo che questa assume per una ripresa effettiva e duratura del settore, che va vista la linea di azione che lo Stato ha sempre perseguito per il miglioramento delle strutture fondiari ed agrarie di interesse privato, allo scopo non solo di conseguire l'obiettivo dell'incremento qualitativo e quantitativo delle produzioni e della riduzione dei costi, ma di stimolare la formazione di una nuova dimensione imprenditoriale che si ponga in termini di impegno umano e di partecipazione al processo produttivo.

In sostanza, se l'agricoltura italiana ha potuto impegnarsi in un'azione di accelerato ammodernamento, ciò è stato possibile perché l'autonoma determinazione delle forze imprenditoriali ha avuto sostegno dalla presenza affiancatrice della pubblica Amministrazione. L'uno e l'altro fattore sono, quindi, valsi a determinare un dinamico movimento di adeguamento che ha consentito di ottenere già nel passato più validi livelli di produttività in una prospettiva di crescente concorrenza internazionale.

Della vastità delle esigenze tuttora presenti ha d'altra parte tenuto conto la legge sul secondo Piano Verde, che, anzi, utilizzando la pur positiva esperienza avuta con l'applicazione del primo Piano di sviluppo agricolo, ha inteso meglio finalizzare l'articolazione delle norme, applicando il ventaglio delle incentivazioni alle istanze più urgenti e determinanti espresse dal settore agricolo sul piano del miglioramento produttivo e strutturale.

Si tratta di quello che fu chiamato il principio della selettività, che si traduce in una più precisa definizione di obiettivi ed insieme di presupposti che realizzano le condizioni dell'intervento pubblico. Principio il quale si esplica sia a livello normativo, attraverso le peculiari disposizioni recate dai diversi articoli della legge, sia a livello applicativo, nel quadro degli indirizzi forniti dai criteri generali e dalle direttive regionali di attuazione attraverso cui è stato possibile più dettagliatamente precisare, sempre nell'ambito delle norme di legge, condizioni, preferenze e priorità avendo riguardo alle corrispondenti diverse realtà agricole ed ambientali.

Tutto ciò costituisce, del resto, una evoluzione di norme che corrisponde in sostanza agli obiettivi che la pubblica amministrazione è impegnata a perseguire. Infatti, gli interventi previsti si propongono, da un lato, di calare in modo prioritario e diretto sul piano aziendale, determinando condizioni atte ad orientare le scelte dei produttori si da mettere in moto i vari fattori che valgono a valorizzare le suscettività produttive. E sono, dall'altro lato, rivolti ad incidere sul più vasto tessuto interaziendale attraverso la costituzione di una efficiente rete di opere di servizio comuni a più fondi, per consentire fra l'altro quelle economie esterne che condizionano le stesse trasformazioni aziendali valorizzandone anche gli effetti e, insieme, realizzare le possibilità di una radicale permanente trasformazione delle condizioni civili delle campagne. Ed appunto in vista di tali

scopi, la legge ha adottato le modalità di intervento che la esperienza stessa ha fatto ritenere più opportune.

Su queste basi, che ispirano in genere tutta la legge n. 910 ma che trovano particolare sottolineazione proprio nelle norme del titolo quinto, si tende ad affrontare, come fu messo in evidenza nella precedente relazione, i seguenti problemi, di importanza basilare per lo sviluppo dell'agricoltura:

— il potenziamento del settore zootecnico attraverso la concessione, prevista dall'art. 14, di contributi in conto capitale per la costituzione di impianti e di attrezzature adeguate e per il miglioramento genetico del bestiame;

— il miglioramento del settore delle coltivazioni arboree, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, prevista dall'art. 15; si tratta, in particolare, di promuovere la trasformazione di impianti tecnicamente ed economicamente obsoleti in nuovi impianti specializzati e qualitativamente rispondenti alle esigenze dei mercati;

— il miglioramento, con contributi o crediti agevolati ai sensi dell'art. 16, delle strutture produttive aziendali, con riferimento, per quanto attiene ai contributi in conto capitale, alla costituzione di organici complessi zootecnici (lettera *a*); alla utilizzazione delle acque a scopo irriguo (lettere *b* e *c*); alla sistemazione del suolo (lettera *d*); e, infine, alle iniziative intese a favorire, su valide basi economiche, l'insediamento di coltivatori diretti sui fondi di proprietà (lettera *e*);

— la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali, nonché la costruzione di acquedotti rurali, secondo le norme dell'art. 17, nei territori meridionali, nelle zone centro-settentrionali classificate depresse e, infine, nei territori classificati montani ai sensi della legge n. 991;

— l'esecuzione, secondo le norme dell'art. 18, di opere rivolte alla costituzione ed al potenziamento di aziende a carattere silvo pastorale, con particolare riguardo alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani;

— la realizzazione, secondo un nuovo particolare tipo di congegno che prevede l'apporto congiunto dello Stato e dell'Enel in base al disposto dell'art. 19, di piani di elettrificazione delle campagne ai fini economici ed ai fini civili.

La zootecnia (art. 14).

Non si mancò di riferire nelle precedenti relazioni come gli interventi previsti con l'art. 14 — 1° e 2° comma del 2° Piano Verde si ponessero come il proseguimento, sulla base di una attenta valutazione operativa, di precedenti leggi incentivatrici a favore del settore zootecnico, mentre lo spirito innovatore dell'articolo in parola fa primariamente leva su due linee concorrenti: il risanamento del bestiame e l'incentivazione degli investimenti privati a prato e a prato pascolo — nelle aziende di collina e di montagna nel quadro dei relativi processi di riconversione e adeguamento aziendale.

Le disposizioni dell'articolo, quindi, si ricollegano a quelle già previste dalla legge 27 novembre 1966, n. 1367 a suo tempo integrate e modificate dall'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successivamente, dall'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404; si tratta in sostanza di norme rivolte a promuovere il potenziamento quantitativo e il miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico, mediante azioni dirette da parte del Ministero agricoltura, nonché mediante la promozione di iniziative assunte da organismi associativi o da singoli allevatori, con particolare riferimento all'acquisto di bestiame di pregio, sì da determinare le basi per l'aumento delle capacità concorrenziali degli allevamenti nazionali (1).

(1) Per far fronte agli interventi per lo sviluppo zootecnico previsti dall'art. 14 la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 15 mila milioni di lire, di cui 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 4 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 3 mila milioni di lire.

Va fatto però rimarcare che per conseguire queste complesse finalità non opera unicamente l'art. 14, collegandosi invece questo strettamente col precedente art. 13, su cui già si è riferito nel precedente capitolo. L'uno infatti si finalizza, come si è detto, attraverso una serie di interventi diretti ed azioni indirette, verso il miglioramento del patrimonio zootecnico ed il potenziamento delle strutture singole ed associative, mentre l'articolo 13 si indirizza, soprattutto verso l'incremento del patrimonio zootecnico.

Va ricordato a tal proposito che il D.M. 20 gennaio 1967, che dettò le direttive generali per l'applicazione della legge n. 910, nella considerazione delle strette connessioni esistenti tra le norme dell'art. 14 e quelle recate dall'articolo precedente — relative alla concessione di mutui a tasso agevolato sui fondi di anticipazione statale per favorire l'acquisto di bestiame ed il potenziamento delle attrezzature zootecniche — stabilì che le azioni attuate in applicazione dell'uno e dell'altro articolo fossero fra loro strettamente coordinate e trovassero altresì prevalente concentrazione nei territori che più si prestino allo sviluppo degli allevamenti, allo scopo di conseguire un più rapido sviluppo nello specifico campo.

Al fine di raggiungere il medesimo scopo, lo stesso decreto prevede inoltre che, in parallelo ed a sostegno dell'attività svolta in applicazione degli artt. 13 e 14, dovessero esplicarsi anche le azioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 16, per la formazione professionale degli operatori agricoli, per la stabilizzazione dei prezzi, per la realizzazione di strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione dei prodotti e, infine, per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali, si da dar luogo ad un complesso organico di iniziative volte, nei singoli territori che presentino condizioni favorevoli, al consolidamento ed allo sviluppo del settore. Venne cioè confermata, con tale complesso di disposizioni, la posizione prioritaria, data allo sviluppo zootecnico nell'ambito delle linee della politica agricola nazionale.

Sta di fatto che se rimangono invariati gli obiettivi generali da tempo proposti al settore — l'aumento dei rendimenti, la corrispondenza alla evoluzione dei consumi, il miglioramento anche dei redditi agricoli — tali obiettivi vanno visti in una cornice diversa da quella del passato. Nella cornice di una più accentuata concorrenza internazionale — caratterizzata dalla libera circolazione del prodotto nell'area del mercato comune — di una diversa struttura sociale — che vede non solo la riduzione delle forze di lavoro ma la ricerca da parte di queste, a livello sia dell'impresa familiare che del lavoro dipendente, di maggiori redditi e migliori condizioni di vita, paragonabili con quelli degli altri settori — nella cornice che da questi stessi fatti viene sottolineata, di una necessità profonda di ristrutturazione dell'agricoltura nelle sue aziende, nelle sue forme associative, nelle sue organizzazioni di mercato.

A queste valutazioni quindi si è ispirata nei tempi più recenti l'azione pubblica per lo sviluppo del settore, che ha fatto perno appunto sull'applicazione della legge n. 910.

Al quale proposito può essere messo in evidenza come alla data del 31 dicembre 1971, sui 15 mila milioni di lire la cui spesa era autorizzata dalla legge n. 910 per gli interventi previsti dall'art. 14, erano stati assegnati alle Regioni a statuto speciale 4.071 milioni di lire (1); della restante cifra disponibile, pari a 10.929 milioni, 10.523 milioni erano stati assegnati agli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e 406 milioni erano stati riservati per interventi a carattere nazionale (vedi tav. all. n. 20).

Sempre alla stessa data, della somma rimasta in disponibilità del Ministero dell'agricoltura — pari, come sopra accennato, a 10.929 milioni — risultavano impegnati 264 milioni per spese dirette a 10.509 milioni per contributi alle iniziative delle associazioni e dei singoli produttori zootecnici.

Gli investimenti complessivi provocati ascendevano, alla stessa data, a 27.733 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 10.773 milioni di cui 8.945 risultavano essere stati liquidati alla data del 31 dicembre 1971.

(1) Di cui 215 milioni alla Val d'Aosta, 481 al Trentino A.A., 755 nel Friuli Venezia Giulia, 1.435 milioni alla Sicilia e 1.185 milioni alla Sardegna.

Dal confronto con le cifre riferite al 31 dicembre dell'anno 1970, si ha misura del complesso delle attività svolte nel settore nel corso dell'anno 1971.

In particolare si può osservare come l'importo degli investimenti provocati sia passato da 18.932 milioni del 1970 a 27.733 milioni e correlativamente l'onere a carico dello Stato da 7.009 milioni a 10.733 milioni di lire.

Gli investimenti, pertanto, provocati nel 1971 ascendono complessivamente a 8.801 milioni, con un impegno da parte dello Stato pari a 3.764 milioni.

Per quanto concerne gli interventi operati nei singoli settori è da precisare che il comparto dei bovini ha assorbito, come negli anni precedenti, il massimo volume degli impegni previsti per il settore zootecnico.

Talché, sul complesso degli investimenti provocati per mezzo degli incentivi previsti dalla legge di cui trattasi, oltre l'88%, pari a 24.590 milioni di lire, interessa la specie bovina.

Tale priorità trova la sua valida giustificazione ove si consideri che nel settore della carne bovina si è verificato nel corso dell'ultimo decennio un aumento di consumo di ben tre volte superiore all'aumento della produzione nazionale.

Tale squilibrio fra produzione e consumo è stato colmato attraverso massicce importazioni di carni bovine e di animali vivi da macello il cui importo valutario grava in modo molto sensibile sulla bilancia commerciale del nostro Paese.

In particolare i principali interventi sono stati indirizzati:

— al potenziamento e allo sviluppo degli allevamenti bovini mediante la sostituzione di animali scarsamente produttivi, o abbattuti a seguito della accertata presenza di infezioni da tubercolosi o da brucellosi, con animali sani e con migliori attitudini produttive. La spesa complessiva provocata per tale attività è stata di 15.631 milioni;

— al miglioramento genetico del bestiame, allargando il numero dei soggetti iscritti ai Libri genealogici e sottoposti al controllo periodico e sistematico delle attitudini produttive, e diffondendo su scala nazionale le prove di controllo della discendenza per la individuazione di tori miglioratori ai fini delle produzioni e di altri caratteri positivi. Tale attività, unitamente a quella della valorizzazione dei soggetti nati in selezione, ha provocato investimenti per 2.209 milioni;

— al miglioramento e potenziamento delle organizzazioni della produzione animale con particolare riguardo al settore della fecondazione artificiale che è da considerarsi un valido strumento per il miglioramento genetico del bestiame. Questa attività ha, fra l'altro, perseguito lo scopo di ridurre il numero dei centri di fecondazione artificiale — scarsamente attrezzati e poco efficienti — incoraggiandone la fusione e favorendo lo sviluppo di nuovi: la spesa in tal modo provocata è stata pari a 5.033 milioni;

— al miglioramento igienico sanitario degli allevamenti, all'estendimento delle colture foraggere in terreni collinari e montani, all'effettuazione di prove dimostrative, ecc. (vedi tav. all. n. 21).

La distribuzione geografica degli interventi ha sostanzialmente seguito la vocazione zootecnica delle varie regioni per cui, come del resto negli anni precedenti, i maggiori investimenti si sono verificati nelle regioni settentrionali — Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte — ma sensibili investimenti si sono attuati anche in talune regioni dell'Italia centrale — Umbria, Toscana e Marche — e, nel Meridione — Puglia e Campania.

Gli interventi nel settore suinicolo sono stati essenzialmente rivolti al miglioramento qualitativo del patrimonio al fine di accrescerne la produttività (vedi tav. all. n. 21 bis).

A tal fine si è tenuto conto delle due esigenze fondamentali della suinicoltura italiana: da un lato, soddisfare le esigenze dell'industria di trasformazione, la quale si è largamente affermata in Italia e all'estero e che richiede suini di un certo peso idonei in particolare per la produzione di prosciutti; dall'altro promuovere la produzione di suini

leggeri da carne di pronto consumo in maniera di far fronte alle sempre crescenti esigenze di carne da parte del mercato.

A tal fine il Ministero ha incentivato:

— il miglioramento e il potenziamento della selezione soprattutto finanziando nuovi centri di controllo genetico;

— il miglioramento delle condizioni ambientali degli allevamenti specie per quanto riguarda l'alimentazione, i ricoveri e le attrezzature;

Gli interventi attuati hanno comportato investimenti per oltre 1.600 milioni pari al 5,8% degli investimenti realizzati complessivamente nel settore zootecnico.

A seguito dell'azione svolta, la suinicoltura italiana ha raggiunto considerevoli livelli produttivi; pur tuttavia bisogna percorrere ancora molta strada perché il settore possa validamente competere con quello degli altri paesi europei.

Per quanto riguarda il settore avicunicolo si è tenuto conto del diverso grado di sviluppo dei singoli tipi di allevamento.

Nel campo delle uova e del « pollo da carne », l'attività svolta è stata finalizzata soprattutto all'attuazione di iniziative volte a determinare una migliore qualificazione del prodotto; il nostro Paese ha infatti oramai raggiunta una situazione di auto-sufficienza che rende estremamente sensibile il mercato a crisi di sovrapproduzione.

Si è invece incoraggiato l'ulteriore sviluppo anche quantitativo oltre che qualitativo della produzione di altre carni avicole (tacchino, faraona, anatra, ecc.) che possono contribuire validamente a contenere il consumo delle carni di altre specie animali, di cui l'Italia è deficitaria.

Per quanto riguarda infine la coniglicoltura, l'azione del Ministero ha interessato anche il campo della selezione incoraggiando l'attività degli albi selettivi provinciali, e promuovendo iniziative per l'istituzione di un libro genealogico generale.

Anche l'apicoltura e la bachicoltura sono state adeguatamente incoraggiate nelle zone dove tali attività rivestono notevole valore economico.

Complessivamente, per i settori avicunicolo, dell'apicoltura e della bachicoltura l'azione svolta dal Ministero ha comportato investimenti per 412 milioni di lire, pari all'1,48% degli investimenti realizzati in totale nel settore zootecnico.

Nel settore ovino e caprino gli investimenti — ammontanti a 864 milioni, pari al 3,12% del totale degli investimenti per la zootecnia — sono stati provocati soprattutto in Emilia, Toscana, Umbria e Abruzzi e sono stati diretti principalmente al miglioramento selettivo e all'introduzione di nuove tecniche negli allevamenti quali, ad esempio, lo svezzamento precoce, l'allattamento artificiale degli agnelli e la mungitura meccanica. Ciò al triplice scopo di abbinare le tecniche produttive, di qualificare la produzione in genere e della carne in particolare nonché di sollevare il personale addetto alla pastorizia dai lavori più umili e faticosi.

Nel settore degli equini, tenute presenti le attuali richieste di mercato e le possibilità di impiego del cavallo in agricoltura, nello sport e nelle manifestazioni agroturistiche, sono stati attuati programmi organici di intervento tendenti a migliorare, incrementare e valorizzare tutte quelle produzioni tipiche che, per particolari attitudini, hanno più possibilità di collocamento ed utilizzazione.

In particolare sono state organizzate rassegne, mercati-concorso e mostre-mercato interessanti le produzioni tipiche del cavallo agricolo da tiro pesante rapido (derivato bretone), del cavallo avelignese, del cavallo pugliese, del cavallo da sella e del cavallo di razza asinina di Martina Franca.

Di notevole rilievo ed importanza è stato il provvedimento riguardante l'inserimento degli allevamenti equini, compreso il puro sangue inglese, ed il trottatore, nelle attività zootecniche per cui anche il settore degli equini potrà usufruire di tutte le provvidenze previste in favore dell'allevamento zootecnico.

Tale iniziativa è stata accolta favorevolmente dagli allevatori e dalle associazioni ed Enti interessati, al settore e sarà certamente strumento idoneo per la ripresa ed il potenziamento degli allevamenti equini nazionali.

Per quanto si riferisce, infine, all'applicazione che alla data del 31 dicembre 1971 è stato possibile dare alla legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde) — che prevede in favore della zootecnia uno stanziamento di 3 mila milioni di lire, integrativo di quello di cui all'art. 14 (I e II comma), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — va osservato che i relativi fondi sono stati assegnati come segue: su un totale di 3 mila milioni 2.179 milioni sono stati ripartiti tra le varie regioni a statuto ordinario, 553 milioni sono stati riservati per interventi a carattere nazionale, 814 milioni sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale e 7 milioni sono andati a costituire un fondo di accantonamento.

Con l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 910 si è voluto predisporre, come è noto, un ulteriore strumento per il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne. A tale scopo la legge, richiamandosi alle disposizioni già recate dai provvedimenti precedenti, e cioè dalla legge n. 167 del 1966 e n. 290 del 1958, si è manifestata, sulla base della esperienza, rispondente alle particolari esigenze del settore consentendo di sviluppare un'ampia operatività, i cui risultati possono essere considerati ragguardevoli.

L'art. 14 della legge n. 910 ha infatti stabilito, con l'ultimo comma, la proroga al 31 dicembre 1970 di quelle disposizioni, assicurandone il rifinanziamento attraverso uno stanziamento di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-67 e 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Pertanto gli stanziamenti relativi ai 5 esercizi sono stati di 1.300 milioni di lire, dei quali 325 milioni sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale (1).

La rimanente somma rimasta in disponibilità per gli interventi del Ministero dell'Agricoltura, pari a 975 milioni, è stata gestita, come è noto, dall'Amministrazione centrale.

Sicché considerando il complesso delle attività svolte in applicazione dalla norma risulta che al 31 dicembre 1971 i decreti di impegno assunti si ragguagliavano, nel numero, e 255 comportanti un contributo a carico dello Stato di 1.298,7 milioni di lire per sostenere iniziative concernenti acquisti di attrezzature e costruzioni di impianti per un importo di 4.068 milioni di lire.

La ripartizione degli interventi fra le categorie beneficiarie risulta dalla tabella allegata n. 19.

Per quanto si riferisce alle domande presentate da parte di cooperative, Enti e privati, sono state ammesse a contributo 255 domande di altrettanti richiedenti operanti nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (Cassa per il Mezzogiorno) e ciò in applicazione del disposto dell'art. 53 della legge n. 910.

Gli interventi attuati hanno consentito alle cooperative beneficiarie di ammodernare le attrezzature e di mettere in condizione i propri soci di svolgere la loro attività con strutture più adeguate. Per quanto concerne i privati, l'intervento statale ha favorito la costruzione di moderni impianti di piscicoltura per lo più inseriti in aziende agrarie, cosa che indubbiamente è valsa ad elevare il reddito delle aziende stesse.

Per quanto concerne poi lo sviluppo della troscicoltura v'è da rilevare che l'Italia, che è stata sempre tributaria dall'estero per notevoli quantitativi di trote, è divenuta oggi esportatrice di tale specie ittica.

TABELLA 19.

INTERVENTI PER LA PESCA: OPERAZIONI EFFETTUATE

(Importi in milioni di lire)

	DECRETI DI IMPEGNO		
	N.	Spesa ammessa	Importo contributi
Operazioni riguardanti singole aziende	74	1.568	447,8
Operazioni riguardanti Enti ed Associazioni . . .	181	2.500	527,2
TOTALE	255	4.068	1.300,0

(1) E più esattamente: 6,5 milioni alla Valle d'Aosta, 117 milioni al Trentino-Alto Adige, 117 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 32,5 milioni alla Sicilia e 52 milioni alla Sardegna.

E' noto come il nostro Paese abbia, fra gli altri Paesi della Comunità Economica Europea, una posizione preminente, anche se non certo esclusiva, nel campo della produzione frutticola. D'altro canto, non possono neanche essere ignorate le strette interdipendenze fra la nostra agricoltura e la frutticoltura di altre aree geografiche, nonché la forza d'urto di cui sono capaci le agricolture di alcuni Paesi Terzi, proiettate con i loro prodotti alla conquista delle piazze europee.

Sta di fatto che se è vero che la frutticoltura italiana ha considerevolmente aumentato negli ultimi anni le proprie potenzialità produttive, al tempo stesso rinnovando in misura cospicua gli standards varietali, essa registra tuttavia il formarsi talvolta — soprattutto per alcune specie — di notevoli masse che non trovano assorbimento sui mercati, specialmente a causa della mancata corrispondenza, per quantità e qualità, delle produzioni offerte con quelle verso cui si orienta la domanda, così come non si è realizzata, in corrispondenza a questi processi espansivi al livello della produzione, una parallela penetrazione sui mercati esteri, ove, anzi, la sua presenza registra da qualche tempo una relativa stazionarietà in contrapposto appunto al volume crescente della produzione.

Si vuol dire, cioè, che contraddistinta da più elevati costi di produzione rispetto a quelli che si registrano in altre aree frutticole, soprattutto nei Paesi terzi — la nostra frutticoltura deve ora giocare, più che nel passato, la carta della qualità, puntando sulle preferenze dei consumi a loro volta determinate dalle accresciute condizioni di reddito di ampi strati potenziali di clientela.

In questo quadro, un Paese come il nostro non può d'altra parte prescindere dal potenziare sul piano dell'efficienza economica un comparto fondamentale come quello frutticolo, dai cui risultati possono essere consolidate e valorizzate le economie agricole di ampi territori. Il che richiede, sul piano produttivo, una politica rivolta al conseguimento degli ineliminabili presupposti della riduzione dei costi e della scelta di specie e varietà le quali per qualità, calendari di produzione, possibilità anche, ove opportuno, di conservazione possano validamente corrispondere alle esigenze preposte da una espansione degli sbocchi sui mercati nazionali ed esteri. Così come, sul piano mercantile, è necessaria una coordinata ed incisiva politica di commercializzazione, la quale, del resto, si può avvantaggiare della operatività delle nuove associazioni dei produttori, rapidamente costituitesi negli ultimi anni, nonché di una avanzata serie di moderne attrezzature per il condizionamento e la qualificazione dei prodotti.

Va a questo punto rilevato come a lungo questa direttiva abbia incisivamente consentito di operare la specifica normativa recata dalla legge sul secondo Piano Verde, che ha consentito di dare vita a nuove organizzazioni produttive, caratterizzate da una elevata specializzazione colturale ed intese, nel particolare settore delle coltivazioni legnose, al conseguimento di una produzione frutticola qualificata e competitiva nei costi. Una produzione cioè capace di affermarsi nel commercio internazionale e capace di evitare, all'interno, ricorrenti stati di crisi più o meno gravi, onde garantire più stabili livelli di reddito ai frutticoltori interessati.

Peraltro, l'entità dei risultati conseguiti oltre che a fornire elementi di valutazione e di meditazione in ordine all'attuale situazione generale della nostra frutticoltura fa già sì che si possa anche valutare, in una proiezione temporale di breve e medio termine, ogni possibile azione di rilancio del settore, in armonia non solo a quelle che sono le esigenze interne di assorbimento e di tendenza del consumo, ma anche a quelli che sono i recenti orientamenti maturati nel quadro della politica agricola comune.

Proprio in questo senso, e con riferimento ad esempio al comparto agrumicolo, il nostro Governo è stato nel corso dell'anno sollecitato a predisporre un piano di ristrutturazione del settore interessante un'area di oltre 50 mila ettari di agrumi che necessitano di opportune riconversioni varietali. Non è che un primo ma significativo passo di quel processo che, come si è detto, necessita della organica messa a punto anche sul piano legislativo, di una efficace normativa che nel prevedere da un lato una vigorosa

ristrutturazione tecnica del settore sia capace, dall'altro lato, di assicurare ad un numero non certo modesto di frutticoltori più elevati livelli di reddito e più incisiva capacità di penetrazione sui mercati, quale hanno già realizzato i Paesi mediterranei a noi vicini — come il Marocco, Israele, la Spagna, ecc. — anche se di molto più giovane di noi nella tradizione e nella tecnica frutticola.

Ad ogni modo si appalesa opportuno quantificare le risultanze della specifica operatività messa in atto col secondo Piano Verde per avere obiettiva nozione della misura in cui la incentivazione statale ha potuto calare e incidere sulle determinazioni imprenditoriali.

Al 31 dicembre 1971 risultavano assegnati, per l'applicazione dell'art. 15 del secondo Piano Verde (1) 17.271,8 milioni di lire al netto delle assegnazioni fatte alle Regioni a statuto speciale, pari a 8.094,7 milioni di lire (2), mentre erano in corso di erogazione i rimanenti 133,5 milioni di lire. Sulla assegnazione complessiva, pari come si è detto a 17.271,8 milioni di lire, al netto delle cifre corrisposte alle Regioni a statuto speciale, risultavano assunti, sempre al 31 dicembre 1971, impegni per 16.200,2 milioni di lire rivolti a finanziare 35.275 interventi comportanti una spesa globale di 39.140 milioni di lire.

Dal raffronto di tali cifre complessive con quelle riferite alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, risulta che gli interventi svolti nel corso del 1971 sono stati in numero di 4.353 per un investimento complessivo di 4.062,5 milioni e con una spesa a carico dello Stato di 1.680,8 milioni di lire.

Può essere messo in evidenza che ben il 95,9% delle spese complessive sussidiate, e cioè 37.527,7 milioni si riferiva alla trasformazione di 8.383 ettari di impianti promiscui in specializzati ed alla messa a dimora di 32.244 ettari di nuovi impianti specializzati di orientamento (vedi tav. allegate 22 e 23).

Ove si consideri poi che sono stati risanati o ricostituiti 6.751,1 ettari di oliveti ed agrumeti, che sono state inoltre operate sostituzioni per 55.200 piante di agrumi ed effettuati 56.923 innesti di agrumi con varietà più rispondenti alla domanda di mercato, si ha dimensione dello sforzo di ammodernamento compiuto in questa direzione, che assai validamente aveva già tratto l'avvio col primo Piano Verde.

TABELLA 20

COLTIVAZIONI ARBOREE: RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER TIPI DI INIZIATIVE
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

INIZIATIVE	Quantità	Lire	%
Vivai Ha	11,30	34,2	0,09
Campi di piante madri Ha	8,70	12,6	0,03
Nuovi impianti specializzati Ha	32.244,02	32.440,3	82,88
Trasformazione di colture promiscue in specializzate Ha	8.382,79	5.087,4	13,00
Ricostituzione di piantagioni agrumicole ed olivicole Ha	6.571,13	1.231,2	3,14
Sostituzione di piante di agrumi N.	55.200,00	190,3	0,49
Reinnesti di piante di agrumi N.	56.923,00	144,0	0,37
TOTALE		39.140,0	100,00

(1) Per gli interventi di cui all'art. 15 la legge reca uno stanziamento di quattro mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di sette mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

(2) Di cui 38,2 milioni alla Valle d'Aosta, 1096,5 al Trentino-Alto Adige, 510 al Friuli-Venezia Giulia, 4.537,5 alla Sicilia e 1.912,5 alla Sardegna.

Va rilevato ancora come, in aggiunta alla situazione ristrutturativa testè menzionata — afferente in particolare nei risultati degli interventi messi in atto — si siano avuti efficaci riflessi anche per quanto attiene alla rispondenza della iniziativa degli imprenditori interessati al rinnovamento i quali, come si è già detto, sono stati in numero di 35.275.

E' opportuno anche far menzione, qui di seguito, delle categorie che hanno beneficiato dell'intervento statale: su 35.275 interventi, per una spesa statale di 15.810,5 milioni di lire, ben 21.264, pari al 60,2%, si riferiscono ad iniziative di coltivatori diretti, 13.986,2 riguardano iniziative assunte da altri imprenditori e 25 iniziative, infine, si riferiscono all'attività di enti o consorzi.

Gli interventi messi in atto nei diversi settori per il miglioramento delle coltivazioni arboree, in stretta correlazione con la variabilità degli ambienti pedoclimatici che caratterizzano il nostro Paese, sono forniti dalla situazione riportata nella tavola allegata n. 23. Il primo posto nella scala degli interventi continua ad essere mantenuto dalla viticoltura che ha dato luogo ad investimenti globali per complessivi 33.069,6 milioni di lire, pari all'84,49% del totale degli investimenti provocati dall'articolo. Al secondo posto si colloca l'olivicoltura con 2.720,9 milioni di lire, pari al 4,54% e dalla frutticoltura con 1.777,2 milioni di lire, pari al 4,54% e dalla agrumicoltura con 1.572,3 milioni di lire, pari al 4,01% (vedi tav. all. n. 24).

Ciò conferma che gli imprenditori agricoli continuano a rivolgere la loro preferenza prevalentemente alla viticoltura in dipendenza soprattutto della maggiore remuneratività di tale coltura rispetto alle altre ad essa concorrenti, avuto riguardo alla caratterizzazione di un andamento sostanzialmente stabile dei prezzi interni dei prodotti vinicoli e delle favorevoli prospettive di mercato aperte dagli specifici regolamenti comunitari. Ciò mentre, d'altra parte, il recente censimento viticolo ha messo in evidenza una lenta tendenza regressiva del settore.

Circa l'andamento degli investimenti registrati in tale comparto, con riferimento alla loro distribuzione nell'ambito delle più rappresentative regioni viticole, si ha che in Toscana la spesa si è ragguagliata a 5.973,7 milioni di lire, con una incidenza percentuale dell'1,84% sull'investimento complessivo del settore; in Emilia essa è stata di 4.548,3 milioni di lire, pari all'1,37%; nel Lazio, con 3.510,1 milioni di lire e nel Veneto con 2.962,2 milioni. Tali risultati fanno rilevare come, nel settore frutticolo, alle tradizionali aree di produzione del Nord si vadano affrontando alcune zone meridionali come la Calabria, il Molise e la Lucania (vedi tav. allegata n. 24).

Nel comparto della frutticoltura, dove gli investimenti assommano, come accennato, a 1.777,2 milioni di lire, i maggiori investimenti si sono realizzati in Piemonte con 335,4 milioni, seguito dall'Emilia con 272,9 milioni e dalla Lucania con 259,1 milioni di lire.

Nel comparto olivicolo, l'investimento di 2.720,9 milioni di lire ha puntato soprattutto in armonia con i criteri tecnici applicativi dell'art. 15 alla razionalizzazione e ricostituzione degli impianti esistenti, alla relativa espansione di nuovi impianti nelle zone agronomicamente adatte nonché alla estensione di nuove e più produttive forme nelle zone di nuova acquisizione all'olivicoltura.

Per quanto attiene invece al comparto agrumicolo va osservato che la riconversione varietale a mezzo di reinnesti viene realizzata con relativa lentezza rispetto ad altri tipi di investimento e che il suo posto nella composizione percentuale della ripartizione della spesa per tipi di iniziativa è rimasto pressoché invariato rispetto al 1970, e pari cioè allo 0,5%.

La ragione di tale situazione va ricercata soprattutto nella comprensibile incertezza degli agrumicoltori di dover rinunciare attraverso la messa in atto di siffatte operazioni, al reddito dei loro impianti per un certo numero di anni pur se al mancato reddito conseguente ad una determinazione in tal senso si sopperirebbe con un concorso finanziario dello Stato da ritenersi obiettivamente congruo.

Sta di fatto che il piano di ristrutturazione per l'agrumicoltura predisposto sulla base dei regolamenti comunitari n. 2511 e n. 2601, del 9 e del 18 dicembre 1969, in tanto potrà rivitalizzare le strutture produttive e commerciali del comparto in quanto esso venga non solo adeguatamente recepito come strumento fortemente innovatore, ma anche tempestivamente attuato.

In questo senso, i citati regolamenti oltre a prevedere più cospicui interventi finanziari a favore degli agrumicoltori disposti ad intraprendere un piano di ristrutturazione, consentono l'erogazione di contributi complementari a favore anche dei piccoli imprenditori durante il periodo in cui agli stessi si viene a sottrarre il reddito della coltura oggetto di riconversione.

In definitiva, gli investimenti del settore nelle coltivazioni arboree, con riferimento alle grosse circoscrizioni territoriali — Italia centrale, settentrionale e meridionale — ad esclusione delle Regioni a statuto speciale, si sono così distribuite:

(Importi in milioni di lire)	
Italia centrale	L. 14.606,7
Italia settentrionale	» 12.079,2
Italia meridionale	» 12.454,1

Si tratta, cioè, di una distribuzione percentuale sostanzialmente equilibrata dei rapporti dei singoli investimenti, secondo la quale il 37,3% dell'investimento dell'intero comparto è andato all'Italia centrale, il 30,9% all'Italia settentrionale e il 31,8% all'Italia meridionale.

Sicché le considerazioni fatte in ordine alla verifica della validità dei modi di intervento effettuati per adeguarli semmai alla luce dell'esperienza e delle nuove esigenze consentono di concludere, in senso generalmente positivo, che un certo rinnovamento delle strutture frutticole produttive si è avuto, anche se risultati di più incisiva portata sono prossimi a realizzarsi, ma che vi deve essere comunque l'impegno a proseguire in una prospettiva di avanzata del settore.

Si tratta, in ultima analisi, di mandare avanti nei termini più brevi, proprio in vista del contributo sostanziale che ne può venire alla realizzazione di nuovi e organici modi d'essere del settore dell'agricoltura una politica che si finalizzi, da un lato, per un ottimale dimensionamento quanti-qualitativo in rapporto alle aree di assorbimento interne ed esterne — a cui del resto si ispirano i recenti regolamenti CEE n. 2.517/69 e n. 2.637/69 che prevedono specifiche misure di incentivazione allo spiantamento di talune specie quali il melo, il pero e il pesco — e che tenda, all'altro lato, a promuovere il definitivo miglioramento della produzione e commercializzazione delle nostre frutta.

Il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali a carattere produttivistico (art. 16).

Come è noto, la legge sul secondo Piano Verde riserva un posto di particolare rilievo e destina stanziamenti notevoli agli interventi diretti a favorire il miglioramento delle strutture agricole, sia che riguardino il mercato, sia che riguardino opere civili interaziendali di interesse comune, sia infine che riguardino strutture a carattere aziendale.

A quest'ultimo tipo di presenza pubblica — con esclusione degli aspetti particolari quali ad esempio gli impianti di coltivazioni arboree, le colture pascolive o i rimboschimenti — sono destinate le norme recate dall'art. 16 della legge, le quali si ricol-

legano in linea generale alla precedente normativa in materia adottando, tuttavia, con riferimento alle agevolazioni contributive, criteri di accentuata selettività.

Infatti l'intervento contributivo è stato diretto precipuamente ad opere e settori dei miglioramenti fondiari ben precisati in quanto ritenuti preminenti per lo sviluppo dell'agricoltura: si tratta della costituzione di complessi zootecnici, della utilizzazione irrigua delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, dello sviluppo della irrigazione mediante iniziative aziendali, delle sistemazioni del suolo, delle iniziative intese a consolidare o realizzare l'insediamento dei coltivatori diretti in fondi di proprietà (1).

Del pari, si è fatto in maniera che la agevolazione contributiva fosse rivolta in via preminente ad agevolare le iniziative assunte da aziende di minori dimensioni economiche stabilendo, fra l'altro, che l'importo massimo della spesa preventivata per le iniziative aziendali non può superare i 20 milioni di lire. Il che ha fatto sì fra l'altro che si avesse una devoluzione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle competenze negli interventi contributivi.

Invece, l'agevolazione creditizia ha conservato il suo ampio campo di applicazione, ed anzi è stata resa ulteriormente agevole e conveniente per i beneficiari, sia attraverso gli stanziamenti di più cospicui fondi, sia attraverso la riduzione del tasso di interesse a carico degli operatori agricoli (2).

Un settore poi al quale è stata data particolare considerazione è quello delle stalle sociali, dei centri di allevamento interaziendali e dei centri di fecondazione artificiale, per i quali l'articolo 16 prevede l'agevolazione in forma mista del contributo in conto capitale e del mutuo integrativo per la parte di spesa non coperta dal contributo.

Tale peculiare forma di incentivazione, che si rapporta del resto a quella adottata per gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, mentre all'inizio non ha suscitato notevole interesse negli operatori agricoli in quanto l'organizzazione e lo svolgimento di un allevamento associato presenta obiettive difficoltà alle quali si può ovviare solo in presenza di un elevato spirito cooperativistico, negli ultimi anni invece è stata richiesta per numerose iniziative, sviluppatasi soprattutto in relazione alla diffusa necessità di incrementare gli allevamenti da carne per adeguare le produzioni alle accresciute esigenze alimentari del Paese.

Ovviamente, la conduzione associata degli allevamenti trova sostanziale validità economica solo in presenza di particolari ordinamenti colturali in cui la mano d'opera agricola distolta dagli impieghi della stalla aziendale possa trovare utilizzazioni vantaggiose in attività sostitutive. Rimane il fatto che questa attività ha visto crescere, soprattutto nell'ultimo anno, numerose iniziative che hanno interessato prevalentemente la Lombardia, il Veneto e l'Emilia.

Va altresì ricordato che con l'art. 1 del D.P.R. 25 maggio 1967, n. 466, recante semplificazioni nelle procedure, i richiedenti delle provvidenze possono, ove l'importo della iniziativa non superi gli 8 milioni, presentare la sola domanda accompagnata da una relazione illustrativa e dal certificato catastale dei terreni posseduti, riservandosi di inoltrare la rituale documentazione a seguito di richiesta dell'Ispettorato il quale effettua

(1) Per la concessione di contributi in conto capitale alle iniziative di miglioramento fondiario a termini dell'art. 16 la legge reca uno stanziamento globale di 100.000 milioni di lire, in ragione di 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 13.000 milioni di lire.

(2) Per la concessione di concorsi sugli interessi dei mutui la legge 910 reca uno stanziamento di 14.250 milioni di cui 2.250 milioni come limite di impegno per ciascuno dei primi esercizi finanziari 1966 e 1967, e 3.250 milioni come limite di impegno per ciascuno dei tre esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 10.000 milioni di lire.

la richiesta stessa solo ove vi siano le condizioni di presupposti perché l'iniziativa venga ammessa alle providenze di legge.

Tale semplificazione procedurale, che certamente consente all'operatore agricolo di evitare spese infruttuose, costituisce tuttavia una remora ai fini di una spedita istruttoria delle pratiche, sia perché ciascun ufficio deve concedere all'interessato un termine congruo per l'allestimento e la presentazione della documentazione richiesta, sia perché non sempre, per motivi diversi, tale termine può essere perentorio.

Comunque, anche per le precise istruzioni impartite dal Ministero che, oltre tutto, ha avuto cura di far conoscere agli uffici periferici con notevole anticipo sull'effettiva e formale assegnazione le somme che sarebbero state erogate, la maggior parte dei fondi assegnati agli Ispettorati sono stati materialmente impegnati.

Può essere a questo proposito pregiudizialmente ricordato che sui 100 mila milioni di lire avuti in disponibilità al 31 dicembre 1971 per la concessione di contributi in conto capitale, erano stati assegnati a quella data alle Regioni a statuto speciale 24.350 milioni, mentre 72.088 milioni, in grado di provocare investimenti per oltre 180 miliardi, erano stati assegnati agli organi centrali e periferici del Ministero dell'Agricoltura e 3.587 milioni costituivano accantonamenti in vista di ulteriori necessità (1).

Sempre al 31 dicembre 1971, sui 72.088 milioni attribuiti agli organi del Ministero dell'Agricoltura erano stati assunti 44.393 decreti di impegno, per un investimento complessivo di 178.758 milioni, e comportanti contributi da parte dello Stato per 67.428 milioni, pari cioè al 94% delle disponibilità.

In particolare, nel corso del 1971 i decreti d'impegno emessi sono stati un numero di 8.201 per una spesa ammessa di 42.948 milioni, comportante contributi per 13.179 milioni di lire.

La situazione statistica globale alla stessa data presenta tuttavia, con riferimento sempre alle iniziative rientranti nella competenza del Ministero dell'Agricoltura e dei suoi organi periferici, un carico di 66.698 domande per un importo di 372.390 milioni di lire di investimenti (vedi tav. all. n. 25). Questi dati dimostrano la capacità di incentivazione dell'articolo in questione. In effetti, il numero delle iniziative proposte è stato tale da superare largamente la capacità operativa dei finanziamenti disponibili.

Per quanto attiene al rapporto tra il numero di domande presentate e spesa preventivata, nonché tra numero di provvedimenti d'impegno e spesa ammessa si ha riconferma che la quasi totalità delle iniziative approvate riguardavano coltivatori diretti e capi di piccole aziende. Come si rileva dalla tavola allegata n. 26 i contributi concessi a favore di piccole aziende riguardano per il 92% coltivatori diretti e piccole aziende e solo per l'8% le medie e grandi aziende.

Tale risultato discende logicamente dalla premessa precedentemente fatta relativa alla limitazione del campo di spesa preventivabile per gli interventi contributivi che ha convogliato la destinazione di tale forma di intervento soprattutto alle aziende di più limitata capacità economica.

Va peraltro aggiunto che l'art. 16 stabilisce al comma 10 una generica priorità a favore delle iniziative proposte da coltivatori diretti e che, inoltre, i commi IV-V e VI dell'art. 16 prevedono, con gli stanziamenti recati per gli esercizi 1966 e 1967, interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, con notevole incidenza sulla erogazione dei fondi relativi ai predetti esercizi; e, infine, che la lettera e) del 1° comma dell'art. 16 prevede, al fine di consolidare e realizzare l'insediamento dei coltivatori diretti in aziende di proprietà, interventi contributivi per tutta la gamma dei miglioramenti fondiari aziendali prevista dall'art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

La posizione prioritaria riservata a queste iniziative anche sul piano operativo trova conferma nella tavola allegata n. 27 che riporta la qualificazione degli investimenti. Da

(1) Ed in particolare 700 milioni alla Valle d'Aosta, 2.500 milioni al Trentino-A. A., 2.125 milioni al Friuli-V. Giulia, 12.500 milioni alla Sicilia e 6.500 milioni alla Sardegna.

essa risulta che ben il 74% della spesa globale ammessa a sussidio riguarda i fabbricati rurali con gli annessi rustici e soprattutto le stalle aziendali che hanno avuto un notevole incremento mentre la residua parte interessa soprattutto gli impianti irrigui (12%) e le sistemazioni del terreno (3%).

Le strutture zootecniche a carattere collettivo sono interessate per circa il 2% di tale spesa e sono costituite per lo più da impianti di una certa consistenza finanziati attraverso quattro appositi programmi dal Ministero dell'Agricoltura.

Con la legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha rifinanziato, come è noto, la legge n. 910 per l'anno 1971, sono stati stanziati sull'art. 16 complessivamente 23 mila milioni di lire.

Tali fondi che si sono resi disponibili solo nel novembre 1971, sono stati regolarmente e tempestivamente distribuiti alle regioni a statuto speciale e agli uffici periferici dell'amministrazione, ma indubbiamente non in un tempo perché fossero impegnati, almeno in buona parte, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La somma ripartita è stata di 22.326 milioni di lire di cui 5.557 milioni assegnati alle regioni a statuto speciale e 16.749 milioni agli Ispettorati dell'agricoltura delle regioni a statuto ordinario.

Per quel che concerne tale legge vanno poste in rilievo talune norme di notevole interesse per gli interventi che dovranno essere operati.

In primo luogo una parte dei fondi, e precisamente 10 mila milioni di lire, sono stati destinati per far fronte alle esigenze di miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne; con il rifinanziamento dei commi IV e V dell'articolo 16, ad incentivare la realizzazione, l'ampliamento ed il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti proprietari.

In secondo luogo, al norma di cui al primo comma dell'art. 2 septies ha esteso le provvidenze contributive dell'art. 16 anche alla costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di coltivatori diretti affittuari e mezzadri.

Lo stesso articolo, in relazione alla particolare importanza dell'irrigazione per l'incremento delle produzioni aziendali, ha voluto aumentare l'incentivazione prevista dall'articolo 16 per le opere irrigue elevandone i limiti massimi rispettivamente al 50 e al 60% della spesa ammessa.

Sempre l'art. 2 septies, infine, ha stabilito una priorità per le iniziative a carattere collettivo nel settore zootecnico, avuto riguardo al fatto che il settore esprime, in maniera più urgente e generalizzata degli altri settori, la esigenza di una ristrutturazione dei suoi processi produttivi per conseguire più elevati livelli sul piano quantitativo e mercantile.

Per gli interventi creditizi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, riguardanti i mutui ad ammortamento trentennale con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, le disponibilità di concorso statale si ragguagliavano al 31 dicembre 1971, a complessivi 14.250 milioni, costituiti dall'ammontare dei limiti di impegno rispettivamente di 2.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 e di 3.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 previsti dall'art. 46 lett. c) della legge n. 910.

La suddetta disponibilità è stata ripartita come segue:

	(Importi in milioni di lire)
— alle Regioni autonome a statuto speciale	L. 2.680,0
— agli Ispettorati agrari compartimentali (per operazioni da 20 a 50 milioni di importo preventivato)	» 3.005,5
— agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (per operazioni di importo preventivato fino a 20 milioni)	» 5.026,5
— per operazioni di competenza ministeriale (di importo preventivato oltre 50 milioni)	» 880,0
— per operazioni a favore di organi collettivi	» 2.650,0
Totale	L. 14.250,0

Come risulta dalla tav. allegata n. 28 le domande di intervento al 31 dicembre 1971 ammontavano a 31.163 per un importo di spesa preventivata pari a 390.920 milioni. A fronte di dette domande sono stati emessi 18.261 nulla osta per una spesa ammessa di 203.357 milioni cui si commisura una presumibile rata annua di concorso statale pari a 10.296,7 milioni di lire.

Con riferimento all'attività svolta nel corso del 1971, il numero delle domande presentate si è ragguagliato a 3.284 per un importo di spesa preventivata di 46.500 milioni, mentre i nulla osta emessi sono stati in numero di 1.413 per una spesa ammessa di 30.868 milioni di lire.

Nel complesso gli interventi ammessi al credito agevolato risultavano così distribuiti: il 73,82% per investimenti a servizio di singole aziende ed il restante 26,18% per investimenti di carattere collettivo promossi da enti di sviluppo, comuni, cooperative ed altre forme associative (vedi tav. all. n. 29).

Con riferimento alla qualificazione degli investimenti e alla relativa spesa ammessa si ha che 156.508 milioni riguardavano iniziative a servizio di singole aziende di cui il 52,18% è stato destinato alla realizzazione di strutture zootecniche ed annessi, il 15,43% per nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti di fabbricati rurali ed il restante 32,39% per provviste di acqua potabile, impianti irrigui, sistemazioni idraulico-agrarie, impianti di oliveti, frutteti, agrumeti e vigneti, miglioramenti vari e spese generali (vedi tav. all. n. 30).

Infine, sempre al 31 dicembre 1971, si ha che gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Agricoltura disponevano di stanziamenti suscettibili di provocare una spesa complessiva, attraverso sia la concessione di contributi in conto capitale che del concorso sui mutui, di 411.470 milioni di lire; le domande presentate relative ad opera da realizzare erano in grado di provocare un investimento di 763.310 milioni, superiore cioè dell'85,5% all'importo degli investimenti provocabili, con notevole aumento rispetto alla corrispondente percentuale relativa al 1970, pari al 65,3%.

I miglioramenti nelle aziende silvo-pastorali (art. 18).

Come si è messo in evidenza nella precedente relazione, il secondo Piano Verde affronta, sempre nel settore dei miglioramenti fondiari, un problema di incidente attualità e rilevanza nell'ambito degli adeguamenti cui i territori montani sono chiamati dalla incalzante dinamica della economia del Paese. Si tratta, cioè, della costituzione di efficienti aziende silvo-pastorali, sia su proprietà singole, sia su proprietà associate o collettive.

L'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha quindi previsto la concessione di contributi fino al limite massimo del 50% della spesa relativa alla esecuzione delle opere e dei lavori previsti in appositi organici piani di miglioramento e trasformazione aziendale rivolti alla costituzione di aziende a carattere silvo-pastorale (1).

Evidentemente, data la ridotta presenza di tali aziende nell'agricoltura italiana, ed in particolare di quella delle zone montane, la norma ha una sua funzione non solo di agevolazione, ma altresì di sollecitazione ed orientamento, e si inserisce così nel quadro di quelle azioni che il secondo Piano Verde ha precipuamente previsto per i territori di montagna.

Si tratta cioè, per tali territori, di offrire occasioni di stabile occupazione e di reddito adeguato. In tal senso appunto tali aziende, ponendosi come strutture di tipo nuovo, rappresentano un modello di esercizio agricolo di soluzione indubbiamente la più con-

(1) Per agevolare miglioramenti fondiari rivolti alla costituzione di aziende agro-silvo-pastorali, la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 30 mila milioni di lire, in ragione di 6.000 mila milioni per ciascun esercizio. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 3.000 milioni di lire.

TABELLA 21.

MIGLIORAMENTI FONDIARI: IMPORTO DEI CONTRIBUTI IMPEGNATI E DEI MUTUI CONCESSI PER CATEGORIA DI BENEFICIARI

(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti riguardanti singole aziende								Investimenti riguardanti pluralità di aziende		In complesso	
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		N.	Importo contributi Lire	N.	Importo contributi Lire
	N.	Importo contributi Lire	N.	Importo contributi Lire	N.	Importo contributi Lire	N.	Importo contributi Lire				
16 - contributi impegnati a)	37.454	52.173	4.335	6.080	1.471	3.789	548	1.466	585	3.920	44.393	67.428
16 - mutui concessi b) . . .	8.666	50.428	4.285	27.357	2.915	42.737	1.303	29.586	1.092	53.249	18.261	203.357
TOTALE . . .	46.120	102.601	8.620	33.437	4.386	46.526	1.851	31.052	1.677	57.169	62.654	270.785
% . . .	73,6	37,9	13,8	12,3	7,0	17,2	2,9	11,5	2,7	21,1	100,0	100,0

a) I dati si riferiscono ai contributi la cui concessione è stata impegnata con i decreti emessi.

b) I dati si riferiscono agli investimenti globali autorizzati con la concessione dei nulla osta.

MIGLIORAMENTI FONDIARI: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMESSA PER CATEGORIE DI OPERE PRIVATE DI MIGLIORAMENTO
E DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

ARTICOLI	Case		Stalle aziendali e annessi rustici a)		Iniziative zootecniche b)		Provviste acqua potabile		Sistemazione idraulico- agraria terr.		Piantagioni arboree e impianti irrigui		Miglioramenti vari		Spese generali		In complesso	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
16 contributi . . .	39.448	23,4	84.820	50,3	4.832	2,9	3.028	1,8	5.037	3,0	20.102	11,9	4.824	2,8	6.667	3,9	168.758	100,0
16 mutui .	24.149	15,4	81.666	52,2	4.395	2,8	894	0,6	3.875	2,5	18.517	11,8	17.351	11,1	5.661	3,6	156.508	100,0
TOTALE	63.597	19,6	166.486	51,2	8.777	2,7	3.922	1,2	8.912	2,8	38.619	11,9	22.175	6,8	12.328	3,8	325.266	100,0

a) Stalle aziendali, porcili, ovini, silos, fienili e annessi rustici;

b) Stalle sociali, centro di allevamento a carattere interaziendale, centri di fecondazione artificiale, alloggi per salariati fissi.

geniale anche se, richiedendo di esplicitarsi in aziende dimensionalmente ampie, ripropone l'esigenza di ancor più incisivi adeguamenti.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste, le aziende debbono peraltro non solo proporsi un indirizzo di tipo silvo-pastorale, ma dare anche, per dimensioni ed organizzazione, garanzia di efficienza economica secondo quanto stabilito, con riferimento alle specifiche provvidenze, dai criteri generali recati dal D.M. 20 gennaio 1967. Tali criteri stabiliscono tra l'altro che siano agevolati nella loro realizzazione quei piani di trasformazione aziendale che prevedono l'esecuzione di un complesso di opere rivolte alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici e ad indirizzo silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, ancorché costituite, attraverso opportune forme associative, su diverse proprietà. E' anche previsto, tuttavia, che i contributi possano essere concessi sia per l'attuazione di singole opere rivolte al potenziamento di aziende silvo-pastorali pre-esistenti, che diano garanzia di efficienza economica, sia per l'attuazione di piani di trasformazione, riguardanti pluralità di aziende, i cui terreni siano fra loro contermini o prossimi, per modo che ogni azienda possa beneficiare di comuni opere a carattere collettivo.

Sempre in base a quei criteri, rimane stabilito che nella erogazione dei contributi abbiano carattere di precedenza le iniziative assunte dai comuni o da altri enti pubblici, nonché da associazioni di proprietari imprenditori, volte alla costituzione ed alla gestione di siffatto tipo di aziende.

Se all'inizio della sua applicazione il carattere innovativo dell'art. n. 18 non ha consentito un ricorso alle agevolazioni da parte degli enti pubblici e dei privati proporzionato agli stanziamenti previsti, in seguito si è avuto però un ragguardevole numero di domande a cui ha fatto progressivamente riscontro un elevato numero di decreti di impegno per investimenti che si sono dimostrati rispondenti alle esigenze prospettate dai più solleciti imprenditori che operano in quei territori.

Sui 33 mila milioni di lire stanziati, con riferimento alla legge n. 910 e alla legge n. 592 del 1971, sull'art. 18 della legge, erano assegnati al 31 dicembre 1971 alle Regioni autonome a statuto speciale 7.390 milioni di lire (1). Erano così rimasti in disponibilità per gli interventi da attuare da parte degli organi centrali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 25.610 milioni di lire.

Sempre al 31 dicembre 1971, su tale cifra risultavano autorizzati investimenti per 31.636,8 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 15.791,2 milioni di lire.

Ove si tenga conto che alla analoga data dell'anno precedente gli investimenti autorizzati sull'articolo si ragguagliavano a 24.326,6 milioni di lire, e comportavano un onere a carico dello Stato di 12.104 milioni, trovano conferma l'accresciuta rispondenza degli operatori nei confronti della prevista agevolazione e sottolineano la notevole attività svolta dagli uffici forestali.

Infatti nel corso dell'anno 1971 le 637 iniziative assentite hanno dato luogo ad investimenti per 7.310,2 milioni, con un contributo a carico dello Stato di 3.687,2 milioni di lire.

In particolare, l'importo degli investimenti presenta una sua rilevanza con riferimento alle iniziative assunte in Toscana, in Emilia-Romagna, nel Piemonte ed in Lombardia e, fra le regioni meridionali, in Lucania. Ma anche nelle altre regioni centro-settentrionali, ad eccezione del Veneto, l'iniziativa degli operatori delle zone montane manifesta segni confortanti, mentre nelle regioni meridionali si riscontra ancora invece una certa scarsità negli investimenti autorizzati sullo specifico articolo (vedi tav. all. n. 31).

Con riferimento alla ripartizione dei benefici tra le diverse categorie va sottolineato che il 35,6% dei contributi risulta rivolto a favorire iniziative di Comuni, Enti Pubblici, Cooperative ed altre associazioni per un investimento globale di 11.263,1 milioni, ed il 22,2 % ad iniziative di coltivatori diretti per un investimento di 5.741 milioni di lire.

(1) Ed in particolare 405 milioni alla Valle d'Aosta, 1.740 milioni al Trentino-A. A., 835 milioni al Friuli-V. Giulia, 2.440 milioni alla Sicilia e 1.970 milioni alla Sardegna.

ART. 18. — RIPARTIZIONE DEGLI IMPEGNI PER CATEGORIE DI OPERATORI
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI BENEFICIARI	N.	Spesa ammessa	Contributo concesso	% del contributo concesso
Comuni, Enti pubblici, cooperative ed altre associazioni	658	11.263,1	5.623,2	35,6
Coltivatori diretti	1.533	7.017,3	3.512,1	22,2
Piccole aziende	667	5.741,0	2.858,3	18,1
Medie aziende	330	4.296,3	2.148,2	13,6
Grandi aziende	136	3.319,2	1.649,4	10,5
TOTALE	3.324	31.639,9	15.791,2	100,0

I dati sopra esposti dimostrano una certa evoluzione rispetto a quelli riferiti all'anno scorso, nel senso soprattutto di una maggiore iniziativa dei comuni, degli Enti e delle Associazioni; infatti i contributi concessi alle opere programmate da tali Enti si raggua- gliano alla fine del 1971 al 35,6% del totale dei contributi concessi, laddove l'anno scorso rappresentavano il 34,1%. Evidentemente, sul dato finale incide notevolmente l'operati- vità svolta nell'ultimo anno.

Invece sono diminuite in percentuale le iniziative riguardanti i coltivatori diretti (dal 23,9 al 22,2%) e ciò si pone in considerazione della natura particolare dell'articolo. Co- munque, ove si considerino anche le piccole aziende, appare come gli interventi svolti a favore di Enti, Associazioni e singoli operatori che gestiscono aziende di minori dimen- sioni si raggua gliano al 75,9% del totale rimanendo il 24,1% destinato alle iniziative as- sunte da medie e grandi aziende, che pur assumono spesso una grande importanza direttamente sociale, oltre che esemplificativa.

In ogni caso, il crescente assorbimento dei fondi cui danno luogo le iniziative di inte- resse di più aziende si pone come fatto di importante rilevanza.

TABELLA 24

ART. 18. — CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI AZIENDE
A PREVALENTE CARATTERE SILVO-PASTORALE: RIPARTIZIONE DELLA
SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO PER CATEGORIE DI OPERE
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERE	Spesa ammessa	%
Case di abitazione	3.708,0	11,7
Stalle e annessi rustici (a)	8.743,6	27,8
Miglioramenti pascoli e sistemazione terreni	5.504,4	17,5
Rimboschimenti, miglioramenti boschivi e vivai	591,1	1,8
Impianti di irrigazione	527,0	1,7
Provviste di acqua a scopo potabile	987,4	3,1
Strade poderali ed interpoderali	11.478,1	36,1
Linee elettriche	87,4	0,3
TOTALE	31.636,8	100,0

(a) Stalle, porcili e fienili, annessi rustici.

Risulta così che il 39,5% dell'investimento totale pari a 12.451,6 milioni di lire è rivolto alla costruzione e al riattamento di fabbricati rurali, sia come case di abitazione, sia come stalle e annessi rustici di vario genere; il 17,5% della spesa poi riguarda il mi- glioramento di pascoli montani per 68.587 ettari. Tra i rimanenti interventi è ragguar- devole anche la spesa per la realizzazione ed il miglioramento di strade poderali ed inter- poderali, che riguarda 1.592 chilometri di viabilità minore per una spesa annua di 11.478,1 milioni di lire, pari al 36,1% dell'investimento totale.

I rimanenti interventi si ripartiscono per il 3,1% per opere di provviste ed utilizzazione di acqua a scopo irriguo, per l'1,8% per rimboschimenti e miglioramenti boschivi e per il 3,1% per opere di provvista ed utilizzazione di acqua a scopo potabile (vedi tav. all. n. 32).

I piani per la diffusione dei servizi civili (artt. 17 e 19).

Si ricordò nelle precedenti relazioni come in agricoltura siano presenti e necessari non solo fattori economici, tecnici e professionali ma vi confluiscano, in misura più accentuata che negli altri settori, fattori umani e sociali di notevole vastità ed incidenza.

Ciò significa che il suo sviluppo è un fatto non settoriale, ma generale; un problema che interessa non soltanto una categoria ma l'intera società civile tanto più quando quest'ultima è investita da profonde trasformazioni che trovano una matrice primaria nel progresso tecnologico.

Sono quindi in primo luogo i servizi civili — dalla viabilità, agli acquedotti ed alla elettrificazione rurale — a porsi come strumenti tipici e propulsivi del progresso e dello sviluppo agricolo, e a meglio rispondere alle esigenze di una agricoltura moderna e di una società civile.

A queste finalità si è ispirato il secondo Piano Verde che ha puntato, con particolare incisività, con particolari e consistenti mezzi finanziari, alla evoluzione delle condizioni di vita e al miglioramento sociale delle campagne.

Le scelte che si sono rese necessarie per assicurare la utilizzazione più efficace dei mezzi disponibili, peraltro limitati di fronte ad esigenze così largamente diffuse e diversificate, hanno portato a considerare di preminente interesse nella graduatoria delle priorità la diffusione della elettrificazione nelle campagne, nonché, per certi ambienti e a determinate condizioni, il miglioramento della viabilità vicinale e interpodereale e l'approvvigionamento idrico ad uso potabile.

In questi due ultimi settori, infatti, l'intervento dello Stato viene, secondo la norma dell'art. 17 della legge, a restringersi — in base tuttavia ad un criterio limitativo inteso a far fronte alle più avvertite istanze — in uno specifico ambito territoriale, laddove cioè vengono ad esprimersi in modo più accentuato pressanti necessità di servizi in grado di consentire economie esterne alle imprese e più adeguati modi di vita alle popolazioni. Gli interventi trovano pertanto prevalente applicazione nei territori meridionali, in quelli montani e in quelli depressi del centro-nord, e l'importo del sussidio, ragguagliabile ad una misura dal 75 all'87,50% della spesa, ove le opere interessino una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, scende ad un limite massimo del 60% in tutti gli altri casi (1).

Va peraltro ricordato che le iniziative ricadenti nei territori montani si sono anche agevolate delle provvidenze recate dalle leggi che prevedono norme specifiche a favore di quei territori. Inoltre, proprio la constatazione delle imponenti necessità di tali tipi di opere nelle zone depresse, a fronte delle scarse disponibilità di intervento consentite dal nuovo Piano Verde, ha a *suo tempo spinto* a prevedere — in occasione della predisposizione del piano pluriennale di coordinamento per l'applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614 a favore delle aree depresse del centro-nord — la destinazione di congrui fondi per la realizzazione di piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico, si da consentire un ulteriore impulso all'azione in tale settore.

Dal canto loro, i criteri generali di applicazione della legge n. 910, emanati con D.M. 20 gennaio 1967, allo scopo di assicurare una efficiente e razionale utilizzazione dei fondi

(1) Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali nei territori meridionali, montani e depressi, la legge n. 910 reca uno stanziamento complessivo di 22 mila milioni di lire, di cui 3.500 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971 n. 592 reca uno stanziamento di 13 mila milioni di lire.

disponibili, hanno stabilito che in sede regionale siano predisposti appositi programmi di intervento avendo riguardo alla caratterizzazione dei territori interessati ed alla suscettività che essi presentano di offrire un valido sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nonché alla capacità delle opere di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse, e, infine, alla capacità degli Enti ed Associazioni richiedenti di assicurare, con la razionale esecuzione delle opere, il loro regolare esercizio.

Le successive disposizioni emanate dal Ministero con la circolare n. 8 del 12 maggio 1967 hanno impartito precise direttive affinché i fondi disponibili fossero destinati a quelle iniziative che per l'entità e l'importanza delle esigenze che sono dirette a soddisfare nonché per il carattere di urgenza delle medesime, si prospettano come meritevoli di preferenza nei confronti delle altre.

Le predette istruzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

— programmazione in sede regionale, da parte di una apposita commissione costituita dai capi degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali della agricoltura, sulla base delle iniziative proposte in tutta la regione e tenendo conto della globale assegnazione effettuata a favore di ciascuna regione ripartita solo a titolo indicativo tra i diversi Ispettorati. Con tale programmazione, quindi, si è inteso procedere ad una selezione delle iniziative da sussidiare con criteri rispondenti alla massima obiettività indipendentemente dalla ubicazione prevista per le opere e dalle assegnazioni fatte a ciascun Ispettorato che, per ciò stesso, sono suscettibili di successiva modifica;

— esclusione della competenza ministeriale nel settore al fine di evitare che attraverso il finanziamento di opere di notevole importanza possano venire in buona parte assorbiti gli scarsi fondi disponibili.

La scelta operata dalle predette commissioni sulla base di un numero notevole di iniziative previste ha dovuto necessariamente essere rigorosa al fine di consentire la migliore utilizzazione possibile dei fondi stanziati.

Con i programmi predisposti sono stati materialmente impegnati i fondi relativi agli esercizi finanziari che vanno dal 1966 al 1970.

L'assegnazione agli organi periferici del Ministero per l'intero quinquennio si è ragguagliata a 15.351 milioni.

A fronte di detta assegnazione (vedi tav. all. n. 33), al netto di quelle alle Regioni a statuto speciale, pari a 5.251 milioni (1), vi sono state 3.954 domande per una spesa preventivata pari a 70.677 milioni e 1.443 provvedimenti di impegno per una spesa ammessa di 18.078 milioni ed un contributo di 13.365 milioni, pari cioè all'87% delle somme messe a disposizione, nonostante che la complessità procedurale dell'istruttoria relativa alle opere di viabilità rurale e di approvvigionamento non consenta di pervenire ai provvedimenti di impegno con la sollecitudine auspicata.

Va peraltro ricordato che per il settore della viabilità rurale e dell'approvvigionamento idrico delle regioni centro-settentrionali hanno concorso anche i fondi dell'art. 3 della citata legge 22 luglio 1966, n. 614 i quali, anche se in misura molto limitata, hanno tuttavia consentito ulteriori finanziamenti di tali importanti infrastrutture.

Per quanto si riferisce alla qualificazione degli investimenti relativi agli impegni già assunti va precisato che circa il 62% riguarda le strade interpoderali e vicinali, mentre il restante 38% riguarda gli acquedotti rurali.

In particolare, gli acquedotti rurali, per un numero di 564, interessano una popolazione di 84.181 abitanti, mentre le strade da costruire si svolgono per 1.432 chilometri e quelle da riattare per 516 chilometri (vedi tav. all. n. 34).

Anche per l'art. 17 vi è stato un rifinanziamento da parte della legge 4 agosto 1971, n. 592, per complessivi 13 mila milioni di lire.

(1) Di cui 270 milioni alla Valle d'Aosta, 546 milioni al Trentino-A. A., 468 milioni al Friuli Ven. Giulia, 3.520 milioni alla Sicilia e 1.447 milioni alla Sardegna.

Tale disponibilità, detratta una quota di 2.000 milioni riservata alla competenza ministeriale per far fronte a particolari situazioni la cui soluzione può prospettarsi singolarmente urgente o necessaria, è stata ripartita fra le Regioni a statuto speciale e gli organi periferici del Ministero della Agricoltura.

Con l'articolo 19, riguardante l'elettrificazione delle zone rurali, il secondo Piano Verde ha introdotto una nuova forma di intervento, la quale prescinde dall'iniziativa privata e realizza le finalità della legge attraverso una azione programmata posta in essere da apposite commissioni regionali.

Per l'attuazione di tali interventi l'amministrazione sopporta un onere dell'80% della spesa necessaria mentre il rimanente 20% resta a carico dell'ENEL al quale compete la progettazione e l'esecuzione delle opere.

Inoltre, il Ministero ha fornito, attraverso i criteri generali di attuazione del secondo Piano Verde, le direttive di massima che, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze sociali del mondo rurale, hanno stabilito fossero elettrificati innanzitutto i nuclei e i centri abitati e poi le case sparse con popolazione agricola residente.

Per la scelta delle zone da elettrificare le commissioni hanno potuto avvalersi di una indagine svolta dall'ENEL sulle zone rurali ancora prive di elettricità, sicché si ha ragione di prevedere che con le assegnazioni effettuate che potranno essere elettrificati tutti i centri ed i nuclei con popolazione piuttosto consistente, nonché le case sparse abitate con continuità la cui spesa di elettrificazione si ragguagli peraltro a cifre oggettivamente convenienti.

Infine, con le istruzioni fornite dal Ministero dell'Agricoltura volte ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi, è stato stabilito che gli Ispettorati agrari compartimentali competenti ad impegnare ed erogare le somme relative, vi provvedano quando l'opera è già stata realizzata, con un decreto che comporti contestualmente l'impegno e la liquidazione delle somme.

Pertanto, sulla base dello stanziamento relativo agli esercizi in parola, pari a 38 mila milioni di lire (1) è rimasta in disponibilità del Ministero dell'Agricoltura — detratte le assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale, pari a 8.130 milioni (2) — la somma, al netto degli accantonamenti per 347 milioni, di 29.523 milioni che sono stati ripartiti tra le diverse Regioni proporzionalmente alle necessità da soddisfare ritenute di uguale importanza in ciascuna regione.

Al 31 dicembre della stessa data i decreti di impegno e contestuale liquidazione risultavano ancora poco numerosi. Va però fatto osservare che gran parte delle opere comprese in tale programma sono in fase di realizzazione avendo il Ministero già approvato 1.897 piani esecutivi per un importo globale di contributo pari a circa 24.953 milioni ed una spesa di 31.192 milioni.

D'altro canto i competenti Ispettorati compartimenti hanno già collaudato e liquidato opere di elettrificazione al servizio di 65.589 abitanti con una rete di distribuzione di 3.269 chilometri, riferite ad una spesa di 10.814 milioni di lire (vedi tav. all. n. 35).

Con riferimento alla qualificazione degli interventi va rilevato che l'elettrificazione riguarda soprattutto la fornitura di energia per uso di illuminazione e per elettrodomestici senza tuttavia escludere, ove occorra o si prospettino specifiche richieste, la fornitura anche di energia di potenza maggiore per l'attivazione di motori e macchine agricole.

(1) Per gli interventi di cui all'art. 19 la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 38 mila milioni di lire, in ragione di 7 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 8 mila milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971 n. 592 reca uno stanziamento di 8 mila milioni di lire.

(2) Di cui 110 milioni alla Valle d'Aosta, 425 milioni al Trentino-A. A., 380 milioni al Friuli-V. Giulia, 5.585 milioni alla Sicilia e 1.630 milioni alla Sardegna.

Infine, per quanto attiene agli stanziamenti recati dalla legge n. 592, pari come si è detto a 8 mila milioni di lire, si è provveduto a suo tempo ad effettuare una assegnazione degli stanziamenti nella misura di 1.530 milioni alle Regioni a statuto speciale e 6.470 milioni agli organi periferici del Ministero.

LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA BONIFICA MONTANA

La bonifica e l'irrigazione (art. 20).

Non si mancò di mettere l'accento, nelle precedenti relazioni, sulla interconnessione che esiste tra le disponibilità di infrastrutture agricole e le possibilità di sviluppo economico e sociale. E' noto infatti come sulla piattaforma infrastrutturale del territorio finiscano per gravitare tutte le possibili forme di esercizio agricolo e come laddove essa non abbia sufficiente grado di sviluppo si determinino condizioni di difficoltà tanto più dannose nella misura in cui non sono realizzabili immediate soluzioni integrative di insediamento di altre attività.

Nella prospettiva di corrispondere a tali obiettivi ha operato ed opera lo Stato, nel campo della bonifica, come attività di particolare interesse per l'agricoltura ma anche, in una visione più ampia ed aggiornata, come attività collaterale diretta a svolgere funzioni di sistemazione e di assetto del territorio.

Sono questi in sostanza i principi che permeano tutta l'azione della bonifica e quindi anche le norme recate dalla legge del secondo Piano Verde nello specifico settore. Dato, peraltro, l'intendimento produttivistico di quella legge, essa ha soprattutto incontrato l'azione da svolgere su un aspetto particolarmente importante della bonifica: l'irrigazione.

Del resto, l'esperienza ha dimostrato come l'irrigazione costituisca il naturale strumento di valorizzazione di tanti comprensori e come essa sia capace di incidere, con impiego di mezzi men che proporzionale rispetto ad altre possibili soluzioni alternative, in senso fortemente produttivistico. E' questa la ragione per cui la legge ha destinato alla realizzazione di opere irrigue una somma non inferiore al 50% del totale stanziamento riferito all'art. 20.

Questo articolo ha congiuntamente mirato a predisporre gli strumenti preventivi e conservazionali di opere già eseguite, la cui esistenza o la cui funzionalità rischiano di essere compromesse in relazione al verificarsi di eventi meteorici o calamità naturali.

Sicché l'art. 20 della legge n. 910 — le cui modalità applicative furono meglio chiarite dal D.M. 20 gennaio 1967 — prevede la realizzazione di programmi di opere pubbliche che riguardano l'assetto bonificatorio con riferimento in particolare alle esigenze connesse sia al completamento, all'adeguamento e alla diffusione dei sistemi irrigui, sia, inoltre, alla efficienza della difesa idraulica e sia, infine, al completamento di lotti di opere di natura diversa già precedentemente iniziate.

Va peraltro osservato che l'art. 20 non esaurisce il campo di azioni afferenti la bonifica nel quadro degli interventi previsti dal secondo Piano Verde.

Vi è infatti l'art. 21, il quale prevede l'assunzione a totale carico dello Stato della spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana che rivestono particolare importanza per i diversi comprensori, elevando, con riguardo ad altre opere, l'incidenza del concorso statale nelle spese di realizzazione.

L'art. 22, poi, reca norme per il completamento di reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue affidandone l'esecuzione, sotto particolari procedure, ad Enti concessionari aventi personalità giuridica.

Nella considerazione, infine, che molti consorzi operanti nel settore si sono trovati a far fronte ad impegnativi e gravosi oneri nella gestione, anche sotto forma di anticipazione delle quote di pertinenza privata, l'art. 23 della legge n. 910 ha fissato le proce-

ture connesse alla estinzione dei relativi oneri passivi, autorizzando i consorzi medesimi a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a 35 anni, con una sovvenzione a carico dello Stato fino al 50% della spesa di ammortamento.

In questa direzione ha integrativamente operato, come si ebbe a ricordare nelle precedenti relazioni, anche la Cassa per il Mezzogiorno a termini della legge del 26 giugno 1965, n. 717, in quelle aree del Mezzogiorno più suscettive di sviluppo, allo scopo di sollecitarne ogni possibile induzione di investimenti.

Per quanto attiene all'attuazione al 31 dicembre 1971 del programma del secondo Piano Verde nel settore in questione è forse opportuno fare alcuni richiami e svolgere alcune considerazioni.

Come si ricorderà, la legge n. 910 del 27 ottobre 1966, la cui decorrenza era dal 1° gennaio 1966, fu pubblicata nel novembre dello stesso anno ed i relativi capitoli di spesa divennero operanti solo nell'aprile dell'anno successivo. Sicché si ritenne opportuno, per dare concreto avvio al programma del secondo Piano Verde, di attingere, per l'anno 1966, ai fondi del primo Piano Verde, per un importo di 11.698 milioni di lire, riservato a progetti programmati sulle dotazioni del primo Piano Verde ma che non erano ancora giunti a completa maturità tecnica. Solo allorché quei progetti ebbero completata la loro istruttoria tecnica ed amministrativa furono finanziati coi fondi del secondo Piano Verde, conformemente agli impegni programmatici a suo tempo assunti.

Talché la situazione degli stanziamenti relativi al secondo Piano Verde, scaduto, come è noto, nel 1970, e di quelli recati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde), è la seguente:

	(milioni di lire)
— legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 20, 21 e 22)	L. 111.000
— legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde)	» 14.500
Totale	<u>L. 125.500 (1)</u>

In effetti, il programma del secondo Piano Verde è stato realizzato per l'importo di 113.977 milioni di lire, nel senso che fino a questa cifra sono stati assunti impegni di carattere finanziario in corrispondenza di progetti compiutamente elaborati ed approvati (vedi tav. allegata n. 36). In sostanza, sui 125.500 milioni di lire stanziati fino al 31 dicembre 1971, risultavano assunti impegni — al netto delle assegnazioni alle Regioni autonome, pari a 21.646 milioni di lire — per 92.331 milioni relativi ad un importo di opere pari a 94.751 milioni, sempre al netto di quelle riferite alle Regioni a statuto speciale (2).

In linea generale i settori considerati, sono stati essenzialmente quelli attinenti alla estensione degli impianti irrigui ed al completamento di lotti di opere di bonifica già iniziati, nonché alla realizzazione di nuovi impianti irrigui.

Circa l'attività svolta nel centro-nord, le opere sono state opportunamente coordinate con i previsti interventi a favore delle zone dichiarate depresse, con particolare riguardo alle infrastrutture agricole e civili.

Nelle aree del Mezzogiorno è stata data priorità agli interventi riguardanti i comprensori esclusi dalle zone di operatività della « Cassa » ed in particolare alle infrastrutture irrigue, idrauliche, stradali ed ai connessi servizi la cui insufficienza è ancora motivo di inadeguatezza delle condizioni di vita per quelle popolazioni.

(1) Lo stanziamento si ragguaglia a 111 mila milioni di lire, di cui 21 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 23 mila per ciascuno degli esercizi successivi. La legge n. 592 reca uno stanziamento di 14.500 milioni di lire.

(2) In particolare 1.825 milioni al Trentino-A. A., 3.616 al Friuli V. G., 11.630 alla Sicilia e 4.575 milioni alla Sardegna.

In particolare, con gli impegni di 20.215 milioni di lire, assunti nel corso dell'esercizio finanziario 1971, sono state finanziate opere riguardanti i principali settori di intervento.

TABELLA 25.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

Compartimenti nazionali	SETTORI DI INTERVENTO										Totale generale
	Opere idraul. idr. for.le					Opere civili				Ripristini	
	irrigazione	idrauliche	idraulico-forestali	varie	Totale	strade	elettrodotti	acquedotti	Totale		
NORD	4.387	1.457	293	1.248	7.385	870	36	607	1.513	44	8.942
SUD	4.196	1.396	1.836	1.256	8.684	2.138	—	21	2.159	430	11.273
ITALIA	8.583	2.853	2.129	2.504	16.069	3.008	36	628	3.672	474	20.215

Per quanto riguarda la consistenza delle opere riferite agli impegni assunti nell'anno si è avuta la seguente distribuzione: nel settore dell'irrigazione, escludendo gli impegni riferiti alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, nella restante parte del territorio nazionale sono state oggetto di interventi finanziari soprattutto opere di derivazione ed opere riguardanti impianti di sollevamento di acqua ad uso irriguo e di canalizzazione irrigua primaria e secondaria che si è sviluppata di ulteriori 80 chilometri. Inoltre, non sono mancati interventi per il potenziamento ed ammodernamento degli impianti irrigui, in particolare di quelli per la pluvirrigazione. E' da rilevare, infine, che nei finanziamenti relativi alla irrigazione — pari a 8.583 milioni di lire — sono compresi impegni per una intensa attività di studio e di ricerche idriche in tutto il territorio nazionale.

Sicché, attraverso gli impianti soprariocordati è risultata potenziata l'irrigazione nell'Emilia-Romagna, nella Lombardia e nel Veneto. Con riferimento a quest'ultima regione è di notevole importanza il fatto che siano state iniziate, a cura del Consorzio di bonifica di secondo grado « Leb », le opere di derivazione dall'Adige che interesseranno le provincie di Verona, Vicenza e Padova per oltre 152.000 ettari.

Nel territorio di competenza del Consorzio di bonifica « Val di Paglia » sono in corso di ultimazione le opere di costruzione della diga e si è provveduto insieme a dare inizio alla costruzione della rete di distribuzione irrigua che interesserà i comuni dell'alto viterbese ed altri della limitrofa provincia di Siena, per un totale di superficie servita che si ragguaglia ad oltre 2.150 ettari.

Altra concessione è stata effettuata a favore del Consorzio di bonifica « Bradano e Metaponto » in Lucania per l'estendimento della irrigazione ai « Giardini di Tursi » su una superficie di circa 500 ettari.

Il potenziamento dell'irrigazione e l'estendimento della superficie irrigua si è avuto anche nella regione Puglia, ove peraltro le ricerche e gli studi per le risorse irrigue continuano attivamente.

Nel settore delle opere idrauliche di bonifica, di quelle idraulico-forestali e delle « varie », escludendo gli importi degli impegni relativi alle normali attività di istituto (studi, revisione ed aggiornamenti dei prezzi, ecc.), i restanti impegni hanno interessato 2.853 milioni di lire per la esecuzione delle opere idrauliche e 2.129 milioni di lire per opere idraulico-forestali, oltre agli impegni finanziari per quanto riguarda le ricerche.

Le prime, cioè le opere idrauliche, sono state incentrate soprattutto nell'Emilia, nel Veneto, nelle Marche, nel Lazio, in Abruzzo, in Campania, in Puglia, in Lucania ed in Calabria con interventi diretti in particolar modo al potenziamento ed adeguamento delle opere di difesa nelle zone provate dalle ricorrenti calamità naturali. Tali opere riflettono il rafforzamento delle arginature, dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica nonché opportuni adeguamenti di talune sezioni degli alvei a salvaguardia di possibili ulteriori sfavorevoli eventi meteorici.

Nel settore delle opere civili si ha che sono stati impegnati 3.008 milioni di lire per la costruzione di 146 chilometri di strade, nonché per l'ammodernamento e per la costruzione di nuovi manufatti di considerevole importanza per la rete stradale (ponti, piazzali, cunette, ecc.); 628 milioni, invece, sono stati impegnati per l'ammodernamento di una vasta rete idrica per l'adduzione di acqua potabile, per la costruzione di serbatoi e di nuovi acquedotti per complessivi 102 chilometri; per gli elettrodotti, inoltre, sono stati impegnati 36 milioni di lire per complessivi 9 chilometri (vedi anche tav. allegata n. 37).

Infine, nel settore « ripristini » si ha un impegno totale di 474 milioni di lire per la riattivazione di arginature, opere idrauliche, opere stradali e varie altre opere.

Opere pubbliche di bonifica montana (art. 24).

La realizzazione delle opere previste dall'art. 24 della legge 910 — che attiene agli interventi nel campo della bonifica montana — ha luogo, come già ricordato nelle precedenti relazioni, sulla base di specifici programmi predisposti dai competenti Ispettorati regionali delle foreste, con l'osservanza dei criteri generali fissati dal D.M. 20 gennaio 1967, delle direttive regionali nonché delle istruzioni impartite di volta in volta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste a mezzo di apposite circolari.

Al riguardo giova ricordare che, in ottemperanza a quanto stabilito dai criteri generali di applicazione della legge, gli stanziamenti recati per le azioni previste dall'articolo 24 (1), sono stati riservati per circa il 50% alle opere di difesa del suolo, mentre l'altro 50% è stato destinato ad opere infrastrutturali e civili, fra le quali si collocano con particolare rilevanza le opere riguardanti la viabilità.

La bonifica montana va così trovando attuazione sulla base di due linee fondamentali: la prima è data dalla difesa del suolo e dalla regimazione delle acque, che nel nostro Paese rivestono importanza primaria data la caratterizzazione geomorfologica del territorio e la gravità dei danni conseguenti al disordine idro-geologico; la seconda è data dai servizi civili e dalla viabilità, che rappresentano strumento indispensabile per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani e per la crescita stessa della vita civile in quelle zone.

Sicché, le disponibilità in essere al 31 dicembre 1971 — escluse le assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale (2), pari a 6.860 milioni e una somma di 900 milioni quale fondo scorta — a 21.740 milioni di lire. Tale cifra ha trovato modalità di impiego — sulla base degli appositi programmi formulati in sede periferica ed approvati dall'Amministrazione centrale — tra le categorie di opere con la ripartizione come appare dalla tabella n. 26 alla pagina seguente.

I finanziamenti destinati alle opere di difesa del suolo — pari a 9.436,3 milioni costituiscono, come già si è detto, quasi il 50% dell'importo totale della spesa programmata.

Entrambi gli aspetti appunto sono stati recepiti dal legislatore e trasferiti sul piano normativo ed operativo dall'art. 24 che autorizza l'attuazione di programmi straordinari

(1) Si tratta di uno stanziamento globale di 25 mila milioni di lire, in ragione di 5 mila milioni per ciascuno dei cinque esercizi finanziari della legge. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 4.500 milioni di lire.

(2) Di cui 290 milioni alla Valle d'Aosta, 1.150 milioni al Trentino-A. A., 870 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 3.040 alla Sicilia e 1.500 milioni alla Sardegna.

che abbracciano un vasto gruppo di opere pubbliche riguardanti organici e completi sistemi di opere con riferimento alle sistemazioni idrauliche e pascolive — ai fini della regolazione, utilizzazione e sistemazione delle acque e del suolo — le opere stradali — per uno sviluppo tale da conseguire la valorizzazione economica delle zone servite — nonché gli approvvigionamenti idrici a scopo aziendale ed irriguo; la costituzione di linee ed impianti telefonici e la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici in montagna.

TABELLA 26.

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA: OPERE PROGRAMMATE

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERE	Milioni	%
Sistemazione idrauliche e idraulico-pascolive	9.436,3	49,6
Irrigazione	153,0	0,8
Viabilità	8.108,8	42,7
Acquedotti l/sec.	1.134,4	6,0
Stazzi con abbeveraggi	135,0	0,7
Linee telefoniche	32,5	0,2
TOTALE OPERE	19.000,0	100,0

E' opportuno ricordare altresì che tali norme recate dal nuovo Piano Verde si sono integrativamente affiancate a quell'insieme di specifiche leggi previste per il settore delle opere pubbliche di bonifica montana contemplate sia dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, sia dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, sia, infine, dalla legge 27 luglio 1967, n. 632, rispettivamente note come legge per il Mezzogiorno, Legge per le aree depresse del Centro-Nord e Legge ponte per la difesa del suolo. Dal canto loro, tali provvedimenti scaturiscono come è noto, dalle corrispondenti norme previste a favore dei territori montani che, come si ricorderà, sono stati rifinanziati con la legge 18 gennaio 1968, n. 13.

Inoltre tale coordinamento normativo ha trovato analoga corrispondenza sul piano operativo. In osservanza al D.M. 20 gennaio 1967, inoltre, i programmi di attuazione previsti dall'art. 24 del secondo Piano Verde, si sono andati a integrare con quelli afferenti gli analoghi interventi da realizzare in applicazione delle sopra ricordate leggi, in particolare per quanto riguarda le opere di sistemazione idraulico-forestale-demandati, come è noto, all'azione pubblica — allo scopo di dar luogo a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini.

Nell'ambito di tali finalità, quindi, ha trovato di volta in volta attuazione l'applicazione della norma.

Della spesa destinata alle opere di natura civile, la maggior parte riguarda il miglioramento della viabilità, per un importo di 8.108,8 milioni di lire, riguardanti la realizzazione e la sistemazione di strade di bonifica montana.

Considerevole è anche l'importo destinato alla realizzazione in zone montane di opere di approvvigionamento idrico: si tratta di 1.134,4 milioni di lire, pari al 5% della complessiva spesa programmata. Somme inferiori sono state destinate alla realizzazione di stazzi e di linee telefoniche.

Con riferimento alla situazione regionale, le sistemazioni idrauliche ed idraulico-pascolive hanno raggiunto punte maggiori in Lombardia ed in Emilia-Romagna, per quanto riguarda l'Italia settentrionale; nel Lazio e in Toscana, per quanto riguarda l'Italia centrale; e, infine, negli Abruzzi e in Basilicata per quanto si riferisce al Meridione.

Invece, la viabilità è stata oggetto di particolare attenzione in Basilicata ed in Lombardia; cifre rilevanti sono state destinate a questo tipo di intervento anche in Campania, in Puglia e in Calabria (vedi tav. all. n. 38).

Sulla base di tali programmi è stato così possibile dar luogo ai relativi progetti e, una volta concluso l'iter istruttorio, agli impegni di spesa. Infatti, al 31 dicembre 1971 risultavano approvati e finanziati sull'art. 24, 860 progetti per una spesa complessiva a carico dello Stato di 15.946,7 milioni di lire. In particolare hanno trovato approvazione 443 progetti, per un importo di 7.876,3 milioni di lire, riguardanti la sistemazione idraulica e idraulico-pascoliva di 17.493 ettari di terreno e 359 progetti, per un importo di 7.333,1 milioni, riguardanti la realizzazione e l'adeguamento di 345 Km. di strade di servizio o di bonifica. Inoltre 55 progetti, per una spesa di 731,9 milioni, interessano la realizzazione di acquedotti per una portata di circa 92 litri al secondo e, infine, 3 progetti riguardano la realizzazione di impianti telefonici per uno sviluppo di 45 Km.

Le sistemazioni idrauliche hanno assunto consistenza maggiore in Campania, in Emilia-Romagna, in Abruzzo ed in Toscana; la viabilità ha trovato più cospicue realizzazioni in Abruzzo, in Campania ed in Basilicata, oltreché in Emilia-Romagna; gli acquedotti ricadevano quasi tutti nelle regioni settentrionali con particolare riguardo al Piemonte, alla Toscana ed all'Emilia-Romagna; infine degli impianti telefonici, 2 sono in via di realizzazione in Piemonte e nel Veneto (vedi tav. all. n. 42).

Dal raffronto tra la situazione in essere al 31 dicembre 1971 con quella relativa al 31 dicembre dell'anno precedente, si ha che nel corso dell'esercizio sono stati formalmente approvati 459 progetti, per un importo totale di spesa pari a 4.163,7 milioni di lire.

Tali dati confermano quanto si affermò nella precedente relazione in ordine alla ormai prossima conclusione dell'iter istruttorio di numerose iniziative.

Va infine rilevato che dei progetti approvati nel 1971, 112 riguardano le sistemazioni idrauliche ed idraulico pascolive, 82 la realizzazione di strade di servizio o di bonifica, 14 gli acquedotti, mentre un solo intervento ha avuto luogo per quanto attiene agli impianti telefonici. Dal punto di vista degli importi di spesa prevista, sull'impegno totale di 4.163,7 milioni, 2.548,9 milioni riguardano le sistemazioni, 1.546,7 milioni la viabilità e 163,7 milioni le altre opere civili.

Il maggior numero dei progetti approvati riguarda opere da realizzare in Piemonte ed in Emilia-Romagna (con 46 iniziative), nonché in Lombardia ed in Toscana, con circa 30 iniziative per ciascuna regione.

Certamente, nè la legge n. 910, nè la legge n. 592 esauriscono l'intervento dello Stato nello specifico settore delle opere pubbliche di bonifica montana. In questo quadro, del pari, si collocano tra l'altro le norme del provvedimento di legge in favore della montagna approvato dal Parlamento nel corso dell'anno in questione e inteso a realizzare, nel nuovo quadro istituzionale, una molteplicità di forme di intervento le quali, facendo leva sulla volontà di partecipazione delle popolazioni montane tendano a valorizzare le risorse proprie dei diversi territori nella prospettiva offerta dalla nuova dimensione economica del paese.

GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Nel quadro dell'evoluzione in atto e che si prospetta viepiù incidente nei territori di montagna — in dipendenza da un lato dall'esodo delle popolazioni, che rende disponibili a nuove e più consone forme di utilizzazione vaste superfici di terreno un tempo destinate ad una agricoltura marginale e di autoconsumo e, dall'altro lato, della nuova dimensione assunta dalla dinamica economica, che prospetta vaste possibilità ed occasioni di valorizzazione delle risorse ivi presenti — gli interventi per lo sviluppo forestale costituiscono, insieme alla diffusione di nuovi indirizzi zootecnici ed all'insedia-

mento o al potenziamento delle attività turistiche, uno dei più propulsivi strumenti di progresso.

In effetti, sebbene alla tradizionale economia di vaste aree si offrano nuove occasioni di imprenditorialità, rimane il fatto che le forme di utilizzo a carattere zootecnico e agrosilvo-pastorale continuano a rappresentare alternative a carattere immediato nei confronti di altre azioni certamente proponibili, ma che tuttavia non possono non richiedere meditate valutazioni e più lunghi tempi tecnici di realizzazione.

D'altra parte, nè le une nè le altre occasioni esauriscono il quadro delle alternative di sviluppo. E' infatti la stessa vocazione forestale dei territori montani a sollecitare prioritariamente interventi più pertinenti in favore del comparto forestale. Ci si vuole riferire, cioè, alla diffusione dei boschi quale mezzo non soltanto di protezione del suolo e di regolazione di corsi d'acqua ma anche di produzione forestale, potendo quest'ultima non solo assicurare un reddito a terreni altrimenti di difficile utilizzazione, ma contribuire a far fronte a quel crescente fabbisogno di materiali legnosi per la cui soddisfazione il Paese sopporta ormai ingenti oneri.

E se è vero che la funzione protettiva del bosco si accompagna a quella produttiva, sicché le due funzioni si integrano fra loro e fanno del bosco uno strumento essenziale di rivitalizzazione di vaste aree collinari e montane, rimane il fatto che la presenza e la diffusione del bosco è altresì aspetto essenziale per consentire attraverso apparati finanziari esterni il miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna.

Talché fra le provvidenze recate dal secondo Piano Verde a favore dei territori montani, oltre quelle già viste e relative alla costituzione ed al potenziamento di aziende silvo-pastorali, recate dall'articolo 18 della legge e quelle relative alla bonifica montana recate dall'articolo 24, un posto di sostanziale rilevanza occupano quelle relative all'attuazione di programmi di rimboschimento che si articolano attraverso una vasta serie di norme talvolta a carattere profondamente innovativo. Si tratta in particolare:

— dell'attuazione dei rimboschimenti di competenza dello Stato nei territori montani e nei terreni sottoposti a vincolo forestale e consolidamento delle dune di sabbie litoranee (artt. 26 e 27);

— dell'istituzione e potenziamento dei vivai forestali dello Stato (art. 28);

— dell'ampliamento del demanio forestale e interventi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali nei settori forestali e zootecnici (art. 29);

— dell'incentivazione dei rimboschimenti volontari in tutto il territorio nazionale mediante la concessione di contributi in conto capitale, nonché di mutui a tasso agevolato sul Fondo forestale nazionale (artt. 31 e 32);

— della concessione di contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli enti per la compilazione dei piani economici forestali (art. 34);

Occorre rilevare che i finanziamenti recati dal citato provvedimento per l'attuazione di tali interventi sono stati successivamente integrati dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, la quale ha peraltro rifinanziato soltanto gli articoli 18, 24 e 26.

In relazione a tale complesso quadro di azioni, le somme stanziare in attuazione delle leggi n. 910 e n. 592, pur se obiettivamente inadeguate a soddisfare le molteplici istanze espresse dalle popolazioni operanti nei territori montani, hanno tuttavia consentito alla Amministrazione forestale — che opera, come è noto, sia direttamente a mezzo degli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali del corpo forestale dello Stato nonché della Azienda di Stato per le foreste demaniali, sia indirettamente a mezzo di Enti sottoposti alla sua vigilanza, quali i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali, i consigli di valle delle comunità montane — di dar luogo a consistenti interventi che si sono palesati in grado, se non di risolvere, di dare almeno orientamento alle linee di sviluppo dei diversi territori.

I dati che in seguito verranno esposti confermano comunque la validità delle linee programmatiche ed operative seguite dall'Amministrazione per lo sviluppo della zootecnia e del pascolo, nonché per il potenziamento del patrimonio forestale, quali strumenti indi-

spensabili non soltanto per la valorizzazione economica e per il progresso sociale dei territori montani, ma anche e soprattutto — per quanto riguarda il patrimonio forestale — per la difesa dell'ambiente e per la protezione delle risorse naturali.

Indubbiamente, è la forza stessa delle cose che fa sì che, ad un certo grado di sviluppo, alcuni territori e settori, trovino difficoltà a seguire i ritmi di altri territori e settori. Ma, in ultima analisi, proprio per il ruolo che alla montagna compete di diritto, l'obiettivo fondamentale rimane quello di avvicinare la montagna e la società che in essa opera ai redditi e ai modi di vita delle popolazioni delle pianure e delle città.

Ovviamente, per dare una risposta positiva a questo obiettivo ed ai problemi che ad esso ineriscono, si tratta di realizzare ulteriori possibilità — attraverso forme opportunamente organizzate di turismo, attraverso i diversi modi di utilizzazione delle risorse — verso la formazione di nuovi posti di lavoro e di redditi e, con ciò stesso, esaltare quella capacità di contributo e di partecipazione delle zone montane a tutto il progresso economico e civile del Paese, in una prospettiva di programmazione territoriale che soprattutto punti su un ordine razionale nei modi di sviluppo dello spazio rurale.

Il che costituisce appunto l'obiettivo che la legge sulla montagna recentemente approvata propone all'azione degli organi pubblici ed in primo luogo a quelle delle Regioni a statuto ordinario.

I rimboschimenti di competenza dello Stato (art. 26).

Nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, i rimboschimenti e la ricostituzione boschiva nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana assumono rilevante importanza non solo sotto l'aspetto della produzione legnosa — del resto inadeguata a soddisfare le esigenze nazionali — ma anche e soprattutto in una prospettiva di conservazione e di ripristino degli equilibri ecologici e ambientali.

Nella considerazione di queste finalità, l'art. 26 del secondo Piano Verde affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, nonché l'attuazione di analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili nei territori vincolati del litorale, da realizzarsi a totale carico dello Stato (1).

Quelle norme, va aggiunto, hanno trovato organica attuazione attraverso la predisposizione di specifici programmi, secondo le modalità ed i coordinamenti già visti per i programmi relativi alle opere pubbliche di bonifica montana e stabiliti dai criteri generali di attuazione della legge.

Sicché l'attuazione dei citati programmi, in aderenza a queste direttive, hanno consentito di dar luogo a corposi rimboschimenti e alla ricostituzione di vaste superfici boschive.

Con riferimento alle disponibilità del Ministero dell'agricoltura al 31 dicembre 1971 — pari a 20.540 milioni di lire, al netto delle assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale per complessivi 5.995 milioni (2) e di una cifra di 665 milioni quale fondo scorta — i programmi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva riguardano una estensione di 52.685 ettari.

In particolare, meritano di essere sottolineati i programmi predisposti per rimboschire territori montani in Campania (6.629 ha) ed in Toscana (5.694 ha), oltretutto, fra le regioni settentrionali, in Emilia-Romagna (4.320 ha), in Piemonte e nel Veneto.

(1) Per i rimboschimenti a totale carico dello Stato la legge reca uno stanziamento globale dello Stato di 24 mila milioni di lire, di cui 4.500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-'67 e 5 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971, n. 592 reca uno stanziamento di 3.200 milioni di lire.

(2) Di cui 80 milioni alla Valle d'Aosta, 895 milioni al Trentino A. A., 1.035 milioni al Friuli V. G., 2.680 milioni alla Sicilia e 1.305 milioni alla Sardegna.

Vanno del pari ricordati i rimboschimenti programmati in Puglia e Basilicata, che si ragguagliano, per ognuna delle due regioni, a oltre 3.000 ettari di terreno (vedi tav. all. n. 40).

Anche per questo settore dei rimboschimenti si è verificato il fenomeno che è stato registrato per le opere pubbliche di bonifica montana e cioè che, dopo la predisposizione dei programmi, la progettazione e l'istruttoria dei progetti, ha avuto notevole impulso, nel corso del 1971, la assunzione di impegni formali relativi alla loro attuazione.

Sta di fatto che, nel corso dell'anno in questione, sono stati approvati 141 progetti per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 3.107,7 milioni di lire.

Dei progetti approvati nell'ultimo esercizio, 116, per 2.213,7 milioni erano in corso di attuazione a cura del Corpo Forestale dello Stato, mentre 25 progetti, per un importo di spesa di 895 milioni erano in corso a cura di Enti a cui l'attuazione dei rimboschimenti erano stati affidati in concessione. Tra queste ultime iniziative, in particolare, 6 ricadevano nel Veneto, 4 ciascuna in Emilia-Romagna, in Toscana e nelle Marche, e 2 rispettivamente in Piemonte e in Campania.

In sostanza, al 31 dicembre 1971 risultavano complessivamente approvati, e quindi in corso di realizzazione, 938 progetti di una spesa a carico dello Stato di 17.037, 1 milione di lire (pari al 62,3% delle assegnazioni) riguardanti il rimboschimento per 28.391 ettari di terreno. Parallelamente a quanto riferito per le programmazioni, le cifre maggiori di impegni si riferiscono a progetti da realizzare o in corso di realizzazione in Campania, in Toscana, in Emilia-Romagna e nel Veneto, mentre l'incidenza percentuale degli impegni assunti sulle assegnazioni risulta particolarmente elevata in Campania, in Toscana, in Emilia-Romagna, in Piemonte e in Abruzzo (vedi tav. all. n. 41).

Il Programma per i vivai forestali (art. 28).

Non si mancò di riferire nelle precedenti relazioni che in applicazione dell'art. 28 della legge n. 910 è in via di attuazione un apposito programma per lo sviluppo della produzione di piantine forestali occorrenti per gli interventi di forestazione pubblici e privati (1).

Come è noto, infatti, quell'articolo demanda al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste l'attuazione di un programma straordinario di potenziamento dei vivai forestali, in vista delle esigenze che possono derivare dalla diffusione delle iniziative di forestazione sia in applicazione della legge sia anche in una prospettiva futura.

Tale programma, le cui linee furono determinate nel corso del 1967, va progressivamente trovando attuazione, attraverso un adeguato potenziamento dei vivai forestali gestiti dal Corpo forestale dello Stato.

Esso si propone, in sostanza, i seguenti obiettivi:

- integrale messa a coltura dei vivai forestali dello Stato già esistenti;
- acquisizione di terreni per l'impianto di nuovi vivai o per l'ampliamento di quelli già in atto;
- ammodernamento delle attrezzature e degli impianti per il conseguimento di una più economica gestione dei vivai stessi;

I relativi investimenti sono in corso in tutte le regioni e riguardano per ora l'integrale messa a coltura dei vivai esistenti, la cui superficie coltivata, su scala nazionale, si ragguaglia oramai intorno ai 350 ettari. Fra tutti gli interventi programmati ed a cui si è data attuazione vanno prioritariamente ricordati quelli volti al conseguimento di una più immediata produttività, quali la intensificazione della concimazione, l'impiego di sementi selezionate, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti irrigui, la costi-

(1) Per l'attuazione di tale programma è previsto uno stanziamento di 2.500 milioni di lire, in ragione di 500 milioni per ciascun esercizio finanziario.

tuzione di razionali impianti di immagazzinamento o di conservazione dei prodotti e delle scorte (celle frigorifere) nonché, infine, la meccanizzazione delle fondamentali operazioni colturali con particolare riguardo al trapianto dei semenzai.

Sono altresì in corso le pratiche per l'acquisizione di circa 80 ettari di terreno per l'impianto di razionali vivai o per l'ampliamento di quelli esistenti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Basilicata, mentre in altre regioni per l'ampliamento della superficie vivaistica si è fatto ricorso all'affitto di circa 20 ettari di terreni limitrofi ai vivai esistenti.

Alla data del 31 dicembre 1971 risultavano approvate 594 perizie che interessano pressoché tutti i vivai del Corpo forestale dello Stato, per un importo globale di lavori e di materiali pari a 1.842,3 milioni di lire. Tale importo rappresenta l'82,8% delle assegnazioni, pari nel loro complesso a 2.225 milioni di lire al netto delle assegnazioni fatte alle Regioni autonome a statuto speciale per complessivi 275 milioni (1) (vedi tav. all. n. 42).

In particolare, per quanto attiene all'azione svolta nel corso del 1971 dal Corpo forestale dello Stato si ha che hanno trovato approvazione 76 perizie per complessivi 203,6 milioni di lire. Il maggior numero di iniziative ha trovato realizzazione in Emilia-Romagna, in Toscana, nel Veneto e in Piemonte, mentre i maggiori importi di spesa si sono avuti in Campania, in Lombardia e in Basilicata.

Ciò ha consentito di dar luogo alla progressiva auspicata realizzazione del programma predisposto, come del resto testimonia l'assorbimento della quasi totalità delle somme disponibili, e di realizzare con ciò stesso i presupposti perché si possa dar corso nel prossimo futuro ad una più spinta intensificazione dell'azione di rimboschimento.

L'azione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali (artt. 29 e 30).

Sono oramai noti i criteri recati dagli artt. 29 e 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che autorizzano l'azienda di Stato per le foreste demaniali ad effettuare operazioni di acquisto o di esproprio di terreni nudi, incolti, cespugliati o boscati idonei alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selva.

In questo specifico settore l'attività dell'Azienda di Stato si svolge nel senso di destinare alla ricostituzione del manto boschivo i terreni acquistati od espropriati che presentino fenomeni di degradazione, nonché all'impianto di essenze forestali da legno, alla costituzione ed alla gestione dei relativi vivai oltreché, in taluni casi, alla formazione ed alla conduzione di aziende zootecniche montane e di aree di ripopolamento faunistico (2).

Si tratta, in sostanza, di una complessa ed articolata attività che l'Azienda ha iniziato fin dal 1952 in applicazione della legge per la montagna e che in seguito, con il secondo Piano Verde, è andata potenziando ed estendendo nell'interesse della selvicoltura e della zootecnia nazionale, mediante l'attuazione di organici piani di intervento.

Indubbiamente, trattandosi di un'azione di vasta portata ed incidenza, non vanno sottaciute le difficoltà connesse al suo svolgimento, quali quelle relative ai tempi procedurali di acquisizione delle necessarie garanzie e alle procedure relative alle operazioni di acquisto di esproprio.

In questo senso è da ritenersi certamente ragguardevole il risultato conseguito che, alla data del 31 dicembre 1971 aveva dato luogo ad un ampliamento del demanio forestale che ascende a 69.345 ettari di superficie acquisita, per una spesa pari a 9.702 milioni di lire.

(1) Per il potenziamento di vivai forestali ricadenti nei territori delle Regioni autonome a statuto speciale sono state fatte assegnazioni per 25 milioni alla Valle d'Aosta e per 250 milioni alla Sicilia.

(2) Per l'ampliamento e il miglioramento del demanio forestale è previsto uno stanziamento di 21 mila milioni di lire, di cui 3 mila milioni per gli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5 mila milioni per ciascuno dei 3 esercizi finanziari dal 1968 al 1970.

Analogamente, sempre con riferimento alla stessa data, erano in corso le procedure per la definizione dell'acquisto o dell'esproprio di complessivi 7.172 ettari circa, per una spesa presumibile di circa 1.161 milioni di lire.

Ove si tenga conto degli acquisti definiti e di quelli in corso di definizione, si nota come ben 15.734 ettari ricadano in Toscana, 14.072 ettari in Lombardia e 12.057 ettari siano destinati all'ampliamento del demanio forestale nel Veneto.

Inoltre, ben 6.429 ettari interessano le aziende ricadenti in Emilia-Romagna, 8.642 ettari in Umbria e 4.553 ettari in Abruzzo (vedi tav. all. n. 43).

In sostanza, i criteri seguiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali nella sua attività di potenziamento ed ampliamento sono state prevalentemente rivolte, in applicazione di quanto disposto dai criteri generali recati dal D.M. 20 gennaio 1967, in particolare ai seguenti gruppi di iniziative:

— ampliamento dei nuclei esistenti e loro accorpamento mediante rettifica di confini, eliminazione di proprietà private in essi incluse, ecc.;

— costituzione di nuovi nuclei di estensione sufficiente a rendere la gestione economicamente conveniente;

— attuazione di provvedimenti volti ad assicurare, con la acquisizione al demanio forestale, la conservazione dei più importanti biotopi esistenti nei predetti nuclei.

Vanno inoltre ricordati gli obiettivi generali secondo cui hanno trovato svolgimento i cennati interventi. Le prime due, infatti, si sono sostanzialmente rivolte a consolidare, su valide e moderne basi di efficienza, la gestione del demanio forestale, mentre l'ultima opportunamente si inquadra in quella più vasta azione di conservazione e protezione della natura, la cui presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica ha già dato luogo a numerose iniziative, promosse soprattutto da organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa, la NATO ecc. che hanno stimolato la formazione di organizzazioni specifiche atte a garantire quel disciplinato uso delle risorse naturali — in questi ultimi tempi gravemente messe in difficoltà nei loro equilibri naturali e produttivi da numerosi guasti e fenomeni di inquinamento — su cui in definitiva deve poggiare il futuro della società.

In armonia alle direttive contenute nel citato articolo, alla data del 31 dicembre 1971 l'Azienda di Stato per le foreste demaniali aveva provveduto all'approvazione di progetti riguardanti la realizzazione di opere straordinarie (rimboschimenti, sistemazioni pascolive, viabilità di servizio, opere edilizie, ecc.) per una spesa complessiva pari a 5.130 milioni di lire.

Ove poi si consideri l'attività svolta nel corso dell'anno 1971 dall'Azienda di Stato, in applicazione delle specifiche norme recate dal secondo Piano Verde, si registra l'ulteriore definizione di espropri riguardanti nel complesso 5.632 ettari di terreno, per un importo di 1.077,7 milioni di lire. Sempre nel corso dell'anno, inoltre, sono state avviate, od erano in corso di definizione, procedure di acquisto e di esproprio di terreni e dell'ampliamento ulteriore del demanio forestale.

Contributi per i rimboschimenti volontari (art. 31).

L'articolo 31 del secondo Piano Verde è diretto a favorire l'impegno degli operatori privati nel settore forestale promuovendo, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 75%, l'attuazione di lavori di rimboschimento e di ricostituzione del manto boschivo oltre che l'impianto di vivai di essenze frangivento. Nei territori classificati montani o vincolati ai termini del R.D. 30 dicembre 1926, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare, come accennato, al 75% della spesa ritenuta ammissibile, mentre negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50% (1).

(1) Per la concessione dei contributi in conto capitale previsto dall'art. 31 sono stanziati 9 mila milioni di lire, in ragione di 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 2 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Dal canto suo, il D.M. 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali di applicazione della legge n. 910, stabilisce che tali contributi siano concessi per l'esecuzione di rimboschimenti su superfici di terreno di piccole e medie estensioni, attribuendo preferenza alle iniziative ricadenti nei territori montani o nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico a scopo di difesa e consolidamento del suolo. Qualora le iniziative ricadano al di fuori di tali comprensori, la spesa non deve superare gli 8 mila milioni di lire.

Ancor più, il Decreto stabilisce che vengano considerate con preferenza le iniziative riguardanti la conversione di cedui in fustaie, compreso anche il loro conferimento, la trasformazione di vecchi castagneti da frutto e la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi, malattie, o altre avversità, favorendo in particolare l'impiego di essenze a rapido accrescimento. E' anche prevista la concedibilità dei contributi per la costituzione di pioppetti in terreni golenali, in pertinenze di bonifica o in terreni altrimenti inutilizzabili dalla coltivazione agraria.

In sostanza, il campo di applicabilità di siffatto tipo di intervento non deve sembrare limitativo, essendo che, per i rimboschimenti interessanti vaste superfici, e tali da giustificare l'interesse di enti e società, più opportuno strumento di promozione sembra piuttosto venire offerto dall'azione del Fondo forestale nazionale.

Al 31 dicembre 1971, sui 9 mila milioni di lire stanziati per i cinque esercizi di applicazione della legge, erano stati assegnati alle Regioni autonome a statuto speciale 2.100 milioni di lire (1). Della residua disponibilità, pari a 6.900 milioni, 4.205 milioni erano stati assegnati agli organi periferici del Ministero dell'Agricoltura e Foreste mentre 2.695 milioni erano rimasti in disponibilità per gli interventi di competenza degli uffici centrali.

Alla stessa data del 31 dicembre 1971 risultavano emessi 2.082 decreti di impegno per opere di rimboschimento e miglioramento boschivo per un importo complessivo di 7.129,7 milioni di lire, cui corrisponde un importo di contributo pari a 5.117,7 milioni (vedi tav. 44).

In particolare, sempre alla stessa data, risultavano autorizzati rimboschimenti di terreni nudi e cespugliati per 11.512 ettari con un investimento di 5.397,2 milioni di lire (pari al 75,7% del complesso dei contributi impegnati), miglioramenti in boschi esistenti per 5.944 ettari con un investimento di 1.700,9 milioni di lire (pari al 23,8%) e, infine, piantagioni di fasce frangivento per 41 ettari con un investimento di 41,6 milioni di lire (pari allo 0,5%).

Tali interventi, lo si ripete, sono stati effettuati in applicazione delle disposizioni della legge che prevede una preferenza specifica per le iniziative da attuarsi nei territori montani e nei territori soggetti a vincolo idrogeologico.

Nel corso dell'esercizio, quindi, il numero delle iniziative finanziate è stato pari a 341, per un investimento complessivo di 1.934 milioni di lire, con una spesa a carico dello Stato di 1.402 milioni.

Per quanto si riferisce alla distribuzione regionale delle iniziative finanziate la situazione non si è sostanzialmente modificata rispetto agli anni precedenti, nel senso che il maggior numero di esse ha continuato ad interessare, secondo un ordine decrescente, la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia. Parallelo andamento si registra per quanto riguarda la spesa ammessa e l'importo dei contributi.

Per quanto riguarda invece la ripartizione dei decreti per categorie di beneficiari, e ove si raffrontino le cifre riferite al 1971 con quelle relative all'esercizio precedente, si ha che la maggior parte degli investimenti, sia per quanto attiene al numero che all'importo, continua ad interessare le iniziative assunte da privati, tuttavia, va diminuendo sul totale dei contributi concessi, la percentuale destinata a queste iniziative che dal 65,9% del 1970 è passata al 61,2% nel 1971. Al contrario, le iniziative svolte da altri enti sono passate a rappresentare per quanto riguarda la ripartizione dei contributi, il 29% contro il 22,1% dell'anno precedente. Le iniziative assunte dai Comuni hanno assorbito, con una

(1) In particolare, si tratta di 50 milioni assegnati alla Valle d'Aosta, di 375 milioni al Trentino-A. A., di 250 milioni al Friuli-Venezia G., di 825 milioni alla Sicilia e di 600 milioni alla Sardegna.

quota del 9,8% dei contributi assegnati, una minore percentuale di quella registrata in precedenza. Tale dinamica dimostra che mentre si allarga la iniziativa dei privati, cresce ulteriormente l'interesse degli Enti, mentre, infine, la situazione relativa ai Comuni risulta meno favorevole per le difficoltà, talvolta esistenti, di destinare più cospicue quote a loro carico per assecondare la realizzazione su più vasta scala delle iniziative di forestazione (vedi tav. allegata n. 45).

TABELLA 27.

CONTRIBUTI PER RIMBOSCHIMENTI VOLONTARI: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

	N.	Spesa ammessa	Importo contributo	% contributo
Comuni	82	678,7	501,3	9,8
Altri Enti	150	2.003,8	1.483,9	29,0
Privati	1.862	4.407,2	3.132,5	61,2
TOTALE	2.082	7.129,7	5.117,7	100,0

Tuttavia, fra le iniziative assunte dai Comuni meritano di essere ricordate quelle ricadenti nel Veneto, in Piemonte, nelle Puglie ed in Basilicata; mentre quelle svolte da altri enti risultano più consistenti in Emilia-Romagna, nel Molise ed in Calabria. Infine, ancor più incidente è stata l'attività dei privati in Toscana, in Piemonte e in Emilia-Romagna.

Il Fondo forestale nazionale (art. 32).

L'art. 32 prevede, come è noto, la istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle Foreste di un Fondo forestale nazionale allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti nonché l'utilizzazione economica, sia industriale che commerciale, dei prodotti forestali (1).

E' opportuno ricordare che le assegnazioni attribuite al Fondo, la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 1995, vengono attribuite in anticipazione agli Istituti di credito agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione — a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari — di mutui aventi durata non superiore ai 40 anni ed al tasso di interesse del 2%, diretti alla realizzazione degli scopi suddetti.

In tal senso, il Fondo continua a porsi come strumento di sollecitazione per una vasta iniziativa di rimboschimento e miglioramento di tutto il comparto nazionale.

Per quanto attiene alla operatività del Fondo al 31 dicembre 1971 va ricordato come si sia provveduto alla assegnazione delle somme riguardanti l'intero quinquennio di applicazione della legge n. 910 per un ammontare complessivo di 13 mila milioni di lire.

(1) Per costituire il Fondo forestale nazionale viene previsto un apporto globale di 13 mila milioni di lire, in ragione di 2 mila milioni per ciascuno dei primi due esercizi finanziari e di 3 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970.

Al riguardo è da tener presente che — tenuto conto della lunga fase preliminare occorsa per la definizione delle convenzioni da stipulare con i singoli istituti di credito — soltanto durante il 1970 è stato possibile dare avvio all'attuazione pratica del Fondo forestale nazionale.

Sulla base di tali assegnazioni è stato sinora provveduto alla definizione di 233 pratiche relative alla concessione di mutui di cui 73 riguardanti il potenziamento del patrimonio forestale per un ammontare complessivo di spesa pari a 1.095.000 lire e 160 riguardanti l'impianto di capannoni e di attrezzature fisse e mobili per una spesa complessiva di 4.154 milioni.

Per quanto si riferisce poi al potenziamento del patrimonio forestale si precisa che gli interventi ammessi a mutuo interessano una superficie complessiva di 2.620 ettari.

I contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali e degli altri enti (art. 34).

L'art. 34 del secondo Piano Verde prevede la concessione di contributi alle aziende speciali consorziali ed a consorzi forestali costituiti per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni consorziali. La concessione di tali contributi riguardo le spese generali occorrenti per il personale tecnico e di custodia nonché le spese occorrenti per la redazione di piani di valorizzazione economica dei beni medesimi (1).

Nel quadro delle attività delle aziende speciali consorziali e dei consorzi forestali rientrano, come è noto, non solo compiti di gestione delle aziende e altre attività di coordinamento forestale ma anche funzioni di aggiornamento tecnico amministrativo e di assistenza tecnico-commerciale, agricola e zootecnica, in base alle direttive emanate dai locali Ispettorati forestali.

Come si ricorderà, al fine anche di garantire la più idonea utilizzazione delle assegnazioni, i criteri generali di applicazione della legge n. 910 hanno stabilito che nella concessione dei contributi, particolare preferenza sia assegnata alle iniziative assunte dalle aziende e consorzi — particolarmente per quelli operanti nel Mezzogiorno — la cui situazione sul piano della gestione offra i presupposti di esercitarsi in senso migliorativo, assecondando in particolare le istanze degli organismi che per la prima volta assumano iniziative di miglioramento e intendano beneficiare delle agevolazioni contributive previste.

E' stato inoltre previsto che i contributi per la redazione dei piani economici prevista dall'articolo in parola vengano preferenzialmente concessi ai comuni ed agli altri enti le cui scorte e dotazioni silvo-pastorali siano in grado di accrescere la produttività del patrimonio boschivo e pascolivo, ma anche di svolgere opera di più efficace difesa del suolo.

A tutto il 31 dicembre 1971, su uno stanziamento globale di 10 mila milioni di lire, si era proceduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale disponibilità per limiti di impegno pari a 2 mila milioni di lire (2).

Sempre alla stessa data, erano stati concessi, a favore di 35 aziende speciali consorziali e consorzi forestali, contributi per 3.503,4 milioni di lire (vedi tav. all. n. 46). Si tratta di contributi concessi sulle spese generali fino al limite massimo del 75% delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia, per un periodo massimo di 5 anni.

La somma concessa è peraltro relativamente modesta e non sembra suscettibile di sensibili aumenti nel prosieguo di tempo, tenuto conto delle scarse iniziative dei comuni in questo particolare settore di attività.

(1) Per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono previsti limiti di impegno complessivi per 2 mila milioni di lire, in ragione di 4 mila milioni per ogni esercizio finanziario.

(2) E più precisamente 500 milioni al Trentino Alto Adige, 500 milioni alla Sardegna e 1.000 milioni alla Sicilia.

Per quanto si riferisce alla compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali, dei comuni e degli altri Enti si fa presente che al 31 dicembre 1971 sono stati finanziati in complesso 43 piani per una spesa di 244,3 milioni, con un contributo di 122,1 milioni di lire.

In sostanza, l'attività complessiva di cui all'art. 34 della legge ha assorbito un finanziamento dello Stato pari a 3.747,7 milioni di lire.

TABELLA 28

ART. 34 — CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO
PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in migliaia di lire)

REGIONI	N. Interventi	Spesa ammessa	Contributo concesso
PIEMONTE	3	11.204	5.602
LIGURIA	1	1.664	832
LOMBARDIA	—	—	—
VENETO	14	43.439	21.719
FRIULI V. GIULIA	3	16.803	8.401
EMILIA-ROMAGNA	1	4.082	2.041
MARCHE	—	—	—
TOSCANA	2	35.988	17.994
UMBRIA	—	—	—
LAZIO	—	—	—
ABRUZZO	1	14.377	7.188
MOLISE	—	—	—
CAMPANIA	3	23.371	11.685
BASILICATA	3	32.095	16.047
CALABRIA	11	47.713	23.856
PUGLIA	1	13.564	6.782
TOTALE	43	244.301	122.150

LA PARTECIPAZIONE ALLA APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO
DEL F. E. O. G. A. (art. 35)

Come è noto, gli interventi della Comunità Economica Europea nel campo del miglioramento delle strutture agricole sono stati fino ad oggi disciplinati dal regolamento comunitario n. 17/64, che reca le norme per il funzionamento del Fondo agricolo europeo nelle sue due sezioni di orientamento e garanzia. Questo regolamento prevede tra l'altro, per quanto riguarda l'attività della Sezione orientamento, la concessione del contributo comunitario a favore di progetti di miglioramento fondiario, presentati da operatori singoli o associati degli Stati membri, sotto determinate condizioni; fra queste condizioni è previsto che mentre le sovvenzioni concesse dalla CEE non possono superare il 25% dell'investimento da realizzare e la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 30%, è necessaria anche la partecipazione al finanziamento da parte

dello Stato membro nel cui territorio viene eseguito il progetto; talché lo Stato membro nel presentare alla Comunità i programmi formati sulla base dei diversi progetti ad esso avanzati non solo deve confortarli del suo parere, previa la necessaria istruttoria, ma deve altresì impegnarsi a contribuire anche esso al finanziamento del progetto, ad integrazione dell'intervento comunitario.

Si ricordò nella precedente relazione come al finanziamento iniziale dei programmi relativi al primo, secondo e parte del terzo periodo di operatività — avviata quest'ultima tenendo conto delle necessità connesse al finanziamento da parte italiana — si sia fatto fronte utilizzando i fondi all'uopo recati dalla legge 26 luglio 1965, n. 967. Con questa legge infatti furono finanziati da parte italiana 134 progetti approvati dalla Comunità per un importo pari a 9.990,7 milioni di lire.

Soltanto in seguito l'art. 35 della legge n. 910 ebbe a determinare in forma definitiva la strumentazione normativa e finanziaria atta a far fronte all'obbligo assunto dall'Italia nei confronti della Comunità Europea.

Quell'articolo prevede la concessione di contributi integrativi in conto capitale da parte dello Stato italiano per il finanziamento di progetti ammessi dalla Comunità Economica Europea al concorso della Sezione orientamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia. Tali contributi possono essere concessi fino ad un importo del 25% della spesa ammessa, e comunque per una somma non superiore alla differenza fra il 50% della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo agricolo europeo.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo eseguiti da enti di sviluppo, enti pubblici operanti nel settore agricolo, consorzi di miglioramento fondiario, cooperativo e loro consorzi, nonché associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, integrativi dei contributi, contratti a termini della legge 25 luglio 1928, n. 1760. Tali mutui sono ammessi per la durata di 20 anni al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di una misura pari alla differenza fra le rate di preammortamento ed ammortamento, calcolate ai tassi di interesse calcolati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate al tasso del 3% riducibile al 2% nelle zone meridionali e depresse (1).

Inoltre, le linee di applicazione dell'articolo sono state ulteriormente definite attraverso il D.M. 15 aprile 1967, il quale stabilì i criteri di attuazione degli interventi integrativi per la applicazione della sezione orientamento, ricollegandosi ai criteri a suo tempo formulati con D.M. 2 settembre 1965, relativi all'applicazione della citata legge n. 967. E' infatti su queste basi che viene ad assumere carattere preferenziale e prioritario, ai fini della concedibilità del contributo da parte dello Stato italiano e, correlativamente della contribuzione comunitaria, il seguente vasto gruppo di iniziative:

- nuovi impianti collettivi a larga base associativa per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli;
- nuovi impianti di secondo grado promossi da enti e consorzi di cooperative;
- impianti per la produzione di mangimi promossi da operatori associati;
- il miglioramento delle strutture ed attrezzature zootecniche di interesse per una pluralità di aziende;
- complessi organici di ristrutturazione fondiaria;

(1) Per la concessione dei mutui in conto capitale ai progetti ammessi al beneficio della Sezione Orientamento del FEOGA, la legge n. 910 stanziava globalmente 89 mila milioni di lire, in ragione di 10 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971 n. 592 prevede uno stanziamento di 27 mila milioni di lire.

Per la concessione dei contributi negli interessi dei mutui integrativi sono previsti limiti di impegno per 8.300 milioni di lire, di cui 1.000 come limite di impegno per ciascuno degli esercizi '66 e '67 e 2.100 milioni come limite di impegno per ciascuno dei tre esercizi successivi. La legge 4 agosto 1971 n. 592 prevede un limite di impegno di 3 mila milioni di lire.

— realizzazione di impianti irrigui interessanti una pluralità di aziende, specie se rivolti ad utilizzare acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

A questi principi si sono ispirati quindi gli organi del Ministero dell'agricoltura nella scelta dei progetti da ammettere a contributo nazionale e da proporre all'approvazione comunitaria.

E' fra l'altro anche da ricordare che l'intervento del Fondo agricolo europeo di orientamento e di garanzia nel settore del miglioramento delle strutture avviene per programmi relativi a singoli periodi di operatività; programmi costituiti dai diversi progetti presentati dagli Stati membri.

Talché mentre con la legge n. 967 si era a suo tempo provveduto al finanziamento italiano dei programmi relativi al primo e al secondo periodo di operatività della Sezione orientamento del FEOGA, e successivamente si è ritenuto di utilizzare i residui ancora esistenti su quella stessa legge per finanziare una parte dei progetti ricadenti nel terzo periodo di operatività del FEOGA, gli apporti recati dalla legge n. 910 sono stati destinati a finanziare i successivi programmi e cioè il programma alluvione nonché il terzo (seconda tranche), il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo programma.

TABELLA 29

F.E.O.G.A. - Sez. Orientamento - I, II, III, IV, V, VI e VII periodo di operatività e programma alluvione.

INIZIATIVE AMMESSE AL CONCORSO FEOGA

(Importi in milioni di lire)

SETTORI DI INTERVENTO	Iniziativa N.	Spesa ammessa
<i>A) Strutture di produzione</i>		
— irrigazione	79	35.042,7
— bonifica	33	21.009,1
— allevamenti	40	15.783,8
— piantagioni	176	112.134,9
— altre	65	28.545,6
	393	212.516,1
<i>B) Strutture di valorizzazione</i>		
— settore ortofrutticolo	152	45.890,0
— settore viticolo	91	29.506,1
— settore oleario	46	7.034,6
— settore lattiero-caseario	36	13.946,6
— settore delle carni	11	5.222,6
— altre	86	48.169,1
	422	149.769,0
<i>C) Strutture di carattere sociale</i>	97	46.759,0
TOTALE	912	409.044,2

Nell'anno 1971, in particolare, la Comunità ha provveduto ad approvare il settimo programma di funzionamento del Fondo agricolo europeo nel quale rientrano 173 progetti presentati da parte italiana per un investimento globale di 97.397 mila milioni di lire.

Può essere ricordato come un gran numero dei progetti approvati in occasione di questo programma ricada in Toscana (30 iniziative), nel Lazio (22), in Emilia-Romagna (21) e, infine nelle Puglie e nel Trentino-A. A., rispettivamente con 20 e 19 iniziative.

Da punto di vista dell'investimento va poi sottolineato come 92 iniziative attengano il miglioramento delle strutture produttive (ed in particolare 52 interventi riguardano il campo delle piantagioni, 10 il campo degli allevamenti e 8 il campo irrigazioni), mentre 48 iniziative riguardano strutture di valorizzazione (di cui 18 il settore vitivinicolo e 13 il settore ortofrutticolo) mentre, infine, 33 iniziative riguardano la realizzazione di strutture di carattere sociale.

Numerose anche sono state le iniziative complessivamente svolte e rivolte alla costituzione di serre, al miglioramento dei prati-pascoli ed ad opere di ristrutturazione aziendale in senso generale.

Sulla base di tale attività è stato possibile, in particolare, promuovere l'ammodernamento di circa 55 mila ettari di vigneti a coltura promiscua con le correlative conversioni in coltura specializzata per una spesa di 78 miliardi circa e di 70 mila ettari di oliveti con un investimento di oltre 34 miliardi di lire. Si è potuto altresì assistere finanziariamente opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria dei terreni interessanti una superficie di oltre 270 mila ettari con un investimento complessivo che si ragguaglia ad oltre 56 miliardi.

Le iniziative volte ad incidere sulle strutture di valorizzazione delle produzioni, anche se più numerose in confronto a quelle di produzione, continuano a registrare un'incidenza minore sul piano degli investimenti. Difatti, sono stati nel complesso approvati 422 progetti, per una spesa ammessa di 149.769 milioni di lire, pari al 36,1% dell'investimento globale riferito ai tre settori d'intervento presi nel loro complesso rispetto al 38,8% registrato nel 1970.

Per l'ammodernamento e lo sviluppo di tali strutture il concorso finanziario del FEOGA è stato, analogamente al primo cospicuo ed incisivo, ove si consideri che circa 37 miliardi, pari al 32,5% del contributo comunitario riservato all'Italia sul bilancio della sezione orientamento è stato destinato alla costruzione di moderni e razionali impianti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Va poi osservato che nell'ambito di tali strutture l'orientamento prevalente continua ad essere rivolto al comparto ortofrutticolo ed a quello vitivinicolo. Si tratta come è noto di due settori portanti per l'economia di vaste aree agricole del paese e verso i quali sono concorrentemente proiettati sia l'impegno dell'azione pubblica, sia gli sforzi degli imprenditori agricoli interessati.

Altresì incidenti sono le iniziative riguardanti il comparto lattiero-caseario e quello delle carni nel quadro di un processo di necessario e urgente adeguamento strutturale della commercializzazione, mentre permane pressoché stazionaria la situazione relativa alla ristrutturazione del settore olivicolo.

Altrettanto incidente può essere considerato l'intervento della Sezione Orientamento nel fondamentale settore delle infrastrutture di interesse agricolo, quali le strade rurali, gli acquedotti, gli elettrodotti ed i centri di formazione professionale; la spesa ammessa al concorso finanziario per tali opere ammonta a circa 47 miliardi di lire.

In sostanza, dalla cessata situazione è possibile dedurre il quadro delle tendenze e degli orientamenti degli operatori agricoli nella utilizzazione delle agevolazioni poste in essere dal Fondo agricolo europeo. Si appalesa, cioè, da un lato, sempre crescente la domanda per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti, segnatamente per quanto attiene al settore degli ortofrutticoli, dei lattiero-caseari e delle carni e, dall'altro lato, viepiù crescente il ricorso all'assistenza finanziaria per il potenziamento delle strutture produttive, con particolare riguardo all'irrigazione degli impianti arborei — particolarmente di quelli viticoli — e, infine, gli altri miglioramenti di carattere vario. Del pari incidente è la tendenza alla realizzazione di strutture a carattere sociale.

Ove si consideri la ripartizione regionale della globale attività a cui si è dato luogo con l'articolo 35, comprensivo del settimo programma di intervento del FEOGA, il maggior numero dei programmi realizzati si ha in Toscana con 132 iniziative — di cui ben 97 riguardanti le strutture di produzione per un importo di 55.650,3 milioni di inve-

stimento; segue l'Emilia-Romagna con 124 iniziative, di cui 68 relative alle strutture di valorizzazione e, infine, la Puglia con 112 iniziative, di cui 54 in favore delle strutture di valorizzazione e 53 di quelle di produzione, per un investimento complessivo pari a 49.097,9 milioni di lire.

Tra le restanti regioni meritano di essere sottolineate le iniziative attuate in Sicilia, in Campania, in Calabria e nelle Marche.

Si tratta, in ultima analisi, di una vasta ed incidente azione che la politica comunitaria ha messo in moto nel campo del miglioramento delle strutture agricole in attesa che fosse possibile, come del resto è avvenuto con le direttive approvate nel marzo 1972, una più diretta e globale assunzione in carico da parte della Comunità delle azioni per il miglioramento strutturale dell'agricoltura europea.

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 e legge 4 agosto 1971, n. 592. - *Totale stanziamenti e disponibilità ministeriali.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanziamenti esercizi precedenti	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971	Totale stanziamenti	Assegnazioni a Regioni a statuto speciale	Disponibilità organi ministeriali
Art. 2.-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	9.000,3	3.000,0	12.000,0	836,4	11.163,6
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	3.600,0	—	3.600,0	—	3.600,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	14.000,0	2.000,0	16.000,0	2.631,0	13.369,0
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:					
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	1.650,0	1.000,0	2.650,0	246,0	2.404,0
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	1.150,0	250,0	1.400,0	165,0	1.235,0
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	500,0	1.400,0	1.900,0	15,0	1.885,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	15.300,0	2.500,0	17.800,0	4.104,5	13.695,5
Art. 8. - Interventi per la commerc. dei prodotti	23.000,0	6.000,0	29.000,0	300,0	28.700,0
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	47.000,0	8.000,0	55.000,0	15.134,0	39.866,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico	23.900,0	2.000,0	25.900,0	—	25.900,0
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione	27.200,0	12.000,0	39.200,0	—	39.200,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	93.000,0	12.000,0	105.000,0	—	105.000,0
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	13.000,0	—	13.000,0	3.640,0	9.360,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	62.000,0	12.000,0	74.000,0	—	74.000,0
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	15.000,0	3.000,0	18.000,0	4.071,0	13.929,0
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	1.300,0	—	1.300,0	325,0	975,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	29.000,0	—	29.000,0	8.094,7	20.905,3

(a) Assegnazioni date agli Istituti sperimentali operanti nelle regioni a statuto speciale; (b) Lo stanziamento iniziale è stato ridotto di 600 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1967-1968-1969 dalla legge 27 luglio n. 622; (c) Tuttavia considerando anche i rientri e gli altri stanziamenti riferiti al prefondo di rotazione la disponibilità complessiva ascende a 354.000 milioni di lire; (d) Tuttavia, considerando anche gli altri stanziamenti e i rientri riferiti al precedente fondo di rotazione, la disponibilità complessiva ascende a 75.120 milioni di lire. (1) È stata considerata l'assegnazione del 1970; (2) trattasi di primo stanziamento sulla assegnazione del 1970; (3) è stata considerata parzialmente l'assegnazione del 1970.

ARTICOLI	Stanziamen- ti esercizi precedenti	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971	Totale stanziamen- ti	Assegnazioni Regioni a statuto speciale	Disponibilità organi ministeriali
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:					
- contributi	100.000,0	23.000,0	123.000,0	24.325,0	75.675,0
- concorso sui mutui	14.250,0	3.000,0	17.250,0	2.680,0	14.570,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acque- dotti rurali	22.000,0	13.000,0	35.000,0	6.251,0	28.749,0
Art. 18. - Contributi per la costruzione di aziende silvo-pastorali	30.000,0	3.000,0	33.000,0	7.390,0	25.610,0
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	38.000,0	8.000,0	46.000,0	8.130,0	37.870,0
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	111.000,0	14.500,0	125.500,0	21.646,0	103.854,0
Art. 23. - Concorso sull'ammortamento dei mutui dei consorzi	750.000,0	100,0	850,0	75,0	775,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	25.000,0	4.500,0	29.500,0	6.860,0	22.640,0
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei compren- sori di bonifica montana	24.000,0	3.200,0	27.200,0	5.995,0	21.205,0
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	2.500,0	—	2.500,0	275,0	2.225,0
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato.	21.000,0	—	21.000,0	—	21.000,0
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	9.000,0	—	9.000,0	2.100,0	6.900,0
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	13.000,0	—	13.000,0	—	13.000,0
Art. 34. - Contributo per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	10.000,0	—	10.000,0	2.000,0	8.000,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regola- mento comunitario n. 17/64:					
- contributi	89.000,0	27.000,0	116.000,0	—	116.000,0
- concorso sugli interessi	8.300,0	3.000,0	11.300,0	—	11.300,0
Art. 37. - Spese generali	8.100,0	4.000,0	12.100,0	—	12.100,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale.	1.000,0	200,0	1.200,0	—	1.200,0
TOTALE	906.500,0	171.650,0	1.078.150,0	127.289,6	950.860,4

LEGGE n. 910 e LEGGE n. 592. - Assegnazioni a favore delle Regioni a Statuto autonomo.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Valle d'Aosta	Trentino A. Adige	Friuli Venezia Giulia	Sicilia	Sardegna	In complesso
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica (a)	—	311,6	7,0	511,5	6,3	836,4
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	—	—	—	—	—	—
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	31,0	347,0	308,0	1.325,0	620,0	2.631,0
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:						
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	—	36,0	20,0	130,0	60,0	246,0
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	—	—	—	110,0	55,0	165,0
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose . .	—	—	—	15,0	—	15,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	7,4	558,2	191,1	2.067,0	1.280,8	4.104,5
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti (b)	—	—	—	300,0	—	300,0
Art. 9. - Contributi per impianti collettivi di mercato	425,0	2.354,0	1.630,0	7.250,0	1.475,0	15.134,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico (c)	—	—	—	—	—	—
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione (d)	—	—	—	—	—	—
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione (d)	—	—	—	—	—	—
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	65,0	325,0	325,0	1.950,0	975,0	3.640,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia (d)	—	—	—	—	—	—
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	215,0	481,0	755,0	1.435,0	1.185,0	4.071,0
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	6,5	117,0	117,0	32,5	52,0	325,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree.	38,2	1.096,5	510,0	4.537,5	1.912,5	8.094,7
Art. 16. - Miglioramento delle strutture aziendali:						
- contributi	700,0	2.500,0	2.125,0	12.500,0	6.500,0	24.325,0
- concorso sui mutui	93,0	344,0	189,0	1.425,0	629,0	2.680,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali	270,0	546,0	468,0	3.520,0	1.447,0	6.251,0
Art. 18. - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	405,0	1.740,0	835,0	2.440,0	1.970,0	7.390,0

ARTICOLI	Valle d'Aosta	Trentino A. Adige	Friuli Venezia Giulia	Stiglia	Sardegna	In complesso
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	110,0	425,0	380,0	5.585,0	1.630,0	8.130,0
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	—	1.825,0	3.616,0	11.630,0	4.575,0	21.646,0
Art. 23. - Concorso sugli ammortamenti dei mutui dei consorzi	—	—	—	75,0	—	75,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	290,0	1.160,0	870,0	3.040,0	1.500,0	6.860,0
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	80,0	895,0	135,0	2.680,0	1.305,0	5.995,0
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	25,0	—	—	250,0	—	275,0
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	—	—	—	—	—	—
Art. 31. - Contributo per rimboschimenti volontari	50,0	375,0	250,0	825,0	600,0	2.100,0
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	—	—	—	—	—	—
Art. 34. - Contributo per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	—	500,0	—	1.000,0	500,0	2.000,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:						
- contributi (e)	—	—	—	—	—	—
- concorso sugli interessi (e)	—	—	—	—	—	—
Art. 37. - Spese generali	—	—	—	—	—	—
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	—	—	—	—	—	—
TOTALE	2.811,1	15.936,3	13.631,1	64.633,5	30.277,6	127.289,6

(a) Cifre riferite alle assegnazioni a favore degli Istituti sperimentali operanti nelle Regioni a statuto speciale; (b) Si tratta di assegnazioni direttamente effettuate alla Regione per provvedere alle esigenze delle zone terremotate; (c) L'articolo è gestito in sede centrale. Tuttavia nel programma di attuazione è prevista la realizzazione di un impianto oleario in Castelvetrano e di un impianto enologico in Marsala, per un importo complessivo 2.190 milioni di lire; (d) Si tratta di fondi gestiti a livello centrale ed assegnati ad Istituti di credito, i quali provvedono poi a ripartirli fra le diverse sedi; (e) È tuttavia da ricordare che nel quadro dei programmi approvati dal FEOGA e finanziati con le disponibilità nazionali rientrano in larga misura progetti di opere ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale.

LEGGE b. 910 e LEGGE n. 592. - *Assegnazioni per circoscrizione territoriale.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanziamenti	Accantonamenti e competenze ministeriali	Assegnazioni	Assegnazioni per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentrionali		Alle Regioni meridionali e insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 2-3. - Spese e contributi per la ricerca applicata . . .	12.000,0	3.413,7	8.586,3	4.851,2	56,2	3.735,1	43,5
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato . . .	3.600,0	3.600,0	—	—	—	—	—
Art. 5. - Spesa per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	16.000,0	9.909,5	6.090,5	2.979,3	48,9	3.111,2	51,1
Art. 6. - Assistenza tecnico economica alle cooperative:							
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.650,0	648,0	2.002,0	801,0	40,0	1.201,0	60,0
2° comma - contributi nelle spese generali di cooperative	1.400,0	410,0	990,0	374,2	37,8	615,8	62,2
3° comma - concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose.	1.900,0	1.820,0	80,0	—	—	80,0	100,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	17.800,0	726,5	17.073,5	8.462,2	49,6	8.611,3	50,4
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	29.000,0	29.000,0	—	—	—	—	—
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	55.000,0	3.000,0	52.000,0	31.200,0	60,0	20.800,0	40,0
Art. 10. - Spese per impianti d'interesse pubblico	259.000,0	—	259.000,0	9.583,0	37,0	16.317,0	63,0
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione	39.200,0	2.000,0	37.200,0	22.809,0	61,3	14.391,0	38,7
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	105.000,0	—	105.000,0	85.575,0	81,5	19.425,0	18,5
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	13.000,0	—	13.000,0	5.713,0	43,9	7.287,0	56,1
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	74.000,0	—	74.000,0	36.260,0	49,0	37.740,0	51,0
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	18.000,0	3.406,0	14.594,0	9.531,0	65,3	5.063,0	34,7
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	13.000,0	1,4	1.298,6	1.006,2	77,5	292,4	22,5
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	29.000,0	3.633,5	25.366,5	11.294,7	44,5	14.071,8	55,5

(a) Relativo alle sole Regioni a statuto speciale; (b) Relativo alle assegnazioni alle regioni a statuto speciale, nonché ai contributi, a favore degli impianti approvati nei primi quattro programmi di intervento; (c) Relativo agli impianti programmati; (d) Si tratta di fondo gestito al centro, e ripartito tra gli Istituti di credito i quali provvedono ad assegnare le somme alle sedi periferiche in funzione delle necessità. Trattandosi di fondi di rotazione, l'utilizzo dei rientri è indicato in fondo alla tavola; (e) trattandosi di fondo di rotazione, le assegnazioni relative ai rientri sono indicati in fondo alla tavola; (f) Relativo a cifre impegnate; (g) Relativo alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, nonché alla distribuzione regionale degli impegni assunti essendo la norma gestita in sede centrale.

ARTICOLI	Stanziamenti	Accantonamenti e competenze ministeriali	Assegnazioni	Assegnazioni per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentrionali		Alle Regioni meridionali e insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:							
- contributi	123.000,0	4.702,0	118.298,0	51.252,0	43,3	67.046,0	56,7
- concorso sui mutui	17.250,0	6.525,0	10.724,5	7.565,5	70,5	3.159,0	29,5
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti	35.000,0	13.388,0	21.612,0	7.747,0	35,8	13.865,0	64,9
Art. 18. - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	33.000,0	4.713,9	28.286,1	15.498,1	54,8	12.788,0	45,2
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	46.000,0	8.347,0	37.653,0	13.100,0	34,8	24.553,0	65,2
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	125.500,0	11.523,0	113.977,0	59.313,0	52,0	54.664,0	48,0
Art. 23. - Concorsi nell'ammortamento dei mutui dei consorzi	850,0	560,0	290,0	119,2	41,1	170,0	58,9
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	29.500,0	900,0	28.600,0	15.005,0	52,5	13.595,0	47,0
Art. 26. - Spese per il rimboschimento nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	27.200,0	665,0	26.535,0	13.650,0	51,4	12.885,0	48,6
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	—	—	—	—	—	—	—
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	21.000,0	5.006,1	15.993,9	12.064,2	75,4	3.929,7	24,6
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	9.000,0	2.695,0	6.305,0	3.273,0	51,9	3.032,0	48,1
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	13.000,0	8.340,0	4.660,0	2.937,0	63,0	1.723,0	37,0
Art. 34. - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	10.000,0	4.496,6	5.503,4	2.382,0	43,3	3.121,4	56,7
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:							
- contributi	116.000,0	3.508,1	112.491,9	69.800,0	62,1	42.791,9	37,9
- concorso sugli interessi . .	11.300,0	1.200,0	10.100,0	7.733,0	73,0	2.727,0	27,0
Art. 37. - Spese generali . . .	12.100,0	12.100,0	—	—	—	—	—
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	1.200,0	1.200,0	—	—	—	—	—
TOTALE	1.078.150,0	151.433,8	926.711,2	512.916,4	55,3	413.794,8	44,7

LEGGE n. 910 e LEGGE n. 592. - *Impegni assunti sulle disponibilità*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponibilità al 31-12-1970	Impegni assunti al 31-12-1970		Disponibilità al 31-12-1971	Impegni assunti al 31-12-1971	
		Importo	% rispetto disponibil.		Importo	% rispetto disponibil.
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica.	8.163,6	6.024,4	73,8	11.163,6	8.586,3	76,9
Art. 4. - Spesa per la ricerca e le informazione di mercato.	3.600,0	3.600,0	100,0	3.600,0	3.600,0	100,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	9.731,0	8.031,5	82,5	13.369,0	12.065,4	90,2
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:						
1° comma - spese per favorire lo sviluppo della cooperazione . . .	1.054,0	503,1	47,7	2.404,0	830,0	34,5
2° comma - contributi nelle spese generali di cooperative	735,0	382,3	52,0	1.235,0	520,0	42,1
3° comma - concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	385,0	—	—	1.885,0	—	—
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	8.985,0	8.060,0	89,7	13.695,5	9.869,0	72,1
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	21.700,0	20.600,0	94,9	28.700,0	28.047,7	97,7
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	27.236,0	25.485	93,6	39.866,0	37.873,0	95,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico	18.600,0	10.382,3	55,8	34.867,0	34.867,0	100,0
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione	27.200,0	26.170,4	96,2	39.200,0	33.720,3	86,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	93.000,0	354.291,0	100,0	105.000,0	399.000,0	100,0
6° comma - contributi per la meccanizzazione agricola	9.360,0	6.185,0	72,8	9.360,0	8.385,0	89,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	48.000,0	36.253,0	75,5	74.000,0	62.900,0	85,0
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	8.190,0	7.009,0	85,6	13.929,0	10.773,0	77,4
ultimo comma - contributi a favore della pesca	750,0	749,8	99,8	975,0	973,0	99,8
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	17.405,3	14.519,4	83,4	20.905,3	16.200,2	77,5

(a) Riferito ad impianti programmati; (b) Riferito alle operazioni effettuate con esclusione dei territori delle Regioni a statuto speciale; (c) Comprese le operazioni attuate nei territori delle Regioni a statuto speciale; (d) Esclusi gli interventi nelle Regioni a statuto speciale; (e) Esclusi gli interventi nelle Regioni a statuto speciale e compresi quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

ARTICOLI	Disponibilità al 31-12-1970	Impegni assunti al 31-12-1970		Disponibilità al 31-12-1971	Impegni assunti al 31-12-1971	
		Importo	% rispetto disponibil.		Importo	% rispetto disponibil.
Art. 16. - Miglioramento delle strutture aziendali:						
- contributi	60.530,0	54.289,0	89,6	98.675,0	67.428,0	68,3
- concorso sui mutui	11.570,0	3.999,7	34,6	14.578,0	3.419,4	23,5
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali	12.152,0	10.316,0	84,9	28.749,0	13.365,0	46,5
Art. 18. - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	18.560,0	12.107,0	65,2	25.611,0	15.791,2	61,7
Art. 19. - Contributo per lo sviluppo della elettrificazione rurale	23.320,0	19.000,0	81,5	37.870,0	24.953,0	65,9
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	78.635,0	62.908,0	80,0	125.500,0	113.977,0	90,8
Art. 23. - Concorsi sull'ammortamento dei mutui dei consorzi	525,0	215,0	40,9	775,0	370,0	47,7
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	15.200,0	7.435,2	48,9	22.640,0	15.946,7	70,4
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	14.892,0	8.639,0	58,0	21.205,0	17.037,1	80,4
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	1.780,0	1.378,0	77,4	2.225,0	1.842,3	82,8
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	16.000,0	4.419,2	27,6	21.000,0	5.130,7	24,4
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	5.400,0	2.354,0	43,6	6.900,0	5.117,7	74,2
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	10.000,0	—	—	13.000,0	4.660,0	35,8
Art. 34. - Contributi per gestione patrimoni silvo-pastorali	1.280,0	657,0	51,3	8.000,0	3.503,4	43,8
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64:						
- contributi	89.000,0	77.140,0	86,7	116.000,0	113.710,3	98,0
- concorso sui mutui	8.300,0	7.600,0	81,6	11.300,0	10.500,8	92,9
Art. 37. - Spese generali	8.100,0	8.100,0	100,0	12.100,0	12.100,0	100,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	1.000,0	1.000,0	100,0	1.200,0	1.200,0	100,0
TOTALE	690.338,0	818.317,3	118,5	972.506,4	1.098.261,7	112,9

LEGGE n. 910 e LEGGE n. 592. - *Impegni assunti e investimenti provocati
al 31 dicembre 1971 sulle disponibilità ministeriali.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1971	IMPEGNI ASSUNTI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	11.163,6	8.586,3	8.586,3
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	3.600,0	3.600,0	3.600,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	13.369,0	12.065,4	12.065,4
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:			
1° comma - spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.404,0	830,0	2.075,0
2° comma - contributi sulle spese generali di cooperative	1.235,0	520,0	1.144,0
3° comma - concorsi sui mutui per la trasformazione di passività onerose	1.885,0	—	—
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria . . .	13.695,5	9.869,0	31.816,0
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	28.700,0	28.047,7	28.047,7
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	39.866,0	37.873,0	98.469,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico .	34.867,0	34.867,0	34.867,0
Art. 11. - Concorsi sui prestiti di conduzione (b) . .	39.200,0	33.720,3	1.129.555,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	105.000,0	399.000,0	518.700,0
6° comma - contributi per la meccanizzazione agricola	9.360,0	8.385,0	37.839,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia . .	74.000,0	62.900,0	69.190,0
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	13.929,0	10.773,0	27.733,0
ultimo comma - contributi a favore della pesca . .	975,0	973,0	2.627,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree . .	20.905,3	16.200,2	39.140,0
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:			
- contributi	98.675,0	67.428,0	168.758,0
- concorso sui mutui	14.570,0	3.419,4	73.212,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali.	28.749,0	13.365,0	18.078,0
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	37.870,0	24.953,0	31.192,0

(a) Al netto della assegnazione agli Istituti sperimentali operanti nei territori delle regioni a statuto speciale; (b) Riferito ad impianti programmati; (c) Compresa le operazioni attuate nei territori delle regioni a statuto speciale; (d) Compresa le operazioni effettuate nei territori delle Regioni a statuto speciale e quelle effettuate sui rientri dei precedenti fondi di rotazione; (e) Esclusi gli interventi nelle regioni a statuto speciale e compresi quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1970	IMPEGNI ASSUNTI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica . .	125.500,0	113.977,0	116.397,0
Art. 23. - Concorsi nell'ammortamento dei mutui dei consorzi	775,0	370,0	11.840,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	22.640,0	15.946,7	15.946,7
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	21.205,0	170.371,1	170.371,1
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali .	2.225,0	1.842,3	1.842,3
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio fore- stale dello Stato	21.000,0	5.130,7	5.130,7
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari .	6.900,0	5.117,7	7.129,7
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	13.000,0	4.660,0	6.058,0
Art. 34. - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	8.000,0	3.503,4	4.680,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comu- nitario n. 17/64:			
- contributi	116.000,0	113.710,3	
- concorso sugli interessi	11.300,0	10.500,0	447.157,0
Art. 37. - Spese generali	12.300,0	12.100,0	12.100,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	1.200,0	1.200,0	1.200,0
TOTALE	972.506,4	1.098.261,7	3.014.860,3

Art. 5. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA		GITE DI ISTRUZIONE		INIZIATIVE VARIE E ATTR.	ASSEGNAZIONI
	Corsi	Spesa	Campi di prova e aziende tipo	Spesa	Gite	Spesa	Spesa	Lire
	N.	L.	N.	L.	N.	L.	L.	
Piemonte	3.520	43,1	1.420	54,2	201	38,0	46,9	182,2
Liguria	1.080	23,8	420	24,8	87	24,8	28,7	102,1
Lombardia	2.120	118,8	1.380	84,7	218	41,8	69,4	316,5
Venezia-Tridentina	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	1.980	125,4	1.620	95,4	301	68,7	109,7	401,0
Emilia	8.060	157,3	1.648	114,0	298	57,9	98,4	427,6
Toscana	3.370	139,1	1.580	92,8	302	66,5	80,4	378,8
Marche	2.020	73,0	704	43,5	198	37,9	43,1	197,5
Umbria	3.575	80,3	720	43,1	68	16,1	18,5	158,0
Lazio	3.425	89,3	818	68,9	215	54,3	46,7	259,2
Abruzzi	2.128	71,4	902	44,9	175	43,7	32,2	192,2
Molise	383	22,8	198	28,0	29	18,8	15,3	84,9
Campania	1.014	87,1	1.304	60,6	195	45,8	36,8	230,3
Puglia	2.084	115,6	680	58,9	198	43,9	45,5	263,9
Lucania	905	66,7	485	52,3	68	22,0	24,3	165,3
Calabria	412	45,2	198	16,0	30	12,4	26,3	100,0
TOTALE	36.076	1.259,0	14.077	882,1	2.583	592,6	722,2	3.459,5
Spese sostenute direttamente dal Servizio centrale per iniziative a carattere nazionale	158	1.350,0	—	—	—	—	957,5	4.779,0
Contributi ad Enti collaboratori	—	—	—	—	—	—	—	3.830,5
<i>Regioni autonome:</i>								
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	31,0
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	347,0
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	1.325,0
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	620,0
Friuli-V. Giulia	—	—	—	—	—	—	—	308,0
legge 6 marzo 1968 n. 377)	—	—	—	—	—	—	—	1.300,0
TOTALE	36.234	2.609,0	14.077	882,1	2.583	592,6	1.679,7	16.000,0

Art. 7. - Difesa fitosanitaria: Assegnazioni, decreti di impegno, importo nella spesa dei contributi e degli interventi diretti.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	INTERVENTI INDIRETTI					Interventi diretti	Spesa ammessa totale	Spesa totale statale
		Domande presentate	Spesa preven- tivata	Decreti di impegno emessi					
				N.	L.	N.			
Piemonte	380,5	126	1.871	121	1.219	343	—	1.219	342
Liguria	74,5	27	147	27	70	30	—	70	30
Lombardia	326,0	89	1.268	79	734	207	—	734	202
Veneto	1.402,0	408	17.883	363	4.647	1.357	—	4.647	1.356
Emilia-Romagna	2.728,0	104	19.483	82	9.541	2.014	—	9.541	2.014
Toscana	1.147,0	219	8.335	188	2.068	661	—	2.068	661
Marche	674,0	49	4.210	34	1.891	465	—	1.891	465
Umbria	514,0	130	3.145	119	1.300	503	—	1.300	503
Lazio	919,0	268	6.268	117	1.498	629	—	1.498	629
Abruzzi	1.532,0	152	7.641	126	2.673	976	—	2.673	976
Molise	218,0	35	605	30	334	167	—	334	167
Campania	562,0	271	3.365	164	461	219	—	461	219
Puglia	872,0	269	6.426	222	2.072	841	—	2.072	841
Lucania	210,0	104	1.057	73	443	188	—	443	188
Calabria	1.410,0	304	9.694	219	2.859	1.263	6	2.865	1.269
TOTALE	12.969,0	2.555	91.398	1.964	31.810	9.863	6	31.816	9.869
%	—	—	—	—	100	31,0	—	—	—
<i>Regioni autonome:</i>									
Valle d'Aosta	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-A. Adige	558,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-V. Giulia	191,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	2.067,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.280,8	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	4.104,5	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Disponibilità</i>	726,5	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	17.800,0	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Comprende le assegnazioni effettuate in base alla legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e alla legge 4 agosto 1971, n. 592.

LEGGE 27 Ottobre 1966, n. 910, art. 9-16. - (Quarto programma generale di intervento).

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	ENOLOGICO		LATTIERO-CASEARIO		ORTOFRUTTICOLO		OLEARIO		ESSTICATOI MAIS		ALTRI IMPIANTI		IN COMPLESSO	
	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa
Piemonte	4	377.725.911	1	14.280.000	—	—	—	—	3	233.347.316	—	—	8	625.353.227
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	3	435.000.000	5	542.010.347	—	—	—	—	—	—	2	493.976.272	10	1.471.986.619
Veneto	10	1.794.663.566	6	703.936.258	—	—	—	—	8	998.356.720	2	461.500.000	26	3.958.456.544
Emilia	10	1.357.541.448	19	1.080.755.854	—	—	—	—	2	313.063.688	3	175.047.522	34	2.926.408.512
Toscana	3	510.229.074	1	76.943.000	—	—	—	3	106.064.111	2	300.104.869	—	9	993.341.054
Umbria	1	60.170.700	2	89.368.560	—	—	—	—	—	—	—	—	3	149.539.260
Marche	2	452.988.357	—	—	—	—	—	—	1	50.178.000	—	—	3	503.166.357
Lazio	4	1.177.940.000	1	121.707.800	—	—	—	7	626.065.750	—	2	251.256.800	14	2.176.970.350
Abruzzo	8	2.219.137.866	2	76.199.159	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.295.337.025
Molise	—	—	—	—	—	—	1	67.390.000	—	—	—	—	1	67.390.000
Campania	1	340.077.300	1	22.244.000	—	—	2	119.925.000	—	—	—	—	4	482.246.300
Puglie	8	1.389.600.705	—	—	—	—	10	1.123.491.900	—	—	—	—	18	2.513.092.605
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	1	280.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	280.000.000
TOTALE	55	10.396.074.927	38	2.727.444.978	—	—	23	2.042.936.761	16	1.895.050.593	9	1.381.780.594	141	18.443.287.853

Art. 9. - Riepilogo settoriale secondo Piano Verde al 31 dicembre 1971.

(Prog. Latte + Primo Progr. + Secondo Progr. + Quarto Progr. + Progr. Ortofrutticolo)
(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ENOLOGICO		LATTIERO-CASEARIO		ORTOFRUTTICOLO		OLEARIO		ESSICCATOI MAIS		ALTRI IMPIANTI		IN COMPLESSO	
	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa	N.	Spesa Ammessa
	Piemonte	20	1.300.111.820	14	1.217.319.052	4	302.909.370	—	—	4	346.212.316	2	607.453.000	44
Liguria	—	—	1	16.000.000	2	75.598.891	6	71.080.000	—	—	—	—	9	162.678.891
Lombardia	8	991.074.179	47	6.732.956.035	5	844.300.000	—	—	14	1.965.915.480	5	1.010.951.272	79	11.545.196.966
Veneto	51	8.376.660.013	36	3.483.203.487	27	5.430.287.138	—	—	19	2.033.463.046	15	2.201.560.454	148	21.525.174.138
Emilia-Romagna	44	6.218.760.566	137	10.237.742.102	49	8.268.077.982	1	44.628.055	7	1.643.260.324	13	2.733.965.404	251	291.146.434.433
Toscana	19	3.330.758.681	8	731.430.351	6	914.019.200	7	575.238.011	11	934.901.127	2	102.076.323	53	6.578.473.693
Umbria	8	1.059.344.575	8	432.232.413	1	110.165.000	1	239.161.647	5	653.521.442	—	—	29	2.494.425.077
Marche	4	718.720.357	5	854.296.000	6	1.434.204.000	—	—	4	187.195.500	6	671.205.926	25	3.865.621.783
Lazio	14	2.492.052.774	6	809.362.474	14	3.092.702.858	29	1.761.279.464	1	220.000.000	4	590.256.800	68	8.965.054.370
Abruzzo	20	4.629.879.264	5	287.083.159	13	1.453.175.795	11	860.054.952	—	—	2	595.400.000	51	7.825.593.150
Molise	1	120.000.000	3	204.548.000	1	158.075.000	5	335.095.000	—	—	2	731.300.000	12	1.549.018.000
Campania	1	340.077.300	17	424.380.000	11	2.335.228.000	8	497.467.000	—	—	1	424.175.000	38	4.021.327.300
Puglie	36	6.716.086.583	4	702.000.000	21	2.255.921.888	44	4.748.090.112	—	—	—	—	105	14.422.098.593
Basilicata	1	143.541.000	—	—	1	70.000.000	6	601.259.570	1	100.000.000	2	215.020.365	11	1.129.820.935
Calabria	3	830.000.000	1	120.000.000	4	720.000.000	2	67.802.000	—	—	—	—	10	1.737.302.000
TOTALE	230	37.267.067.122	292	26.252.553.073	165	27.464.665.102	126	9.801.205.811	66	8.074.469.235	54	9.883.364.544	933	118.743.324.887

LEGGE 27 Ottobre n. 910. - Art. 11. - *Prestiti di conduzione assistiti da concorso statale negli interessi concessi a cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli comprese le stalle sociali sui fondi della legge 4 agosto 1971, n. 592 nell'anno 1971.*

(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

REGIONI	CATEGORIE														Quote c.s. assegnate	Quote c.s. utilizzate
	Settore enologico		Settore lattiero-caseario		Settore oleario		Settore ortofrutticolo		Settore delle carni		Altri settori		TOTALE			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Piemonte	21	443,0	2	18,0	—	—	1	1,0	—	—	2	20,0	—	482,0	262,0	27,79
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—
Lombardia	8	238,0	160	5.872,0	—	—	2	50,0	5	121,5	4	100,0	—	6.381,5	283,0	333,58
Veneto	31	1.621,0	15	559,0	3,0	—	13	479,0	—	—	10	318,0	—	2.980,0	743,0	153,50
Emilia e Romagna	80	2.211,4	411	3.300,9	—	—	75	2.249,1	18	564,0	28	943,0	—	9.268,4	1.533,0	402,48
Marche	3	57,0	3	51,0	—	—	—	—	1	15,0	6	118,0	—	241,0	239,0	14,25
Toscana	8	268,2	4	111,0	5,0	—	2	150,0	1	50,0	2	208,0	—	792,2	323,0	37,27
Umbria	3	55,0	4	78,0	15,0	—	1	16,0	—	—	5	77,0	—	241,0	55,0	14,09
Lazio	15	519,5	2	4,4	—	—	1	15,0	—	—	2	29,7	—	568,6	182,0	25,70
Campania	1	58,0	2	20,0	—	—	3	54,0	—	—	—	—	—	132,0	135,0	6,20
Abruzzo	4	45,0	1	9,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	105,0	4,00
Molise	—	—	2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	24,0	0,80
Puglie	66	983,0	2	30,0	211,7	—	5	2,8	1	15,0	—	—	—	1.242,5	315,0	47,20
Basilicata	2	19,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	46,0	1,00
Calabria	7	177,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257,0	95,0	12,25
TOTALE	249	6.695,1	608	10.057,4	278,7	24	3.116,9	105	765,5	26	1.813,7	59	1.913,7	22.727,3	5.070,0	1.085,11
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—
Trentino Alto Adige	3	62,0	2	21,8	—	—	6	227,4	—	—	—	—	—	311,2	185,0	14,29
Friuli Venezia Giulia	2	122,0	2	93,0	—	—	1	12,0	—	—	—	—	—	227,0	130,0	13,26
Sicilia	57	1.221,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100,0	—	1.321,5	440,0	50,50
Sardegna	6	335,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	347,0	160,0	18,21
TOTALE	68	1.740,5	4	114,8	12,0	1	239,4	7	765,5	26	1.913,7	2	100,0	2.206,7	930,0	96,16
TOTALE ITALIA	317	8.435,6	612	10.172,2	290,7	25	3.356,5	112	765,5	26	1.913,7	61	1.913,7	24.934,0	6.000,0	1.181,27

**LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. - Art. 11. - Prestiti di conduzione assistiti da concorso statale
negli interessi concessi a tutto il 31 dicembre 1971.**

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	C A T E G O R I E														T O T A L E		Quote c.s. assegnate al 31-12-1971	Quote c.s. utilizzate
	Coltivatori diretti singoli od associati		Coloni ecc.		Aziende associate in cooperativa o in altra forma		AZIENDE SINGOLE				N.	Importo	N.	Importo				
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	piccole		medie e grandi									
							N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo						
Piemonte	91.449	62.494,1	2.088	1.238,7 (1)	345 (1)	4.137,6	2.512	2.143,9	4.047	10.957,3	100.421	81.036,6	3.231,16	2.838,4				
Liguria	7.261	5.320,6	33	20,2	10	12,4	150	193,0	117	365,0	7.571	5.811,2	241,5	239,0				
Lombardia	43.930	41.940,5	197	274,4	3.450	67.200,6	2.871	2.820,7	13.704	41.447,3	64.152	153.683,5	4.261,35	3.968,1				
Veneto	83.453	58.551,6	1.323	662,3	1.382	39.130,8	2.499	4.229,0	8.016	31.994,3	97.173	134.568,0	4.143,85	3.749,8				
Emilia-Romagna	145.575	60.083,1	2.032	947,9	12.538	104.777,9	12.179	12.877,1	18.784	41.411,4	191.108	220.097,4	6.324,80	6.007,7				
Marche	11.355	4.366,1	1.327	944,0	100	880,7	6.564	3.236,7	2.324	4.918,9	21.670	14.346,4	542,09	493,5				
Toscana	30.480	11.388,6	347	127,4	374	5.334,6	2.002	1.591,1	5.677	11.031,4	38.380	29.523,1	1.078,25	1.003,4				
Umbria	7.350	2.067,8	187	184,3	98	770,7	5.325	2.592,1	2.909	3.903,1	15.369	9.518,0	345,4	330,6				
Lazio	51.230	21.550,6	1.119	514,8	304	3.196,0	5.255	3.876,6	6.655	15.892,6	64.563	45.030,6	1.704,5	1.527,0				
Campania	86.955	19.460,3	8.169	1.191,5	71	2.379,8	4.880	4.218,0	2.769	7.442,4	102.844	34.692,0	1.357,3	1.245,4				
Abruzzo	53.778	11.058,7	1.135	228,5	91	516,6	1.362	1.010,7	1.482	3.332,5	57.848	16.147,0	890,0	650,0				
Molise	17.361	3.253,4	92	15,1	8	63,8	52	76,5	108	528,2	17.621	3.942,0	198,8	133,7				
Puglie	94.954	47.080,6	5.066	2.462,2	701	7.136,1	20.019	12.629,3	9.163	28.342,4	129.903	97.650,6	3.784,6	3.450,3				
Basilicata	38.958	13.657,7	153	58,5	52	232,7	568	955,1	1.807	5.721,7	41.538	20.625,7	803,9	712,5				
Calabria	37.893	12.842,5	313	91,9	133	1.673,7	2.765	3.699,8	3.685	14.730,5	44.789	33.038,4	1.483,4	1.342,4				
TOTALE	801.982	375.021,2	24.061	8.961,7	19.657	237.554,0	69.003	56.154,6	81.247	222.019,0	995.950	899.710,5	30.366,9	27.741,8				

(1) Situazione diminuita precedente, per rettifiche apportate da alcuni Istituti di credito agrario.

Segue: TAVOLA N. 11

REGIONI	C A T E G O R I E												T O T A L E	Quote c.s. asserrate al 31-12-1972	Quote c.s. utilizzate			
	Coltivatori diretti singoli od associati		Coloni ecc.		Aziende associate in cooperativa o in altra forma		AZIENDE SINGOLE				N.	Importo						
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	piccole		medie e grandi									
							N.	Importo	N.	Importo								
<i>Regioni autonome:</i>																		
Valle D'Aosta	1.191	619,0	—	—	12	825,0	1	1,0	—	—	—	—	1.204	1.445,0	65,0	50,0		
Trentino-Alto Adige	21.072	9.344,7	1.037	165,9	609	12.521,9	301	1.085,7	224	1.393,6	224	1.393,6	23.243	24.511,8	928,0	791,5		
Friuli-Venezia Giulia	8.127	5.392,9	45	67,8	200	4.463,1	431	889,5	1.606	6.562,6	1.606	6.562,6	10.409	17.375,9	795,1	655,3		
Sicilia	35.536	19.082,2	1.641	804,3	684	7.142,9	39.912	21.020,4	7.108	17.256,9	7.108	17.256,9	84.881	65.306,7	2.805,0	2.512,4		
Sardegna	81.754	26.262,3	3.302	564,7	398	3.366,2	3.729	7.409,0	4.654	10.328,0	4.654	10.328,0	93.837	47.990,2	2.240,0	1.969,3		
TOTALE	147.680	60.701,1	6.025	1.602,7	1.903	28.319,1	44.374	30.405,6	13.592	35.541,1	13.592	35.541,1	213.574	156.569,6	6.833,1	5.978,5		
ITALIA	949.662	435.722,3	30.086	10.564,4	21.560	265.873,1	113.377	86.560,2	94.839	257.560,1	94.839	257.560,1	1.209.524	1.056.280,1	37.200,0	33.720,3		

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949. - Capo III e successive modificazioni e integrazioni. -
Situazione dei prestiti concessi nel 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ANNO 1967			ANNO 1968			ANNO 1969			ANNO 1970			ANNO 1971			TOTALE		
	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%
	Piemonte	6.400	7.604	10,7	8.114	12.866	14,8	7.651	12.485	14,8	7.512	12.574	12,9	2.838	12.784	11,0	36.515	58.313
Liguria	287	223	0,3	803	558	0,7	973	823	0,9	1.270	1.001	1,0	1.033	990	0,8	4.366	3.595	0,8
Lombardia	8.174	11.789	16,6	7.942	12.186	14,0	8.109	13.758	15,8	8.236	14.756	15,2	7.880	15.965	13,8	40.341	68.454	14,9
Friuli Venezia Giulia	1.282	1.639	2,3	1.608	2.391	2,8	1.500	2.299	2,6	1.382	2.277	2,9	1.730	2.894	2,5	7.502	11.500	2,5
Trentino Alto Adige	2.188	2.100	2,9	2.137	2.030	2,3	1.700	1.813	2,0	1.747	2.108	2,2	2.227	2.926	2,5	9.999	10.977	2,4
Veneto	8.637	9.367	13,2	9.687	11.217	12,9	9.370	11.554	13,3	9.321	11.999	12,3	10.487	14.865	12,8	47.502	59.002	12,9
Emilia Romagna r .	10.200	16.252	22,8	10.454	17.049	19,6	7.847	13.470	15,5	9.383	16.338	16,8	8.637	17.021	14,7	46.521	80.130	17,5
<i>Italia settentrionale .</i>	37.168	48.974	68,8	40.745	58.297	67,1	37.150	56.202	64,9	38.851	61.053	62,7	38.832	67.445	58,1	192.746	291.971	63,7
Toscana	3.426	4.877	6,8	4.452	7.197	8,3	3.975	6.755	7,7	4.450	8.130	8,4	5.378	10.675	9,2	21.681	37.634	8,2
Marche	2.956	3.663	5,1	2.741	4.427	5,1	2.494	4.512	5,2	2.431	4.213	4,3	2.712	4.937	4,3	13.334	21.752	4,8
Umbria	990	1.456	2,1	1.268	1.974	2,3	981	1.654	1,9	1.100	2.135	2,2	1.384	2.745	2,4	5.673	9.964	2,2
Lazio	1.607	2.249	3,1	2.109	3.257	3,7	2.178	3.575	4,1	1.984	3.511	3,6	2.923	5.406	4,6	10.801	17.998	3,9
<i>Italia centrale</i>	8.979	12.245	17,1	10.570	16.855	19,4	9.628	16.496	18,9	9.965	17.989	18,5	12.347	23.763	20,5	51.489	87.348	19,1

Segue: TAVOLA N. 12

REGIONI	ANNO 1967		ANNO 1968		ANNO 1969		ANNO 1970		ANNO 1971		TOTALE	
	N.	Importo	N.	Importo								
		%		%		%		%		%		%
Abruzzo	1.119	1.451	1.361	1.817	1.088	1.659	1.371	2.198	1.833	3.418	6.772	10.543
		2,0		2,1		1,9		2,3			2,9	
Molise	560	726	510	789	487	771	641	1.075	784	1.356	2.982	4.717
		1,0		0,9		0,9		1,1			1,2	
Campania	1.271	1.874	1.419	2.128	1.652	2.525	2.075	3.054	3.024	4.620	9.441	14.201
		2,6		2,4		2,9		3,1			4,0	
Puglia	1.731	3.062	1.696	3.124	1.625	3.200	2.203	4.381	2.749	5.481	10.004	19.248
		4,3		3,6		3,6		4,5			4,7	
Basilicata	390	826	411	939	391	957	605	1.529	796	2.153	2.593	6.404
		1,1		1,1		1,1		1,6			1,8	
Calabria	623	932	740	1.081	858	1.206	776	1.173	1.173	1.681	4.170	6.073
		1,3		1,3		1,4		1,2			1,5	
<i>Italia meridionale</i>	5.694	8.871	6.137	9.878	6.101	10.318	7.671	13.410	10.359	18.709	35.962	61.186
		12,4		11,4		11,8		13,8			16,1	
Sicilia	561	1.063	794	1.348	1.022	2.254	1.203	2.777	1.263	3.474	4.843	10.916
		1,5		1,5		2,6		2,9			3,0	
Sardegna	45	143	281	500	810	1.634	1.045	2.084	1.264	2.710	3.425	7.071
		0,2		0,6		1,8		2,1			2,3	
<i>Italia insulare</i>	606	1.206	1.055	1.848	1.832	3.888	2.248	4.861	2.527	6.184	8.268	17.987
		1,7		2,1		4,4		5,0			5,3	
<i>Totale generale</i>	52.447	71.296	58.507	86.878	54.711	86.904	58.735	97.313	64.065	116.101	288.465	458.492
		100		100		100		100			100	

LEGGE 25 luglio 1952. - N. 949. - Capo II. - *Le successive modificazioni ed integrazioni.* -
Prestiti erogati nell'anno 1971 suddivisi per categorie di beneficiari.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	Coltivatori diretti proprietari o enfiteuti		Coltivatori diretti affittuari		Mezzadri coloni compartecipanti		Affittuari		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Piemonte	2.887	4.911.421	2.987	5.575.432	60	105.568	127	202.496	472	767.896	135	400.206	144	661.197
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	704	638.257	80	91.020	14	10.008	9	12.286	128	124.526	4	5.767	—	5.767
Lombardia	2.724	4.227.233	3.242	5.696.499	144	188.377	68	165.356	402	1.331.491	359	852.024	621	2.117.032
Trentino-Alto Adige	1.728	2.105.257	163	188.589	70	105.357	—	—	30	46.570	21	33.924	1	1.650
Veneto	5.397	6.549.144	2.246	2.833.747	272	376.441	53	77.826	758	1.101.294	440	1.023.708	213	859.046
Friuli-Venezia Giulia	394	548.154	96	145.401	28	34.854	17	20.634	93	102.443	31	65.228	28	102.565
Emilia-Romagna	4.037	6.037.151	1.260	1.970.850	604	814.389	55	145.880	1.280	2.679.084	546	1.266.814	189	675.855
Marche	1.552	2.492.126	31	73.870	420	617.192	2	2.767	453	792.010	187	483.456	40	133.616
Toscana	2.725	4.436.774	159	214.250	187	259.468	26	49.357	872	1.442.393	705	1.779.309	322	1.282.277
Umbria	614	1.112.758	17	25.070	27	29.911	1	3.221	301	505.579	228	684.853	56	259.716
Lazio	1.677	2.592.075	148	275.330	164	223.902	10	34.755	396	705.933	157	530.420	108	507.455
Campania	1.403	1.961.015	1.160	1.718.218	10	15.963	82	148.923	212	338.175	71	180.054	11	79.041
Abruzzi	1.166	1.935.216	216	475.166	62	108.258	2	3.424	483	171.249	30	78.107	6	15.204
Puglie	1.254	2.187.615	304	680.675	107	137.774	33	63.721	483	837.698	235	668.165	68	223.520
Basilicata	350	784.119	214	637.782	6	17.500	2	10.498	70	157.463	63	254.776	6	41.355
Calabria	431	525.632	147	263.966	18	27.191	25	45.089	328	357.873	109	289.183	17	69.066
Sicilia	575	1.348.124	244	677.610	14	42.797	29	61.921	206	381.849	103	416.302	18	63.294
Sardegna	528	1.053.728	252	581.296	21	40.232	31	79.121	206	414.669	20	64.372	2	17.543
Molise	583	967.608	108	237.583	31	54.129	1	1.711	51	85.624	14	39.053	2	7.602
TOTALE	30.729	46.413.407	13.074	22.362.954	2.259	3.219.311	573	1.128.986	6.843	12.343.814	3.458	9.115.721	1.852	7.117.035
		42,1 %		20,3 %		3,0 %		1,1 %		11,2 %		8,3 %		6,5 %

LEGGHE 25 luglio 1952, n. 949. — Capo III. — Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione. —
Qualificazione degli investimenti effettuati nell'anno 1971.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	Trattatrici		Motori vari		Motocoltivatori		Motoseminatrici - Motospandiconcime		Mietifalciatrici - Motomietitrici		Mietittrici		Altre	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
	Piemonte	3.808	8.519.058	12	18.916	781	459.536	16	3.654	334	174.586	221	1.941.004	326
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	81	142.490	3	2.310	366	171.105	4	1.276	44	13.729	3	882	43	19.130
Lombardia	3.799	9.042.717	5	4.017	175	119.780	10	10.458	482	257.108	267	2.464.197	327	518.691
Trentino Alto Adige	777	1.465.303	27	25.218	175	106.799	2	2.621	232	87.133	4	6.290	315	578.345
Veneto	4.332	8.970.546	17	26.110	811	436.026	23	10.928	920	409.188	159	1.131.517	214	341.145
Friuli-Venezia Giulia	508	1.046.263	1	400	12	7.390	—	—	22	14.044	11	116.990	4	1.525
Emilia-Romagna	4.219	10.533.118	67	145.093	511	345.258	36	24.693	527	267.918	254	2.160.753	259	474.941
Marche	1.599	3.896.585	22	11.835	261	187.518	5	2.970	268	134.951	121	704.191	84	116.407
Toscana	2.686	6.658.319	80	99.391	921	565.677	7	2.542	263	173.348	198	1.638.136	154	93.448
Umbria	739	1.987.012	1	1.155	153	105.473	21	22.543	120	75.261	58	444.158	14	9.771
Lazio	1.456	3.514.582	8	29.640	646	407.480	3	1.970	116	115.844	75	588.969	39	42.981
Campania	1.726	3.671.263	16	3.455	772	487.101	10	4.359	158	87.878	22	52.507	38	13.524
Abruzzi	1.148	2.587.325	6	4.150	180	133.864	1	336	115	63.890	41	300.274	64	43.095
Puglie	1.819	4.702.668	9	9.227	473	278.050	7	6.532	21	21.426	94	739.977	76	488.061
Basilicata	497	1.438.656	—	—	71	51.820	1	250	32	17.458	84	627.192	21	14.389
Calabria	472	1.162.985	4	5.202	317	197.783	2	599	68	45.245	21	130.499	55	16.480
Sicilia	926	2.900.374	14	26.814	223	134.316	8	3.405	49	41.292	30	200.140	28	65.947
Sardegna	861	2.144.410	2	1.915	119	78.039	7	3.822	9	8.365	11	93.585	14	9.408
Molise	574	1.293.662	3	2.075	89	66.931	1	336	57	31.945	20	150.137	32	21.547
ITALIA	32.027	75.647.336	297	416.923	7.056	4.369.951	164	108.294	3.837	2.039.609	1.694	13.491.388	2.107	3.147.441
		(53,3%)		(0,3%)		(3,0%)		(0,1%)		(1,4%)		(9,5%)		(2,2%)

REGIONI	Altre		Rimorchi		Attrezzature mobili per copertura colture		Mezzi agricoli per trasporto persone cose e animali		Attrezzature varie		Motopompe Elettropompe		Macchinario enologico	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Piemonte	408	589.136	633	269.820	232	18.020	33	33.325	576	254.421	45	33.327	28	23.843
Valle d'Aosta	—	—	52	31.036	—	—	8	—	128	—	—	—	—	—
Liguria	195	212.436	688	463.011	72	218.413	117	29.505	844	122.455	12	18.191	2	309
Lombardia	660	1.065.405	420	276.157	18	18.230	35	28.608	616	917.393	193	225.495	76	58.685
Trentino Alto Adige	301	115.862	641	434.786	10	7.259	43	17.022	3.091	21.425	6	3.316	8	26.772
Veneto	849	585.017	107	79.699	1.408	185.661	1	150	107	33.039	480	276.867	165	188.933
Friuli-Venezia Giulia	26	20.269	607	357.482	—	—	1	105.134	3.820	1.162.952	32	23.522	18	5.455
Emilia-Romagna	323	410.321	267	87.470	2.256	77.252	56	225	610	125.945	236	151.891	172	457.659
Marche	30	20.095	1.030	364.239	4	2.630	2	12.900	922	406.273	52	27.854	10	7.691
Toscana	125	223.808	1.030	364.239	54	116.208	16	12.900	123	75.569	245	151.385	173	119.740
Umbria	53	19.327	287	104.020	38	37.123	—	—	580	122.976	214	138.836	47	7.777
Lazio	49	71.333	539	213.586	120	249.972	13	41.374	426	115.302	169	66.114	7	1.214
Campania	33	12.599	562	191.643	19	95.386	14	18.621	80	12.378	29	38.042	10	5.593
Abruzzi	20	19.576	335	118.316	6	1.494	109	2.960	110	49.625	128	58.195	31	57.238
Puglie	46	20.692	365	140.549	36	30.085	5	170	227	18.082	36	28.790	—	—
Basilicata	23	12.571	66	27.316	—	—	1	1513	32	19.789	95	52.775	—	—
Calabria	30	34.095	154	58.029	1	310	—	6.488	620	37.224	51	45.402	4	2.491
Sicilia	23	6.579	316	135.263	1	2.345	1.006	2.883	3	713	10	4.356	1	62
Sardegna	9	7.980	314	146.071	2	480	1	2.883	39	6.189	14	19.020	5	2.796
Molise	9	9.787	167	59.158	3	746	54	4.022	—	—	—	—	—	—
ITALIA	3.212	3.456.982	7.551	3.555.651	4.280	1.061.624	1.514	399.663	12.954	4.282.351	2.095	1.394.755	768	1.134.622
		(2,4%)		(2,5%)		(0,8%)		(0,3%)		(3,0%)		(1,0%)		(0,8%)

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. - Art. 12. - VI Comma. - Contributi per l'acquisto di macchine operatrici, attrezzature etc. Assegnazioni, investimenti provocabili, domande presentate, decreti di impegno alla data del 31 dicembre 1971. (Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI PROVOCABILI (a)	DOMANDE PERVENUTE			DECRETI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preventivata L.	Importo presumibile L.	N.	Spesa accertata L.	Importo Contributi L.
Piemonte	807	4.035	9.692	6.443	1.280	6.460	3.328	616
Liguria	105	525	1.628	564	113	1.201	425	26
Lombardia	744	3.720	9.181	5.144	1.029	8.295	4.445	752
Veneto	881	4.405	15.667	1.381	1.476	9.487	4.075	895
Emilia-Romagna	1.140	5.700	21.795	11.343	2.269	11.786	5.394	1.098
Marche	374	1.870	6.556	3.137	627	3.499	1.584	317
Toscana	549	2.745	6.656	3.378	675	4.551	2.051	507
Umbria	151	755	2.547	1.631	328	1.620	694	135
Lazio	494	1.976	6.787	3.367	842	3.625	1.750	411
Campania	1.062	4.348	12.095	6.343	1.586	7.732	3.740	915
Abruzzi	1.250	5.000	14.433	8.180	2.045	9.757	4.682	1.169
Molise	312	1.248	4.081	2.247	562	2.263	1.162	299
Puglie	894	3.576	9.615	4.135	1.034	6.382	2.531	684
Basilicata	247	988	2.443	1.438	359	1.430	750	177
Catabria	350	1.400	3.769	2.230	557	2.073	1.148	287
TOTALE	9.360	—	—	—	—	—	—	—
REGIONI AUTONOME								
VALLE D'AOSTA	85	—	—	—	—	—	—	—
TRENTINO-ALTO ADIGE	325	—	—	—	—	—	—	—
FRULLI-VENEZIA GIULIA	325	—	—	—	—	—	—	—
SICILIA	1.950	—	—	—	—	—	—	—
SARDEGNA	975	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3.640	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	9.360	—	—	—	—	—	—	—
Accantonamenti	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	13.000	42.191	126.915	66.961	14.780	80.161	37.839	8.358

(a) Dati di stima.

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. - Art. 12. - VI Comma. - Qualificazione macchine alla data del 31 dicembre 1971.

(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

REGIONI	MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI			MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PORTATE			MACCHINE OPERATRICI FISSE			ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE			TOTALE MACCHINE						
	N.	C.V.	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Im- porto contri- buti	N.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Im- porto contri- buti	Spesa am- messa	N.	C.V.	Im- porto contri- buti
Piemonte	3.884	44.375	291	5.770	—	280	1.841	—	72	391	72	554	12.029	44.375	9	37	12.029	44.375	652
Liguria	454	7.572	69	607	—	23	71	—	1	9	1	50	2	7.572	2	6	1.682	7.572	95
Lombardia	1.901	29.180	152	5.719	—	419	634	—	38	237	38	868	9.122	29.180	59	389	9.122	29.180	668
Veneto	2.579	29.756	284	3.124	1.271	319	826	—	55	238	55	393	6.922	31.027	24	103	6.922	31.027	682
Emilia-Romagna	5.633	62.176	466	8.777	—	497	1.579	—	107	518	107	493	16.482	62.176	36	164	16.482	62.176	1.106
Toscana	3.009	29.467	1.188	4.819	—	183	173	—	7	30	7	1.420	9.241	29.467	17	76	9.241	29.467	500
Marche	2.021	25.011	975	3.236	663	601	45	16	1	7	1	13	5.315	25.011	—	1	5.315	25.011	316
Umbria	1.050	12.978	410	1.539	—	260	55	—	3	16	3	64	2.708	12.978	1	8	2.708	12.978	136
Lazio	2.760	30.520	1.293	2.423	—	493	38	—	3	12	3	946	6.167	30.520	10	50	6.167	30.520	410
Abruzzi	5.972	63.448	3.265	8.427	—	1.402	64	—	3	9	3	27	14.390	63.448	6	6	14.390	63.448	1.169
Molise	1.559	—	511	2.261	—	488	107	—	3	12	3	52	3.979	—	3	14	3.979	—	256
Campania	5.508	52.783	2.091	8.932	—	1.413	128	—	11	43	11	2.411	16.979	52.783	57	234	16.979	52.783	934
Pughe	9.550	22.636	966	3.136	—	937	47	—	2	9	2	14	12.747	22.636	—	2	12.747	22.636	471
Basilicata	410	5.127	214	2.130	—	611	4	—	—	1	—	—	2.544	5.127	1	6	2.544	5.127	203
Calabria	1.353	14.237	697	1.795	—	261	277	—	—	1	—	228	3.653	14.237	18	272	3.653	14.237	287
	48.023	429.326	17.666	62.695	1.934	15.272	5.889	2.416	335	1.649	335	7.533	124.140	429.326	238	1.168	124.140	429.326	7.885
<i>Italia settentrionale</i>	14.931	173.059	6.146	23.997	1.271	8.080	4.951	—	273	1.393	273	2.358	46.237	173.059	130	699	46.237	173.059	3.203
<i>Italia centrale</i>	8.840	97.976	3.776	12.017	663	2.080	311	16	14	65	14	2.443	23.611	97.976	28	135	23.611	97.976	1.362
<i>Italia meridionale</i>	24.252	158.291	7.744	26.681	—	5.112	627	2.400	48	191	48	2.732	54.292	158.291	80	334	54.292	158.291	3.320
TOTALE ITALIA	48.023	429.326	17.666	62.695	1.934	15.272	5.889	2.416	335	1.649	335	7.533	124.140	429.326	238	1.168	124.140	429.326	7.885
%	38,7%		51,1%	50,5%		41,6%	4,1%		4,3%		6,1%	3%	100%						100%

LEGGE 8 agosto 1957 n. 777 e LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. - Art. 13. - Destinazione degli investimenti effettuati nell'anno 1971 con il ricavato dei prestiti concessi ad imprenditori agricoli singoli od associati in base ai verbali di accertamento acquisito. (Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in migliaia di lire)

REGIONI	BESTIAME GIOVANE DA ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE												BESTIAME DA INGRASSO						
	Bovini						Ovino e caprino		Suino		Equino		Riproduttori		Altri				
	Da latte		Da carne		Mista		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo													N.
Piemonte	257	98.800	1.054	331.853	75	19.930	30	9.480	-	-	11.133	23.209	-	-	11.286	1.097.616	1.300	195.808	
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	12.955	355	40.852
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.082	1.220.532	7.775	410.923
Lombardia	2.112	670.005	684	163.915	225	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	753	64.929	657	25.358	
Trentino-Alto Adige	71	18.426	234	74.346	-	-	33	9.960	64	10.080	15.000	22.685	-	-	11.106	1.347.823	5.115	653.254	
Veneto	461	156.690	1.425	474.521	194	41.856	-	-	350	12.000	2.121	209.497	62	4.800	1.265	146.371	57	6.927	
Friuli-Venezia Giulia	165	63.000	91	29.600	-	-	326	11.725	-	32.200	-	-	-	-	13.489	1.874.578	2.852	437.888	
Emilia-Romagna	1.071	413.395	1.333	386.904	432	104.023	326	11.725	1.576	5.200	-	-	-	-	4.488	912.087	1.309	328.847	
Marche	54	24.697	1.070	223.567	18	5.155	358	22.181	174	5.200	-	-	-	-	4.433	738.244	1.362	224.092	
Toscana	70	22.660	489	146.894	299	55.200	875	28.145	2.684	88.794	10	4.800	-	-	5.624	852.859	429	76.748	
Umbria	29	9.750	1.195	133.730	25	8.530	123	11.700	-	10.000	-	-	-	-	5.744	749.904	619	85.867	
Lazio	330	80.700	1.192	131.995	40	16.000	1.664	33.630	3.312	83.114	15	4.000	-	-	938	142.280	521	96.350	
Campania	422	142.400	1.085	272.115	12	3.040	-	-	206	6.300	-	-	-	-	1.284	237.101	942	162.511	
Abruzzi	60	18.200	686	129.574	27	7.609	640	18.864	13	3.303	-	-	54	1.494	1.348	216.701	1.154	182.430	
Puglie	498	180.525	629	173.837	124	48.791	572	40.878	100	3.500	1	600	-	-	225	37.327	41	6.096	
Basilicata	88	33.790	75	28.690	-	-	935	23.800	1.150	29.928	15	225	-	-	2.510	401.927	124	8.000	
Calabria	224	82.240	182	78.890	3	900	864	22.767	-	-	-	-	-	-	3.742	623.497	441	72.582	
Sicilia	37	34.470	292	36.485	193	10.765	612	15.590	382	11.350	-	-	-	-	253	30.850	-	-	
Sardegna	117	33.600	121	37.150	-	-	2.664	52.577	28	940	-	-	-	-	642	118.550	470	81.256	
Molise	30	9.100	343	64.786	13	3.804	319	9.433	7	152	26	746	-	-	-	-	-	-	
ITALIA	6.096	2.092.448	12.130	2.918.872	1.680	332.808	10.015	310.830	10.046	293.861	268	33.039	51.451	286.629	79.279	11.426.241	25.403	3.095.799	

REGIONI	MEZZI MECCANICI E STRUMENTALI PER MIGLIORARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ZOOTECNICA														Lavori di riconversione coltivate		Mangimi		Totale spesa ammissibile		Importo prestiti erogati	
	Per l'alimentazione		Per l'igiene della stalla		Per la mungitura meccanica		Per il trattamento latte		Attrezz. mobili o fisse pascolo		Altri		N.	Im-porto	ha.	Q.li	Importo	N.	Importo			
	N.	Im-porto	N.	Im-porto	N.	Im-porto	N.	Im-porto	N.	Im-porto	N.	Im-porto								N.	Importo	N.
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lombardia	65	82.942	8	12.250	7	5.800	55	27.002	—	—	200	1.400	21	12.000	—	—	—	—	—			
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	1	1.800	—	—	—	—	20	2.000	—	3.500	—	—	—	—	—			
Veneto	60	62.436	—	—	3	25.252	—	—	—	—	5	4.530	24	35.926	—	—	—	—	—			
Friuli-Venezia Giulia	26	10.931	1	570	—	—	—	—	—	—	—	—	1.680	4.700	—	—	—	—	—			
Emilia-Romagna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	22.000	—	—	—	—	—	—	—			
Marche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Toscana	21	30.179	—	—	50	1.790	1	16.600	1	1.520	—	—	24	26.459	—	—	—	—	—			
Umbria	—	—	—	—	1	1.110	—	—	1	2.641	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lazio	1	21.000	—	—	2	7.535	1	1.350	—	—	2	4.200	—	—	—	—	—	—	—			
Campania	—	—	—	—	1	19.252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Puglie	1	2.556	—	—	4	4.380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Basilicata	291	41.267	1	670	—	—	3	800	—	—	—	—	—	8.500	—	—	—	—	—			
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sicilia	1	650	—	—	—	—	3	3.618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sardegna	—	—	—	—	1	1.116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ITALIA	466	251.961	11	16.490	70	68.035	63	49.370	2	4.161	263	34.280	1.751	101.805	18	4.963	3.364	26.554	22.001.470	202.598	21.382.996	

LEGGE 8 agosto 1957, n. 777 e LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. - Art. 13. - Qualificazione per categoria imprenditoriale degli investimenti effettuati nell'anno 1971 con il ricavo di prestiti agevolati in base ai verbali di accertamento di avvenuto acquisto.

(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in migliaia di lire)

REGIONI	Coltivatori diretti proprietari o enfiteuti		Coltivatori diretti affittuari		Mezzadri coloni partecipanti		Affittuari		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		Aziende assistite in forma cooperativa ed associazione di coltivatori diretti		Altre forme di aziende associate		T O T A L E			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Piemonte	353	1.274.521	151	560.903	—	—	6	35.730	17	60.540	28	296.704	15	161.288	—	—	—	—	570	2.389.696		
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Liguria	17	35.410	3	12.800	—	—	—	—	1	5.687	—	—	—	—	—	—	—	—	21	53.897		
Lombardia	164	609.754	236	672.857	3	6.600	5	25.730	33	196.600	37	247.509	57	550.272	3	28.130	—	—	554	2.619.969		
Trentino-Alto Adige	78	146.424	3	11.500	2	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	225.424			
Veneto	599	1.186.529	124	265.364	4	12.100	5	112.875	48	108.048	210	294.582	62	494.923	—	—	—	1.064	3.058.509			
Friuli-Venezia Giulia	27	43.308	10	12.489	—	—	—	—	13	34.295	5	20.810	9	138.197	1	14.000	—	—	65	262.099		
Emilia-Romagna	282	1.015.451	111	337.661	5	14.230	4	34.920	50	218.122	78	829.408	24	184.284	43	612.292	6	41.350	603	3.287.718		
Marche	441	470.979	61	87.067	7	5.173	2	14.050	107	254.371	71	393.021	36	258.875	1	19.000	—	—	727	1.522.536		
Toscana	213	285.786	5	29.504	1	880	3	7.160	71	188.466	85	439.614	50	381.405	3	42.562	—	—	431	1.385.377		
Umbria	161	264.790	7	13.130	—	—	2	10.000	38	147.510	50	382.170	20	222.376	4	61.000	—	—	283	1.120.816		
Lazio	175	311.571	5	8.660	3	3.260	4	17.100	50	151.710	47	557.084	11	179.110	7	10.800	—	—	302	1.239.295		
Campania	362	300.416	93	73.654	3	4.700	7	10.105	43	86.610	35	117.770	9	86.702	—	12.500	—	—	552	692.457		
Abruzzi	358	421.060	8	13.732	4	2.660	3	11.377	24	43.535	12	71.337	3	16.675	—	1.680	—	—	413	532.056		
Puglie	284	509.285	52	67.607	6	8.325	8	18.685	45	114.410	26	113.499	5	29.131	—	—	—	—	426	880.942		
Basilicata	49	91.126	13	27.663	—	—	—	—	14	33.020	9	37.560	3	12.764	—	—	—	—	90	206.833		
Calabria	55	103.694	7	23.410	1	1.275	3	17.950	70	210.483	25	199.736	5	40.125	1	10.000	—	—	168	818.673		
Sicilia	106	245.162	12	34.743	4	8.336	42	46.230	166	244.005	135	207.223	4	16.450	1	—	—	—	470	807.549		
Sardegna	35	102.548	13	26.649	—	—	—	—	3	3.726	2	25.200	—	—	—	—	—	—	53	158.123		
Molise	179	210.529	4	5.308	2	1.330	1	5.688	11	21.757	6	35.668	2	8.337	—	—	—	—	206	291.027		
ITALIA	3.938	7.638.343	918	2.284.201	45	78.869	95	367.600	804	2.122.905	861	4.298.905	315	2.779.924	15	131.520	95	1.710.729	15	131.520	7.086	21.382.996

Art. 14. - *Interventi indiretti e diretti a favore della zootecnia.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	INTERVENTI INDIRETTI (CONTRIBUTO)		INTERVENTI DIRETTI (SEPE DIRETTE)		ONERE COMPLESSIVO A CARICO DELLO STATO		INVESTIMENTI PROVOCATI
		Somma ammessa		Importo contributo		Importo spese		
		Impegnato	Liquidato	Impegnato	Liquidato	Impegnato	Liquidato	
Piemonte	919	2.508	915	817	4	919	821	2.512
Liguria	144	330	140	107	3	143	110	333
Lombardia	1.978	6.732	1.952	1.769	26	1.978	1.790	6.758
Veneto	1.294	2.758	1.251	1.098	43	1.294	1.136	2.801
Emilia	1.727	4.468	1.677	1.276	20	1.697	1.292	4.488
Toscana	694	1.562	651	446	55	706	450	1.617
Marche	516	1.279	493	399	8	501	405	1.287
Umbria	317	893	268	238	12	280	250	905
Lazio	981	2.379	973	772	8	981	780	2.387
Abruzzi	410	801	365	285	25	390	295	826
Molise	156	433	154	151	3	157	154	436
Campania	348	644	315	249	4	319	250	648
Puglia	508	1.034	483	443	8	491	449	1.042
Lucania	252	636	244	213	—	244	213	636
Calabria	279	479	269	184	10	279	185	489
<i>Interventi a carattere nazionale</i>	406	533	371	340	35	406	365	568
TOTALE	10.929	27.469	10.509	8.787	264	10.773	8.945	27.733
<i>Regioni autonome:</i>								
Vale D'Aosta	215	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	481	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	755	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.435	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.185	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	15.000	—	—	—	—	—	—	—
<i>Accantonamenti</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	15.000	—	—	—	—	—	—	—

Art. 14. — Interventi per la zootecnia; investimenti provocati nel settore degli allevamenti bovini, per tipo di interventi.
(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	SETTORE BOVINI											TOTALE COMPLESSIVO
	CONTRIBUTI						SPESE DIRETTE					
	Potenziamenti allevamenti	Selezione e valorizzazione materiale prodotto	Potenziamento e miglioramento riproduzione animale	Miglioramento condizioni igienico sanitarie all.	Estendimento colturale foragg. in coll. e mont.	Prove dimostrative	Totale trasferimenti	Selezione e valorizzazione materiale prodotto	Prove dimostrative	Spese per il controllo iniziative	Totale spese dirette	
Piemonte	1.803	22	578	18	—	—	2.421	3	—	—	3	2.424
Liguria	88	21	163	50	—	—	322	—	3	—	3	325
Lombardia	4.286	365	1.196	565	11	63	6.486	6	15	—	21	6.507
Veneto	1.605	472	449	97	13	4	2.640	18	10	15	43	2.683
Emilia	2.666	311	781	30	65	32	3.885	7	9	—	16	3.901
Toscana	769	122	248	4	102	3	1.248	—	4	—	4	1.252
Marche	615	69	322	—	70	1	1.077	1	5	—	6	1.083
Umbria	421	43	100	—	81	—	645	10	2	—	12	657
Lazio	1.092	234	300	16	42	3	1.687	—	8	—	8	1.695
Abruzzi	389	70	96	80	26	5	666	—	23	2	25	691
Molise	372	2	38	—	—	20	432	—	3	—	3	435
Campania	175	62	330	—	—	65	632	—	—	1	1	633
Puglia	486	183	182	—	13	10	874	—	3	1	4	878
Lucania	334	11	124	6	—	6	481	—	—	—	—	481
Calabria	197	28	120	24	—	—	369	6	1	1	8	377
<i>Int. a carattere nazionale</i>	333	194	6	—	—	—	533	—	35	—	35	568
TOTALE	15.631	2.209	5.033	890	423	212	24.398	51	121	20	192	24.590

Art. 14. - Interventi per la zootecnia; investimenti provocati nei settori degli allevamenti equini, ovini, suini ed avicoli.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	SETTORE EQUINI			OVINI E CAPRINI			SUINI			POLLICOLTURA E SPECIE MINORI			TOTALE GENERALE
	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	
Piemonte	—	—	—	1	—	1	80	—	82	5	—	5	2.512
Liguria	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	333
Lombardia	30	—	30	—	—	—	202	—	202	14	5	19	6.758
Veneto	52	—	52	—	—	—	42	—	42	24	—	24	2.801
Emilia	8	—	8	100	1	101	345	1	346	130	2	132	4.488
Toscana	36	—	36	126	50	176	139	—	139	13	1	14	1.617
Marche	14	—	14	67	2	69	56	—	56	65	—	65	1.287
Umbria	9	—	9	122	—	122	102	—	102	15	—	15	905
Lazio	30	—	30	38	—	38	605	—	605	19	—	19	2.387
Abruzzi	1	—	1	100	—	100	5	—	5	29	—	29	826
Molise	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	436
Campania	—	—	—	1	—	1	10	—	10	4	—	4	648
Puglia	17	—	17	86	1	87	4	—	4	53	3	56	1.042
Lucania	39	—	39	92	—	92	9	—	9	15	—	15	636
Calabria	18	—	18	66	2	68	11	—	11	15	—	15	489
<i>Int. a carattere nazionale</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	254	—	254	808	56	864	1.612	1	1.613	401	11	412	27.733

Art. 15. - *Miglioramento delle colture arboree. Assegnazioni, numero dei provvedimenti d'impegno, importi della spesa ammessa e dei contributi distinti per categorie di aventi diritto.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	IMPRENDITORI AGRICOLI													
		Coltivatori diretti				Non coltivatori diretti				Enti, consorzi, etc.					
		Interventi N.	Spese L.	Contributo L.	Interventi N.	Spese L.	Contributo L.	Interventi N.	Spese L.	Contributo L.	Interventi N.	Spese L.	Contributo L.		
Piemonte	780,0	1.490,9	539,8	426	617,6	219,2	—	—	—	—	—	—	2.544	2.108,5	759,0
Liguria	415,0	322,3	128,5	411	156,1	62,2	—	—	—	—	—	—	1.808	478,4	190,7
Lombardia	603,0	859,6	334,6	533	747,3	263,7	—	—	—	—	—	—	2.252	1.606,9	598,3
Veneto	1.128,5	1.481,9	520,6	880	1.355,4	476,7	9	236,9	82,9	—	—	—	3.133	3.064,2	1.080,2
Emilia	1.424,0	2.149,5	684,1	1.524	2.671,7	727,0	—	—	—	—	—	—	3.462	4.821,2	1.411,1
Toscana	2.748,6	1.591,1	719,3	1.635	4.414,8	1.903,0	5	166,3	82,3	—	—	—	3.298	6.172,2	2.705,5
Marche	989,5	759,2	278,0	971	1.818,7	624,5	5	207,1	78,7	—	—	—	1.668	2.785,7	981,2
Umbria	744,4	435,0	168,8	727	1.346,5	497,8	1	15,3	6,1	—	—	—	1.288	1.796,8	673,7
Lazio	1.634,0	1.620,9	705,0	865	2.219,8	930,4	2	11,3	5,3	—	—	—	2.236	3.852,0	1.640,7
Abruzzi	1.191,0	1.453,1	594,8	836	1.121,2	458,9	—	—	—	—	—	—	2.992	2.574,3	1.053,7
Molise	299,8	354,2	177,1	148	250,4	125,2	—	—	—	—	—	—	464	604,6	302,3
Campania	1.335,0	971,2	491,6	1.215	1.074,8	575,6	3	16,0	8,0	—	—	—	3.035	2.062,0	1.075,2
Puglia	1.796,0	1.171,5	559,7	2.265	2.476,5	1.134,9	—	—	—	—	—	—	3.879	3.648,0	1.694,6
Lucania	604,0	493,4	252,9	280	531,4	270,8	—	—	—	—	—	—	1.234	1.024,8	523,7
Calabria	1.579,0	656,0	369,3	1.270	1.884,4	1.141,0	—	—	—	—	—	—	1.982	2.540,4	1.510,3
TOTALI	17.271,8	15.810,5	6.525,1	13.986	22.686,6	9.410,9	25	642,9	264,2	—	—	—	3.527,5	39.140,0	16.200,2
<i>Regioni autonome:</i>															
Valle D'Aosta	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	1.096,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	510,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	4.537,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.912,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE REGIONI AUTONOME	8.094,7														
Totale nazionale	25.366,5														
In corso di erogazione	133,5														
TOTALE STANZIAMENTO	25.500,0														

Art. 15. - *Miglioramento delle colture arboree. Ripartizione spesa per tipo di opere.*

CIRCOSCRIZIONI REGIONALI	VIVAI (agrum. oliv. vitic.)		CAMPI DI PIANTE MADRI (agrumi)		NGUOVI IMPIANTI (agrum. oliv. vitic.)		RICOSTITUZIONE PIANTE (agrumi - olivi)		TRASFORMAZIONE COLTURA PROMISCUA IN SPECIALIZZATA (agrum. oliv. vitic. frutt.)		SOSTITUZIONE PIANTE (agrumi)		REINNESTI (agrumi)		TOTALE (spesa)
	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	
Piemonte	—	—	—	—	1.033,98	1.075,2	—	—	1.440,43	1.033,3	—	—	—	—	2.108,5
Liguria	—	—	—	—	191,00	184,8	948,64	241,8	111,21	51,8	—	—	—	—	478,4
Lombardia	—	—	—	—	1.237,74	1.220,2	—	—	504,65	386,7	—	—	—	—	1.606,9
Veneto	—	—	—	—	2.294,47	2.069,4	—	—	1.149,00	994,8	—	—	—	—	3.064,2
Emilia	—	—	—	—	3.230,14	4.441,1	—	—	570,01	380,1	—	—	—	—	4.821,2
Toscana	5,80	12,—	8,70	12,6	4.298,25	6.013,0	605,59	56,8	137,87	77,8	—	—	—	—	6.172,2
Marche	—	—	—	—	1.892,20	2.093,4	—	—	657,24	692,3	—	—	—	—	2.785,7
Umbria	5,50	15,3	—	—	1.680,72	1.750,5	—	—	59,92	31,0	—	—	—	—	1.796,8
Lazio	—	—	—	—	2.269,29	3.193,5	189,63	19,5	886,23	591,3	16.919	38,7	4.780	9,0	3.852,0
Abruzzo	—	—	—	—	2.537,53	2.497,4	22,72	3,9	283,09	73,0	—	—	—	—	2.574,3
Molise	—	—	—	—	560,46	604,6	—	—	—	—	—	—	—	—	604,6
Campania	—	—	—	—	2.294,69	1.534,8	1.572,46	125,4	1.015,58	280,8	29.385	116,0	2.215	5,0	2.062,0
Puglia	—	—	—	—	5.056,18	3.367,3	418,00	27,6	742,95	223,6	—	—	9.108	29,5	3.648,0
Lucania	42.995 (1)	6,9 (1)	—	—	1.313,29	725,9	61,10	9,4	705,17	260,0	—	—	9.809	22,6	1.024,8
Calabria	—	—	—	—	2.354,08	1.669,2	2.932,99	746,8	119,44	10,9	8.896	35,6	31.011	77,9	2.540,4
TOTALE	11,30	34,2	8,70	12,6	32.244,02	32.440,3	6.751,13	1.231,2	8.382,79	5.087,4	55.200	190,3	56.923	144,0	39.140,0

(1) Frangivento olivi.

Art. 15. - *Miglioramento delle colture arboree. Interventi provocati per colture agricole.*

REGIONI	(Importi in milioni di lire)				IN COMPLESSO
	AGRICOLTURA	OLIVICOLTURA	VITICOLTURA	FRUTTICOLTURA	
	Spesa per interventi L.	Spesa per interventi L.	Spesa per interventi L.	Spesa per interventi L.	
Piemonte	—	—	1.773,1	335,4	2.108,5
Liguria	—	245,3	183,5	49,6	478,4
Lombardia	—	—	1.545,5	61,4	1.606,9
Veneto	—	—	2.962,2	102,0	3.064,2
Emilia	—	—	4.548,3	272,9	4.821,2
Toscana	—	180,4	5.973,7	68,1	6.172,2
Marche	—	—	2.717,4	68,3	2.785,7
Umbria	—	—	1.767,3	29,5	1.796,8
Lazio	—	52,5	3.510,1	118,3	3.852,0
Abruzzo	—	206,9	2.347,2	20,2	2.574,3
Molise	—	—	604,6	—	604,6
Campania	—	483,0	1.190,2	244,3	2.062,0
Puglia	—	687,2	2.658,1	145,0	3.648,0
Lucania	—	154,4	474,0	259,4	1.024,8
Calabria	—	1.063,2	814,4	3,1	2.540,4
TOTALE	1.572,3	2.720,9	33.096,6	1.777,2	39.140,0

Art. 16. - Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie: assegnazioni, domande presentate, decreti di impegno, decreti di liquidazione.
(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	INVESTIMENTI PROVOCABILI (1) L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO			DECRETI DI LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo Contributo L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo liquidato L.
Piemonte	4.156	11.500	3.572	18.063	2.942	11.103	4.020	2.337	8.169	3.014
Liguria	2.050	5.050	2.326	10.294	1.654	4.754	1.939	1.104	2.913	1.239
Lombardia	4.455	12.900	3.308	20.881	2.726	12.677	4.389	2.472	10.841	3.886
Veneto	9.798	27.650	10.340	57.130	6.555	27.111	9.680	5.319	20.952	7.615
Emilia e Romagna	8.028	22.500	7.943	50.792	4.607	22.111	7.925	3.875	17.688	6.609
Marche	5.070	12.850	5.171	30.281	2.720	12.506	4.961	2.113	9.189	3.734
Toscana	6.970	16.050	7.372	32.881	4.399	14.783	6.612	3.663	11.215	5.275
Umbria	2.335	5.700	2.400	12.002	1.614	5.337	2.207	1.318	3.929	1.665
Lazio	6.130	14.700	6.040	29.886	3.770	13.786	5.743	2.940	9.601	4.195
Campania	5.440	12.100	5.972	24.034	4.197	11.861	5.264	2.884	7.278	3.398
Abruzzo	5.595	13.700	4.925	19.602	3.603	10.353	4.251	2.477	6.519	2.693
Molise	2.096	4.300	1.711	6.746	1.162	3.744	1.843	784	2.318	1.159
Puglia	4.530	9.600	2.789	14.105	2.452	9.326	4.421	1.957	6.595	3.273
Basilicata	2.675	5.550	2.225	10.613	1.518	5.297	2.562	1.000	3.196	1.597
Calabria	1.645	3.500	712	2.592	449	1.028	496	294	503	251
Competenza ministeriale	1.115	2.620	172	32.488	25	2.620	1.115	5	519	215
TOTALE	72.088	180.270	66.978	372.390	44.393	168.758	67.428	34.542	121.425	49.818
Accantonamento	3.587	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regioni autonome										
Valle d'Aosta	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	2.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	2.125	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	12.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	6.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima

Art. 16. - Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie; decreti di impegno ed importo per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	INVESTIMENTI A SERVIZIO DI SINGOLE AZIENDE												IN COMPLESSO			
	Coltivatori diretti, proprietari o affittuari				Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		TOTALE		INVESTIMENTI A SERVIZIO DI PLURALITÀ DI AZIENDE (1)			
	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.
Piemonte	2.373	3.225	111	68	169	162	139	176	98	123	2.890	3.754	52	266	2.942	4.020
Liguria	1.467	1.648	2	3	142	116	5	13	—	—	1.616	1.780	38	159	1.654	1.939
Lombardia	1.936	2.928	26	38	277	361	272	497	185	392	2.696	4.216	36	509	2.732	4.725
Veneto	5.939	8.391	14	4	307	406	142	275	47	94	6.449	9.170	112	773	6.561	9.943
Emilia e Romagna	3.853	6.293	7	5	412	679	188	555	45	156	4.505	7.688	110	571	4.615	8.259
Marche	2.452	4.277	—	—	183	299	54	183	22	83	2.711	4.842	11	169	2.722	5.011
Toscana	4.093	4.465	4	1	126	212	84	305	37	194	4.344	6.177	58	567	4.402	6.744
Umbria	1.509	1.785	—	—	38	85	54	182	7	29	1.608	2.081	6	126	1.614	2.207
Lazio	2.973	4.247	8	16	549	709	181	510	42	185	3.753	5.667	17	76	3.770	5.743
Campania	3.320	3.938	4	6	724	837	67	248	5	27	4.120	5.056	77	208	4.197	5.264
Abruzzo	3.190	3.680	1	—	362	376	31	79	2	4	3.586	4.139	17	112	3.603	4.251
Molise	1.073	1.701	—	—	85	126	3	7	—	—	1.161	1.834	1	9	1.162	1.843
Puglia	1.662	2.423	1	3	566	1.240	154	447	44	140	2.427	4.253	25	168	2.452	4.421
Basilicata	1.187	1.765	6	10	217	335	80	252	9	27	1.499	2.389	19	173	1.518	2.562
Calabria	243	153	—	—	178	137	17	60	5	12	443	462	6	34	449	496
TOTALE	37.270	52.019	184	154	4.335	6.080	1.471	3.789	548	1.466	43.808	63.508	585	3.920	44.393	67.428
%	—	81,91	—	0,24	—	9,57	—	5,97	—	2,31	—	100,00	—	—	—	—
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,18	—	—	—	100,00

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di Sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 16. - Contributi per il miglioramento delle strutture fondiari

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	CASE DI ABITAZIONE (b)			FABBRICATI RURALI (a)										STALLE SOCIALI			ALLOGGI PER SALARIATI FISSI			CENTRI DI ALLEVAMENTI & CARATTERI INTERAZIEN- DALE		
	N.	Vani	Spesa ammessa a sussidio L. (d)	STRUTTURE ZOOTECNICHE										n.	Capi n.	Spesa ammessa L. a sussidio	n.	Vani n.	Spesa ammessa L. a sussidio	n.	Capi n.	Spesa ammessa L.
				Stalle aziendali		Porcili ed ovili		Silos e fienili		Annessi rustici		Spesa ammessa a sussidio L. (d)	Totale spesa ammessa a sussidio L.									
				n.	Capi n. (c)	n.	Capi n. (c)	n.	mc. (c)	n.	Superf. mq. (c)											
Piemonte . .	943	3.809	2.285	931	15.465	64	2.188	699	171.860	3.217	160.790	5.530	7.815	9	939	248	5	19	10	—	—	—
Valle D'Aosta .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	443	1.429	857	316	2.133	15	508	317	56.665	1.187	38.785	1.855	2.712	1	185	40	2	6	4	—	—	—
Lombardia . .	675	2.242	1.345	1.569	41.876	38	906	1.042	312.207	2.321	157.228	9.855	11.200	11	950	855	130	94	163	—	—	—
Trentino - Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	3.040	15.568	9.341	2.814	39.703	421	6.598	2.099	627.353	7.561	408.148	13.200	2.541	5	—	630	14	91	58	3	370	—
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-R. . .	1.637	9.660	5.796	1.409	33.390	253	6.643	845	481.115	3.351	183.452	11.907	17.703	5	15	571	24	118	100	4	—	2
Marche	1.754	5.211	3.127	1.440	12.487	388	6.501	815	398.704	3.666	134.420	7.505	10.632	5	659	136	5	21	17	23	61.066	—
Toscana	2.107	5.686	3.412	1.251	10.250	573	16.977	905	510.129	3.678	123.960	8.310	11.722	3	270	244	7	22	25	1	—	—
Umbria	450	2.002	1.201	563	10.096	340	7.810	862	491.616	1.091	60.706	3.297	4.498	7	695	139	11	38	29	—	—	—
Lazio	1.069	5.479	3.287	945	12.220	364	19.318	898	411.139	2.364	116.190	4.538	7.825	2	124	11	13	38	20	—	—	—
Campania . .	1.017	2.885	1.731	1.647	14.167	731	7.766	1.042	214.488	3.615	84.243	5.147	6.878	7	743	173	11	25	31	—	—	—
Abruzzi	1.694	5.807	3.484	1.542	12.099	795	8.675	1.336	516.108	3.320	102.685	5.396	8.880	1	162	94	3	13	10	3	362	6
Molise	524	2.088	1.253	746	5.040	215	3.730	590	140.403	2.256	46.387	2.177	3.430	1	100	16	2	9	2	—	—	—
Puglie	727	2.041	1.225	1.022	9.412	255	17.224	608	105.259	1.991	69.029	3.143	4.368	—	—	—	30	93	52	—	—	—
Basilicata . .	533	1.464	878	532	4.146	245	12.356	309	67.138	1.364	43.948	2.750	3.628	—	—	—	39	54	73	3	1.380	12
Calabria . . .	94	376	226	69	665	23	224	52	4.365	106	4.190	210	436	1	400	48	—	—	—	—	—	—
ITALIA	16.707	65.747	39.448	16.796	223.149	4.720	117.424	12.419	4.508.549	41.088	173.4161	84.820	124.268	58	5.242	3.205	296	641	594	37	63.178	1.000
	—	—	23,38	—	—	—	—	—	—	—	—	50,26	—	—	—	1,90	—	—	0,35	—	—	0,60

(a) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(b) Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e lavoratori dipendenti.

(c) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiari e cioè il numero dei vani, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

(d) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

(Importi in milioni di lire)

ENTRI DI FONDAZIONE ARTIFICIALE		PROVVISTE DI ACQUA POTABILE			SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA DEI TERRENI		PIANTAGIONI ARBOREE					IMPIANTI IRRIGUI				Miglioramenti vari Spesa ammessa a sussidio	Spese generali ed oneri vari Spesa ammessa a sussidio	SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A SUSSIDIO							
Dosi n.	Spesa L. ammessa a sussidio	Pozzi e cisterne n.	allacciamenti n.	Spesa L. ammessa a sussidio	Ha.	Spesa L. ammessa a sussidio	Oliveti Ha.	Frutteti Ha.	Agrumeti Ha.	Viti Ha.	Spesa L. ammessa a sussidio	per aspersione		per scorrimento ed altri		Spesa L. ammessa a sussidio	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
												n.	Ha.	n.	Ha.										
—	—	50	28	57	8.101	1.196	—	—	—	—	—	59	498	319	8.112	1.072	195	510	11.103	4.326	5.656	1.121	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	1	5	204	809	—	—	—	—	—	118	695	133	334	835	153	196	4.754	—	1.822	2.932	—	—	—
—	—	7	16	19	1.740	232	—	—	—	—	—	37	2.261	88	1.704	390	112	483	13.454	9.703	1.640	2.111	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	91	27	66	9.655	1.347	—	—	—	—	—	398	4.260	294	38.742	1.362	767	1.162	28.048	22.394	2.719	2.935	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	188	45	311	1.185	149	—	—	—	—	—	924	8.370	231	5.832	3.058	210	641	23.003	14.295	3.372	5.336	—	—	—
—	—	62	41	67	373	103	—	—	—	—	—	320	2.412	26	186	822	124	344	12.617	221	6.831	5.565	—	—	—
10.000	8	113	313	232	2.336	282	—	—	—	—	—	337	3.026	23	169	892	888	668	15.047	2.714	8.671	3.662	—	—	—
—	—	154	70	112	334	21	—	—	—	—	—	47	563	12	80	163	145	230	5.337	101	3.655	1.581	—	—	—
—	—	410	111	427	1.199	165	—	—	—	—	—	1.027	9.318	51	266	4.457	311	570	13.786	5.616	7.418	752	—	—	—
—	—	910	496	872	1.275	428	—	—	—	—	—	580	2.847	625	2.284	2.196	743	540	11.861	1.041	6.932	3.888	—	—	—
—	—	53	94	69	112	41	—	—	—	—	—	398	2.143	1	10	645	67	480	10.353	—	8.472	1.881	—	—	—
—	—	68	28	33	89	9	—	—	—	—	—	1	8	—	—	3	73	178	3.744	—	—	5.744	—	—	—
—	—	623	14	392	336	34	—	—	—	—	—	390	8.274	215	3.781	3.498	603	379	9.326	4.908	3.009	1.409	—	—	—
—	—	460	12	351	1.178	152	—	—	—	—	—	53	444	12	123	296	427	245	5.297	776	1.867	2.654	—	—	—
—	—	23	3	15	559	69	—	—	—	—	—	49	173	227	599	413	6	41	1.028	107	651	270	—	—	—
10.000	27	3.216	1.299	3.028	28.676	5.037	—	—	—	—	—	5.038	45.292	2.257	62.222	20.102	4.824	6.667	168.758	66.202	62.715	39.841	—	—	—
—	0,02	—	—	1,79	—	2,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,91	2,86	3,95	100,00	39,23	37,16	23,61	—	—	—

Art. 16. - *Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie: assegnazioni, domande presentate, nulla osta emessi, contratti di mutui stipulati, decreti di concessione e contestuale liquidazione.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Asse- gna- zioni	Inve- stim. provo- cabili (1)	DOMANDE PRESEN- TATE		NULLA OSTA EMESSI			CONTRATTI DI MUTUI STIPULATI			DECRETI DI CONCE- SSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa pre- ventiv.	N.	Spesa am- messa	Rata annua di con- corso statale	N.	Im- porto	Rata annua di con- corso statale	N.	Spesa am- messa a liqui- daz.	Rata annua di con- corso statale liqui- data
			L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
Piemonte	1220,5	24.508	5.886	50.499	3.439	25.221	1.258,1	3.052	22.266	1.064,4	1.669	12.648	586,4
Liguria	404	7.921	2.160	19.035	1.336	8.420	432,3	1.128	7.229	358,4	584	3.557	169,9
Lombardia	1.063,5	21.927	2.429	36.965	1.736	21.914	1.963,4	1.450	18.717	908,7	1.029	12.433	558,6
Veneto	869	17.226	2.554	24.751	1.701	15.576	786,5	907	6.895	319,0	660	5.236	230,0
Emilia e Romagna	1.333,5	29.479	6.404	68.278	3.344	29.128	1.321,6	2.633	20.885	929,7	1.992	16.487	729,0
Marche	272,5	5.835	1.032	9.354	713	5.209	243,3	380	2.490	119,9	223	1.543	72,4
Toscana	1.228	23.257	6.734	62.536	3.155	24.549	1.298,5	2.345	18.968	982,6	1.206	8.307	406,8
Umbria	251	6.167	487	6.149	359	4.185	241,9	179	2.584	149,6	31	1.076	57,8
Lazio	593	11.084	1.314	17.347	860	9.530	512,3	394	3.637	187,9	253	2.599	130,5
Campania	226	4.031	393	3.865	321	2.393	129,9	248	1.876	96,3	137	661	32,7
Abruzzi	175	3.032	312	3.022	240	1.738	100,3	163	1.048	57,3	88	521	27,5
Molise	58	1.067	25	276	19	169	8,4	1	15	0,7	1	15	0,7
Puglia	239	4.191	390	4.226	321	2.894	159,5	196	1.825	95,4	99	887	44,5
Basilicata	99	1.783	62	1.292	37	609	33,8	21	307	15,1	20	272	13,2
Calabria	12,5	2.052	3	48	3	41	2,5	1	4	0,2	—	—	—
Competenza M.A.F., im- pianti collettivi	3.525,5	67.640	978	83.277	677	51.781	2.704,4	284	22.086	1.035,8	95	6.977	359,4
TOTALE	11.570	231.200	31.163	390.920	18.261	203.357	10.296,7	13.382	130.832	6.321,0	8.137	73.219	3.419,4
<i>Regioni autonome:</i>													
Valle d'Aosta	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	14.250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

Art. 16. — Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie; nulla-osta emessi e relativa spesa ammessa per categoria di aziende.
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	INVESTIMENTI A SERVIZIO DI SINGOLE AZIENDE												INVESTIMENTI A SERVIZIO DI PIÙ AZIENDE (1)		IN COMPLESSO			
	Cultivatori diretti, proprietari o enfiteuti			Cultivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari			Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		TOTALE		n.	Spesa L.	n.	Spesa L.
	n.	Spesa L.		n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.					
Piemonte	2.454	14.922	9	35	481	3.117	253	3.877	128	2.446	3.325	24.397	146	3.066	3.471	27.493		
Liguria	1.001	5.797	10	85	266	1.508	53	894	1	25	1.331	8.309	9	168	1.340	8.477		
Lombardia	475	3.494	1	6	299	2.105	569	8.157	364	7.867	1.708	21.629	94	6.386	1.802	28.015		
Veneto	974	5.443	1	6	266	1.876	268	4.183	145	3.356	1.654	14.864	143	8.827	1.797	23.691		
Emilia e Romagna	1.829	11.556	3	30	756	5.368	432	6.550	168	4.232	3.188	27.736	325	16.533	3.513	44.269		
Marche	205	1.073	—	—	331	1.861	127	1.517	32	493	695	4.944	37	1.444	732	6.388		
Toscana	1.127	4.953	—	—	958	4.946	728	9.418	320	6.151	3.133	25.468	75	2.829	3.208	28.297		
Umbria	35	148	—	—	155	936	126	1.957	43	1.839	359	4.880	29	1.288	388	6.168		
Lazio	275	1.591	1	3	329	2.827	191	3.632	66	2.388	862	10.441	44	2.019	906	12.460		
Campania	102	505	—	—	174	917	32	608	7	245	315	2.275	36	1.617	351	3.892		
Abruzzi	97	419	—	—	100	685	34	376	8	324	239	1.714	36	2.670	275	4.384		
Molise	5	53	—	—	11	83	2	24	—	—	18	160	5	171	23	331		
Puglie	60	284	—	—	147	989	85	1.281	21	310	313	2.864	87	5.051	400	7.915		
Basilicata	2	25	—	—	10	122	15	263	—	—	27	410	18	625	45	1.035		
Calabria	—	—	—	—	2	17	—	—	—	—	2	17	8	525	10	542		
TOTALE	8.641	50.263	25	165	4.285	27.357	2.915	42.737	1.303	29.586	17.169	150.108	1.092	53.249	18.261	203.357		
%	—	33,48	—	0,11	—	18,23	—	28,47	—	19,71	—	100,00	—	—	—	—		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,82	—	26,18	—	100,00		

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di sviluppo; consorzi; cooperative ed altre forme associative.

Art. 16. - Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie:

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	CASE DI ABITAZIONE (2)			FABBRICATI RURALI (1)										STALLE SOCIALI			ALLOGGI PER SALARIATI FISSI		
	n.	(3) Vani	(4) Spesa ammessa L.	Strutture zootecniche								(4)		n.	Capi	Spesa ammessa a sussidio L.	n.	Vani	Spesa ammessa a sussidio L.
				stalle aziendali		porcili ed ovili		Silos e fienili		annessi rustici		Spesa ammessa a sussidio L.	totale spesa ammessa a sussidio L.						
				n.	(3) Capi n.	n.	(3) Capi n.	n.	(3) m.c.	n.	(3) mq.								
Piemonte	1.706	7.329	4.397	1.455	41.692	102	12.620	924	253.801	4.987	344.561	15.400	19.797	10	938	177	131	456	395
Vale D'Aosta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	581	2.249	1.350	135	894	1	10	78	16.368	975	132.096	2.113	3.463	—	—	—	5	21	32
Lombardia	646	2.725	1.635	1.158	84.119	44	7.570	662	261.296	1.096	139.311	17.631	19.266	2	430	25	236	926	668
Trentino-A. Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	958	5.202	3.121	577	36.671	85	8.896	382	244.792	1.979	206.796	7.966	11.087	2	50	12	139	677	581
Friuli-V. Giulia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna . .	1.831	12.104	7.262	1.147	46.741	338	27.166	454	225.224	3.447	269.629	16.331	23.593	12	589	82	63	388	20
Marche	326	1.519	911	228	5.922	118	21.289	138	95.847	740	43.029	2.341	3.252	2	70	80	15	66	5
Toscana	1.279	4.376	2.626	692	15.357	608	145.886	601	377.784	3.070	218.794	10.657	13.283	2	154	14	325	651	1.151
Umbria	127	458	275	182	9.036	117	17.053	410	216.556	290	104.448	3.358	3.633	5	728	57	23	110	75
Lazio	502	2.542	1.525	295	7.359	82	8.281	191	120.996	724	52.607	3.667	5.192	—	—	—	43	174	207
Campania	221	849	509	136	4.669	29	1.238	45	19.724	448	12.471	784	1.293	—	—	—	10	44	39
Abruzzi	166	663	398	90	1.866	43	617	37	19.996	200	13.931	596	994	—	—	—	32	159	90
Molise	5	16	10	6	90	1	100	3	986	19	901	54	64	—	—	—	—	—	—
Puglia	53	182	109	45	1.018	18	1.174	20	8.546	197	12.546	556	665	—	—	—	47	153	126
Basilicata	5	29	17	9	428	5	365	3	4.350	28	1.474	212	229	—	—	—	5	2	15
Calabria	1	6	4	—	—	—	—	1	80	1	70	0	4	—	—	—	—	—	—
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	8.407	40.249	24.149	6.155	255.862	1.591	252.355	3.949	1.866.346	18.201	1.552.664	81.666	105.815	35	2.959	447	1.074	3.827	3.693
%	—	—	15,43	—	—	—	—	—	—	—	—	52,18	—	—	—	0,28	—	—	2,36

(1) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.
(2) Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e lavoratori dipendenti.
(3) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero dei vani, l'aumento della ricettività, delle strutture zootecniche, ecc.
(4) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.
(5) Non è inclusa la spesa di lire 46.849 milioni riguardanti gli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a mutuo.

(Importi in milioni di lire)

CENTRI DI LEVAMENTO CARATTERE TERRAZIEN-DALE		CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE			PROVVISTE DI ACQUA POTABILE			SISTEMAZIONE IDRAULICA AGRARIA DEI TERRENI		PIANTAGIONI ARBOREE					IMPIANTI IRRIGUI				SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A SUSSIDIO						
Capi n.	Spesa ammessa a sussidio L.	n.	Dosi	Spesa ammessa a sussidio L.	Pozzi e cisterne	allaccia-menti	Spesa ammessa a sussidio L.	Ha.	Spesa ammessa a sussidio L.	oliveti ha.	frutteti ha.	agrumeti ha.	viti ha.	Spesa ammessa a sussidio L.	per asper-sione		per scorri-mento ed altri		Spesa ammessa a sussidio L.	Miglioramenti vari Spesa ammessa a sussidio L.	Spese generali ed oneri vari Spesa ammessa a sussidio L.	(5) IN TOTALE L.	Ripartita per zone altimet.		
															n.	ha.	n.	ha.					Pia-nura L.	Col-lina L.	Mon-tagna L.
—	—	—	—	—	44	14	76	5.436	905	—	80,74	43,00	124,51	372	32	573	101	6.772	668	2.390	1.105	25.885	13.204	11.620	1.061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	4	3	84	384	—	—	—	0,32	2	124	169	14	13	206	4.062	268	8.420	—	5.915	2.505
1	40	14	—	—	13	2	19	1.667	193	—	0,99	—	71,00	88	27	659	27	3.923	572	482	805	22.132	20.000	1.641	491
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18	5	27	6.019	1.081	—	13,00	—	4,00	13	34	1.745	16	254	406	2.008	635	15.857	13.357	1.514	986
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10.544	88	—	—	93	18	189	308	131	—	176,00	—	652,00	1.034	91	3.659	30	804	1.431	2.316	707	29.772	19.434	5.800	4.538
8	399	89	—	—	12	8	18	262	63	0,20	68,50	—	899,90	1.182	16	295	1	5	95	238	121	5.196	481	3.680	1.035
1	10.000	43	—	—	146	182	349	2.593	503	486,85	412,31	10,00	3.267,51	5.231	210	3.894	6	81	1.176	3.062	1.114	25.973	4.827	17.500	3.646
—	—	—	1	2.000	2	30	31	45	1.080	192	3,50	2,00	132,66	173	25	995	1	1	277	392	192	5.038	—	3.646	1.392
—	—	—	—	—	51	18	88	1.339	184	2,00	1,00	30,00	1.644,50	1.781	127	3.156	—	—	1.197	1.452	393	10.495	5.128	5.185	181
—	—	—	—	—	22	5	28	274	141	16,00	124,20	1,86	9,70	89	21	206	31	406	168	433	105	2.296	944	1.137	215
1	6.000	19	—	—	2	3	2	51	24	5,77	10,60	—	338,00	384	13	231	—	—	75	51	74	1.713	—	1.620	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,58	65	—	—	—	—	—	2	3	134	—	57	77
—	—	—	—	—	15	3	44	450	56	69,00	28,00	23,00	447,00	505	79	1.828	52	1.417	1.088	375	113	2.972	2.308	646	18
—	—	—	—	—	9	—	6	136	18	2,00	33,00	28,00	129,00	147	9	74	1	36	83	85	26	609	184	278	147
—	—	—	—	—	—	—	5	1	4,00	—	6,00	—	—	4	—	—	1	6	5	3	—	17	—	17	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	26.983	253	1	2.000	2	456	293	894	19.704	3.875	589,32	950,34	7.769,68	11.070	808	17.484	281	13.718	7.447	17.351	5.661	156508	79.867	60.256	16.385
—	—	0,16	—	—	—	—	—	0,57	—	—	—	—	—	7,07	—	—	—	—	4,76	11,09	3,62	100,00	51,03	38,50	10,47

Art. 18. - Contributi per la costituzione ed il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale: Assegnazioni; numero decreti di impegno; spesa ammessa ed importo dei contributi, distintamente per categorie di beneficiari.

(Importi in migliaia di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	Assegna- zioni	DECRETI DI IMPEGNO																
		COLTIVATORI DIRETTI		PICCOLE AZIENDE		MEDIE AZIENDE		GRANDI AZIENDE		INTERVENTI A SERVIZIO DI PIU' AZIENDE		TOTALE						
		N.	Spesa	Contributo	N.	Spesa	Contributo	N.	Spesa	Contributo	N.	Spesa	Contributo					
Piemonte	2.240,0	1.441,4	720,7	55	399,9	200,0	17	187,8	93,9	5	66,7	33,3	80	1.184,1	592,0	3.279,9	1.639,9	
Lombardia	1.838,5	360,4	180,3	3	11,3	5,7	8	56,8	23,0	6	59,6	27,0	128	2.431,1	1.215,5	2.919,2	1.456,5	
Liguria	785,0	689,7	334,2	8	23,9	11,6	1	19,9	9,9	—	—	—	35	593,3	305,4	1.326,8	661,1	
Veneto	1.110,0	800,6	414,3	5	36,4	17,8	5	66,1	33,1	5	43,4	20,8	56	786,0	378,9	1.732,5	864,9	
Emilia-Romagna	1.669,0	757,4	373,7	72	1.035,2	511,7	23	263,3	135,5	19	276,2	137,6	35	505,9	232,6	2.838,0	1.414,1	
Toscana	1.550,0	1.155,1	577,6	52	219,4	109,6	65	668,6	330,8	29	373,7	185,7	82	945,2	472,6	3.362,0	1.676,3	
Marche	1.315,0	431,3	215,6	48	537,0	268,5	24	418,9	209,5	—	58,5	29,3	16	241,5	120,8	1.687,2	843,7	
Umbria	972,5	195,4	97,8	19	277,2	138,6	28	517,1	263,2	14	315,2	155,1	5	180,9	90,5	1.485,8	745,2	
Lazio	1.275,0	53,4	26,7	9	108,6	51,3	21	270,4	133,8	13	337,9	169,0	16	274,6	137,3	1.036,9	518,7	
Campania	1.485,0	553,6	276,8	69	493,1	241,3	30	314,8	156,7	6	71,6	35,8	39	677,4	338,9	2.100,5	1.049,5	
Abruzzo	1.745,5	—	—	66	641,4	330,3	7	108,5	54,3	—	—	—	38	720,4	357,3	1.520,3	750,9	
Molise	700,0	255,1	127,5	33	319,1	159,6	7	84,2	42,1	3	42,7	21,4	54	543,2	271,6	1.244,3	622,2	
Puglia	830,0	223,3	111,6	36	600,9	300,5	39	247,1	123,0	17	242,3	118,8	6	35,2	17,6	1.348,8	671,5	
Basilicata	1.365,0	86,1	43,0	121	770,0	385,0	34	461,3	230,6	1	4,8	2,4	56	915,5	457,8	2.237,7	1.118,8	
Calabria	1.615,0	14,5	7,3	21	235,0	117,8	13	175,9	88,0	5	119,3	59,6	—	—	—	545,3	272,7	
Competenza ministeriale	—	—	—	—	—	—	8	435,6	217,8	13	1.307,3	653,6	12	1.228,8	614,4	2.971,7	1.485,8	
Fondo scorta	4.713,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	25.610,0	7.017,3	3.512,1	667	5.741,0	2.858,3	330	4.296,3	2.148,2	136	3.319,2	1.649,4	658	11.263,1	5.623,2	33.639,9	15.791,2	
<i>Regioni autonome:</i>																		
Valle d'Aosta	405,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	1.740,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	835,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	2.440,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.970,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE ITALIA	33.000,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
%	—	—	22,25	—	—	18,10	—	—	13,60	—	—	10,45	—	—	35,60	—	—	100,00

Art. 18. - Contributi per la costituzione ed il potenziamento di aziende a prevalente carattere

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	FABBRICATI RURALI										ATTREZZATURE		MIGLIORAMENTO PASCOLI MONTANI	
	Case abitazione		Stalle		Porcili e ovili		Annessi rustici		Sili e fenile		N.	Spesa ammessa	Ha.	Spesa ammessa
	vani N.	Spesa ammessa	Capi N.	Spesa ammessa	Capi N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa				
Piemonte	735	413,4	5.350	1.060,7	688	28,9	215	273,0	407	254,4	15	1,4	5.020	55,8
Lombardia	12	38,5	1.232	229,7	40	8,2	35	74,1	10	18,0	—	—	42.488	31,0
Liguria	946	371,1	864	252,5	—	—	46	42,7	26	24,4	1	1,6	1.400	10,8
Veneto	245	120,6	2.439	381,6	20	9,7	77	167,3	95	129,5	—	—	986	6,1
Emilia-Romagna	344	189,4	2.415	475,2	3.691	97,4	48	148,5	39	48,7	2	9,5	3.672	12,6
Toscana	1.139	548,9	1.604	445,0	11.565	345,2	76	161,9	56	55,1	4	7,4	2.055	11,4
Marche	329	169,8	1.932	260,0	4.415	87,8	62	122,7	122	82,3	3	1,7	4.443	01,1
Umbria	79	50,3	1.376	211,0	3.723	125,9	42	83,1	28	29,4	—	—	2.506	98,7
Lazio	98	82,4	560	108,6	130	17,3	21	32,9	47	39,7	7	50,0	183	55,5
Campania	620	399,2	1.221	232,7	1.453	64,4	56	65,5	126	43,4	6	8,8	1.064	36,5
Abruzzo	189	196,6	482	151,1	1.030	33,3	47	89,6	29	47,3	—	—	875	30,9
Molise	275	281,3	343	150,4	690	21,0	7	19,9	192	190,3	—	—	1.192	34,9
Puglia	287	279,8	1.150	270,3	3.030	132,5	59	120,3	118	64,0	29	55,0	887	62,0
Lucania	398	494,5	2.063	237,9	4.528	113,1	26	63,1	102	101,9	6	13,5	320	11,5
Calabria	65	46,8	138	43,3	1.964	101,3	6	8,8	11	16,6	2	2,0	123	4,1
Comp. Ministeriali.	23	25,4	453	236,7	976	61,3	51	75,5	36	55,4	6	5,9	28	93,3
TOTALE	5.784	3.708,0	23.628	4.746,7	37.943	1.247,3	874	1.549,2	1.444	1.200,4	259	156,8	67.500	5.056,2
%	—	11,70	—	15,00	—	4,00	—	5,00	—	3,80	—	0,50	—	5,99

silvo-pastorale. Qualificazione tecnica degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

Rimboschi- menti e mi- glioramenti boschivi		Sistemazione terreni		Vivai for. e centri prod. forag.		IMPIANTI IRRIGAZIONE		ACQUEDOTTI		Strade poderali e interpoderali		LINEE ELETTRICHE		Acquisti	TOTALE
Ha.	Spesa am- messa	Ha.	Spesa am- messa	N.	Spesa am- messa	Ha.	Spesa ammessa	Km.	Spesa ammessa	Km.	Spesa ammessa	Km.	Spesa ammessa		
55	7,9	9	1,2	—	—	112	42,2	135	89,6	214	1.041,4	—	—	—	3.279,9
—	—	75	0,2	—	—	—	—	7	22,7	139	1.696,8	—	—	—	2.919,2
—	—	—	—	—	—	2	2,5	2	5,8	59	415,4	—	—	—	1.326,8
—	—	—	—	—	—	—	—	11	81,0	117	746,7	—	—	—	1.738,5
76	27,0	152	67,9	8	20,3	129	43,6	19	76,2	113	515,4	5	6,0	—	2.838,0
144	46,6	53	15,0	—	—	154	40,6	27	55,2	180	1.209,9	9	19,2	0,7	3.362,0
271	102,9	51	9,2	—	8,6	88	45,7	6	31,5	52	163,9	—	—	—	1.687,2
83	37,4	5	1,7	—	—	6	3,8	63	133,8	75	210,7	—	—	—	1.485,8
118	29,0	72	8,5	—	—	110	61,9	1	81,8	52	430,4	9	28,9	—	1.036,9
208	50,7	78	23,9	—	—	158	64,0	5	47,7	66	690,5	3	11,5	1,6	2.100,5
2	0,6	10	5,5	2	57,0	—	—	2	22,3	112	736,1	—	—	—	1.520,3
—	—	—	—	—	—	120	14,3	—	18,7	59	413,5	—	—	—	1.244,3
60	28,7	49	11,4	—	—	121	25,0	—	129,0	16	68,5	—	2,3	—	1.348,8
19	5,0	124	44,3	—	—	68	48,5	—	100,6	98	942,0	2	1,3	0,5	2.237,7
88	56,5	12	6,1	—	—	124	37,5	4	15,4	20	177,0	2	9,4	—	545,3
419	112,9	397	96,5	—	—	235	97,4	23	75,6	220	2.019,9	4	8,8	7,0	2.971,6
1.543	505,2	1.087	291,4	10	85,9	1.427	527,0	305	987,4	1.592	11.478,1	34	87,4	9,8	31.636,8
—	1,60	—	0,97	—	0,27	—	1,67	—	3,12	—	36,07	—	0,28	0,03	100,00

Art. 17. - Contributi per strade interpoderali e vicinali e acquedotti rurali: assegnazioni, domande presentate, decreti di impegno, e decreti di liquidazione. (Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	ASSEGNAZIONI L.	INVESTI- MENTI PROVOCABILI (1) L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO			DECRETI DI LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Contributo concesso L.	N.	Spesa ammessa a liquidazione L.	Sussidio liquidato L.
Piemonte	784	1.160	213	3.707	100	1.094	735	62	695	482
Liguria	341	510	115	2.573	43	479	319	15	138	105
Lombardia	995	1.340	175	2.867	83	1.096	817	51	650	495
Veneto	776	1.090	210	3.980	71	953	678	44	530	394
Emilia-Romagna	820	1.220	393	5.442	101	1.091	727	70	676	461
Marche	792	1.130	311	4.160	88	963	671	49	568	414
Toscana	994	1.400	324	5.015	129	1.237	872	95	795	555
Umbria	404	570	73	1.069	56	540	383	41	361	271
Lazio	1.114	1.490	223	5.039	76	1.122	841	42	602	443
Campania	1.600	1.920	583	12.002	116	1.665	1.386	65	764	640
Abruzzi	2.159	3.040	534	9.282	192	2.315	1.653	99	1.081	754
Molise	1.161	1.470	258	4.160	127	1.515	1.142	76	841	689
Puglia	1.400	1.940	318	6.371	136	1.799	1.295	92	977	697
Basilicata	786	940	113	2.639	57	879	738	36	528	462
Calabria	1.235	1.480	111	2.371	68	1.330	1.108	56	1.047	884
TOTALE	15.361	20.700	3.954	70.677	1.443	18.078	13.365	893	10.253	7.746
<i>Accantonamento</i>	398	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Regioni autonome:</i>										
Valle d'Aosta	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	546	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.447	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	22.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

Art. 17. - Viabilità rurale ed approvvigionamento idrico. Decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ACQUEDOTTI RURALI			STRADE DA COSTRUIRE EX NOVO			STRADE DA RIATTARE			SPESE GENERALI ED ONERI VARI	TOTALE SPESA AMMESSA A SUSSIDIO
	N.	Abi- tanti serviti	Spesa ammessa a sussidio	N.	Km.	Spesa ammessa a sussidio	N.	Km.	Spesa ammessa a sussidio	Spesa ammessa a sussidio	
		n.	L.			L.			L.	L.	
Piemonte	72	5.998	799	16	22	128	13	27	112	55	1.094
Valle D'Aosta . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	28	3.629	312	14	23	139	1	1	5	23	479
Lombardia	42	8.365	560	28	35	412	14	17	73	51	1.096
Trentino - Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	27	6.385	368	10	13	132	43	71	414	39	953
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia - Roma- gna	83	12.155	664	35	57	384	2	3	7	36	1.091
Marche	66	7.971	672	15	42	212	7	11	46	33	963
Toscana	52	3.460	336	45	93	573	35	62	264	62	1.237
Umbria	21	1.604	143	31	76	332	6	13	42	23	540
Lazio	7	1.373	100	46	114	544	32	54	428	49	1.122
Campania	27	6.174	344	40	68	509	84	113	733	79	1.665
Abruzzi	72	15.909	785	116	282	1.338	8	19	83	110	2.315
Molise	47	6.771	478	79	163	952	2	4	13	72	1.515
Puglie	6	1.697	125	126	246	1.159	51	89	438	77	1.799
Basilicata	7	1.409	90	49	92	724	1	6	23	42	879
Calabria	7	1.281	94	51	106	1.003	10	26	170	63	1.330
ITALIA	564	84.181	5.870	701	1.432	8.543	309	516	2.851	814	18.078
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 19. - Qualificazione degli investimenti. - Decreti di liquidazione.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Assegnazioni L.	E L E T T R O D O T T I				Spese gene- rali ed oneri vari		TOTALE Spesa ammes- sa a liquida- zione L.
		N.	Km.	Abitanti serviti n.	Spesa ammessa a liquidazione L.	Spesa ammes- sa a liquida- zione		
						L.	L.	
Piemonte	1.625	165	305	5.290	1.012	51	1.063	
Valle d'Aosta	110	—	—	—	—	—	—	
Liguria	415	41	36	660	158	8	166	
Lombardia	777	131	161	3.500	600	37	637	
Trentino-Alto Adige .	425	—	—	—	—	—	—	
Veneto	1.302	404	230	7.236	1.025	33	1.058	
Friuli-Venezia Giulia .	380	—	—	—	—	—	—	
Emilia-Romagna . . .	2.821	93	721	13.125	2.334	117	2.451	
Marche	800	99	122	1.266	243	12	255	
Toscana	1.976	48	386	6.325	1.044	—	1.044	
Umbria	1.170	26	216	2.789	506	25	531	
Lazio	2.598	235	412	9.947	1.056	56	1.112	
Campania	3.033	21	77	1.748	229	21	250	
Abruzzi	2.112	24	140	3.485	387	27	414	
Molise	1.484	54	—	3.650	479	—	479	
Puglie	2.536	20	93	528	256	13	269	
Basilicata	2.716	27	299	4.932	780	79	859	
Calabria	4.158	14	71	2.108	202	24	226	
Sicilia	5.585	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	1.630	—	—	—	—	—	—	
<i>Italia Settentrionale</i> .	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Italia Centrale</i> . . .	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Italia Meridionale</i> . .	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Isole</i>	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Italia Centro-Sett.</i> . .	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Italia Meridionale e</i> <i>Isole</i>	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Accantonamento</i> . . .	347	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	38.000	1.402	3.269	66.589	10.311	503	10.814	

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910. Artt. 20 e 21. - Opere pubbliche di bonifica, concessioni assentite e principali opere eseguite.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	DECRETI PERFEZIONATI		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE						Strade km.	Acque-dotti km.	Elettro-dotti km.	PRINCIPALI CONSORZI OD ENTI OPERATORI
	Importo opere	Importo contributi	Deriva-zioni N.	Provvista di acqua			Canali irrigui km.	Superf. interes. Ha.				
				N.	GR.	HP.						
Piemonte	599	595	3	—	—	—	17	504	—	—	C.B. Baraggia Vercellese, Est Sesia.	
Lombardia	5.491	5.899	2	6	15	2.518	240	7.352	32	—	C.B. Franciacorta, Roncorrente, Revere, Druggali, Alto Volbese, Roggia Maggiore, Calcinata, Agro Mantovano Reggiano, B. Lodigiana, Est Sesia, Media pianura bergamasca, Alto Mincio, Baionello.	
Veneto	11.340	10.733	1	16	17	865	138	1.842	69	27	C.B. Vallio Meolo Musestre, Delta Padano, Dese Superiore, Sin. Piave, Can. Vittoria, Brian, Agro Veronese, Valli Grandi Veronesi, Brenta, Zerpano-Alpine, Dese Sile Inferiore, Irrigazione Polesine, LEB, PP.OO.	
Liguria	302	232	—	—	—	—	—	—	—	—	C.B. Emiliano-Romagnolo, C.B. Renana, Cava Tassone, Val Tidone, Delta Padano, Parmigiana, Moglia, Bassa Parmense, Burana, Valle Isola, Bentivoglio, B. Piacentino, B. Ferrarese, Alto Reno, Bassa Ravennate, Bonifica di Ravenna.	
Emilia Romagna	19.480	19.314	38	11	16	2.700	70	9.535	58	19	Ente Aretino, L.P. Massacuccoli, V. di Pesa, V. di Paglia, V. d'Orcia, V. di Chiana Romana, V. d'Era, Ente Maremma, Sistem. montana V. Foglia, Valle Aso, V. Tenna, V. Tronto, Ente Sviluppo.	
Toscana	8.760	8.628	2	3	1	210	44	4.226	150	13	Bonifica Umbra, Ente Aretino, Ente Sviluppo, Conca Ternana.	
Marche	1.920	1.888	—	—	—	—	—	—	4	—	Maremma Etrusca, Ente Maremma, Agro Romano, Ostia e Maccarese, Piana Reatina.	
Umbria	2.239	2.220	—	—	—	—	39	1.409	20	7	Sistemazione idrauliche e stradali Pontina Conca Sora, Ente Maremma, Fondi e M. S. Biagio, O.N.C. Sud Anagni, Latina.	
Lazio Nord	3.783	3.753	—	2	5	200	7	239	—	—		
Lazio Sud	3.294	3.220	1	5	2	763	21	704	—	—		

REGIONI	DECRETI PERFEZIONATI		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE										Strade km.	Acque- doti km.	Elettro- doti km.	PRINCIPALI CONSORZI O ENTI OPERATORI	
	Importo opere	Importo contributi	Deriva- zioni N.	Provvista di acqua Impianti di sollevamento			Canali irrigui km.	Superf. interes. Ha.	N.	G.R.	HP	l/sec.					
				N.	G.R.	HP											
Abruzzi	4.366	4.264	1	—	—	—	10	240	53	26	—	—	—	—	—	Sistemazione idrauliche e stradali Sangro e Vestina, Sin. Trigno, Isola G. Sasso, Laga, Irrigazione Tirino, Canale Corfinio.	
Molise	4.143	4.016	—	—	—	—	—	—	12	52	—	—	—	—	—	Sistemazione idrauliche e stradali Trigno, Biferno, Larino, Venafro, V. Foro, Ente Sviluppo.	
Campania	5.290	5.175	5	4	5	123	87	1.000	49	59	—	—	—	—	—	Sistemazione idrauliche e stradali Basso Volturno, Agro Sarnese, D. e S. Sele, Ufita, Ente Sviluppo, Valle Diano, Ente Irrigazione, Te- lese, Paestum, Sanno Alfano.	
Puglia	6.595	6.422	2	31	47	866	127	1.536	130	12	—	—	—	—	—	Sistemazione stradale Capitanata, Fossa Premungiana, Ente Sviluppo, Ente irrigazione, Arneo, Ugento, Stomara.	
Lucania	10.224	10.146	3	1	1	50	113	6.305	110	11	—	—	—	—	—	Basentello, irrigazione Aliano e Ca- prari, Ente Sviluppo, Alta Val d'Agri, Bradano e Metaponto, Gallitello.	
Calabria	6.925	6.826	3	—	3	12	225	3.873	85	64	—	—	—	—	—	Sibari, Crati, Valle Neto, Valle del Lao, Alii Punta Copanello, Mesina, Piana S. Eufemia, Piana di Ro- sarno, Ente di Sviluppo.	
<i>Regioni autonome:</i>																	
Val d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Trentino A. Adige	1.825	1.825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Friuli V. Giulia	3.616	3.616	—	24	646	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Sicilia	11.630	11.630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Sardegna	4.575	4.575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
ITALIA	116.397	113.977	61	79	112	8.307	1.138	38.765	671	557	29.535	69	—	—	—	—	—

N.B. - L'area di nuova irrigazione ammonta ad Ha. 36.739. I finanziamenti, invece, si riferiscono anche ad interventi di potenziamento ed adeguamento di opere già esistenti, nonchè a interventi di studio e rilevamenti per l'ampliamento delle superfici da irrigare.

Art. 24. - Opere pubbliche di bonifica montana: Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.

REGIONE	(Importi in milioni di lire)																	
	SISTEMAZIONI IDRAULICHE E IDRAULICHE FASCOLIVE				STRADE DI SERVIZIO			STRADE DI BONIFICA			ACQUEDOTTI			IMPIANTI TELEFONICI			TOTALI	
	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Ha.	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Km.	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Km.	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Km.	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Km.	N. pro-getti	Spesa a carico dello Stato	Numero progetti
Piemonte	49	693,0	1.539	20	273,5	15,19	22	294,6	11,78	10	122,3	15,29	2	2,9	20	103	1.386,3	
Liguria	42	278,1	617	9	94,5	5,25	31	159,1	6,36	3	26,9	3,36	—	—	—	85	558,6	
Lombardia	34	665,5	1.478	5	125,0	6,95	27	664,5	26,58	1	9,9	1,24	—	—	—	67	1.464,9	
Veneto	58	635,5	1.412	15	244,5	13,58	27	319,0	12,76	2	28,0	3,50	1	2,7	25	103	1.229,7	
Emilia-Romagna	60	739,1	1.642	23	310,3	17,23	16	235,6	9,43	9	118,8	14,85	—	—	—	108	1.403,8	
Toscana	50	695,0	1.544	18	266,1	14,78	17	183,1	7,32	14	111,6	13,95	—	—	—	99	1.255,8	
Marche	28	413,1	917	14	347,4	19,30	8	98,5	3,94	7	108,8	13,60	—	—	—	57	967,8	
Umbria	16	389,3	865	5	302,0	16,77	5	100,0	4,00	3	125,7	15,71	—	—	—	29	917,0	
Lazio	20	427,0	948	11	267,0	14,83	7	134,0	5,36	3	45,0	5,62	—	—	—	41	873,0	
Campania	27	782,8	1.739	8	237,7	13,21	15	309,0	13,36	1	15,0	1,88	—	—	—	51	1.344,5	
Abruzzo	34	727,5	1.616	1	20,0	1,11	19	409,1	16,36	2	19,9	2,48	—	—	—	56	1.176,5	
Molise	2	150,0	333	—	—	—	9	261,0	10,44	—	—	—	—	—	—	11	411,0	
Puglia	3	355,4	789	2	122,7	6,82	6	189,9	7,59	—	—	—	—	—	—	11	668,0	
Basilicata	11	495,0	1.099	2	270,0	15,00	12	625,0	25,00	—	—	—	—	—	—	25	1.390,0	
Calabria	9	430,0	955	5	470,0	26,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	900,0	
TOTALI	443	7.876,3	17.493	138	3.350,7	186,13	221	3.982,4	159,28	55	731,9	91,48	3	5,6	45	860	15.946,7	

Art. 26. - *Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana:
Interventi programmati*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	RIMBOSCHIMENTI E RICOSTITUZIONI BOSCHIVE	
		Ha.	Spesa a totale carico dello Stato
Piemonte	1.639	4.183	1.464
Liguria	681	1.760	616
Lombardia	1.185	3.028	1.060
Veneto	1.400	3.657	1.280
Emilia-Romagna	1.667	4.320	1.512
Marche	1.240	3.057	1.070
Toscana	2.303	5.694	2.143
Umbria	845	2.143	750
Lazio	1.360	3.500	1.225
Campania	2.460	6.629	2.320
Abruzzi	1.640	3.886	1.360
Molise	690	1.800	630
Puglie	1.225	3.286	1.150
Basilicata	1.285	3.386	1.185
Calabria	920	2.356	825
TOTALE	20.540	52.685	18.590
<i>Regioni autonome:</i>			
Valle d'Aosta	80	—	—
Trentino-Alto Adige	895	—	—
Friuli-Venezia Giulia	1.035	—	—
Sicilia	2.680	—	—
Sardegna	1.305	—	—
TOTALE R.A.	5.995	—	—
FONDO SCORTA	665	—	—
<i>In complesso</i>	27.200	—	—

Art. 26. - *Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.*
Progettazione approvata.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	RIMBOSCHIMENTI		
	N. progetti	Spesa a carico dello Stato	Ha.
Piemonte	73	1.340,0	2.233
Liguria	70	625,0	1.041
Lombardia	69	1.015,0	1.692
Veneto	101	1.210,0	2.016
Emilia-Romagna	136	1.453,8	2.423
Toscana	155	1.848,0	3.079
Marche	88	1.140,3	1.900
Umbria	28	635,0	1.658
Lazio	39	944,0	1.573
Campania	54	2.215,0	3.692
Abruzzo	45	1.204,0	2.007
Molise	17	580,0	966
Puglie	27	1.150,0	1.916
Basilicata	27	960,0	1.600
Calabria	9	717,0	1.195
TOTALI	938	17.037,1	28.391

Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali: Assegnazioni, perizie approvate.
(Situazione al 31 dicembre 1971) (Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	PERIZIE APPROVATE	
		N.	L.
Piemonte	194,0	48	135,8
Liguria	76,9	23	61,9
Lombardia	162,4	52	125,9
Veneto	121,4	55	91,4
Emilia-Romagna	211,1	83	171,1
Marche	110,1	29	86,8
Toscana	224,5	81	199,2
Umbria	89,5	25	81,3
Lazio	164,5	34	139,5
Campania	215,7	39	219,5
Abruzzo	172,4	35	137,4
Molise	108,4	11	63,4
Puglia	148,9	27	123,0
Basilicata	117,7	20	102,7
Calabria	107,5	32	103,4
TOTALE	2.225,0	594	1.842,3
<i>Regioni autonome:</i>			
Valle d'Aosta	25,0	—	—
Sicilia	150,0	—	—
TOTALE	275,0	—	—
TOTALE ITALIA	2.500,0	—	—

Art. 29. - Ampliamento del demanio forestale.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	ESPROPRI DEFINITI		IN CORSO DI DEFINIZIONE		TOTALE		Importo progetti approvati autorizzati per la realizzazione di opere straordinarie
	Ha.	Costo terreni	Ha.	Costo terreni	Ha.	Spesa complessiva prevista	
Piemonte	1.035	111,0	399	23,3	1.434	134,3	—
Lombardia	9.476	1.061,6	4.596	750,5	14.072	1.812,1	—
Veneto	11.878	1.272,7	179	31,5	12.057	1.304,2	210,6
Liguria	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	6.244	849,2	185	20,8	6.429	870,0	888,2
Toscana	14.859	2.115,0	875	65,3	15.734	2.180,3	1.144,8
Marche	3.141	378,0	315	36,5	3.456	414,5	474,3
Umbria	8.383	1.392,0	259	40,7	8.642	1.432,7	697,8
Lazio	2.618	420,9	191	72,0	2.809	492,9	507,0
Abruzzi	4.546	513,8	7	1,0	4.553	514,8	455,7
Molise	—	—	—	—	—	—	—
Campania	1.556	161,9	—	—	1.556	161,9	56,8
Puglie	648	245,2	54	20,2	702	265,4	—
Basilicata	875	169,2	106	97,3	981	266,5	196,4
Calabria	4.086	1.011,6	6	2,0	4.092	1.013,6	499,1
TOTALE	69.345	9.702,1	7.172	1.161,1	76.517	10.863,2	5.130,7

Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari: Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1971)

REGIONI	RIMBOSCHIMENTO TERRENI NUDI E CESPUGL.				MIGLIORAMENTI BOSCHI ESISTENTI				FASCE FRANGIVENTO		TOTALE SPESA AMMESSA
	con specie tradizionali	con pioppo	con altre specie a r.a.	spesa ammessa	conversione cedui in fustate	ricostruzione foreste danneggiate	trasformazione castagneti da frutto	Spesa ammessa	ha.	s.a. L.	
	ha.	ha.	ha.	L.	ha.	ha.	ha.	L.	ha.	s.a. L.	L.
Piemonte	381	184	337	380,0	283	31	222	211,5	—	—	592,0
Liguria	304	—	—	83,0	32	—	—	6,4	—	—	89,8
Lombardia	509	370	224	415,0	105	—	11	42,6	11	11,9	470,3
Veneto	508	90	2	182,0	291	297	—	168,7	—	—	351,0
Emilia-Romagna	1.231	63	112	578,0	228	—	95	97,9	—	—	676,0
Marche	320	—	87	201,0	55	—	—	21,0	—	—	222,6
Toscana	1.619	—	202	538,0	333	131	278	183,6	—	—	721,6
Umbria	321	—	—	192,8	93	487	—	24,2	—	—	217,0
Lazio	159	—	8	102,0	161	—	—	42,3	13	5,1	149,4
Campania	—	5	237	153,7	270	17	—	65,2	—	—	218,6
Abruzzi	164	—	19	126,8	43	—	—	8,9	—	—	135,4
Molise	439	—	64	270,5	110	1	—	20,1	1	0,2	291,0
Puglia	752	—	—	360,0	422	165	—	133,7	—	—	494,6
Lucania	325	4	37	167,1	199	—	—	63,8	—	—	210,9
Calabria	392	12	37	274,0	127	4	12	32,4	16	14,4	321,4
Competenza ministeriale	1.803	—	188	1.389,0	630	811	—	578,6	—	—	1.968,1
ITALIA	9.230	728	1.554	5.397,0	3.382	1.944	618	1.700,9	41	31,6	7.129,7
%	—	—	—	75,67	—	—	—	23,83	—	0,50	100,00

Art. 34. - *Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali.*

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegnazioni	SOMME IMPEGNATE		
		N. aziende o Cons. for.	Numero decreti	Contributo concesso
Piemonte	106,1	1	1	106,1
Liguria	152,9	2	2	152,9
Veneto	408,7	4	5	408,7
Emilia-Romagna	164,1	2	5	164,1
Toscana	150,6	2	3	150,6
Marche	55,0	1	2	55,0
Umbria	139,3	2	2	139,3
Lazio	410,3	3	7	410,3
Abruzzo	204,7	2	2	204,7
Molise	939,9	7	9	939,9
Campania	453,7	6	8	453,7
Calabria	318,1	3	4	318,1
TOTALI	3.503,4	35	50	3.503,4
<i>Regioni a statuto speciale:</i>				
Trentino-Alto Adige	500,0	—	—	—
Sardegna	500,0	—	—	—
Sicilia	1.000,0	—	—	—

Art. 35. - Prospetto riepilogativo delle iniziative già ammesse al concorso della sezione orientamento del F.E.O.G.A. - Distinte per Regioni - Tranches I, II, III. Alluvione IV, V, VI, VII.

(Situazione al 31 dicembre 1971)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	STRUTTURE DI PRODUZIONE		STRUTTURE DI VALORIZZAZIONE		STRUTTURE DI CARATTERE SPECIALE		IN TOTALE	
	N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa
Piemonte	8	1.887,3	5	2.119,4	1	235,0	14	4.241,7
Valle D'Aosta	2	603,4	1	103,4	2	739,0	5	1.445,8
Liguria	9	2.821,3	1	580,0	3	792,2	13	4.193,5
Lombardia	9	6.927,2	17	6.685,1	—	—	26	13.612,3
Trentino-Alto Adige	24	14.829,8	70	22.145,1	6	3.203,6	100	40.178,5
Veneto	38	18.618,5	26	14.207,0	8	3.457,3	72	36.282,8
Friuli-Venezia Giulia	6	1.550,4	6	1.938,9	1	844,7	13	4.334,0
Emilia-Romagna	44	24.750,7	68	35.507,6	12	3.802,0	124	64.060,3
Marche	13	6.688,0	17	5.461,7	2	414,0	32	12.563,7
Toscana	97	55.650,3	20	4.643,5	15	2.838,1	132	63.131,9
Umbria	12	11.541,9	2	472,7	—	—	14	12.014,6
Lazio	36	13.127,5	33	9.077,9	32	6.492,4	101	28.697,8
Campania	6	3.554,1	27	5.238,8	1	84,4	34	8.877,3
Abruzzi	9	3.228,7	10	1.174,3	4	2.209,6	23	6.612,6
Molise	4	954,1	4	1.363,3	—	—	8	2.317,4
Puglie	53	23.827,4	54	13.973,7	5	11.296,8	112	49.097,9
Basilicata	3	5.716,8	4	3.850,8	4	10.341,8	11	19.909,4
Calabria	9	8.864,3	24	6.232,5	1	8,2	34	15.105,0
Sicilia	7	1.135,3	28	13.295,5	—	—	35	14.430,8
Sardegna	3	1.283,1	5	1.697,8	—	—	8	2.980,9
Nazionali	1	4.956,0	—	—	—	—	1	4.956,0
TOTALE	393	212.516,1	422	149.769,0	97	46.759,1	912	409.044,2